15.6.473

15.6.473.

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLA ECONOMIA POLITICA DEL MUNICIPIO DI MANTOVA

A' TEMPI IN CUI SI REGGEVA A REPUBBLICA

PREMESSA

UNA RELAZIONE STORICA DEI DIVERSI GOVERNAMENTI

FINO ALL' ESTINZIONE DI QUELLO DEI GONZAGA

MEMORIA

DI

CARLO D' ARCO

MANTOVA

PRESSO GLI EDITORI FRATELLI NEGRETTI

1843.

15. 6.473.

DELLA

ECONOMIA POLITICA

DEL

MUNICIPIO DI MANTOVA

A' TEMPI IN CUI SI REGGEVA A REPUBBLICA

Digitized by Google

DELLA

ECONOMIA POLITICA

DEL

MUNICIPIO DI MANTOVA

A' TEMPI IN CUI SI REGGEVA A REPUBBLICA

PREMESSA

UNA RELAZIONE STORICA DEI DIVERSI GOVERNAMENTI

FINO ALL' ESTINZIONE DI QUELLO DEI GONZAGA

MEMORIA

DI

CARLO D' ARCO

SOCIO ALL' ISTITUTO ARCHEOLOGICO IN ROMA

ALL'ACCADEMIA DI VALLE TIBERINA TOSCANA, ALLA REALE DI TORINO,

A QUELLA DI BELLE ARTI IN PERUGIA ED ALL'ATENEO DI BERGAMO

CORREDATA

DI DOCUMENTI AUTENTICI

PER GRAN PARTE INEDITI

E DI ALCUNE TAVOLE

MANTOVA

PRESSO GLI EDITORI FRATELLI NEGRETTI

1842.

Digitized by Google

PREFAZIONE

Un simile studio è ben lungi ancora dall' essere maturato sulle tante e così svariate nazioni d' Italia, le quali a nostro giudizio presentano a questo riguardo i più ampli ed interessanti materiali.

B. Biondelli. *Considerazioni sullo stato attuale della Sardegna.*

Qual più nobile scopo possono avere le scienze del bene della patria? E il cittadino che le rivolge a questo fine, nel mentre che sembra non curare la propria gloria, la raddoppia unendo a quella di autore l'altra non men bella di patriotta. *Queste molto lusinghiere parole di Giuseppe Pecchio (1) m' invogliarono a scrivere il libro presente, giudicando essere lo assunto argomento molto opportuno ad onorare l' Italia. Che se a povero ingegno male si addica di volontariamente in-*

(1) *Storia dell' Economia pubblica in Italia - Lugano* 1832, *pag.* 206.

dossare un peso sì grave, nutro speranza che al tanto ardimento si vorrà conceder perdono, almeno pel buon volere di operare cosa che pur tornasse a beneficio della patria.

Ed intorno al medio evo tenne ragionamento un dottissimo scrittore italiano, il signor Luigi Cibrario, pubblicando: quello stupendo lavoro, a cui si avrebbe a levare il magro suo frontespizio, e porvi invece quello che gli apparterrebbe in fatto: cioè, quadro generale della società nel medio Evo (1). *Ma perchè la maggior parte dei documenti, che a quel sapiente serviron d' appoggio, volgevano alle bisogna del proprio paese, il Piemonte, nel quale i governamenti furono quasi sempre concessi a dominatori assoluti anche allora che gli altri luoghi si erano ordinati a Comune, così dubito che intorno alle nostre repubbliche più minutamente, come converrebbe, e' n' abbia detto abbastanza.*

E con amore infinito ed accurate ricerche dei Municipj Italiani imprese anco a par-

(1) M. Pietro Selvatico - *Osservazioni intorno ad un discorso di Lodovico Luzio d' Orvieto: Della suprema educazione degli artisti* - Si vegga al fascicolo I. della Rivista Europea - Milano 1841, pag. 100.

lare il solerte e studioso signor Carlo Morbio, buon pro offerendoci colla ricolta di molte notizie, dalle quali però, sendo così smembrate e divise, non sembra che cogliere si possa un intiero frutto e maturo.

Delle repubbliche Italiane altri con profondo criterio vi ragionarono, ma guardando solo agli interessi politici di questa infelice nazione; onde quelle eccellentissime opere non impediscono di scrivere qualche cosa di nuovo, e spero ancora di utile ai nostri compatriotti Italiani.

E l' argomento che imprendo è veramente sublime, e meglio che le mie il dimostrano queste parole del chiarissimo signor Cibrario (1) : L' Economia Politica d' un paese, presa nella sua più larga e più vera significazione, è quell' ultimo risultamento che la forza delle cose necessita; che dipende bensì in molta parte dalle instituzioni politiche, morali, economiche; ma che, per l'imperfezione di queste istituzioni medesime, sovente non è conforme, sovente è anzi diametralmente contra-

(1) Dell' Economia Politica del Medio Evo - Torino 1839; alla prefazione, pag. IX.

rio alla volontà ed alle combinazioni degli uomini. L' Economia politica è perciò la parte più nobile e più importante della storia civile, poichè compendia per così dire l'esperienza de' governi e dei popoli; ci mostra dove gli uni e gli altri volessero andare, e dove per la mala scelta de' mezzi siano andati; e raccoglie come in un gran quadro quelle notizie che s' attengono all'ultima condizione del corpo sociale, neglette per lo più dagli storici, senza le quali non si ha la misura del bene o del mal essere delle nazioni, non si conosce d' esse quasi altro che i fenomeni della vita esteriore.

E finalmente nutro eziandio lusinga di potere per questa intrapresa a Mantova servire non solo, ma a tutte le città, massimamente Lombarde, perchè gli statuti di queste diverse repubbliche persuadono che i reggimenti e le forme del lor governare non furono le une dall'altre diverse fra loro; onde chi di una vi parli, parla ad un tempo di molte.

PARTE PRIMA

CENNI ISTORICI INTORNO AI VARJ GOVERNAMENTI
TENUTI IN MANTOVA
COMINCIANDO DALL' EPOCA IN CUI DOMINARONO I MARCHESI CANOSSA
FINO A QUELLA IN CUI CESSÒ IL DOMINIO DEI MARCHESI GONZAGA.

Caduto nell'anno 476 l' Impero di Occidente per l'inettezza di Augustolo a sostenerne lo scettro, di tanto avvenimento approfittava Odoacre re degli Eruli, onde stabilire un regno in Italia; regno che di poi conquistarono l'un dopo l' altro Teodorico signore dei Goti, Narsete l' eunuco, ed Alboino fondatore di quella denominazione Longobardica, che per ben duecento sei anni qui si mantenne. Sennonchè Carlo Magno capitano animoso e prudente, e dalla fortuna grandemente ajutato, correndo l' anno settecento settanta, all' Impero Germanico assoggettava l' Italia, e questa divise in tante *Marche*, quante ne erano le diverse provincie, ognuna delle quali egli diede a governare a certi nobili chiamati *Conti* o *Marchesi*, investiti di autorità e di potere

imperiale (1). Laonde da un siffatto pubblico ordinamento due vantaggi all' Impero ne conseguirono; il primo, cioè, d' impedire le ribellioni che dalla unione del popolo più facilmente sogliono derivare; il secondo di dar procaccio all'erario con quelle tasse e balzelli che ogni Conte o Marchese era tenuto alla Corona di soddisfare. E ad attutire la prepotenza di essi Conti o Marchesi, ed a porre loro in certo modo alcun freno, oppose l' Imperadore l' autorità Ecclesiastica, concedendo ai Vescovi delle diverse provincie, privilegi, titoli e podestà infinite, a mezzo di cui essi prelati anche in altri oggetti alla religione non pertinenti notevolmente influivano, e tanto più, in quanto che anche prima sulla mente del popolo, per le idee religiose, imperavano.

(1) Scrisse infatti il Muratori — *Dissertazione VI. sulle antichità d' Italia. Milano* 1751, *Tom. I. pag.* 46. » *Essendo ora venuto a sì buon mercato il titolo di Marchese specialmente in Italia, Francia e Spagna, che lo godono i privati gentiluomini per piccioli feudi di terre e castella, e talvolta anche senza feudo alcuno: s' è perduta l' idea degli antichi Marchesi d' Italia, i quali erano principi grandi e governatori perpetui di qualche provincia.*

CAPITOLO I.

Mantova governata dai Marchesi Canossa.

Il quale sistema mantenendosi dipoi dagli Imperadori di Germania concessero ai Marchesi Canossa il governo di Mantova intorno all'anno 962 (1). Ed oltre ai diritti di essi marchesi sulle varie terre o provincie d'Italia, altri a sè ne serbava l'Imperadore, cioè di riscuotere certe contribuzioni e gabelle dette il *fodro* per sopperire alle bisogna della Corte quando discendeva in Italia; la *parata* per mantenere i ponti e le vie per cui doveva passare; il *mansionatico* a stipendiare le milizie, le quali stazionarie si mantenevano per sostenere i regii diritti, ed altri simili balzelli o tributi. Nè poca pecunia ai Comuni importavano queste tasse, sia perchè l'Imperadore di sovente veniva in Italia, sia perchè era solito a recarvisi con molte soldatesche ed infinito seguito di

(1) Non abbiamo voluto attenerci al racconto di alcuni storici che ingannati dal Possevino, adulatore mendace dei Gonzaga il quale con male fede alterò i documenti, fecero supporre che i Canossa discendessero da Walterio Gonzach. E tali menzogne furono chiarite dal Lambeccio nella nota al proemio della storia di Mantova del Platina (*Rer. Italic. script. T. XX. col.* 625, e dal Visi Tom. I, pag. 323 e seg.); ma non se ne avvidero il Dumont ed il Lünig, i quali riferirono il diploma dell' Imperatore Ottone colle alterazioni che vi aveva introdotte vilmente il Possevino allorchè lo trasse dall' Archivio di Mantova.

baroni, ministri e di altra gente di corteggio che gli facevan codazzo. Infatti allorchè un principe della Germania, le tante volte signore di uno stato appena mediocre, dal maggior suffragio degli Elettori riceveva titolo di Imperatore, questi avea a prenderne dal Pontefice in Roma la ambita corona; oltrechè in Italia recavasi ad ogni volta che nell' un popolo o nell' altro spiriti di turbolenze o mali umori si manifestassero, locchè non di rado avveniva perchè sebbene il popolo si mostrasse pronto a riconoscere in astratto nel Re dei Romani alcun diritto, altrettanto lo negava di fatto; ed in fine e meglio si replicavano questi viaggi in Italia siccome propizie occasioni per far denaro col mezzo dei tributi alla Corona dovuti, delle immunità e privilegi che alle varie terre e città accordavansi, e delle investiture di feudi, le quali richieste concedeva il Monarca a' principi, ai baroni, od ai vescovi.

Guardando ora al sistema di governare tenuto dai Canossa qui in Mantova, somigliante ci pare al modo di amministrare de' franchi tenitori di terre, i quali riserbando a sè il diritto della proprietà, questo possedimento o quell' altro a godere concedono al miglior offerente in contraccambio di denaro o di roba. Così quei Marchesi e titoli, e onori, ed immunità non solo impartivano a chi ben meritasse di loro, ma ancora, per la larghezza dei privilegi dall' autorità reale conceduti potendolo, frastagliavano in minuzzoli la provincia loro assegnata, ed all' uno

ed all' altro questa o quella porzione davano a governare, ricevendone a compenso di tanto beneficio, o piuttosto come una conseguenza necessaria del contratto alcuni tributi di pecunia o di robe. E bene conferma questa nostra opinione il decreto dato da Matilde Canossa alla quinta Calenda di luglio l'anno mille e novanta (1) per provvedere ai molti lamenti ed alle infinite petizioni del popolo, col quale decreto le vessazioni, i soprusi ed il mal reggimento dei nobili gentiluomini governatori o piuttosto coloni condanna. E di gabelle e di tasse in questo decreto anco si parla e secondo le diverse condizioni sociali certi gradi distinti si accennano, i quali usi e costumi allora, come in Mantova, eran comuni ad altri paesi d' Italia. Quindi in due classi soltanto gli uomini si bipartivano: i primi agli onori, alla ricchezza e magnificenza in ragguardevole grado costituiti, chiamati erano gli *Arimanni;* i secondi *Aldii o Sabini* appellavansi ossiano servi più o meno soggetti all' arbitrio ed alla podestà de' Signori, o schiavi condannati alla gleba gli altri che vinti in battaglia ed impotenti a pagarne lo scotto, dovevano una generazione produrre priva di speranze e di beni, gravata dalle fatiche, dai travagli e dagli oltraggi. Non era allora, o lo era senza frutto, dal sacerdote predicata la dottrina di Cristo che comanda amore e carità, e non ancora la voce della nazione erasi levata alta abba-

(1) Il decreto è da noi pubblicato fra i documenti N. 1.

stanza, perchè anche le menti del popolo si persuadessero essere tutti per natura gli uomini eguali; ma stravolgendosi anzi ogni ordine dalle leggi naturali stabilito, quei nuovi termini imposti ai diritti dell'uomo, e dalla sanzione Imperiale approvati, vieppiù dalle avanie e dai soprusi dei ministri venivano peggiorati e ristretti. Che approvate fossero dalle leggi imperiali siffatte distinzioni accordate alla classe dalla fortuna più favorita ne pare poterlo dedurre dai due diplomi di Lottario II. e di Federico primo augusto, che a Mantova precipuamente si riferiscono. Il primo di essi porta la data dell'anno 1133 e dice: *confirmamus Arimarniam cum rebus communibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincy et Tartari.* Il secondo dell'anno 1159 conferma i privilegi per lo avanti accordati: *cunctis Arimanis in civitate Mantuæ sive in castro quod dicitur Portus, sive in villis quæ nominantur sanctus Georgius, Cæpada, Formigosa, seu in comitatu Mantuano habitantes.* Con che forse intesero que' dominatori Germani ad accattarsi favore dai potenti e dai ricchi, ai quali in contraccambio concedevano di usare quelle violenze e manomissioni che dalla abbondanza di facoltà e di diritti spesse volte conseguono, perchè in sì fatto modo l'odio del popolo dirittamente a quei magnati volgendosi, impediva che più in alto le commozioni della plebe mirassero, le quali se salite vi fossero, perigliose e fatali all'Impero divenire potevano.

Dalle concessioni col decreto di Matilde di sopra accennato, ai cittadini accordate di cacciare, uccellare e pescare a lor posta senza timore di poter far ingiuria ad altrui; di andare e ritornare per terra e per acqua senza aver obbligo di pagarne uno scotto; e di non essere forzati ad ospitare milizie nelle proprie case, si dimostra che dapprima certe bandite in Mantova non erano ignote. E fino a' tempi nei quali i Longobardi dominarono Italia, si avevano alcuni tributi e gabelle dette *Herbaticum*, *Glandaticum*, *Alpaticum*, le quali al poter pascere gli animali si riferivano. Ed altre chiamate *Teloneum*, *Ripaticum* da pagarsi da coloro che dovessero per certe vie transitare, od all'una od all'altra ripa de' fiumi approdare. La qual ultima gabella venne anzi da Luitprando all' anno 715 di privilegi favorevoli a Mantova arricchita, volendosi che gli abitatori di Comacchio: *solvere debeant ripaticum porto Mantuano, campo marcio etc.* Infine l' obbligo di alloggiare i soldati fu da Carlo Magno nelle leggi Longobardiche al N.° 128 distinto col nome di *Heribergum*, dalla qual voce forse la nostra volgare di *albergo* derivava.

E l' aver usato Matilde in questo decreto il modesto titolo di *Comitissa* non induca il dubbio che diminuissero in lei le onorevolezze ed i diritti al primo stipite a cui succedeva accordati; ma ciò solo ad una speciale affezione al marito doversi attribuire, da una costituzione nel Bollario Cassinense riferita, apparisce, leggendovisi: *Ego Matilde comitissa*

filia quondam Regibaldi comitis de comitatu Tarvisy et conjux Uchoni comiti quæ professa sum ego ipsa Matilda ex natione mea lege vivere Longobardorum sed nunc pro ipso viro meo lege vivere Alemanorum. Oltredicchè i titoli di Conte, di Marchese e di Duca usarono i suoi antenati, siccome ai Canossa tutti questi convenivano per avere in Reggio autorità di Conti, in Mantova e in Toscana quella di Marchesi, e come governatori di Lucca chiamati erano *duces* o Duchi (1).

A questo modo i Canossa per l' una parte concedendo larghezza di podestà a' nobili od Arimani di amministrare a piacer loro le cose pubbliche, per l' altra di quando in quando col rattemprare la prepotenza dei primi e più miti leggi promulgare, appena manifestavansi de' mali umori, pensavano ad accontentare l' universale del popolo. Ma questa incertezza di reggimento scemare doveva naturalmente la potenza al governo, sia perchè gli uomini eran soliti di obbedire alla sola forza di quello, ed a ciò non invitati dal rispetto ma soltanto dal timore condottivi; sia perchè gli agenti nelle esecuzioni delle leggi mettono più del loro arbitrio, e danno quindi ai popoli maggior desiderio di levarsi dal collo il giogo della superiorità. Laonde i Mantovani grave-

(1) Nei varj atti dei Signori Canossa troviamo infatti scritto: *Adalberti comitis regiensis*, e *Tedaldus marchio et comes istius Regensis comitatus*; e *Ego in dei nomine Guillelmus comes marchio atque dux* etc. etc.

mente detestando gli avari procedimenti dei nobili stavano pronti e svegliati ad abbracciare la prima occasione di togliersi dalla soggezione purchè favorevole od almeno probabile loro si presentasse. E valgane a prova quando all' anno 1114 sendo infermiccia Matilde si ritirò al Castel di Canossa lusingata dai medici che per gli agi e le opportunità di quel luogo e per il clima più salubre avrebbe riacquistata salute. E dopo non molto divulgatasi la morte della Contessa, in Mantova si udirono le grida di libertà e quindi turbazioni e tumulti mal frenati dalla forza dell' armi, e dai rimbrotti del Vescovo, impotenti ostacoli che vi si opposero, i quali per contrario modo operarono perchè vieppiù il popolo infiammossi di sdegno, ed i principali della plebe in maggior rabbia montarono, e direttisi al castello di Rivalta, dove gli agenti Marchionali stanziavano, quivi posero mano a guastar ogni cosa ed arsero le case, e sino dai fondamenti demolirono le torri, portandone a processione le pietre come in segno di trionfo (1). Ma chiaritosi esser quel primo impeto del furor popolare malamente appoggiato ad una falsa notizia, sendo viva Matilde, i principali cittadini condannando le mostruosità dalla plebe operate, e considerando quanto queste fossero per nuo-

(1) Lo attesta Donizzone poeta fautore alla stessa Canossa, scrivendo.

» Castrum cui dudum cupiebant, funditus irunt
» Effrigunt turres, lapides portantur ad urbem.

cere agli interessi comuni, deputarono alcuni de' più ragguardevoli e più reputati uomini del paese a solennemente testimoniare a Matilde quanto la città quei straordinarj e violenti moti del popolo abborrisse. Ma a questi termini non si contenner le cose un anno dopo perchè non valendo gli ajuti dell'arte nè il sussidio dei farmachi, la Contessa morì nel luogo detto il Bondeno di Roncore addì venticinque luglio dell' anno 1115, della quale occasione profittarono i Mantovani, siccome favorevole alla civil libertà, per ordinarsi a repubblica (1).

CAPITOLO SECONDO

Mantova si ordina a repubblica.

E coll' aver Matilde Canossa lasciato de' vasti possedimenti e dei molti dominii suoi erede la corte di Roma (2) favorì efficacemente il desiderio e i disegni dei Mantovani per condursi alla nazionale indipendenza, sendo che l'aggrandimento de' temporali possessi in Italia della Autorità Ecclesiastica era contrario agli interessi della Corona Germanica. Laon-

(1) Quest' epoca di libertà è ricordata anche da un decreto di Federico I. dato al 1159, così: *Mantuani sublata e vivis anno MCXV celebris Comitissa Mathilda libertatem et ipsi assurexere atque ordo arimorum* (o arimanorum) *quibus consules præerant clarum Reipublicæ erripuit.*

(2) Si veda il documento n. 2. da noi riferito.

de sia che ad Enrico V. che dominava non convenisse di volgersi apertamente coll'armi contro i pontefici perchè troppo allora imperavano sulla mente del popolo, sia che inclinasse ad assecondare per ragioni politiche la libertà Italiana (1), o forse per ambedue queste ragioni, alle petizioni dei Mantovani rispose l' Imperadore che loro accordava di reggersi a Comune come fatto lo avevano molte città di Lombardia e di Toscana.

Quando mancava in alcuna terra d' Italia la magistratura Imperiale, rappresentatavi da un Conte o Marchese, il popolo naturalmente pigliava le redini del governo ponendovi capo il lor vescovo o prelato siccome quegli che di regia autorità era investito, onde il popolo a quella dominazione Ecclesiastica rimaneva sempre soggetto. Ma qui in Mantova le cose non camminarono a questo modo per essere il clero grandemente scapitato nella comune opinione. Lo che crediamo essere derivato perchè i Vescovi ed altre dignità Ecclesiastiche, a mezzo di privilegi, di immunità, di possedimenti mano mano

(1) Carlo Sigonio al libro X. *de Regno Italiæ*, scrisse: *Henrici filii novum, quasi stabiliendæ libertatis et dominationis initium ab Italicis ipsis est habitum. Nam, hoc imperante, Mediolanenses, atque adeo etiam eorum exemplo alii, libertate luxuriantes, ac regis arma despicientes, controversias, quæ Regis ante componi sententia consueverant, armis disceptatæ instituerunt, atque ad hanc rationem suam singuli rempublicam contulerunt.*

loro offerti o dai varj dominatori procurati (1), si erano fatti doviziosi e potenti, e per ambedue queste ragioni anche temuti. Queste sospizioni e questi timori, che ingombravano la mente dei difenditori della libertà, originarono ancora gelosia nei capi civili i quali vedevano al confronto del potere Ecclesiastico di per se stesso già forte per le idee morali, la autorità loro grandemente diminuita; laonde gli animi di tutti esacerbati, quegli onori, quelle ricchezze e quella magnificenza de' sacerdoti in grado costituiti di unanime consenso abborrivano. Questo mal animo i cittadini palesemente dimostrarono contro Ugone lor Vescovo il quale cacciato in esilio vi morì all' anno 1109; ed al 1114 quando più ferocemente bolliva nella patria la ribellione contro Matilde, perchè la plebe di ogni ingiuria e strapazzo e di minaccie caricava Manfredo altro Vescovo di Mantova, che appena riusciva a scamparne la vita, nè occasione veruna in ogni tempo si lasciava sfuggire per metter fuori di que' motti i quali manifestavano un odio gravissimo contro gli ordini religiosi. Ai quali semi di sinistre inclinazioni nuova occasione di in-

(1) Dominando Matilde Canossa in Mantova, oltremodo devota alla corte di Roma, molte donazioni fece ai monaci ed ai vescovi, ai quali altre ne offerse Enrico Imperadore, allorchè al 1091 posto sulla sede episcopale di Mantova quel Conone suo favorito e scismatico lo arricchì delle terre di *Campitello, Scorciarollo e Castelnuovo*; e Federico I. al vescovado di Mantova diede i beni della *Badia* di s. Cassano ecc. ecc.

generare frutti di aperta contrarietà procurò Grassidonio ch' era pur Vescovo di Mantova, allorchè all' anno 1159 inconsideratamente posto da un canto il pastorale e la mitra, si pose come capitano a condurre le milizie Imperiali a danno dei Milanesi i quali eransi ordinati a Repubblica ed amici si tenevano a' Mantovani, onde questi col danaro e coll' opera, disapprovando le mostruosità commesse dal loro pastore, concorsero a ristorare le mura di Milano dalle truppe Imperiali state guaste e mal concie.

Essendo pertanto gl' intelletti dei Mantovani intieramente liberi, le massime repubblicane divenivano una dottrina generale, e la memoria della servitù per tanto tempo sopportata manteneva vive le radici di queste inclinazioni contrarie ad ogni dominazione assoluta. Uomini che non avevano gustato ancora il piacere di vivere liberi naturalmente dovevano per un egual desiderio di conservare quel tanto beneficio congiungersi, e gli animi loro in tal modo legati vieppiù l' un all' altro affezionandosi uno zelo ed un entusiasmo comune nell' universale del popolo produrre. Abbracciarono pertanto i Mantovani di subito quel partito che pareva più sicuro a mantenere la libertà della patria, ed il migliore ad opporsi a quelli che in termine d' inimici attentassero di rompere questi vincoli di nazionale indipendenza. Questo popolo, fra tante agitazioni che i varj stati d' Italia inquietavano, si ridusse dunque guerriero, nè i cittadini abbisognavano di stimoli per cor-

rere all'armi appena la campana suonando a stormo li invitasse a difendere od a salvare la patria loro madre comune. In questi primordj di militar reggimento e' non potevano leggi e statuti civili bellamente ordinare per cercarvi una condizione migliore alle vite loro domestiche, nè forse acconsentito avrebbe quell' ardenza di opinioni e quella esaltazione di menti che acute disquisizioni intorno a ciò si movessero dai legisti, sia perchè questi ordinariamente si mostrano i più pronti avvocati della potenza, sia perchè per la ostinazione che pongono nelle varie sentenze ingenerare potevano negli intelletti umani la ambizione, dalla quale prodursi in alcuno la ferma volontà di sopra gli altri imperare. Quindi di comune consenso ogni classe del popolo abbracciava una sola opinione sui generali e sui privati diritti, componendosi a formare un' associazione d' interessi pei quali osservavano le consuetudini, rispettavano i magistrati, e guarentivansi vicendevolmente le persone, la roba e l' onore.

Ma dappoichè i Mantovani esercitandosi con ammirabil costanza nel mestiere dell' armi con quel fervore a cui l' amore al natio luogo sollecita e spinge, e vinte in battaglia le propinque genti che si mostravano avverse (1) meglio assicurarono la patria, al-

(1) Così all' anno 1119 sendo venuti i Veronesi sul Mantovano con mezzi illegali a recar danni, seco trasportando biade e bestiami, i Mantovani vendicaron l' oltraggio, recandosi con scelte milizie fino presso la Città di Verona, ed appiccatovi il fuoco alla porta ne

lora volsero le menti alle civili bisogna. Ed ordinarono un' assemblea di gente eletta dal popolo composta di nove detti *rectores*, i quali in certi limiti usavano dell' autorità del Comune, ed un giudizio nelle materie criminali e civili affidato a tre magistrati ch' e' chiamarono *procuratores sive iudices*. A questi aggiunsero un Governatore detto anche l'Abate scelto fra i reggitori il più assennato od anziano, ed assistito da un Vicario e da un assessore (1). Nè diversamente in ciò operarono dalle altre città libere d' Italia, le quali sebbene dessero titoli diversi alle magistrature, pure a quei *Consolati* si concedevano la stessa autorità, e vi si attribuivano gli stessi uffìcj che ai nostri Rettori, sendo la maniera di maneggiare le cose pubbliche pressochè generalmente uniforme.

La scelta di questi rappresentanti del Comune fatta era per consenso del popolo a mezzo di parla-

demolirono parte dell' antico Castello. - Ed al 1125 combatterono contro a' Modenesi e Reggiani, i quali contrastavano loro il possesso di certe ripe del Po, e riusciti vittoriosi fabbricarono il castello di Revere.

(1) Dalla lapide posta all' anno 1198 sotto il ponte detto dei Mulini, conosciamo chiaramente che in questo modo aveva la repubblica Mantovana ordinati i suoi Magistrati, e da un documento riferito dal Muratori (*Antiq. Ital. Dis. XLVI, Tom. IV. col.* 50), che riguarda i monaci di Polirone, e porta la data del 1126, si ha memoria che sei consoli reggevano la repubblica di Mantova.

mento tra i proprii concittadini. Ed alla integrità ed alla sapienza di quei Reggitori affidavasi la cura di mantenere il diritto di uomini liberi, di usare della autorità e della pecunia del Comune ad uso e beneficio soltanto di questo. Nè l' Abate o Governatore aveva maggior larghezza di potere, perchè di questo usare non ne poteva senza il consenso ed il maggiore suffragio degli altri magistrati, tanta negli animi cittadini era la sospizione che diminuire potesse la civil libertà e la nazionale indipendenza pel troppo favore dimostrato a qualcuno.

In tal modo le inclinazioni e le massime dei Mantovani si mantennero per alcun tempo, sennonchè quell' ardenza e quell' esaltamento mano mano attutivasi. Fosse dunque che alcuni de' Rettori, sebbene eletti dal popolo, non accontentassero l' universale; fosse che più davvicino la gelosia, o l' invidia movesse contro quei cittadini della patria comune per la maggiore autorità di cui e' si tenevano investiti; fosse infine che questi vinti o sedotti dai vincoli d' amicizia e parentela o da privati interessi, scapitassero nella generale opinione; certo ne pare che all' anno 1183 una variazione nel reggimento di governo accadesse. Fu diffatti proposto nella popolare assemblea che un governatore si avesse ma forestiero, il quale durasse in carica soltanto sei mesi potendolo confermare la volontà sola del popolo, la quale risoluzione fu vinta con grandissimo consenso. E questo governatore chiamarono *il Podestà*,

titolo che per se stesso la larghezza del potere concesso dimostra (1).

Ma chiunque sia delle cose di stato intendente potrà da per se stesso agevolmente conoscere quanto questi nuovi provvedimenti male si acconciassero alle bisogna; che anzi questi rimedj ne provano non essere gli animi a tanta caldezza concitati per il bene della patria, quanto stati erano a primi tempi; ed i rivolgimenti, i maneggi introdottisi manifestavano essere minacciata la repubblica da un' evidente e non lontana ruina. Nè le riforme degli statuti infatti erano quelle che sole potessero tener fermo lo stato, e l' antico ordine e quiete in Mantova restituire; queste mezzane risoluzioni non impedivano che le opinioni si raffreddassero o si allontanassero da quell' entusiasmo, unico mezzo va-

(1) Quantunque non si possa assicurare l' epoca precisa in cui in Mantova si introdussero i Podestà forestieri, pure trovandosi scritto nelle antiche memorie che dominando il pontefice Alessandro III. (*Amadei Cronaca Mss.*), allorchè le città d' Italia fecero la lega dicendosi: *Civitates belli sociæ,* Mantova mandò come suo rappresentante Ugoccione da Parma suo podestà, crediamo che allora o poco prima i podestà forestieri introdotti si fossero; sebbene a sottoscrivere il celebre trattato di pace a Costanza all'anno 1183 non vi sia nominato il Podestà, ma invece un *Alessandrino di Mantova, Jacopo dell' Amica, Agnello giudice, ed Enrico di Angelo.* Del resto anche le altre città o repubbliche d' Italia si appigliarono a questo partito: così in Milano ed in Padova si fece al 1186, in Piacenza al 1188, in Genova al 1190, in Brescia al 1208, ed in altri luoghi si accostumò di alternare il governo de' Podestà con quello dei Consoli.

levole ad estirpare prontamente le mire ambiziose di quelli che contro la libertà del paese copertamente attentavano. Laonde le cose dopo alcuni anni non si ristettero in questi termini, ed i zelatori delle prerogrative della repubblica mandarono fuori di molti sospetti contro quel magistrato forastiero, temendo che esso parteggiasse per gli esterni inimici e vendesse loro lo stato, come fatto avevano alcuni anni prima dei maestrati loro concittadini. E la concitazione era grave nel popolo, e, come suol accadere, que' moti popolari più gagliardi si rendevano dai caporioni facendovi ogni sforzo perchè nelle prossime tornate del parlamento di nuovo si eleggessero a comandare quei del paese sperando ciascuno per sè i maggiori suffragi. E ricevevano queste mene e questi intrichi maggior forza dalle voci che si erano sparse di una trama per far cadere la città nelle mani dello Estense marchese di Ferrara, uomo potente ed astuto e molto desideroso di impadronirsi di Mantova. Quindi le bocche di tutti incominciarono ad essere piene di querele sulla perduta libertà, ed i principali per ogni dove andavano predicando: Non essere da por tempo in mezzo per appigliarsi ad una risoluzione generosa. Non le armi, non gli uomini, non l' ardire od il coraggio valere se ottimo consiglio non precedeva l' impresa. Qual bisogno di concedere la suprema autorità ad un podestà forastiero, che stipendiato colla pecunia nostra arricchisce, e che, per non esser legato di naturale affe-

zione alla madre comune, più facilmente può venirne corrotto pigliandosi quei bocconi ministeriali che dagli inimici nostri gli venissero pôrti od offerti: e non meglio potressimo noi da noi stessi le cose pubbliche governare? Queste e simili suggestioni dall' una parte accontentavano il popolo per certa affezione ch'esso portava al proprio paese e per quel desiderio d' innovazione che quasi sempre trova favore nella plebe; dall' altra andavano molto a versi ai ricchi e signori, perchè sendo molto ambiziosi speravano di cogliere quella opportunità siccome favorevole ad ottenere le prime cariche e le onorevolezze dapprima ai forastieri concesse. E propagandosi i sensi delle nuove dottrine in fatto di governo, perchè vivamente e con molto ingegno raccomandate, ingeneravansi nuove opinioni le quali ogni dì ponevano più profonde radici preparandosi gli animi del popolo quasi insensibilmente al nuovo ordin di cose: onde poi all' anno 1272 tenutasi la generale assemblea, fu vinta la provvisione con cui stabilivasi che due cittadini aventi titolo di Vicarj fossero nel primo grado di autorità costituiti, restringendo le attribuzioni del podestà forastiero al solo giudizio delle cause civili e criminali. Avvenimento che il Daino (1) racconta esser mosso da alcune circostanze speciali del paese in quel tempo, così: *Crescendo la città di po-*

(1) Opera Mss. intorno l' origine e la genealogia de' Signori Gonzaga, tradotta da Ippolito Castelli.

polo, e divenendo la gioventù indomita e sfrenata in modo che più non temeva il podestà, e per varj altri casi e disordini che accadevano in essa repubblica, cominciò il consiglio generale e l' università del popolo ad eleggere due de' principali e più nobili di essa città con autorità grandissima, i quali chiamarono rettori del Comune, in modo che non si faceva consiglio se non quando essi concordemente lo domandavano. E la scelta di que' due cadde in Pinamonte dei Bonaccolsi ed in Federico Conte di Marcaria. Noi però guardando all' istoria crediamo che quelle risoluzioni dell' assemblea fossero con inganni ed artificio procurate da persona la quale, mostrando di porre ogni sforzo a difendere la libertà del paese, copertamente invece cercava di sovvertir l' ordine della antica costituzione per cavarne opportunità di farsi della patria l' assoluto padrone, e questi era appunto il Bonaccolsi.

CAPITOLO TERZO

Dei Signori Bonaccolsi.

Pinamonte uomo d' ingegno pronto e svegliato, di animo ardente, di maniere facili e graziose aveva in Mantova sua patria i varj gradi delle civili magistrature onorevolmente percorsi, ed all' anno 1239 sedeva col titolo di *anziano* nel consiglio della repubblica. Ne' varj carichi addossatigli riuscì a buon

esito, e senza menare gran vanto dell' aver superate le difficoltà nelle imprese, mantenne una modesta apparenza, onde spèdito dalla Comune di Mantova, cui molto interessava di fermare amichevole accordo colle città di Verona e di Trevigi, di subito ottenne di stipularvi seco loro la pace.

Sconvolta la città dalle varie fazioni onde

» Li mazori sforzavano lo minore
» Chi più possìa sforzava il compagno
» E trasìa le donne a disonore
» Di questo per la terra era gran lagno
» Era sbandita in tutta la giustizia
» Chi avìa male se era so danno (1);

all' anno 1269 venne in patria Ruffino Zanecalli mantovano, di fede sospetta, mandatovi dal Marchese di Ferrara per accattare partito ad esso signore e mantenere pratiche di ribellione a danno della repubblica con alcune famiglie facinorose e possenti e dalla plebe abborrite. Scopertasi quella trama, il Zanecalli fu messo prigione, e non molto dopo dalla carcere per maneggio de' suoi partigiani e fautori liberato, il qual tumultuoso procedere dal podestà si disapprovava caldamente, esortando egli i capi civili perchè della prepotenza dei nobili si pigliasse vendetta. Ma queste concitazioni non commossero gli animi dei magistrati amici o

(1) Cronaca di Bonamente Aliprandi, in gran parte pubblicata dal Muratori: *Antiq. Ital. Med. ævi, Tom. V.*

parenti a' rivoltosi o dell' odio di questi troppo tementi, sicchè non aderirono a quel ragionevol partito. E queste titubazioni furono dal podestà con molta indignazione ricevute come un affronto fattogli nella persona, ed apertamente dichiarando essere la repubblica tradita depose immantinente la carica. Pinamonte appena conobbe quel tentennare de' capi civili divisi di pareri, pigliò l'occasione che si offeriva per viemeglio penetrare nella grazia del popolo, ed impugnata la spada andò per le vie gridando che avevasi entro le mura cittadine gli aggressori della libertà nei quali doveva farsi aspra vendetta. Laonde la plebe che non poteva udire più grato suono vieppiù si infiammava per questi motti, e prese le armi contro quei nobili e possenti le volsero, distruggendo perfino le case dove essi signori abitavano. Della qual gloriosa avventura ognuno del popolo congratulavasi portando a cielo lo zelo del Bonaccolsi siccome quegli che intiero conservava lo spirito di libertà pel quale già sì famosi andarono i primi ristoratori della mantovana repubblica.

Per tal modo mandati in esiglio i più ambiziosi e più ricchi signori, solo vi rimase a frapporre ostacoli al Bonaccolsi il Conte Alberto de' Casaloldi uomo di molte fortune e molto possente qui in Mantova pel favore che si era per lo avanti accattato dalla plebe mostrandosi ad ogni intrapresa contraria alla libertà del paese avversissimo. Quindi

Pinamonte usando molta cortesia apparentemente si tenne col Casaloldi in termini di calda amicizia, sebbene in segreto nutrisse un desiderio insaziabile di farlo scadere dal favor popolare. Ed appena gli fu data propizia occasione procurò con inveterata malizia di persuadere che esso Conte di nascosto manteneva pratiche esterne coi fuorusciti per tentare nuovamente di porre la innocente patria nei ceppi, e queste cose seppe con sì vivi colori dimostrare da ottenerne che confiscati i beni del Casaloldi venisse egli coi suoi parenti di mal garbo scacciato. Lo che ricorda Dante parlando di Mantova:

» Già fur le genti sue dentro più spesse
» Prima che la mattìa da Casaloldi
» Da Pinamonte inganno ricevesse;

Pinamonte de' Bonaccolsi (1), cui *natura diede coraggio ed ingegno. Addestrò l'uno alla simulazione, servìgli il primo nei perigliosi cimenti, in mezzo ai quali l' ambizione di regnare lo strascinò.* Appena vide di non aver più allo intorno inimici che a lui contrastassero il salire al dominio, si dichiarò capo della fazione Ghibellina, fazione che parteggiando per l' Imperadore era apertamente contraria agl' interessi della repubblica. Quindi strinse alleanza con Obizone marchese di Ferrara, quegli che faceva ogni opera per diventare il padrone di Man-

(1) Le seguenti sono parole scritte dal Cav. Litta, parlando della famiglia Bonaccolsi nell' Opera: *Famiglie celebri Italiane.*

tova, alla quale lega opponendosi Guido da Correggio, il Bonaccolsi lo fece deporre dalla carica di podestà, il di cui ufficio affidò a Francesco Fogliani della persona sua molto devoto. Nè a questi termini si ristette l' ambizioso Pinamonte all' anno 1274 quando dal popolo, a mezzo di parlamento che lo rappresentava, fu desso confermato a Vicario dandogli però a compagno Ottonello de Zanecalli uno di quegli ardenti cittadini votatisi generosamente al bene ed alla utilità della patria. Simulando dunque il Bonaccolsi di accogliere col miglior animo quelle deliberazioni del parlamento, mostrò di mantenere l' accordo col Zanecalli senza il di cui consiglio a cosa pubblica non provvedeva; ma mandati alcuni sicarj fece di notte trucidare Ottonello la di cui morte al dì vegnente pubblicamente ei lamentava come perdita gravissima della repubblica, sebbene di quella stato fosse l' autore. A questo modo rimasto solo nella carica, nessuno osò di associarvisi e con particolari beneficj accattandosi il favor della plebe, e circondatosi di molte milizie a cui prodigava stipendj ed onori, procurò di essere amato da alcuni e da tutti temuto. Giunto l' anno 1276 addì 15 Febbrajo (1), fu convocata la generale assemblea dalla quale Pinamonte richiese titolo ed autorità di capitano per-

(1) L' Agnelli: *Annali di Mantova - Tortona* 1675, dice che ciò avvenuto sia al giorno 6 di febbrajo; ed il Gionta scrive doversi credere che fosse al dì 15 del detto mese.

petuo di Mantova. Fatto lo scrutinio e raccolto il partito, quella provvisione fu vinta con un consentimento pressochè universale.

In questo mezzo tutti i nobili che pativano da alcun tempo l' esiglio non potevano più sopportare le recenti sconfitte, le perdite fatte, la dignità oscurata, e mai non intermettevano di pensare agl' istrumenti opportuni per ristorarsene. Così collegati da desiderj e da interessi comuni stabilirono con segreta congiurazione di togliere al Bonaccolsi quella podestà che essi ambivano e ch' e' dicevano da lui usurpata. Laonde alla mattina del 10 Dicembre (1) entrarono armati in Mantova correndo di furia alla magione del Bonaccolsi, sennonchè avvertitone Pinamonte da Giovanni Leonello traditore fra i congiurati, si mosse di subito ad incontrarli con molte soldatesche nel luogo detto la *Porta Leona*. Le campane suonavano a stormo, da ogni parte traeva la gente, e da ogni parte era un gridare alle armi; le urla le minaccie accrescevano confusione e terrore, onde la città era tutta in un trambusto incredibile. Ma appena si ebbe riconosciuto che gli assalitori erano quei nobili fuorusciti già per lo avanti venuti in odio grandissimo alla plebe, i congiurati ne ebber la peggio, molti

(2) Sebbene l' Agnelli fissa questo avvenimento essere accaduto al dì primo novembre dell' anno 1277, ed il Possevino al 1287, noi ci atteniamo alla opinione del Corio, del Gionta e dell'Amadei accurati scrittori, determinandolo nel giorno 10 dicembre del 1276.

restarono uccisi, la maggior parte si diede alla fuga, e quei che rimasero prigioni furono dal Bonaccolsi condannati alla morte. Questa vittoria sopra i ribelli della patria riportata, e con manifesto valore del Bonaccolsi ottenuta, produsse una grave impressione nelle menti dei cittadini, i quali dovettero di necessità aver pensieri più umili e più disposti ad accettare le condizioni imposte dall'ardimentoso lor capitano. E Pinamonte dappoi con animo più mite e pacifico si fece a governar la repubblica, operando *moltissimo e per l'abbellimento del paese e pei migliori costumi e per l' osservanza della religione, pubblicando intorno a ciò savj statuti; nè trascurò di occuparsi del commercio che promosse con zelo, della popolazione che cercò di aumentare accordando beneficj a coloro che venivano a stabilirsi in Mantova, e degli statuti delle arti, ai quali diede miglior forma* (1). Le quali cure e sollecitudini civili e religiose procurarono che della morte di Pinamonte accaduta all' anno 1293 (2) con evidenti segni di rammarico grandemente si dolse la città e lo stato, onde scrisse lo Aliprandi:

(1) Litta l. c.

(2) Noteremo che al Possevino nell' opera intitolata: *Gonzaga-Mantuæ* 1628, piacque di fissare la morte di Pinamonte all'anno 1289, e l'Amadei nella sua Cronaca mss., sebbene non dissenti dalla opinione abbracciata dall' Aliprandi, dal Gionta e dal Donesmondi, i quali dissero avvenuta la morte di Pinamonte all'anno 1293, pure scrisse che al 1290 *Bardellone sottentrò nel Capitanato generale lasciatogli come in retaggio dal padre.* Ad ogni

» La morte di Pinamonte sconfitta
» A Mantovani grande si dasìa
» Per grand' amor avìan in lui fitta.

E di questo Bonaccolsi parlando Pompeo Litta osserva: *esser grande sventura che la mala fede ottenga tanti trionfi*, tanto è vero che la mente di un uomo di stato non si consiglia, o rare volte, col cuore, e purchè riesca a mandar ad effetto le risoluzioni già prese, non cura che disonesti e crudeli siano i mezzi adoperati per arrivare a quel fine.

A Pinamonte successe nella carica di Vicario Bardellone suo figlio, il quale concordemente dagli storici d' ogni vizio il più turpe si accusa. Bastino queste parole del Possevino: *elato ad reipublicæ curas Bardellone Bonacolso cui præter claros natales, nullæ corporis aut animi virtutes inerant ..... sævitia, lascivia, arrogantia, adulatio efferebatur ..... nulla ratione credulus, nulla coniectura diffidens, pravis ac honestis juxta infensus, urgentissimis imperruptus, levissimis turbatus.* Ma fosse per le concita-

modo noi ci atteniamo alla seconda opinione, guardando anche ad un istrumento fatto da Federico Gonzaga canonico della cattedrale qui in Mantova all' undici di Ottobre del 1293, nel quale si sostituisce Bardellone Bonaccolsi a Vicario di Suzzara in luogo di Pinamonte, perchè questi da poco tempo era morto. Forse il Possevino e l' Amadei confusero l' anno della morte con quello dell' abdicazione, la quale si racconta dal Litta così: *Vecchio del 1291 abdicò in favore del figlio Bardellone. Il padre tentò di ripigliare il comando, ma fu imprigionato dal figlio.* Noi però non abbiamo prove per dire se sia falso o vero questo racconto.

zioni del popolo, fosse per l' amore alla domestica pace, ben presto Bardellone ritiravasi in Padova, cedendo dappoi al 1299 il governo di Mantova a Guido suo nipote (1). E Rinaldo e Bonavventura furono eletti a proprj vicari da Guido Bonaccolsi, cui erano ambedue fratelli, ma morto Guido al 1308, e Bonavventura sendo in quell' anno andato governatore di Modena, rimase al reggimento di Mantova il solo Rinaldo *chiamato Passerino per la sua sveltezza e vivacità* (2). Che essendo Guido di animo modesto ed aggiustato, rispettando gli antichi diritti del popolo o delle assemblee, assolvendo dalle bandite molte famiglie di esigliati, i di cui beni posseduti da Bonaccolsi volonterosamente loro restituiva, con molta amorevolezza e liberalità prodigando pecunia a sovvenire le bisogna dei poveri, fino a che

(1) Sebbene dicon gl' Istorici che contro voglia cedesse il comando di Mantova, noi troviam scritto nell' atto di rinuncia così: *In Christi nomine, die jovis secunda, intrante mense julii millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima. – Nobilis vir D. Bardellonus de Bonacolsis, continuus capitaneus civitatis et districtus Mantuæ, ut in formis statutorum Communis Mantuæ continetur, de plena et spuntanea voluntate, et certa scientia resignavit et renuntiavit Capitaneatum civitatis et districtus Mantuæ et electioni factæ de eo, mihi notario stipulanti vice et nomine Communis et hominum civitatis et districtus Mantuæ, et cujuslibet alterius personæ cujus interest, dictus asserens et protestans sibi plenæ et suæ voluntatis esse quod Nob. D. Guido de Bonacolsis sit et esse debeat Capitaneus generalis perpetuus Communis et hominum civitatis et districtus Mantuæ etc. etc.*

(2) Litta l. c.

visse procurò la prosperità dello stato, onde nella voce di tutti il nome suo in fama d'uomo benefico e di ottimo magistrato era venuto. Ma tutte queste lodi e queste benedizioni dall' universale concedute al fratello non ebber forza sull' animo ambizioso di Passerino a persuaderlo di continuare con quelle inclinazioni e quelle massime da Guido accettate per governare, perchè troppo ardentemente desiderava la autorità propria, se potuto lo avesse, di ampliare. Quindi Rinaldo dichiarando apertamente di parteggiare pei Ghibellini molto oro profuse a favorire la causa Imperiale, molto ad assoldar le milizie, le quali e' di persona educava agli esercizj della guerra usandole alle fatiche, ispirando loro coraggio, e le menti riscaldando colla opinione dell' onor militare, così che fatta rassegna dell' esercito, trovò solo qui in Mantova, avere dodici mila uomini pronti a combattere. Di poi pose ogni industria per togliere a Lapo degli Uberti il titolo e l' autorità di Vicario Imperiale di Mantova, statogli dall' Imperadore accordato in contraccambio di molti ajuti alla corona Germanica prestati da Farinata suo padre. Nè questi maneggi scarseggiarono di frutto perchè: *Enrico VII. strascinato dalla mancanza di oro e dal desiderio di mantenere un' ombra almeno della Autorità Imperiale, era costretto di confermare gli usurpatori nei loro dominj purchè confessassero che le concessioni accordate da lui fossero le sole legittime*

(1) trovando il Bonaccolsi pronto a sopperire con molto denaro alle sue bisogna ed alla autorità regia molto devoto, nell' anno 1311 concesse a lui quel titolo che da molto tempo aveva desiderato.

Bollivano intanto più che mai le discordie fra la Corte di Roma e l'Impero quando Giovanni XXII da Avignone spedì legati in Italia a procurare con ogni sforzo la fine ai gravissimi danni che dalle diverse sette e dai mali umori de' contrarj partiti derivavano. Ma queste pratiche non movevano sincere dal Papa perchè, morto Enrico, con pubblico bando negò ai Vicarj l' autorità Imperiale se prima non ne avessero richiesta la sanzione pontificia, dal che gli animi de' Ghibellini esacerbati a maggior rabbia venivano concitandosi. Di tale procedere inusitato gravemente ancora si risentiva Federico, il quale appena eletto re dei Romani confermò quei suoi vicarj in Italia e loro promise che i diritti e privilegi accordati, dalle armi Imperiali stati sarebber protetti e difesi. In questo mezzo altro non rimase al Pontefice che di usare delle armi religiose le quali allora erano pur molto possenti. E Rinaldo de' Bonaccolsi già per lo avanti scomunicato da Clemente V. per aver procurata la morte di Raimondo nepote del Papa allorchè i molti tesori tolti all' Italia seco recava alla Francia, due eguali condanne ricevette da Giovanni XXII. agli anni 1320 e 1323,

(1) Litta l. c.

perchè di quella rappresentanza Imperiale, di cui era investito, non volle da lui impetrare umilmente la sanzione.

Ma era già predisposta la popolazione contro di lui per venti anni di guerra senza trionfi (1), ed il Bonaccolsi troppi beneficj avea procurato a Luigi Gonzaga, perchè l' animo di questo molto ambizioso quella occasione favorevole trascurasse di togliere a Passerino il dispotismo tirannico ch' egli stesso esercitare ardentemente desiderava. E sconvolte le menti del popolo da quelle opinioni religiose, il Gonzaga tenute segrete pratiche collo Scaligero cercò di trovare pretesto che desse alla ribellione certa apparenza, per la quale tener si dovesse che se operava il male, desiderava però il bene della patria comune. Al che molto opportunamente caddero in acconcio certe ruggini che passavano tra Francesco Bonaccolsi figlio a Rinaldo, e Filippino figliuolo di Luigi Gonzaga per mantenere il primo alcuna pratica con Anna Dovara moglie al secondo, onde da ambe le parti le altercazioni erano senza fine. E fatta matura la congiurazione del Gonzaga il dì 16 Agosto 1328, in sull' alba il sonno dei cittadini fu risvegliato dalle molte grida di libertà per le quali la plebe s' infiammava grandemente e levandosi rumore fece popolo. Le vie erano calcate di milizie a bella posta mandate da Verona da Cane Grande

(1) Litta l. c.

Scaligero, le quali precedevano cavalcando Luigi Gonzaga e suo figlio ed Alberto da Saviola tutti parlando con molta caldezza intorno alla libertà del paese. Con pochi soldati venne ad incontrarli Rinaldo, ma assalito d' ogni parte fu ucciso. E i due suoi figli l' uno Giovanni Abate del monistero di s. Andrea fu strappato dall' altare e posto in carcere ove crudelmente si lasciò perire di fame; dell' altro di nome Francesco si narra che: *strappatigli i genitali gli fossero conficcati in bocca. Con questi delitti Luigi Gonzaga ascese alla Signoria di Mantova e fu creato Vicario Imperiale dal Bavaro che poco prima aveva eletto Rinaldo reo nulla più che d' essere vinto* (1).

CAPITOLO QUARTO

Dei Gonzaga.

Addì 26 Agosto 1328, che vale dieci giorni dopo la uccisione del Bonaccolsi, si convocò la generale assemblea, e Claudio Agnelli uomo di molta ricchezza propose che la carica di Capitano generale del popolo dar si dovesse a Luigi Gonzaga, del quale magnificava l' ardire, la costanza, il coraggio; e quella provvisione fu vinta (2). E l' Imperadore all' anno

(1) Litta l. c.

(2) Questo statuto di Mantova fu per intiero riferito dal Possevino, dall' Amadei, dal Maffei, dal Daino e da altri scrittori.

1329 nominò esso Luigi suo vicario imperiale (1), ed il Pontefice Clemente VI. lo assolse dal delitto di sangue contro lo sborso di ventimila fiorini che il Comune di Mantova si obbligò di pagare (2), e fu ancora decretato che ogni anno al mese di Agosto il Comune di Mantova pubblicamente a Dio offerisse tributi a così attestarne della uccisione del Bonaccolsi rendimento di grazie (3). Tanto gli uomini giudicano delle cose alla grossa secondo che gli occhi loro sono abbacinati dalle passioni.

Quindi i Gonzaga succedendo l' un l' altro per 479 anni il dominio di Mantova mantennero, dapprima avendo titolo di Capitani, poi di Marchesi, ed alla fine di Duchi, i quali Gonzaga, siccome tanto di loro fu scritto, basterà a noi di accennarli (4).

(1) Diplòma pubblicato dal Possevino, dall'Amadei e da altri.

(2) La lettera di Papa Innocenzo VI. scritta da Avignone alle calende di marzo del 1343, e l' altra del 12 febbrajo 1344, ricordano il pagamento fatto dal Comune di Mantova di 20,000 fiorini pel titolo da noi accennato, sebbene l' assoluzione data a Luigi a siffatta condizione era stata sancita dall' antecedente pontefice Clemente VI.

(3) Si vegga al Documento N. 3.

(4) Noi crediamo opportuno di raccogliere trascritte al Documento N. 4 tutte quelle iscrizioni sepolcrali fatte ai varj dominatori Gonzaga, che si conoscono, per le quali ne vien fatto di più accertatamente stabilire l' epoca della morte loro.

LUIGI I. CAPITANO

Uomo d' ingegno pronto ed astuto, Capitano ardimentoso, degli affari di stato intendentissimo, con affabili modi e molta prudenza procurò ed ottenne di raddolcire i rancori cittadini. Ma queste laudi e virtù furono grandemente oscurate dalla ambizione smoderata di Luigi il quale non contento di starsi agli ordini civili della sua patria, trascorse a delitti e cambiò la repubblica in dispotismo tirannico. Morì vecchio d' oltre novant' anni nel 1360.

GUIDO II. CAPITANO

In ogni cosa con ipocrita carità dimostrava di avere a cuore il pubblico bene desiderando che le consumatrici tasse si alleviassero, le soperchierie de' potenti si impedissero e si ristorasser gli oltraggi; ma in fatto l' intemperato suo animo procurava ogni mezzo per allontanarsi dagli statuti fondamentali della repubblica con unanime consentimento della nazione approvati, onde dar luogo in tal modo al potere arbitrario. Con muta servitù raccomandò sè ed i suoi, la città e lo stato alla protezion dell' Impero quasi dimostrando che quel grado in cui stato era costituito dalla repubblica reputasse non dal popolo ma dall' autorità sovrana derivatogli (1). E que-

(1) Quanto Guido Gonzaga si inchinasse con preghiere e petizioni al trono imperiale, onde ottenere quella autorità più utile

ste pratiche servili naturalmente andavano a versi alla Corte Germanica, onde Carlo IV. Imperadore con quel diploma riferito dal Du-Mont (1) larghezza di podestà e molti privilegi concesse a Guido Gonzaga. Dei quali gravissimi danni arrecati alla libertà della patria giustissima pena ebbe a sopportarne il Gonzaga, perchè dalle brame e dai pensieri ambiziosi notte e dì tormentato, istupidì di mente lasciando a succederlo un figlio già fratricida, ed una memoria che nella mente di tutti fu maledetta.

LODOVICO III. CAPITANO

Dalla morte di Guido Gonzaga avvenuta al 22 Settembre dell'anno 1360 (2) gli uomini dabbene e gli amici della libertà presero felice augurio a sperare che dai danni arrecati agl' interessi e diritti nazionali e' potevano ristorarsi. Ma di troppo gli animi dei nobili e dei possenti macchiati erano di tutti i vizj

a favorire il concetto disegno di guastare il libero e felice governo di questa patria, ne pare d' indurlo da queste parole di quel decreto Imperiale: *Capitula Sereniss. ac invictiss. Carolo IV. Romanorum Imper. per Dominum Guidonem de Gonzaga Mantuæ oblata, postulata, ab eoque impetrata; quibus ipse Guido cum Ludovico et Francisco ejus filiis promittit se præbere fidelem et obbedientem erga suam majestatem et Imperium, eumque in civitate Mantuæ receptare tamquam Dominum, atque illi tradere claves et dominium totius territorij.*

(1) *Corpo universale diplomatico,* Tom. II. part. I. pag. 195.

(2) Il Possevino la nota al 22 ottobre 1360.

delle infinite ed ingorde passioni che l' ambizione procura, e troppo largamente quei vizj si erano diffusi, come un pestilente soffio a contaminare la nazione. E sebbene gli spiriti ardenti di pochi uomini resistessero alle spietate voglie di molti che si opponevano a voler conservare intera quella eredità che i maggiori loro avevano tramandata mercè il valore e le magnanime imprese operate; pure gli sforzi di quei generosi non valsero ad impedire che le tristi opinioni partorissero perniciosissimi frutti. Fatto parlamento al penultimo dì del marzo 1370, raccolto il partito, fu vinto il sì sulla proposta di eleggere Lodovico Gonzaga a Capitano generale di Mantova. In questo mezzo Antonio de Smeri *Abate degli Anziani*, uomo di molta autorità e dal popolo grandemente stimato, appena conobbe ogni speranza esser fallita pei tristi consigli di uomini sedotti dalle promesse e dall' oro de' Signori Gonzaga, alzatosi alla pubblica assemblea gagliardamente perorò perchè in avvenire oltre ai presenti si dovessero cento cittadini convocare in parlamento, i quali bene informati della volontà e dei desiderj del popolo, delle cose pubbliche deliberassero; e questa provvisione fu vinta. Il qual partito certamente fu dallo Smeri proposto con savio intendimento che opponendo a prepotenti e troppo parziali ministri buon numero di autorevoli persone, queste un giorno alzare potessero la voce e gridarne contro la tirannide. Ed era ragionevole di credere, e fors' anco i con-

sigli di questo caldo difensore della libertà, avrebbero aperti gli occhi se dal contrario partito invasati e dalle vociferazioni degli oppositori stati non fossero i cittadini ingannati e stravolti. Laonde avvenne *dei Gonzaga* come *dei Visconti, degli Scaligeri, e di que' di Carrara, la tirannia de' quali pel beneficio del tempo che tutto sana, passò in legittimo principato: sebbene i termini di governo adoperati fossero ben di rado quelli che l' eterna giustizia ha segnato ai legittimi principi, e sebbene non vi sia infamia tanto grande, nè sì sporca azione, nè crudeltà così immane, di cui quelle perfide razze non si siano contaminate* (1). Lodovico Gonzaga procurò di mantenere un dominio pacifico, protesse gli studj e fu amico al Petrarca. Ebbe vanto di Signore ricchissimo (2) e taccia d'avaro, qualità che di spesso camminano insieme. Morì all' anno 1382.

FRANCESCO IV. CAPITANO

Valoroso in combattere, splendido nel fabbricare, fu rimproverato di crudeltà ed insieme lodato come uom religioso, onde al 1391 mandò Agnese Vi-

(1) Cibrario: *Della Economia politica del medio Evo* – *Torino* 1839, *pag.* 61. –

(2) L' Aliprandi, parlando del figlio di Lodovico, scrisse:

» Buon tempo lui si dasìa
» Perch' el patre si l' avìa lassato
» Gran tesoro li chasse piene avìa.

sconti sua moglie al patibolo, ed al 1399 decretava di erigere quel magnifico tempio che sorge nella terra di Curtatone intitolato a nostra Donna *delle Grazie*.

GIOVAN FRANCESCO V. CAPITANO E I. MARCHESE

Per inclinazione guerriero servì alla repubblica Veneta ed ai Visconti. Al 1433 per prezzo della devozione alla Corona Germanica ricevette titolo ed autorità di Marchese di Mantova la quale da Sigismondo Imperadore a lui fu ceduta come feudo imperiale (1). Con questo trionfo l' animo intemperato ed ambizioso di Gian Francesco assicurò alla famiglia Gonzaga una succession di dominio, e ponendo un giogo crudele sul collo de' cittadini tolse alla patria perfino la speranza di un migliore avvenire.

LODOVICO MARCHESE II.

Uomo di moltissimo senno, non si dimenticò mai dei doveri del suo stato, onde riuscì uno de' migliori principi del suo tempo (2). Giovò alle lettere chiamando alla sua corte Vittorio da Feltre, il Platina, il Guerino, il Filelfo, e meglio alle arti va-

(1) Il Decreto Imperiale fu per intiero pubblicato dal Lünig nell'opera: *Codex Diplomaticus Italiæ. Francofurti et Lipsiæ* 1725, Tom. I. pag. 1571.

(1) Litta – *Famiglie celebri d' Italia* – *Della Famiglia Gonzaga.*

lendosi dell' opera di Andrea Mantegna pittore eccellentissimo, e di Leon Battista Alberti il più grande ristoratore dell' architettura in Italia.

FEDERICO MARCHESE III.

Sei anni tenne il dominio di Mantova, o meglio diremmo, per sei anni lo cedette a governare a due suoi favoriti ministri, uomini audaci, d' ogni vizio macchiati, i quali per soddisfare ad una sfrenata ambizione e per acquistare potere, posta da un lato ogni forma ed ordin civile, esercitarono pienamente la podestà arbitraria. A questo modo messa in non cale la pubblica felicità della patria, pensò Federico ad accattarsi al di fuori fama di capitano prudente e nelle cose di guerra reputatissimo servendo al Duca di Milano ed ai Fiorentini.

FRANCESCO MARCHESE IV.

Con ammirabile costanza esercitandosi ai torneamenti, alle giostre, ai duelli, a domar cavalli, al cacciare, rese il corpo suo indurito e pronto a sopportar le fatiche. La vittoria ottenuta presso Fornovo fu cominciamento alla gloria sua militare, e venne dipoi dalla bocca di tutti predicato pel miglior Capitano de' suoi tempi; quindi Venezia, Milano e l' Impero affidarongli il supremo comando

delle loro armi, e Roma suo Gonfaloniere, e Napoli Vicerè di Sicilia lo nominarono.

Mostrò affezione alla libertà Italiana, ma si tenne dominatore assoluto qui in Mantova, il governo della quale però cercò di ridurre a migliori condizioni, proteggendo le arti, riformando gli statuti (1), favorendo la mercatura, procurando incremento alla popolazione industre dello stato.

FEDERICO MARCHESE V. E DUCA I.

A diciannove anni prese il governo di Mantova, condottosi poi agli stipendj del papa militò con fortuna. Il titolo di Duca accordatogli al 1530 crebbe

(1) Gli antichi statuti della Mantovana repubblica avevano sofferte già avanti alcune modificazioni ed aggiunte, e variando governi e le consuetudini, quelle leggi offerivano delle contraddizioni e delle oscurità. Francesco IV. capitano all'anno 1404 diede carico: *celeberrimis viris juris consultis diu exercitatis legum statutorum et costitutionum superfluitates, contrarietates eorum, tenebras et caliginem omnibus bene pensatis in una luculenta erigant consonantia, vitia emendant, spartim immuta consonant et sub diversis titulis in unum redigant codicem*. E quel codice fu ordinato in dodici libri, l' argomento dei quali è accennato da alcuni versi posti a capo del libro, così:

» Crimina prima, secunda forum, dat trina tribunum,
» Donat quinta Deo, componit quarta cohortes;
» Sexta ministerio, sed septima providet agro,
» Ordinat octava pontes, ast nona forenses,
» Dena dat armatos, hæreses undena repellit,
» Ultima dat ferias, consiliumque vocat.

a Federico l' orgoglio, le eredità del Monferrato ne aumentò la potenza, e per ambedue questi titoli montato in superbia pretese che il lussureggiare della sua corte posto a paragone delle prime d' Europa non iscapitasse. L' avere molta pecunia impiegato a procurare splendidissimi monumenti dell' arte alla patria potè appo i posteri togliergli la accusa di prodigo, ma non impedì allora che gli animi dei cittadini inaspriti per gabelle, per tasse e balzelli, di segreto odio si riempissero, lamentando la povertà a cui gli aveva ridotti la smoderata ambizione del Principe.

FRANCESCO DUCA II.

Ragazzo di sedici anni mentre si recava alla caccia sul lago cadde nell' acque e morì appena accasatosi con Catterina d' Austria.

GUGLIELMO DUCA III.

Deforme di corpo, mezzano di mente, caparbio e lascivo, per trentasette anni gravò collo scettro la patria ed il Monferrato. Fu amico ai letterati ed agli artefici, ma più ancora ai frati, de' quali i Cappuccini, i Camaldolesi ed i Gesuita introdusse qui in Mantova. Molto protesse quel tribunale religioso denominato il Santo Ufficio, al quale, racconta l'Amadei appoggiato all' autorità di altro scrittore: *quel*

principe diede promessa di servire facendo lo sbirro in propria persona, quando ve ne fosse stato il bisogno.

VINCENZO DUCA IV.

Vincenzo, scrisse il Muratori, *principe che non iscarseggiava di mente ma che spezialmente fu portato dal suo naturale alla giovialità ed alla allegria, gran giuocatore, grande scialacquatore del denaro, sempre involto fra il lusso e gli amori, sempre in lieti passatempi o di feste o di balli, o di musiche o di commedie.* Morì al 1612.

FRANCESCO DUCA V.

Dopo dieci mesi allo incirca di regno morì di vajolo, nè fu grave perdita perchè egli non prometteva frutto alcuno di bene. L' unica impresa da lui mandata ad effetto è raccontata da Federico Amadei con queste parole: *Comandò che tutti i Giudei, quanti erano, inescusabilmente dovessero abitare in Ghetto, e chiunque degli inutili non ci potesse capire, fosse cacciato fuori di città; volle in appresso che portassero all' intorno del cappello o berretta una fascia gialla, larga quattro dita, e cucita in guisa che fosse visibile e non la potessero rimovere.* E pure erano ancor quelli suoi sudditi, nè la opinione diversa o credenza religiosa ch' e' professavano meritava che loro si apponesse un marchio d'infamia.

FERDINANDO DUCA VI.

Deposte le vesti cardinalizie prese la corona ducale che meglio all' intemperato suo animo conveniva. La storia della infelice Camilla Faa è il monumento più splendido della infamia di questo Gonzaga; e la protezione da lui accordata ai monaci, i pellegrinaggi intrapresi, e le esteriori pratiche di devozione associati ad un tanto delitto, che non fu il solo, lo chiariscono simulatore ed ipocrita.

VINCENZO DUCA VII.

Dopo avere con ogni sforzo procurato di repudiare sua moglie morì senza figli legittimi scorsi pochi mesi di regno.

CARLO DI NIVERS DUCA VIII.

Venne di Francia a succedere ai diritti del Ducato di Mantova.

All' anno 1630 nell' istorie è scritta memoria di un uomo timido ne' consigli, pronto a provocar con minaccie gli inimici, debole ed impotente ad opprimerli coi fatti, la di cui ostinata ambizione a compellere forti e poderosi eserciti discesero dalla Germania e strinsero Mantova d' assedio, e la posero a sacco ed a ruba, e per entro v' ingenerarono feroce mortal pestilenza, onde questa città parve ve-

nuta in odio agli uomini ed al cielo. Questi è Carlo di Nivers.

CARLO SECONDO IX. DUCA

Erede di uno stato depauperato da tanti malori e dagli infortunii, e dell' odio universale dei sudditi, miglior partito non era rimasto che di procurare la pace, e la ottenne. Bello ed avvenente di corpo si sozzò di lascivia, povero d' ingegno ma di cuore benefico raddolcì molte volte la triste condizione del popolo.

FERDINANDO CARLO X. DUCA

D' animo gretto, incostante, non istette che molti partiti pigliasse, i quali sempre perniciosissimi frutti partorirono. Ora all' una, ora all' altra Corona d' Europa inchinavasi, e tutte del basso servaggio gli retribuiron disprezzo, onde alla fine a lui fu tolto il dominio di Mantova (1).

(1) Addi tre giugno 1708 Giuseppe primo mandò fuori quel decreto, nel quale fra le altre cose è detto: *Ferdinandum Carolum ducem excludimus, exuimus, et privamus, exclusumque, exutum et privatum declaramus et denunciamus omnibus et singulis, quæ ab Imperatoribus nostris antecessoribus, ac nobis, sacroque romano imperio habuit, vel habet, privilegiis, gratiis, emolumentis, immunitatibus, libertatibus, juribus regalibus, honoribus, officiis, titulis, feudis, proprietatibus, expectantijs, terris, bonis etiam allodialibus, hominibus et subditis ubicumque existant etc. etc.*

Esule in Padova, non senza grave sospetto di veleno moriva all' anno 1708 lasciando sei figli frutti della sregolata libidine, nessuno venutogli da Isabella Gonzaga sua moglie.

Alcuni riflessi lasciò scritti Gio. Battista Gherardo d' Arco (1) intorno al governo di Mantova dei Signori Gonzaga, i quali ne pajono con molta aggiustatezza accomodati. Eccone le parole : » *Mantova sotto i Duchi godeva dell' onore e de' vantaggi proprj alle capitali per la residenza de' Sovrani, ma nel tempo stesso trovavasi sotto l'assoluto loro dominio. Più forse che a semplificare l' amministrazione pubblica, mirando que' principi a rendere ognora più libero e spedito l' esercizio del loro potere, si avvisarono di assumere in sè insieme coi pesi i fondi civici e pubblici e la loro amministrazione. La città e cittadini non furono più che nomi vani dacchè perdettero ogni amministrazione e rappresentanza. Le comunità forensi rimasero amministratrici de' rispettivi lor fondi sotto la tutela della Sovrana, forse perchè que' dominatori o non osarono estendere più oltre il loro piano, o le circostanze non favorirono i loro divisamenti.*

(1) In un' operetta intitolata: *Dell' Intendenza politica dall' epoca della sua introduzione in Mantova fino al suo fine;* scritta all' anno 1791, la quale non fu pubblicata per alcuni riguardi politici che allora forse ne lo impedirono all' autore;

*» Come l' esazione d' ogni contributo si eseguì
» dopo ciò dagli Ufficiali ducali, così ne rimase
» in potere del Sovrano la fissazione e modalità.
» Per sì fatta maniera vennero a cessare per fino
» i nomi e le apparenze di civica amministrazione
» che dovevano trovarsi incompatibili coll' assoluto
» dominio di un principe che tale era divenuto in
» grazia delle discordie civili e mercè la prote-
» zione degli Scaligeri. E certo che i privilegi di
» esenzione personale o reale, e così graziosi come
» onerosi accordati dai Marchesi e Duchi di Man-
» tova a parecchie private famiglie nell' atto di con-
» cedere ad esse latifondi in proprietà od a livello,
» appalesano che la condizione generale de' Man-
» tovani si accostava ad una specie di servitù, tan-
» ti erano non solo i dazj di transito da una bor-
» gata all' altra ma ben anche le fazioni, onde i
» proprietarj delle terre trovavansi aggravati. Proprie-
» tarj gli stessi Gonzaga di forse tre parti del terri-
» torio Mantovano, obbligarono i privati a concor-
» rere alla coltivazione de' loro latifondi, alla tra-
» duzione de' prodotti e delle derrate, ed a tali al-
» tri servigi e fazioni. Questo sistema non era mol-
» to propizio all' agricoltura, la quale infatti in
» que' tempi trovavasi assai languente. Nell' enun-
» ziativa de' confini de' fondi acquistati o ven-
» duti s' incontrano per ogni dove boschi e paludi.
» Le fabbriche di lane attirando l' estero denaro
» offrirono con che acquistare al di fuori quelle*

» derrate delle quali in seguito la coltura delle ter-
» re rese così abbondante il Mantovano da som-
» ministrarne agli altri. »

Per le quali cose, volendo noi della Economia Politica del Municipio di Mantova più precisamente favellare, tanto brevi termini alle investigazioni nostre ci vediam conceduti, quanto breve il libero reggimento della repubblica si mantenne. Laonde reputiamo, che aver riguardo non debbasi a quelle municipali prerogative dai Gonzaga accordate alle assemblee del popolo, le quali meglio a tenere si hanno come inganni adoperati per farne più ignominioso il servaggio, con che accontentandosi gli animi cittadini delle forme esteriori la viltà loro pubblicamente attestavano. Perchè la vera libertà consiste non già nel dare al popolo un' apparenza di diritti chiamandoli a parlamento, ma sibbene nell' obbedire fedelmente a quegli statuti fondamentali dalla nazione per unanime consenso approvati.

Digitized by Google

DOCUMENTI RELATIVI

ALLA

PRIMA PARTE

Digitized by Google

N.° 1.

Decreto di Matilde Canossa dato all' anno 1090.

In nomine Sanctæ et Individuæ Trinitatis Guelfo dei gratia dux et marchio, Mathilda dei gratia siquid est. Justis petitionibus acquiescere et animos fideles honoribus et commodis ampliare per omnia nostram condecet potestatem: quapropter omnium sanctæ dæi Ecclesiæ nostrorumque fidelium tum futurorum quam præsentium non enim industria, qualiter nostri fideles Mantuani cives nostram adierunt clementiam quorumdam suorum civium oppressiones relevari potentes et Ermanos omnes et Communes res suæ civitati a nostris prædecessoribus illis oblatas, sibi restitui postulantes, et nos ob memorabilem eorum fidelitatem et servitium justis eorum precibus annuentes omnes exationes et violentias non legales funditus deinceps abolendas et radicitus extirpandas modis omnibus decernimus et firmamus, statuentes etiam neque nos, neque nostri hæredes, neque ulla magna, parvaque nostræ potestatis persona prædictos cives Mantuana civitate vel in suburbio habitantes vel deinceps habitaturos de suis personis, sive de illorum servis vel ancillis, sive de liberis hominibus in eorum residentibus terra, vel de Ermana et Communibus rebus ad prædictam civitatem pertinentibus, ex utraque parte fluminis Mintij

sitis, sive de benefitiis libellarijs, precariis investituris, seu etiam de omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus aquisitis vel aquirendis, inquietare, molestare, disvestire sine legali juditio, vel ad aliquam publicam exactionem vel factionem cogere presumant; sed neque in prædicta civitate dominio alicujus, vel in suburbio, in domo Milites vel in caneva alicujus illis invitis hospitare audeant. Insuper etiam illis restituimus omnes res communes parentibus illorum concessas per præceptum Imperatorum, nominatim Saccam Septirenti et Carpenetam et quidquid de Arimario vobis hujusque retinebamus, sive per cætera loca in comitatu Mantuano jacentia, piscationes etiam per flumina et paludes per utrasque ripas fluminis Tartari, deinde sursum usque ad flumen Olei de alia parte usque in Ecclesiam Sancti Faustini in Caput Varianæ, et deinde sursum usque in agretia majore, ut liceat illis patulare, serere, venari et quidquid juris ipsorum parentes in illis habuerint Decernimus etiam ut liceat omnibus prædictis civibus et suburbanis per omnem nostram potestatem se vero ire et redire, sive per aquas et per terram quocumque voluerint ita ut non teloneum nec ripaticum dent, et insuper illam bonam et justam consuetudinem eos habere firmamus, quam quælibet optima civitas Longobardiæ obtineat. Quicumque vel nos suprascripti Guelfo Dux et Comitissa Mathilda, vel nostros hæredos, aut quilibet nostræ potestatis magna parvaque persona hujus concessionis et restitutionis violator extiterit libras auri

centum componat supra dictis civibus et suburbanis, illorumque hac redibus ita ut medietas expandatur in restaurationem, et post pænam solutam hæc concessio et confirmatio in sua remaneat firmitate, et ut hæc nostra confirmationis auctoritas stabilis, atque firma permaneat hanc chartam inde conscriptam manu propria, ut infra videtur, corroborantes, sigilli nostri impressione jussimus signari.

W ✠ Welfo

S ?

Ma	thilda
Dei	Gratia
si quid	est.

Data quinta Kalendas juilj anno dominicæ incarnationis millesimo nonagesimo, indictione tertia decima — Factum est hoc in Mantua.

N.° 2 — ann. 1102 —

In nomine Sanctæ et individuæ Trinitatis. Anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo secundo, quinto decimo die Kal. decembris indictione X temporum D. Gregorij septimi papæ in Lateranensi palatio in capella S. Crucis, in præsentia Cencij Frangipani, Gratiani, Cænci Franculini, et Alberici de Petro Leone, et Benin-

casa fratris ejus, Alberti de Tuscio et aliorum plurium. Ego Mathilda dei gratia comitissa pro remedio animæ meæ et parentum meorum dedi et obtuli Ecclesiæ Sancti Petri per interventum D. Gregorij Papæ VII. omnia bona mea jure proprietario tam quæ tunc habueram, quam quæ in antea acquisitura eram, sive jure successionis, sive alio quocumque jure ad me pretinentia. Et tam ea quæ ex hac parte montium habebam, quam illa, quæ in ultramontanis partibus ad me pertinere videbantur. Omnia (sic ut dictum est) per manum D. Gregorij VII papæ Romanæ Ecclesiæ dedi et tradidi, et chartulam inde fieri rogavi. Sed quia chartula nusquam apparet et timeo ne donatio et oblatio mea in dubium revocetur, ideo ego quæ supradicta Comitissa Mathilda iterum a præsenti die dono, et offero eidem Romanæ Ecclesiæ, per manum Bernardi Cardinalis et Legati ejusdem Romanæ Ecclesiæ, sicut in illo tempore per manum D. Gregorij omnia bona mea, tam quæ nunc habeo, quam quæ in posterum, Dei propitio, aquisitura sum et tam quæ ex parte montium quam in ultramontanis partibus habeo, quamque in posterum, deo propitio, aquisitura sum, alio quocumque jure pro mercede et remedio animæ meæ et parentum meorum. Quæ autem ista bona mea juris mei, superius dicta, una cum accessionibus, et ingressibus, seu superioribus, seu inferioribus, qualiter supra legavi, in integro ab hac die eidem Ecclesiæ dono et offero et per præsentem chartulam offersionis

itidem habenda confirmo. Insuper per cultellum, festucam nodatam, guantonem et gunascionem terræ atque ramum arboris et me exinde foras expuli garpini et absentem me feci, et a parte ipsius Ecclesiæ dederit a præsenti die quidquid voluerit, sine omni mea et hæredum et prohæredum meorum contradictione; si quid vero (quod futurum esse non credo) sive ego Comitissa Mathilda (quod absit), aut ullus de hæredibus, aut prohæredibus, seu quælibet apposita persona contra hanc chartulam offersionis quandoque agere tentaverimus, aut eam per quodvis ingenium infringere quæsierimus, tunc inferemus in illam partem, contra quam exinde litem intulerimus, mulctam, hoc est pænam auri optimi libras mille, argenti pondera quattuor millia et quod reperierimus, vendicare non valeamus. Sed ut præsens hæc chartula offersionis omnibus temporibus firma permaneat, atque persistat, eam pergamenam cum atramento de terra levavi, paginam Guidoni notario tradidi et subscribere rogavi atque subter confirmans testibus obtuli roborandum.

Actum Canusii fæliciter. Mathilda quidquid est in hac charta a me facta subscripsi.

Ego Aldericus judex interfui et subscripsi.

Signum manus Attonis de monte Buzzanzonis et Bonvicini de Canusio rogati testes.

Ego Guido notarius Palatij scriptor hujus chartulæ offersionis post traditam complevi et dedi.

N.° 3 — ann. 1328 —

Nel libro degli Statuti di Mantova foglio 149 alla Rubrica — De oblatione ferenda in Ecclesia Sancti Leonardi et ejus festo — è scritto:

Statuimus et ordinamus ad honorem dei et sanctorum infrascriptorum suorum, et ad commemorationem Victoriæ habitæ in ispsodie festo Sancti Leonardi per magnificos D.D. de Gonzaga in obtinendo dominium civitatis Mantuæ, quod in festo B. Leonardi, quod celebratur in civitate Mantuæ de mense augusti; homines et Commune Mantuæ ad Ecclesiam Sancti Leonardi in vigilia ejus ad vesperas, accedere debeant ad venerandam Ecclesiam antedictam, et dictam festivitatem: Et quod capita societatum seu contratarum cum eorum banderijs, et insignijs, ac hominibus, suarum contratarum et eorum cereis seu oblationibus, et unum quodque caput societatis et contratæ cum ejus insignijs et hominibus congregatis, accedere debeant, et convenire ad Massarium Communis Mantuæ, et ibidem, dum fuerint congregati, una cum Massario, et Sapientibus dicti Communis accedere debeant ad palatium D. Capitanei, ad associandum ipsum D. Capitaneum si fuerit in civitate; et si non fuerit, ad associandum ejus Locum Tenentem ad Ecclesiam antedictam Sancti Leonardi ad vesperas antedictas pro Commune Mantuæ, et pro parte dicti Communis, et dicti Communis expensis offerri debeant ac dari et dimitti sexaginta quattuor libras ceræ non duplerijs etc. etc.

N. 4.

Luigi Gonzaga primo Capitano di Mantova fu sepolto nella chiesa di S. Paolo, o come altri credono di S. Pietro, e sul tumulo fu posta la seguente inscrizione:

Egregius miles jacet hoc Aloysius antro
Cui Gonzaga genus quondam te Mantua rexit
Te regium mansere duces, natique nepotes
Sceptra diu tenuit, tandem mors reddidit astris.
Anni divini fluerunt cum mille trecenti
Sexaginta simul, dum lux tersenaque jani.

In un' arca di marmo riccamente intagliata fu riposto il cadavere di Guido Gonzaga II. Capitano entro la chiesa dedicata a s. Francesco, e sopravi era scritto:

Quem genuit Gonzaga domus tua frigida Guido
Marmora membra tegunt, heu nunc, heu funera plorant.
Impensis erecta tuis tot templa, quis alter
Tecta suos posuit, totidem sacrata per annos?
Tu princeps, rectorque pie, Patronus et actor
Religionis eras, non te tenuere labores,
Non te corporeus languor, non dura senectus
Quin Divina vigil semper mandata subires.
Ossa tenit tellus tua nunc terrena, sed alte
Cœlestis gaudet cœlesti spiritus aula.

Nello stesso sepolcro di Guido furono collocati Lodovico III. Capitano, ed all' anno 1407 Francesco

IV. Capitano; al 1444 Gio. Francesco I. Marchese, al 1484 Federico III. ed al 1519 Francesco Marchese IV.; ma di nessuno di questi fu posta sopra il sepolcro memoria.

Della morte di Lodovico Marchese II. di Mantova scrisse lo Schivenoglia cronacista contemporaneo così:

» Ora mò intendite a dì XI de zugno 1478
» morij a orij 3 de nocte el signor messer Lodovi-
» go marchexo de Mantoa a Goite, e foè tenuto
» orij 40 sopramorto in Goite, luij ordinoe cossij,
» ch' el fosse tenuto sopra terra poi foè portato a
» Mantoa e sepelito, ma non con gran obito perche
» pochij personij era a Mantoa, e foè portato da li
» provixionati et famegli da Goite in san Pedro in
» Mantoa, e lij giera messer Federigo e fello sepe-
» lire cum debita reverencia. »

Sepolto Federico Gonzaga I. Duca di Mantova nel coro della chiesa intitolata a santa Paola in Mantova, vi fu posta la seguente iscrizione:

Federico Gonzagæ Mantuæ Duci I. Montisferr. Marchione quem bellicæ majorum gloriæ Parma et Placentia receptæ Mediolanumque captum et non magno præsidio Papia defensa maximam ascensionem attulisse testantur. — Vixit annos XL, mens. I, dies XI. — Obijt IV. Kalend. Julij ann. MDXL.

Francesco II. Duca fu nello stesso luogo che il padre sepolto ponendovi questa memoria:

Francisco Ganzagæ II. Mantuæ Duci, Montisferr. Marchioni, qui ut egregia indole et Catherinæ Ferdinandi Romanor. Regis filiæ nuptijs summa omnes spe erexerat; sic immatura præreptus morte, maxim. sui reliquit desiderium. — Vixit annos XVI, mens. XI, dies XII. - Obijt IX. Kalend. martij MDL.

Il Duca III., di nome Guglielmo, all'anno 1587 fu deposto nella tomba preparatagli nella chiesa dedicata a S. Barbara, con la seguente iscrizione:

Hunc tumulum cernens ne magni tecta Gulielmi
Dicas, ni mendax, aut levis esse velis.
Non capitur tantus tam parvo tegmine princeps:
Est animo cœlum, hæc ossibus urna locus.

Vincenzo Duca IV. fu sepolto nel tempio detto di sant' Andrea, e sulla tomba era il suo ritratto scolpitovi di marmo, ed al di sotto i seguenti versi:

Turca tua trepidat Vincenti fusus ab ense
Pannoniæ victæ iam rumor axe volat.
Ausoniæ tellus festat protecta sub arce,
Ridet et imperio Mantua læta tuo.

Francesco Duca V. e Ferdinando Duca IV. furono sepolti nella Chiesa intitolata a santa Barbara senza alcuna speciale iscrizione che la memoria loro ricordasse; Vincenzo Duca VII. ebbe sepolcro nella Chiesa dei P.P. Teatini, e sotto il suo ritratto fu scritto questo distico.

Miraris Regis frontem? Vincentius alter
Est, summos ponit quem rumor ante viros.

L' ottavo Duca Carlo Gonzaga ebbe tumulo fuori di Mantova nella chiesa detta dell' Eremo della Fontana, e vi fu posta lapide su cui erano incise queste parole:

Carolus hic situs est Gonzaga ex nomine primus
Hanc qui fundavit, struxit, dotavit eremum,
Quem Deus omnipotens præponens sedibus almis
Ethæreos inter faciat splendescere Divos.

Obijt anno Domini MDCXXXVII, die XXII septemb. Gratitudinis signo P.P. Eremitæ.

Trasportato quel tumulo e quella iscrizione all' anno 1793 in Mantova, e collocato entro il tempio di s. Barbara, vi fu aggiunta la seguente memoria.

D. O. M.

Caroli I. Gonzagæ Mantuæ Ducis VIII. ossa cum cenotaphio ex abolito Fontis eremo huc translata idibus junij MDCCXCIII.

Sepolto Carlo II. Duca IX. di Mantova nel tempio di nostra Donna detta *delle Grazie* presso Mantova, non si ricorda che siavi stata fatta memoria sopra il sepolcro. Ed esule dalla patria morì in Padova Ferdinando Carlo ultimo Duca, ed ivi fu seppellito nell'Oratorio delle Terziarie scrivendo sopra il tumulo:

Obiit die V. Julij ann. sal. MDCCVIII;

ed estrattine i visceri furono depositati nell' altra chiesa intitolata a s. Sofia, con questa memoria:

Ferdinandi Caroli Ducis Mantuæ
clementissima viscera.

PARTE SECONDA

DELLA ECONOMIA POLITICA MORALE

DEL MUNICIPIO DI MANTOVA

A' TEMPI CHE QUESTA SI REGGEVA A REPUBBLICA

PARTE SECONDA

DELLA ECONOMIA POLITICA MORALE DEL MUNICIPIO DI MANTOVA
A' TEMPI CHE QUESTA SI REGGEVA A REPUBBLICA

LIBRO PRIMO

DELLA CONDIZIONE POLITICA

CAPITOLO I.

Delle leggi e della costituzione della Società.

§ *I. Degli Statuti.*

Italia, terra difesa dai monti e dai mari, riscaldata dal sole, irrigata dai fiumi, ubertosa di frutti, di nobilissimi ingegni e di animi generosi producitrice, quanto favorita dal cielo, altrettanto fu sempre a possedersi avidamente ricerca dallo straniero. Quindi i varj suoi dominatori, d' indole e di costumi diversi, diverse leggi agli Italiani ne imposero affinchè alle inclinazioni loro più facilmente si accomodassero, e maggiori ostacoli ricevessero a sottrarsi alla dependenza cui li volevan soggetti. A questo modo delle varie feroci nazioni conquistatrici d' Italia i Goti rispettate mantennero le antiche leggi romane, le quali alterarono i Longobardi, svisarono dappoi gl' Imperadori di Germania, e finalmente da quei Conti o Marchesi, a cui le varie provincie furono

concedute a governare, or l' una or l' altra di quelle leggi furono abbracciate secondo che loro andavano a verso, o meglio le loro bisogna ne favorivano. Laonde nelle antiche memorie ci vien fatto sovente di leggervi: *legem vivens romanam — legibus vivens Alemanorum—juxta legem meam Saligam etc.*, lo che abbiamo per lo avanti accennato parlando de' Signori Canossa. Da tutte quelle costituzioni, e dalle consuetudini de' varj paesi, le città e repubbliche Italiane cavaron quel tanto che al nuovo reggimento più accomodato ed acconcio a loro sembrava, e quindi composero gli speciali statuti, i quali furono con applauso universale accettati e volonterosamente obbediti. Però reputiamo che meglio d' ogn' altra cosa valgano queste leggi Municipali a chiarire non solamente le costumanze de' Mantovani a' tempi di cui intendiamo di scrivere, ma ancora quelle de' liberi governi d' Italia, perchè questi come quelli patito ebbero sventure comuni, a leggi straniere obbedirono, turbazioni religiose e politiche per lunga pezza sostennero, e per un medesimo fervor d' opinioni dal collo levaronsi l' insopportabile giogo della servitù, onde queste cause comuni, comuni effetti ragionevolmente partorire dovevano.

Dapprincipio gli statuti municipali si volsero a regolare gli ufficj delle magistrature, ad ordinar le milizie, a tutelar la salute e l' annona; ma del resto i giudizj civili e criminali appoggiavansi alle leggi romane e longobardiche. Dappoi rinfrancati i Go-

verni nel libero possedimento de' proprj diritti, cresciuta la civiltà de' costumi, ammaestrati i leggisti dalla esperienza e dai libri, le repubbliche nuove leggi ordinarono per le quali, emancipandosi dalle straniere abitudini, la indipendenza nazionale e la prosperità dello stato assicurarono. Le quali considerazioni ci persuadono che, avuto riguardo alle istorie più autentiche, queste leggi e questi statuti debbano valere di fondamento il più solido alle nostre ricerche. E buona ventura per noi che dei molti documenti lasciatici in eredità da que' primi ristoratori della Mantovana repubblica, queste patrie costituzioni custodite nell' archivio privato dei Marchesi Lanzoni (1) scampassero quasi a miracolo dalle fiamme che per ben due vol-

(1) Dell' autenticità di questi documenti ne riceviamo prova dalla annotazione posta in fine del Codice, la quale trascriviamo così: *Ego Bernardus filius nobilissimi viri domini Antonii de Bonadeis civis Mantuæ pubblicus Appostolica et Imperialia auctoritate notarius et in archivio Romanæ Curiæ descriptus, suprascripta Statuta quondam Domini Bonadei de Bonadeis olim causidici et notarij Mantuani vetustate colabentes restaurare feci et in memoriam me in attestatione solita subscripsi die vero quarta mensis febbruarij anno Dominica Nativitate ejusdem millesimo quingentesimo vigesimo tertio indictione undecima. Tempore Caroli Imperatoris et Adriani Papæ septimi anno primo.* Questo libro oggi si conserva nella I. R. Biblioteca di Mantova.

te arsero i patrj archivj (1). I quali incendj sebbene volesse darsi ad intendere che fossero proceduti per caso, operati furono invece dai Gonzaga, i quali senza guardare alla sporca azione ch' e' commettevano, ma al privato interesse servendo, la preziosa ricordanza perfino delle glorie civili con ogni sforzo procurarono bassamente di togliere. Ed avvertiremo soltanto che essendo questi statuti per la prima volta riuniti ed ordinati per cura dei signori Bonaccolsi allorchè esercitavano ufficio ed avevano carica di Vicarj e Capitani del popolo, non di rado accadrà di vedere costoro nominati, ma ciò poco monta, perchè dovendosi precipuamente guardare alle leggi, facilmente si intenda che i doveri ed i diritti apposti o concessi ai Vicarj dapprima erano stati attribuiti ai Reggitori od ai Consoli di esso comune, laonde la diversità è sola di nome.

(1) All' anno 1408 accadde il primo incendio del pubblico archivio di Mantova, ed al 26 aprile del 1561 il secondo, del quale Federigo Amadei accurato cronacista scrisse che: *appiccatosi al palazzo della Ragione ed all' archivio delle scritture dell' antico Comune, fu considerabilissima una sì fatta perdita della città nostra, perchè miseramente inceneriron si tanti e così belli documenti che servivanle di utile e di onorifico. Ella è poi stata sempre mai tradizione costante passata di padre in figlio fino a' giorni miei, che quest' incendio non fosse già casuale, ma piuttosto studiato dalla politica di Gabinetto, affine di abolire le memorie delle prerogative, che il Comune di Mantova avea sopra delli Capitani e Marchesi Gonzaga, e quindi facendosi ora incenerire le carte togliere eziandio quell' antica ombra di libertà e di comando, che la città e suo corpo pubblico eransi fino ad ora serbati.*

§ 2 *Della Società come costituita.*

In quasi tutti i Governi ben regolati suole la società a varj ordini distribuirsi secondo le varie condizioni in cui gli uomini costituiti si tengono, o secondo la maggiore, o minore utilità che dalla mente e dall' opera loro cavare ne possa lo stato; quindi per ambedue questi titoli consegue in essi il diritto ad una autorità, ad onorevolezze, a favori più o men larghi, o debito ad una obbedienza più o meno ristretta. Queste classificazioni sociali dagli statuti mantovani appariscono distinte nel modo seguente: 1. *Miles*, quegli che a condizione più agiata apparteneva; - 2. *Ecclesiasticus*, chi il culto religioso amministra; 3. *Iudices, Advocati, Procuratores*, ossiano i leggisti; 4. *Paratici*, gli industri e commercianti associatisi in corporazioni diverse; 5. *Rustici*, coloro che attendono alla agricoltura; 6. *Quilibet de populo*, la massa minuta del popolo non compresa nelle classi per lo avanti accennate. Da queste classi sociali distinte coi numeri 1, 3 e 4 a voce di popolo erano eletti coloro che componevano le generali assemblee, e queste cariche molto ambite ed in altissima estimazione si avevano, e di spesso le elezioni si replicavano per successione in una istessa famiglia, così che la continuazione del favor popolare fu principio a que' titoli di nobiltà che dappoi si introdussero. Tutti i cittadini così ordinati promettevano un' assicurazione vicendevole dei pri-

vati interessi, ed obbedivano al naturale precetto che fatto avrebbero ad altri quel tanto ch' e' desideravano fatto fosse a loro stessi. Principio che nelle leggi Municipali chiaramente vedremo apparire, sia che queste riguardino le interne bisogna, sia che alle esteriori si volgano.

Che se *le nazioni sono una moltitudine di uomini mossi a vivere in società per difendersi reciprocamente da ogni forza esteriore e contribuire all' interno al bene comune* (1); ottimamente crediamo che a questo intendimento mirassero i nostri statuti. E questa unità di principio della Mantovana repubblica facilmente derivò dalla imitazione di quella ricevuta dalle celebrate leghe Italiane, per le quali le varie città d' unanime consentimento si mossero all' acquisto della nazionale indipendenza. Ed era pur ragionevole a supporsi che, seguitando ad usare di quei mezzi pei quali la libertà si ottenne, facilmente quel beneficio mantener si dovesse durevole. In fatti fino a che la patria minacciata da continui pericoli, assalita da propinqui, temente i lontani, fino a che duopo erano di molti sforzi, di generose intraprese, di continui travagli a sostenerla, tutti da uno stesso ed ardente desiderio incitati, prodigi di valore e memorandi sacrifizj operarono. Ma appena ristoratosi lo stato dai molti danni sofferti,

(1) Cesare Beccaria: *Elementi di Economia pubblica* - Edizione dei Classici, Tomo XI, pagin. 19 - Milano 1804.

vinti gli ostacoli, agguerrite le milizie, circondata la città di acque e di mura, per entro ordinata, al di fuori temuta si fece; quando il cielo rasserenato colla dolcezza del clima in queste sedi, fatte sicure fra gli agi e le opportunità, miglior condizione alle vite loro prometteva; allora soltanto gli animi ambiziosi, pel favor del popolo cresciuti ad onori e fortuna, rompendo ogni vincolo che alla patria comune stringevanli, in termini d' inimici si volsero usurpando il supremo comando per cui sconvolsero quell' ordine, nel quale la libertà ed il pubblico bene erano costituiti. Laonde chiaro apparisce che la repubblica a vergognoso discioglimento allora soltanto inclinasse, che dai primi ordini e dalla antica severità degli statuti mano mano allontanavasi.

CAPITOLO SECONDO

Delle relazioni politiche tra la repubblica e gli altri stati.

§ *I. A quali termini dipendeva la repubblica dall' Impero.*

Per quel celeberrimo atto stipulato a Costanza addì 7 giugno dell' anno 1183 (1), pur contro voglia l' Imperadore Germanico in solenne modo ri-

(1) Questo diploma è per intiero riferito nell' opera intitolata: *Codex Italiæ diplomaticus collectum a Joanne Christiano Lünig. Francofurti et Lipsiæ* 1725. *Tom.* 1. *pag.* 30.

conobbe il diritto che acquistato avevano molte città di reggersi libere e dalla autorità sovrana indipendenti. Di Trevigi, Verona, Milano, Piacenza, Lodi, Vicenza, Padova, Faenza, Bologna, Modena, Reggio, Parma, Novara, Vercelli e Bergamo furono mandati ambasciatori, e quattro ne andarono deputativi anco da Mantova a fermare quei patti che con giuramento promettevano di mantenere. Gli sforzi dunque dell' Imperador Federigo impotenti a resistere alle generose armi d' Italia andati a vuoto, obbligavanlo ad inchinarsi a coloro che la smodata sua ambizione aveva tentato, ma invano, di rendere sudditi e schiavi. Così in quella generale assemblea gl' Italiani belli di gloria onde avevano all' Imperatore mostrato esser la paura o la codardia merce straniera a' loro animi, francamente sostennero i proprj diritti, cedendo al vinto quella apparenza che pur bastasse ad alleviare una maggiore vergogna. Con questo diploma vien dunque alle confederate città conceduto di mantenere quegli usi e quelle abitudini che per lo avanti avevano tenuto; di usare la pecunia del Comune ad uso solo e benefizio di questo; essere libero ad esse l' impor tasse e balzelli; il ministrar la giustizia, l' armare milizie, il fortificare città e castella, lo stringer accordi, il fermar leghe ed intimare la guerra; promette infine di restituir quanto per lo avanti aveva loro usurpato. Che altro dunque restava a favorire la civil libertà onde ogni cosa alla indipendenza nazionale si volgesse?

D' altra parte alla corona riserbò la elezione de' consoli nelle varie provincie, la riscossione de' tributi dovutigli allorchè l'Imperadore discendeva in Italia, il diritto che in ogni città collegata si destinasse un palazzo che a lui servisse di alloggiamento con titolo di residenza Imperiale. Ma alla prima di quelle due ingiunzioni non obbedirono gli Italiani, i quali riguardando ad una larghezza di vivere sociale affatto indipendente, giudicarono che la Camera dei Comuni come rappresentante il popolo avesse diritto di eleggere i proprj capi e magistrati civili senza bisogno di impetrarne la sanzione regale. Ed a questo fine, e' dicevano, furono instituite in ciascuna provincia le assemblee, a questo fine la amplissima facoltà di sopravvedere alle bisogna del nostro paese la sovrana autorità accordava. Perchè dunque al primo diritto rinunziare dovremmo quello di prescegliere noi da noi stessi coloro che le cose nostre amministrino? Nè a tali suggestioni oppose l'Imperadore risposta, mostrando di non por mente a questi soprusi. Laonde la esazione di alcune gabelle e l'immaginario privilegio di pretendere dalle repubbliche promessa di fedeltà, fu quel tanto che allora rimase all'Impero. Ai quali termini ristretti mantenuta si avrebbe la podestà straniera, se quelle fazioni nate in Germania non avessero anco in Italia ingenerati due diversi e feroci partiti detti dei Guelfi e dei Ghibellini. E tanto queste maledette sette possentemente nel XIII. secolo procedettero da ren-

dere dapprima intisichiti poi aridi i semi delle generose intraprese per lo avanti piantati dai ristoratori della libertà Italiana. Perlocchè la discordia penetrò sì addentro nei varj stati e paesi, che non solo le città ma anco le famiglie ed i cittadini con una rabbia accanita l'un l'altro abborrivansi. Quindi segrete congiurazioni, odj privati, aperte risse, nascosti omicidj furono i primi frutti dei due contrarj partiti, donde poi germogliarono le sedizioni e le guerre. In mezzo a tanti infortunj il popolo incerto affidava la speranza della propria salute a chiunque gli facesse buon viso di volerlo difendere. Muovevano gli Ecclesiastici a bandire parole di pace, e fra i molti frate Giovanni da Vicenza, pallido e smunto per lunghi travagli e per le sostenute astinenze, dall'una all' altra città andava predicando e pregando gli Italiani ad amichevolmente congiungersi ed a mantener la concordia. Alle miti voci dei sacerdoti univa il Pontefice i fulmini della scomunica scagliati ora contra l' uno or contra l' altro dei principi o dei cittadini rubelli. Questi sforzi impotenti all' anno 1233 poterono appena procurare una tregua, ma da lì a non molto non impedirono che lo spirito delle fazioni riaccesosi, più furibonde ribellioni ripullulassero. Nella lunga sanguinosissima lotta i Guelfi patiron la peggio, e siccome al partito di questi inclinavano le Italiane repubbliche, queste mano mano si condussero a governamento aristocratico, onde i più ambiziosi se ne fecero tiranni, e benedetti

dalla Corte Germanica ottennero il titolo ed autorità di Vicarj Imperiali. Nobile voto, ma tardo alle bisogna d' Italia, lasciò Lodovico Antonio Muratori (1) favellando de' Guelfi e dei Ghibellini così: *Faccia Dio che mai più non entrino sì fatti delirj a sconvolgere la buona armonia e quiete delle nostre città.*

§ 2. *Relazioni politiche fra la repubblica e gli altri stati.*

Per la diversità delle opinioni introdottesi sciolto quel vincolo con cui erano congiunti i varj Comuni d' Italia in una fraterna associazion d' interessi, ogni città fece capo da sola, e queste diverse famiglie perciò scapitarono da quella autorità e potenza onde riunite potevan dirsi quasi invincibili. Tanti piccioli stati resi deboli e fiacchi cercare dovettero sussidio da altri Comuni, coi quali stringevansi a lega ogni volta che le città propinque o lontane movessero lite. Ed a questi patti d' accordo facilmente discendevano le varie repubbliche sia per la natural gelosia del vincitore che di troppo un' altra crescesse in possanza, sia per render contraccambio ad ugual beneficio altra volta ottenutone, sia infine per montar in diritto di quello pretende-

(1) *Dissertazioni sopra le Antichità d' Italia* - Milano 1751 - Tom. III, Dis. LI, pagina 131.

re appena lo richiedesse il bisogno. Così le istorie de' Municipj Italiani infinite leghe ricordano, stipulate fra i varj Comuni, le quali eran rotte appena cessava la necessità del soccorso. Ed il Muratori fra i molti documenti da lui riferiti, alcuni trattati accenna conchiusi dai Mantovani con que' di Brescia, Ferrara, Verona e di altri paesi. Dai quali documenti caviamo argomento a credere che a que' tempi le relazioni politiche in modo semplice si espedivano. L' una città, fatta considerazione alle risoluzioni prese da un' altra, deputava a questa alcuni suoi cittadini impartendo loro le più immediate istruzioni affinchè con parole accomodate chiedessero o che fatta fosse alle querele loro ragione, o si accordasse quel tanto che richiedevano. Qualunque risposta data fosse agli ambasciatori, questi alla patria assemblea del popolo la riportavano, ed il partito od era ricevuto da ambo le parti, e solennemente nel tempio di Dio giuravano di mantenerlo, imprecando contro il trasgressore ogni sorta di oltraggi; o rifiutavasi, e di subito si dava di piglio alle armi.

Le quali relazioni politiche ad ogni modo avevano appoggio ad un solo principio, quello cioè di trattare l' una repubblica coll' altra nel modo istesso che questa trattava con quella, e di volere guarante il Comune della offesa che data fosse da un cittadino dell' una a quello di un' altra. Siffatto principio dai liberi Governi d' Italia fu a que' tempi comunemente abbracciato, e come negli statuti di

Mantova così in quelli di altre città il presente ordinamento chiamavasi: *jus rappresaliæ*, o *ripresaliæ*, voce cavata dal volgare verbo *riprendere* (1). Disse alcuno essere stata questa legge veramente barbarica, anzi affatto dispotica, la quale invece, a noi pare, bene accomodata al desiderio di esercitare la giustizia, ed a mantenere i diritti di uomini liberi. Diffatti in un governo repubblicano i diversi interessi dei cittadini fra loro congiunti da comuni vincoli di diritti e di pesi compongono quello generale che suole chiamarsi di stato. L' offesa dunque od il danno arrecato ad un individuo di questa grande famiglia non poteva dirsi affatto speciale e privata, ma per le relazioni fra l' individuo e la società, questa dell' offesa e del danno buona parte risentir ne doveva. Con che anzi diremmo che le repubbliche, essendosi con ordini veramente morali costituite e governandosi coi naturali precetti i più conformi all' onesto ed al retto, mostrarono di non dare valeggio ai gravi danni che da quelli le potessero poi derivare. Perchè naturalmente questa *rappresaglia* attaccando dirittamente una intiera provincia e la congregazione di molti pel difetto di un solo, funestissimi odj, ed amor di vendetta conseguire ne dovevano. Onde gl' interessi di un picciolo stato persuaso avrebbero chiunque stato fosse di animo pauroso o dimesso ad accattare amicizia, piut-

(1) Si vegga il Muratori, op. cit. Tomo III, pag. 199.

tosto che a romperla; ma quel libero popolo a patti sì turpi non discese, per non iscostarsi dal retto, ma piuttosto con animo deliberato le vite loro offerirono per procurare alla patria la necessaria difesa. E queste deliberazioni con maturo consiglio state erano ricevute dal popolo, trovandosi de' buoni appoggi a sostenerle per la condizione generale in cui allora l' Italia trovavasi costituita; senza di che il valore, comunque smisurato, di pochi ceduto avrebbe alla forza le cento volte maggiore di quella che opporre potesse una sola provincia. Se dunque le città d' Italia erano per le varie opinioni divise, se uomini potenti facendo viso di appassionatamente volere e di desiderare il bene universale del popolo, di nascosto poi procuravano di farsene essi i dominatori assoluti; pure il partito generalmente abbracciato era Guelfo, che vale quello della libertà dalla chiesa grandemente protetto, e di cui n' era capo il Pontefice. Tutte le varie provincie erano internamente lacerate da feroci discordie, e da rancori cittadini inasprite, ma tutte di comune accordo legate erano alla Corte di Roma. Questa unità di principio costituiva una forza morale tanto più ostinata in quanto la credenza religiosa imprimeva a questa causa un carattere superiore alla umana natura che la rendeva rispettata e temuta. Oltredichè dagli esterni inimici poco o nulla si aveva a temere perchè costoro non vantaron trionfi se non quando i pontefici aprirono loro facili vie a procurarseli, e nelle

menti di quelli troppo fresche memorie si avevano per dissuaderli a tentare nuovamente di assalire l' Italia. Memorando esempio del valor Italiano, suonavano allora nella bocca di tutti le ostinatissime guerre sostenute contro Federico Barbarossa, ed i sette potentissimi eserciti da lui condotti, i quali tutti ebber tomba in Italia.

Ora tornando a parlare più davvicino delle cose nostre di Mantova, osserviamo i patrj statuti, coi quali fu stabilito.

1. Che un cittadino Mantovano il quale ricevuto avesse danno od offesa *ab extraneis*, fattane denuncia al Podestà, questi con lettere od a mezzo di nunzj ne richiedeva soddisfazione dal governo da cui l' offensore dipendeva. Scorsi quaranta giorni senza ottenerne il risarcimento richiesto, ne conseguiva il diritto di rappresaglia: *et non solum de rebus sed eciam de personis. Et si personæ mantuanorum captæ fuerint detente ita quod persone illorum possint capi et detineri donec Mantuani fuerint relaxati* (1).

2. Nessun Mantovano poteva a giudizio straniero citarsi; ma quel Comune che vantasse titolo di ragione contro un cittadino, richiedere doveva al

(1) *Statuta Mantuæ*. Lib. I. *Rubrica* 68. *De rappresaliis*.

Podestà di Mantova che giudicato fosse giusta le leggi del suo paese (1).

3. Tutte quelle città che vietavano ai Mantovani di usare seco loro del traffico o di arripare alle lor terre, gli eguali diritti si negavano nel Mantovano territorio esercitarvi (2).

4. Al cittadino si proibiva di donare, vendere o concedere i beni da lui posseduti a persone straniere, ed alle donne di legar matrimonio con uomini di altra provincia, la qual ultima provvisione fu solamente all'anno 1310 dalla repubblica abrogata (3).

(1) Stat. Lib. II. Rub. 59. – De non trahendo subditos Mantuanos ad extraneum Iudicem – Nemo subjectus jurisdictioni Communis Mantuæ subiens onera et factiones cum Communi Mantuæ possit extrahi de civitate vel episcopatu Mantuæ seu districtu per rescriptum vel litteras vel aliter. Et qui contrafecerit vel fieri procuraverit, puniatur in abscitione manus et pedes nisi infra X dies solverit quingenta lib. Communi in pæcunia numerata.

(2) Lib. III. Rub. 31 – De mercimoniis interdictis illarum civitatum quæ mercimonia Mantuæ non receperit. – Si aliquæ de circumstantibus civitatibus prohibuerit nostros cives naulizare sive ducere mercimonia ad nabulam vel mercari per suum territorium Potestas Mantuæ teneatur suos cives eciam districtuales vetare naulizare et ducere mercimonia ad nabulum vel mercari per nostrum districtum.

(3) Addi 3 febbrajo MCCCX fu scritto : Statutum quod impediatur cuilibet obedienti Communi Mantuæ habitanti in civitate vel districtu Mantuæ possit sponsalia et matrimonio contrahere cum uno quoque eciam extraneo, tollatur et removeatur.

5. Quelle città, che ricevessero coloro i quali erano stati banditi da Mantova, non potevano muover lamento se i banditi loro stati fossero poi accolti dalla nostra repubblica (1).

CAPITOLO TERZO

Delle magistrature e rappresentanze pubbliche.

§ 1. *Del Podestà.*

Non bastano le sapienti leggi la domestica prosperità del cittadino e la pubblica dello stato a procurare, ma si richiedono ancora ottimi magistrati che con prudente consiglio e con incorrotta giustizia esse leggi amministrino. Abbiamo di sopra accennato che ai primi tempi del libero governo qui in Mantova, della suprema autorità investiti furono i Consoli ed i Rettori, e come all' anno 1183 questa fosse concessa ad uom forastiero con titolo di Podestà. Ed i Podestà dapprima eleggevansi dalla generale assemblea, di poi da alcuni soltanto di essa, infine dai soli Vicari o Capitani del Popolo. Gli statuti ordinavano che il Podestà fosse forastiero ed appartenesse a Repubblica non federata con Manto-

(1) Lib. VI. Rub. 16 – Civitates non recipiant nec teneant in civitate vel districtu suo bamnitos pro Communi Mantuæ. Quod si non fecerit licitum sit Communi Mantuæ consimile facere de suis bamnitis.

va nè a questa apertamente inimica, e di età matura e per isceltezza di natali, probità di costumi, perizia dell' armi, nella bocca di tutti corresse venerato il suo nome. Seco aveva a condurre due fedeli ed onesti cavalieri, cinque giudici delle leggi intendentissimi, otto donzelli o suoi famigliari, e dodici cavalli (1).

Appena erasi fatta la scelta del nuovo Podestà, le porte delle città per le quali conducevasi al luogo dove abitava l' eletto, eran chiuse, ed a lui due nunzj portavano invito a ricevere l' onorevole incarico, che accettato, entro otto giorni si aveva a recar di persona a qualche villa o monastero dello stato di Mantova. I cittadini ed il popolo muovevansi ad incontrarlo, accompagnandolo nel maggior tempio della città dove solennemente giurava di governare *bona fide sine fraude*, di mantenere rispettati gli statuti della Repubblica, e i diritti e le onorevolezze dovute al Comune di accrescere (2).

(1) Lib. I. Rub. 1 - De potestate - Habere debeat et tenere in ipso regimine duos socios sive milites discretos fideles et probos. Et quinque judices bonos et probos juris peritos. Et octo domicellos ijdoneos. Et duodecim equos ad minus, inter quos sint tres dextrieri ad minus ita quod nec ipse potestas nec aliquis de sua familia equum aliquem vel aliquem incomodatum accipiat ab aliqua persona civitatis Mantuæ vel districtus.

(2) Lib. I. Rub. 5 - De Sacramento Potestatis - ..... jura et jurisdictiones et honores civitatis et Communis Mantuæ manutenere et augere.

Palagio da abitare, armi per combattere e lire trecento trentanove e soldi 4 ad ogni mese, quasi a stipendio concedevasi (1) al Podestà, con che egli dovesse del proprio provvedere coloro che seco aveva condotti. Caldamente poi raccomandata venivagli la onestà dei costumi, ed anzi a' primi tempi della Repubblica tanto era il rigor delle leggi, che se il Podestà od i giudici tenuto avessero amichevoli pratiche con qualche donna eran puniti di morte, avvertendo essi statuti che: *Ministros justitiæ decet esse pudicos et domus justitiæ pollutionis domus esse non debet.*

Al Podestà precipuamente era affidato il giudizio criminale e civile, il comando delle milizie e la tranquillità dello stato, e dopo i sei mesi, termine prefisso ad esercitare quella carica, esso ed i suoi famigliari sottoponevansi a rigoroso esame intorno al modo con cui avevano le cose pubbliche amministrate (2).

(1) Lib. I. Rub. 5 - Et habeat potestas pro suo salario et militum et judicum et familiæ totius quattuor millia librarum Mantuæ parvorum ad rationem anni. Insuper habere debeat potestas pro habitatione sua et suæ familiæ palatium et domum Communis, et tentoria et plaustra et naves tempore quo exercitus fuerit insuper, et mendum equorum suorum secundum extimationem predictam si morirentur vel inutiles efficerentur in prælio vel sturmo.

(2) Lib. I. Rub. 1 - Potestas Mantuæ durare debeat in regimine Mantuæ civitatis pro sex menses... Deposito quoque ipsius officio stare debeat cum omnibus et aliis de sua familia per decem dies ad sindacatum secundum formam statuti - Si veda il Documento N. 1.

Il titolo di Podestà anche più tardi fu dato ad un Magistrato pur forastiero, ma la autorità da Francesco Gonzaga IV. Capitano fu ristretta al giudizio di quelle cause: *usque ad summam centum soldorum ascendentem*, e le date sentenze potevano ancora soggiacere a riforma da un secondo giudizio chiamato *la Rota*, il quale all' anno 1571 con più specioso titolo fu detto *Senato di Mantova*.

§ 2. *Dei Giudici.*

Ad ognuno de' cinque giudici condotti dal Podestà uno speciale ufficio era loro attribuito, al quale ogni giorno dovevano attendere, appena la campana del Comune ne desse l' avviso (1). Era vietato di ricevere dono od offerta per nessun titolo, e ad impedire questo sconcio sopruso di grave pena minacciava la legge non solamente i magistrati, ma ancora que' che a loro offerissero, onde o per retta o per dubbia cagione mossa avessero una lite, per quel fatto, la causa loro si spacciava perduta. Nè

(1) Lib. I. Rub. 1 - Quorum quidem judicum unus ad officium maleficiorum sit deputatus. Alius ad exigendum condemnationes, et stent ambo in palatio veteri. Alii vero resideant in palatio novo Communis Mantuæ, videlicet unus ad banchum paradisi ad rationes rendendas. Quartus vero ad banchum inferni qui ad officium ducalium ruptarum, clavigarum, fossatorum, stratarum et viarum civitatis et Districtus Mantuæ intendat. Quintus in palatio novo ad damna data cui Judici per Commune Mantuæ fiat solutio de salario suo.

prove molto sottili si richiedevano per condannarli, bastando che due uomini con giuramento attestassero quel mancamento esser vero, per dichiarare indubitato il delitto.

Oltre i Giudici del Podestà altri se ne avevano in Mantova detti *Consules justitiæ*, i quali precipuamente erano incaricati di procurare che gli animi de' litigiosi si amicassero, e non potendolo, di sentenziare le piccole lor controversie. Ad ognuno de' Consoli era dato di attendere ad uno de' quattro quartieri della città, essendo anzi vietato che gli abitanti dell' uno muovesser ricorso al Console di un altro quartiere (1). I criminali giudizj nello spazio di un mese dovevansi farli espediti, ed a quei giudizj assistevano probi cittadini deputativi a sopravvedere perchè i giudici al debito loro, all' onesto ed al giusto soddisfacessero.

(1) Lib. II. Rub. 15 - De Consulibus justitiæ - Consules justitiæ Mantuæ possint cognoscere de omnibus civitatibus causis et super eis definire et etiam de damnis datis extra tria miliaria cognoscant pro suo quarterio - Ed al Lib. VII. Rub. 9. si legge: Quatuor sint banca Consulum justitiæ super palatio novo Communis Mantuæ deputanda, scilicet unum pro quolibet quarterio, et ad quodlibet banchum Consulum prædictorum esse debeat unus laijcus judex et tres notarij et debeant appellari banchum quarterij civitatis veteri, banchum sancti Petri - Quarterij majoris, banchum sancti Andreæ - Sancti Jacobi, bancum Sancti Jacobi - Banchum sancti Martini pro dicto quarterio. Adque singula banca depingantur figuræ sanctorum prædictorum.

A questo modo molte quistioni appena insorte si componevano, le altre con grande sollecitudine erano giudicate, perchè la buona fede de' cittadini, che allora era generale nel popolo, facilmente ai giudizj de' magistrati si acquietava. Ma dacchè lo studio delle lettere e delle nobili discipline fecero notevoli progressi in Europa, si introdussero quelle molto sottili disquisizioni, le quali con modi accomodati e di bel dire condite allettano e lusingano e più efficaci si rendono ad imprimere nella mente degli uditori l' una o l' altra opinione, allontanandosi da quella facile semplicità che ad un giudizio conviene, e per ciò molte dubbiezze sogliono per avventura nell' argomento introdursi. I quali difetti ebbero dapprincipio a verificarsi qui in Mantova al XVI. secolo quando i legislatori concessero ai giudici che alle consuetudini antiche, agli usi ed agli statuti non ponessero mente, ma piuttosto e' giudicassero: *secundum jura comunia et natura ipsarum causarum.* Laonde certi legisti d' ingegno pronto ed acuto posero studio ad introdurre nuove quistioni e controversie moltissime ad agitare, ingenerando nelle diverse parti quelle sospizioni sui dati giudizj, onde fu forza che questi a varj gradi si ordinassero, concedendo all' uno una più larga autorità che ad un altro. E forse nelle generali opinioni la umana giustizia scapitava per quelle titubazioni che intorno le varie sentenze ragionevolmente ne conseguivano, e ne cavarono molto frutto i legisti, gli avvocati

ed i padrocinatori. Che se le leggi son provvide, dicevano alcuni, se i giudizj son retti, perchè non dovremmo acquietarsi alla data sentenza, ma se quelle incerte e questi fallaci, perchè un secondo, od un terzo giudizio dovremmo dire il migliore? Ma per non trarci lontani dal nostro argomento basti il conchiudere che a' tempi della repubblica molto minori litigi si avevano, più rispettati i magistrati, più pieghevoli le menti, e più facili a discendere ad amichevole accordo mostraronsi di quello che stato non sia due secoli dopo, onde quelle leggi bene ordinate chiariremo, siccome direttamente mirando al congiungimento degli uomini, al più santo, al più perfetto fine, a cui la umana giustizia pervenga, servivano.

§ 3. *Di altre magistrature civili.*

Alla amministrazione economica dello stato altre magistrature attendevano, delle quali le principali eran dette *Massarius Communis*, chi la pubblica pecunia esigeva, custodiva e spendeva rendendone conto, compiuti i sei mesi pei quali eragli stata conceduta la carica (1); *Sindicus*, chi esercitava l' ufficio

(1) Lib. VII. Rub. 44 - Statuimus quod unus vir eligatur qui sit Massarius Communis Mantuæ et unus ejus notarius, et unus notarius ad tabulam mercadantiæ, et unus exemplator, et prædicti quattuor exercere debeant officium Massarij, et mutentur singulis sex mensibus. - Si veda il documento N. 2, da cui sono riferiti gli stipendj, che allora si pagavano ai varj magistrati.

fiscale; *Dictator*, chi le varie sentenze ed i pubblici dibattimenti delle generali assemblee registrava; *Sacrista Communis*, il custode delle leggi, degli statuti e di tutte le carte che al reggimento del Governo si riferivano. Molti altri ancora si avevano con titolo di *Officiales notarij*, i quali dai varj quartieri della città venivan proposti, e la elezione loro affidavasi alla sorte, e l'ufficio loro esercitavano anch' essi per sei mesi, non potendo poi esser riproposti se non dopo un anno da che erano usciti dalla prima magistratura (1). Non si intenda però che questi *notarij* facessero professione di legista, o come al presente i pubblici documenti e le contrattazioni private con pubblica autorità estendessero, onde gli atti loro ricevono una fede legale appo i giudizj. *Notaj*, fino al tempo in cui dominarono gl' Imperadori romani, eran detti coloro che a mezzo di cifre o per iscritto le deliberazioni del Senato *notavano*, e chi più chiaramente e con maggior prestezza lo eseguisse avevasi pel migliore ed il più esperto notajo; l'ufficio del quale oggi si avrebbe presso che di scrivano. A' tempi dunque della Repubblica chi sapeva scri-

(2) Lib. VII. Rub. 10 – Sortes vero officialium qui debent eligi sorte pro habita deliberatione duorum bonorum virorum per quarteriis dividantur equaliter inter homines cujuslibet quarterii. Et durent officiales per sex menses et vacent ab officio per annum scilicet notarius domini potestatis, consules justitiæ et extimatores laijci et eorem notarij et notarij sigilli blavæ.

vere, ed allora eran pochi, poteva aspirare a ricevere alcuni incarichi pubblici, e quindi poi esser detto notajo.

Per esser però eletti a *notai Ufficiali* conveniva che le persone proposte appartenessero a famiglia affezionata al Comune; — che per dieci anni abitato avessero qui in Mantova; — che possedessero beni immobili stimati d' un valore non minore di Lire cento, e de' quali beni pagassero il censo dovuto al Comune; — che di età superassero i quindici anni e non fossero alla altrui podestà soggetti. Erano quindi esclusi *i scutiferi*, cioè coloro che a cavalieri servivano portando le armi e lo scudo; *i ministeriali* ossiano gl' impiegati tenuti a stipendio; *gli Arnaldi* da Longobardi chiamati *Aldi* e *Aldioni*, cioè gli uomini in tal condizione costituiti che sebbene non servi, pure a certi limiti dipendevano dalla altrui autorità (1).

I nomi di quelli proposti alle civili magistrature dai quattro quartieri della città erano scritti nel libro detto *Cronica Officialium*, e da tutti i nomi

(1) Lib. VII. Rub. 7 – Statuimus quod nullus possit habere officium vel administrationem nec interesse ad Consilium Communis Mantuæ nisi steterit per X annos continue in civitate Mantuæ et nisi habuerit valenciam C. lib. par. in rebus immobilibus et de quibus solvat fodrum - Nullus de familia alterius qui non sit liber habeat aliquod officium; nec aliquis eligatur minor XV ann.; exceptis scutiferis et ministerialibus, servis et arnaldis, dumodo sint amici Communis Mantuæ.

raccolti in un' urna se ne cavavano a sorte tanti quanti eran gli ufficj che si avevano a distribuire (1). Uno spazio sì breve concesso a goder della carica, la elezione dei magistrati affidata per gran parte alla sorte, la probabile imperizia di questi ad esercitare un pubblico ufficio, e simili altre dubitazioni persuadere naturalmente potrebbero che pessimi effetti conseguir ne dovessero da un tale sistema. Sennonchè giova osservare che a sbrigare gli incarichi addossati agli *Ufficiali* o *Notarj*, per la natura di quelli non molta scienza, ma piuttosto moltissimo zelo ed onestà reputavasi necessario. Laonde uomini zelatori del pubblico bene non trovavano grandissima difficoltà a sopravvedere alla sanità, all' annona, ad ovviare le frodi, a conservare i diritti spettanti al Comune, a mantenere in somma quegli ordini, coi quali si tenevano in freno coloro che sedotti dalla cupidigia dell' oro per ogni via sinistra procurano di arricchire. Che anzi gli stessi statuti prescrivevano che l' ufficio loro non avessero ad esercitare tutti coloro, i quali sebbene favoriti dalla sorte, fattone esame dal Podestà e dai Giudici, inetti si giudicassero a sostenere quel peso (2).

(1) Lib. VII – Statuimus quod omnes officiales consueti sorte eligantur, sortes autem officialium scribantur per unum fratrem religiosum et puer minor XII ann. extrahat brevia de capello.

(2) Lib. VII. – Rub. 14 – Officiales electi infra tres dies teneatur dominus Potestas personaliter cum suis judicibus cronicam officialium electorum examinare, et si aliquem electum contra

Agli ufficiali non si dava stipendio, ma si concedeva diritto di esigere per sè la metà del denaro pagato da coloro, che essi stessi chiarivano contravventori alle leggi e quindi dalle leggi puniti; e perciò queste cariche non solamente onorevoli ma anche lucrative dovevano riguardarsi (1). Quindi la repubblica, la quale per una parte voleva coll' ajuto di tutti i buoni assicurare alle leggi la dovuta obbedienza, e per l' altra desiderava che i beni ed i vantaggi si distribuissero a ciascun cittadino, pensò esser giusto che a chiunque potesse un ufficio sostenere, si dovesse questo concedere. Del resto affidando il mantenimento degli ordini a coloro che nella voce del popolo, che li proponeva, eran tenuti uomini incorruttibili, e per ispecchiata probità generalmente conosciuti, ed essendo essi in agiata condizione costituiti, al danno che per errore di mente, o per tristizia di cuore arrecassero, potevano anche soddisfarvi; così nel migliore e nel più sicuro modo alle cittadinesche bisogna era provveduto. Coi quali ordinamenti il pericolo si allontanava, che pur

statuta invenerit, teneatur ipsum cassare et alium loco ejus eligi facere sorte in consilio generali – Rub. 10 - Additum est cum sæpe contingat quod notarij qui eligantur sorte ad idem officium maleficiorum aliquando non sint bene instructi et exercitati quod domini Vicarij alios notarios prædictorum etc.

(1) Prædicti Officiales habeant medietatem omnium condemnationum quæ fierent per eorum accusis, occasione sui officj et nullum salarium habeant a Communi Mantuæ.

incontrato si avrebbe se una sì delicata incumbenza conceduta si fosse a stipendiati di esercitare, perchè questi, come suole di sovente accadere, piuttosto che al bene universale alla utilità propria inclinando, or troppo severi, or troppo indulgenti si mostrano, facendo moltissimo per irritare, poco per mantenere gli ordini, e spesso con illeciti mezzi per sè a cavare denaro.

§ 4. *Delle Assemblee della Repubblica.*

Sebbene per le guerre civili, pei rancori cittadini, e pei progressi che fatte avevano le opinioni monarchiche il governo della nostra repubblica mano mano scemasse la propria potenza, e molto scapitasse da quel primo fervore, e da quella caldezza colla quale gli animi verso la libertà e la nazionale indipendenza si erano mostrati proclivi; pure sempre mantenne una forma di associazione sociale, colla quale gli uomini in una sola famiglia si congiungevano. Ed il popolo la podestà propria conoscendo, non facilmente a rinunciare ai proprj diritti e' discendeva, ma anzi ogni volta che altri facesser sembianza di volere que' generali diritti usurpare, con molto impeto ed ostinazione prorompeva con unanime consentimento ostando al pericolo della patria. Quindi abborrivansi gli uomini dalla fortuna o dal caso più in alto locati, siccome essi desideravano e volevano sopra gli altri imperare. La-

onde le leggi ed i magistrati, e le milizie ordinare; i pesi e le fazioni prescrivere e distribuire; la pace, le alleanze o le tregue fermare; muover la guerra e sostenerla; ogni cosa insomma che alle bisogna dello stato apparteneva dovevasi dal consenso generale del popolo approvare, e deliberata mandarsela anche ad effetto (1). Siccome però le opinioni de' moltissimi così congregati non sarebbe stato possibile il consultare e conoscere, e conosciute ordinare, così fu necessario che le volontà ed i desiderj universali esternati venissero da una assemblea di uomini eletti dalla voce del popolo. Delle quali assemblee e del modo col quale si componevano, assai poco parlarono i nostri scrittori, onde a noi non rimane che di trarne qualche notizia dai documenti rimastici.

Pare dunque che due fossero le assemblee della repubblica, la prima detta *di Credenza*, la seconda *il Consiglio maggiore*, nel quale però avevano voce anche quelli che componevano il primo (2). E che questo sistema si avesse ed al modo da noi indicato, chiaramente lo conferma un documento, col quale Messer Guidone Bonaccolsi capitano del popolo all' anno 1308 richiede che per certe spese arbitrarie da lui fatte con denaro del Comune senza

(1) Si vegga il documento N. 5.

(2) Lib. 1, Rub. 10. – Cronica Consilii majoris ordinetur ut placuerit dominis Vicariis, et omnes qui fuerint in dicta cronica, hec non illi de consilio Credentiæ sint de consilio majori et ad ipsum consilium venire teneantur.

averne ricevuta dapprima autorità dal Consiglio, questi lo assolva. Fu dunque addì nove decembre convocata la prima assemblea, nella quale convennero gli Anziani, i Sapienti, il Podestà ed il Vicario, e posta a partito la proposizione fatta da esso Guidone, la provvisione fu vinta pel sì. E dopo sei giorni quella prima deliberazione nuovamente proposta all'assemblea, generale del popolo dove stavano congregati, *Iudices Potestatis*, *Ministeriales*, *Capita Societatum*, ossiano i Capitani delle varie milizie, *Capita paraticorum*, i capi delle varie corporazioni degli artefici *et alii multi populi* (onde ad ognuno a quel generale parlamento era permesso di andare) e tradotta in volgar lingua la proposta del Bonaccolsi, le deliberazioni avanti accettate furono a maggiorità di suffragi approvate.

Come in Mantova un Consiglio di *Credenza* si aveva a que' tempi in Milano, in Padova, ed altrove; ma non costituivasi nel modo che lo giudicarono il Corio, il Calchi ed il Sigonio; ma piuttosto come scrisse il Muratori, ad esso affidavansi o quegli affari, i quali dovevano per natura loro custodirsi con molto silenzio, o quegli importantissimi ed intricati, i quali meditati e discussi dapprima più chiaramente si presentavano all' assemblea del popolo, affinchè le deliberazioni a prendersi divenissero più facili e meglio ordinate. Che anzi a noi mancano prove per affermare se tutti gli affari di pubblico governamento era debito di sottoporre alle risoluzio-

ni di ambedue i Consigli, e neppure se a tal modo divisi si ordinassero ne' primordj della repubblica o più tardi dai Vicarj del popolo. Che anzi guardando ad atti pubblici di data anteriore a quella da noi avanti ricordata, cioè all' anno 1264, troviamo nominato soltanto un Consiglio generale del popolo, nel quale sedevano i Capi militari e civili, i Paratici, i Consoli de' Mercadanti, i Giudici della città, il Massaro e molti altri, i quali tutti egualmente vôtavano e deliberavano intorno le cose proposte. Non è improbabile che quel consiglio di Credenza, per maneggio dei Bonaccolsi o si istituisse o con più larga autorità si ordinasse per procurare che i nobili e ricchi signori già per la natura loro e per manifeste inclinazioni ambiziosi ed alla podestà assoluta amicissimi lo componessero, onde dell' opera loro valersi a corrompere i santi principj della repubblica, e gli ordini primi a stravolgere. Alla qual nostra opinione grave peso offrirebbe il giuramento che gli *Anziani* eran tenuti a prestare, e gli obblighi che assumevano di soddisfare, i quali piuttostochè al bene universale, ad una cieca obbedienza ai Vicarj apertamente miravano (1). Quelli poi che eran detti i *Sapienti* di per sè non componevano alcuna assemblea, ma all' una ed all' altra di queste inter-

(1) Si vegga il Documento N. 4.

venivano chiamativi dagli anziani (1), dal Podestà, o dai Vicarj. Sembra anzi che costoro fosser legisti trovandoli nominati ancora *Iudices Consiliarij*, i quali sopra argomenti di stato e sopra giudizj civili e criminali il consiglio loro prestavano richiesti, e sulle loro sentenze era vietato di muovere dubbj o variazioni introdurvi (2).

Per le quali considerazioni ne vien fatto di affermare che l' autorità del popolo rispettata si mantenne alcuni anni dopo il secolo XIV, ma dippoi senza rispetto fu tolta. Questa cosa molto evidentemente apparisce essere avvenuta a' tempi della signoria dei Marchesi Gonzaga, i quali macchiati di tutti i vizj di una superba ed ingorda tirannide, quasi a provare fin dove, e per quanta pezza sopportassero i cittadini la lor petulanza, comandarono che il Massaro del Comune a nome del popolo dovesse sul capo loro la Reale Corona collocare. Del resto ai tempi della repubblica molto stimati ed in altissima reputazione dell' universale si avevano co-

(1) Lib. VII. Rub. 27 - Statuimus quod duo sint ministeriales Ancianorum et Communis pro convocandis Sapientibus.

(2) Lib. I. Rub. 17 - Iudices Consiliarii teneantur et debeant consilium dare et scribi facere super eo integraliter super quo assumpti fuerint et non super alio. Et consilium sive consilia sapientium in omnibus et per omnia sequi nulla exceptione, seu denunciacione seu ablegatione de jure vel de facto in contrarium admissa vel admittenda. Et judices teneantur non scrutari sententiam vel opinionem alicujus Sapientis super aliqua questione coram eis vel aliquo eorum post quam assumpti sunt Sapientes.

loro che erano ammessi al general parlamento, e che alle bisogna dello stato attendevano siccome quelli che come padri della patria vôtavansi il bene del popolo a procurare. Ed anco la casa del Comune quasi luogo sacro rispettato tenevasi, e giorno e notte la custodivano uomini sulle cui vesti erano i vessilli della città accomodati e dipinti (1), ed altri detti *tubatores*, e *præconizatores* (2) di continuo attendevano gli ordini dei Magistrati, e stavan pronti a pubblicarli e solleciti a farli eseguire.

Ma a rendere migliore la condizione politica di un libero governamento, oltre le leggi bene ordinate ed i sapienti magistrati, convenivano altri rimedj disporre per assicurare lo stato sia all' interno dalla prepotenza degli ambiziosi, sia all' esterno da quella degli inimici; ed a questo, ne pare che la nostra repubblica provvedesse colle corporazioni degli Artefici, colle istituzioni di polizia, e cogli ordinamenti delle milizie, dei quali tre mezzi faremo parola nei seguenti Capitoli.

(1) Lib. VII. Rub. 30 - Portenarij Palacij Communis vestiuntur per Commune Mantuae singuli annis ad Pascha ressurectionis de gonella et guarnatia pro quolibet de panno de ratio vel de mediolano XX sol. par. bracchii ad plus, de diversis coloribus ad medietatem. - (Del valore cioè di franchi 8, 14, 66, al braccio.)

(2) Lib. VII. Rub. 29 - Et sint duo trumbatores et duo præconizatores Communis, quibus quolibet pro salario unius anni dentur XXXVI lib. par. et teneant unum runcinum ad cavalcandum.

CAPITOLO QUARTO

Delle Corporazioni, o società degli Artefici.

Il beneficio di queste corporazioni noi dovremo guardarlo dal lato solo politico per quanto cioè esse giovavano allo stato. Uomini sapientissimi scrivendo erudite disquisizioni intorno alla prosperità della industria opinarono, che le corporazioni dell' arti dirittamente si oppongono a quella libertà, la quale tanto in voga è salita per ciò solo che spetta al commercio. Ove però si consideri che quelle corporazioni, di cui noi ragioniamo, a più alti ed importantissimi fini servivano, si dovrà confessare che bene accomodate furono a que' tempi simili istituzioni, le quali la durevolezza favorivano del libero e felice governo della nostra patria.

Infatti componendosi la mantovana repubblica, come abbiamo detto, di una assicurazione vicendevole di generali e di privati interessi, prudente consiglio ed il primo era di provvedere che nessuno de' socj attentasse nè di sottrarsi dal debito che per patto e' doveva soddisfare, nè di arrogarsi maggiori diritti con danno e detrimento degli altri. Siccome anche a' tempi delle Italiane repubbliche gravi titubazioni nel popolo ingenerate si erano pei mali umori e pei motti ambiziosi dei potenti e dei nobili; così naturalmente ne conseguiva che esso popolo contro quelle mene e quelle avanie tentasse di opporre rimedj

che valessero ad interrompere i mal concetti disegni dei ricchi, a resistere alle spietate lor voglie e l' antico reggimento di libertà a conservare. Gli uomini secondo l' ordine naturale sono, e reputare si debbono tutti eguali, ma costituiti in società furono in varj gradi distinti, così che agli uni maggiori privilegi e più larga autorità fu concessa, dagli altri molta pazienza e virtù si richiese a sopportare la povertà, l' avvilimento ed i mali alla condizione loro associati. La plebe ed il popolo che molto più dappresso alla natural eguaglianza, per comunità di miserie si avvicina, vedendosi di per sè stessi incapaci a resistere alla forza prepotente dei grandi, collegaronsi a società, e le molte forze che divise eran deboli e fiacche, riunite si fecero ardimentose e temute. Di qui dunque queste corporazioni degli artefici ordinate e divise secondo le professioni ch' esercitavano, alle quali la repubblica speciali privilegi accordava e speciali pesi a sopportare imponeva.

Gli statuti Mantovani dell' anno 1208 chiamano tali corporazioni *i Paratici* (1), e nomina coloro ch' eransi in siffatte società costituiti, cioè : *Iudices — Notarij — Facientes drappos Lanæ — Calegarij, et Confectores — Beccharij et Boaterij — Roberij — Ferrarij — Pelizzarij — Speciarij — Tex-*

(1) Liber IV. Rub. 1 - De paraticis - Utilitatibus et comodis arcium et ministeriorum civitatis Mantuæ provvidere atque consulere cupientes statuimus et firmamus quod homines infrascriptarum artium et ministeriorum possint habere capita et paratica.

tores Lanæ — Sartores — Facientes caligas — Pixatores — Merzarij — Barberij — Vendentes pannos ad retalium — Tinctores Lanæ — Facientes pignolata — Tinctores et retajatores pignolatorum — Carezatores — et Linaroli. — Ad ognuna di queste società era permesso di eleggere quattro capi ed altrettanti consiglieri, i quali insieme congregati delle bisogna loro e del bene e prosperità della corporazione deliberassero (1). Il capo dell' arte sopra un registro *(cronica)* teneva nota di tutti gli ascritti, ed erano esclusi i minori d' età dei dodici anni, ed i garzoni operai (2). E per una tassa che ogni socio era obbligato a pagare annualmente, collo scotto stabilito a chi voleva in quella società esser ricevuto, e con altri proventi componevasi un erario speciale a mezzo del quale si soccorrevano gli artefici infermi, ed altri atti di beneficenza si esercitavano, e le spese necessarie al sostenimento della corporazione ed i pesi a questa caricati venivano a soddisfarsi.

Ad ogni capo di *paratico* era concesso esercitare giudizio intorno le cose spettanti al suo traffico, purchè il valore di esse a certi limiti fosse ristretto. Ciò che più monta questi capi delle società ed i conso-

(1) l. c. – Et liceat cuilibet paraticorum habere quatuor capita et quatuor consiliarios vel pauciores cum quibus possint providere et examinare super agendis occasione sui paratici et aliter.

(2) Nullus discipulus qui artem principalem per se non exerceat habeat paraticum.

li dei mercadanti avevano voto nelle generali assemblee; la maggiore onorevolezza che la repubblica potesse a cittadini accordare. E da questa concessione, a parer nostro, il più grande fra' vantaggi politici al libero reggimento del paese ne conseguiva. Perchè sebbene le varie società si ordinassero in tante diverse famiglie, tutte però erano legate da un eguale desiderio di mantenere i loro diritti, e di non permettere che altri in più alta condizione costituiti maggiore autorità di quella loro dovuta si arrogassero. Quindi derivava una congiunzione sì stretta de' comuni interessi, una fratellanza di animi che non poteva essere divisa da quella gelosia di mestiere comune a' dì nostri, perchè mossi da questi principj ai capi civili dell' arte, da cui tutti gli artefici dipendevano, stava grandemente a cuore che quelle sospizioni e quei mali umori prestamente si componessero. Nè queste società potevano meglio desiderare che la tranquillità e la pace, siccome circostanze favorevolissime all' industria, nè più ardentemente bramare che la libertà del paese, al quale beneficio della patria sì strettamente collegavasi il proprio, sicuri che inclinando le cose a governo assoluto i diritti ed i privilegi degli artefici avrebbero diminuito. Per le quali considerazioni argomentiamo che queste corporazioni fossero le più calde sostenitrici della repubblica, le più pronte a dar favore alla civil libertà, protestanti contro il potere dispotico, siccome eran composte di uomini, i quali mostrato avevano esser

disposti a vivere non solamente colle leggi comuni della general società, ma ancora con le regole e gli statuti particolari e proprj, ai quali pel bene della patria si erano volontariamente sottoposti.

Ogni corporazione d' artefici erasi ordinata per sè con ispeciali statuti (1), ed altri ricevuti ne aveva dalla repubblica. Basti a noi accennarne qui alcuni. I Giudici costituiti a società, dovendo esser legisti (2), ogni volta fosser richiesti del parer loro intorno a pubblici negozj, avevano obbligo di esporlo senza chiederne di quell' opera compenso, e le cause dei poveri orfani, delle vedove e degli indigenti dovevano appo il foro difendere senza riceverne prezzo o mercede (3), ed essi, quasi a compenso, da' pesi personali del servir la milizia si tenevano scusati (4). Il capo de' mercadanti assistito da due Consoli e da un notajo poteva sentenziare intorno ai negozj del-

(1) Giacchè le nostre ricerche ci valsero a rinvenire nell' archivio di questa *Camera di Commercio*, e noi ne siamo obbligati alla gentilezza del sig. Luigi Preti Segretario di essa, un antico statuto degli orefici, crediamo con pubblicarlo meglio che in altra maniera di far conoscere il modo con cui allora gli ordini delle società si regolavano. Si veda il Documento N. 5.

(2) Lib. IV. Rub. 2 - Statuimus quod omnes Iudices civitatis et burgorum Mantuæ, quibus præciperetur sint et esse debeant advocati et sindici Communis Mantuæ.

(3) Lib. IV. Rub. 2 - pauperos, orphanos, viduas et mendicos defendere debeant sine præcio et mercede.

(4) Id - Iudices e personalibus muneribus Communis Mantuæ excusentur cum non deceat juris ministros, judices, advocatos custodias castrorum vel portarum et hujusmodi vilia exercere.

l'arte sua, purchè il valore della cosa di cui disputavasi maggiore non fosse de' soldi cinquanta. A lui dovevano i mezzadri far denuncia di tutti i contratti, indicando la qualità, la quantità delle robe vendute ed il prezzo cavatone (1). I sarti, e gli orefici non potevano l'arte loro esercitare senza avere dapprima *ijdonea securitate prestata* per compensare il danno in caso di difetto dell' opera loro; e via via altre leggi eran date a provvedere ai soprusi, alle avanìe, alle frodi. E sì sottili investigazioni e sì minuziosi ordinamenti, che alla legislazione di uno stato certo non convengono, avere si debbono conseguenze necessarie e di ferma volontà e di un desiderio vivissimo, che ad ogni cosa, quanto meglio potevasi, si provvedesse, togliendo di mezzo quelle oscurità e que' dubbj pei quali bene spesso insorgono litigi, turbazioni, o rancori.

CAPITOLO QUINTO

Delle istituzioni di Polizia a difesa dello Stato.

Come le istituzioni di Polizia (2) in un paese

(1) Lib. IV. Rub. 4 - Quilibet messetus teneatur denunciare Capiti paratici mercatori infra terciam diem omnia mercata et contractos factos etc.

(2) Con questo termine intendiamo di dire quella vigilanza del magistrato civile, per la quale si impediscono i delitti, e le città e gli stati sicuri e tranquilli di mantenere si procura.

governato da un principe assoluto sogliono riuscire i più efficaci mezzi per mantenerlo in potenza; così in un paese che si regge a Comune i più utili sono la libertà a difendere. E noi accenniam brevemente quelle stabilite dalla nostra repubblica, facendone così argomento, del non avere dessa nessuna di quelle diligenze dimenticata, le quali più acconcie sembravano alla pubblica e privata sicurezza a provvedere.

1.° Per l'uso e l'abuso che se ne fece o far si poteva dell'armi, queste furono o permesse o vietate. Le seconde, le quali per la loro forma eran più facili ad offendere ed a tenersi nascoste, sospetto anche inducevano di sinistre intenzioni, perciò la repubblica si ebbe a pubblicamente ordinarne il divieto (1).

2.° Al silenzio ed alla oscurità della notte sogliono gli uomini perversi affidare le segrete pratiche de' loro delitti, ora con animo vile assalendo e minacciando la vita a chi sì presto non cede loro il denaro; ora bagnando la mano omicida nel sangue

(1) Lib. I. Rub. 58 - De armis prohibitis - Nemo audeat ferre arma vetata videlicet arma ab offensione ut azam, falzonem, spatam, spontonum, bechacinum, ronchonum, penatam, cultellum ad duobus fillis, nisi cum licentia domini potestatis, et sine licentia lanciam, lanzionum, maciam, vel baculum fraudulentum. Item arma a defensione ut pancieram, guarnaciam, cassetum, corracinam, gambarias, cervelerias, bacinellum, colarinum, rotellam, braxarollam, scutum, guantos ferreos, nec hujusmodi arma in pena et bamno C. sol. par. de die. X lib. par de nocte.

di un abborrito inimico, ora per fino sicarj prezzolati assassinando lungo la via coloro che appena conoscono. Ad impedire gli effetti di tante tristizie a danno de' privati non solo, ma ancora a garantire la securtà dello stato, a quei tempi, in cui la civiltà de' costumi introdotto non aveva il buon uso di rischiarare le città con accomodati artificj, i Municipali statuti con due mezzi pensarono di provvedere. Il primo cioè proibendo a chiunque di andare per le strade, dopo che la campana del Comune suonato aveva sull' imbrunir della sera, senza tenere con seco un lume acceso (1). Il secondo colla istituzione di alcune veglie notturne, le quali decretate furono dalla generale assemblea addì 15 marzo dell' anno 1274 (2). Dieci cittadini erano capi di queste scolte, maggiori dell' età di venticinque anni, per onestà di costumi e probità di animo esperimentati i migliori ed i più caldi zelatori della tran-

(1) Lib. 1. Rub. 43 - Nullus post tercium sonum campanæ Communis Mantuæ, quis pulsetur juxta sero sine igne vadat per civitatem et contrafacientes, miles XX sol. par, pedes X sol. par. solvat pro bamno nisi se excusaverit causa juxta.

(2) Lib. I. Rub. 49 - De officio dominorum noctis. - Ut civitas Mantuæ in statu tranquillo et pacifico conservetur et illorum malicia quorum operibus turbatur status ejusdem et tranquillitas refrenata statuendum duximus et firmandum quod octo de melioribus de civitate eligantur. Videlicet duo pro quolibet quarterio qui domini noctis debeant apellari, qui domini noctis sic electi debeant XL homines de melioribus et legalioribus de populo Mantuæ habere.

quillità e della durevolezza di essa repubblica (1). Avevano titolo di *Domini noctis*, e quell' incarico sostenevano per un mese soltanto, e sotto a' suoi ordini tenevano cinquanta *Custodi* fra i più costumati del popolo. A due di essi signori era affidato il sopravvedere ad uno speciale quartiere della città, gli altri attendevano ai borghi di *Porto*, e di *San Giorgio*. All' ingredir della notte questo civico corpo assumeva le proprie funzioni e sino all' albeggiare del giorno era investito di larga autorità sia di porre a prigione chiunque mancasse agli ordini loro, sia di entrare in ogni luogo dove sospettavan delitto, sia di impedire che le vigne ed i campi entro la città od a tre miglia all' intorno collocati si danneggiassero. Questi signori vôtavansi al pubblico bene, e quel grave servigio adempivano senza mercede o stipendio, assistiti dai custodi, i quali ad un tal ufficio attendere dovevano per tre mesi continui (2).

(1) Idem - Officium autem prædictorum durare debeat per unum mensem et omni mense mutari debeant et sint domini noctis et eorum sequaces majores XXV annorum et sint tam domini quam sequaces de majoribus et melioribus et legalioribus et ditioribus de civitate Mantuæ et de illis qui magnum statum pacificum et tranquillum diligunt civitatis.

(2) Liber. VII. Rub. 25 - De custodibus noctis - Custodes noctis habeant pro suo salario L. sol. par. pro quolibet. Et per homines quarteriorum et contratarum eligantur eligendis per dominos ancianos cum voluntate dominorum vicariorum et distribuantur et dividantur per contratas more solito. Et de illis contratis quæ custodiri debeant debuerint hoc modo: Ad sanctam Agatam, duo. - Ad sanctam Mariam, duo. - Ad sanctum Stephanum,

3.° A que' tempi non si adoperavano quelle sottili investigazioni di Polizia, come più tardi si introdussero per conoscere con quanta autorità un cittadino n' andasse dall' un paese ad un altro, e per le quali di sovente lunghesso la via un viaggiatore è richiesto del documento concessogli dal proprio governo, o dei negozj che lo muovono ad andarne a quel luogo. Allora invece a chi veniva il capriccio di visitare gran parte del mondo, quel partito poteva fare espedito conducendosi e per mare e per terra senza farne procaccio di diploma e di concessioni, e senza pagarne altre taglie o balzelli.

Tuttavia la repubblica impiegava alcuni mezzi, pei quali conoscere e vegliare a coloro che forastieri al paese vi facesser dimora. Attenti custodi (1) erano mantenuti di giorno alle porte della città, i quali pratici del luogo riconoscevano coloro che non appartenevano a questo, e di notte quelle chiudevansi a doppia chiave, delle quali una custodiva il

duo. - Ad sanctum Georgium, tres. - Ad sanctum Gervasium, duo. - Ad sanctum Leonardum, tres. - Ad sanctum Johannem, tres. - Ad sanctum Simonem, tres. - Et in quarterio sancti Martini quattuor intra, quinque extra. - Et in quarterio sancti Jacobi, similiter. - In castro Portus, duo. - In burgo Portus, duo. - Super pontem molendinorum, duo.

(1) Lib. VII. Rub. 21 - Capitanei locorum et portarum eligantur per dominos Vicarios.

Vicario, l'altra il Podestà (1). Delle azioni e delle opere di un forastiero si teneva garante quel cittadino, nella casa del quale ospitasse; ma coloro che andavano in pubblico albergo a stanziare dovevano *ipsa die* essere al Podestà denunciati, nè gli Albergatori potevano nelle case loro tenere uomini sospetti, o donne di mala vita. (2)

Ad impedire che di nascosto alcuni si introducessero in Mantova valendosi del facile mezzo di condurvisi con navigli, proibivano gli statuti di arripare alla città o di sciogliervi le vele durante la notte fino a che la campana del Comune dato non avesse il convenuto segnale, ed ai barcajuoli era fatto divieto di condur passaggieri, con minaccia ai trasgressori che i navigli loro stati sarebbero dalle fiamme arsi e distrutti.

I borghi della città erano circondati tutti all'intorno di siepi, e vi si applicavano artificialmente alcune porte agl'ingressi. E con questo mezzo, valevole piuttosto ad indicare i confini che ad impedire il passaggio, si provvedeva per una legge o statuto, onde di notte entrar non dovesse, nè sortirne

(1) Ivi - Claves portarum civitatis Mantuæ sint duplices quæ stent apud Potestatem et dominos Vicarios, et claudantur et aperiantur per eorum familios.

(2) Lib. IV. Rub. 59 - Albergatores denunciare debent omnes forenses ipsa die; non tenere ludum neque biscatiam - Et quod, se scientibus, non recipient furem, latronem, gaream, orbum, gajuffum vel gajuffam, nec personam suspectam.

dai borghi alcun cittadino, o forastiero (1), dando incarico di sopravvedervi a due probi ed onesti borghesi (2).

4.° Ogni cittadino aveva obbligo di riferire ai capi civili tutte quelle cose che dette o fatte fossero da altrui, le quali al sovvertimento dell' ordine pubblico, od a scemare i diritti e le onorevolezze dello stato si dirigevano (3). Questa obbligazione generale diminuiva forse quel marchio d' infamia solito dagli uomini ad imprimersi sul capo del delatore, volen-

(1) Lib. X. Rub. 42 - Post tertium sonum campanæ Communis Mantuæ, quæ pulsatur de sero ad custodiam civitatis aliqua persona de burgis civitatis Mantuæ stare non debeat extra portas burgorum suorum seu extra curlos cum bestiis nec sine bestiis. Neque ipsas portas vel curlos exire inde usque ad sonum campanæ Communis Mantuæ, quæ pulsatur ad diem. Et qui contrafecerit pressumatur damnum dedisse et condemnetur arbitrio potestatis. Burgos autem intelligimus Portum, sanctum Georgium, Cipatam, Cerexias, Levatam, et sanctum Lazarum seu domos in suburbiis extra portam Aquadrutii positas.

(2) Lib. X. Rub. 43. Eligantur quod fieri faciant curlos et spinatas. Præterea teneatur Potestas duos bonos viros et legales de dictis burgis pro quolibet ipsorum burgorum. Qui habeant facere in vignalibus prædictis, qui debeant intendere ad faciendum fieri curlos et spinatas ipsis burgis et ad ipsos curlos et portas burgorum de sero claudendorum, et clausos tenendum ac etiam de mane aperiendum.

(3) Lib. V. Rub. 9. Quicumque audeat verbum ad subvertendum statum dominorum Vicariorum vel ipsius Communis, vel de cercando vel tractando aliquid in lesionem, seu diminutionem honoris et status, statim refferat, et qui non refferat capite puniatur et bona ejusdem pubblicentur et pubblicata deveniant in Commune.

dosi che ogni buono ed onesto cittadino anche con questo mezzo la salute ed il beneficio della repubblica procurasse. Ma le atroci pene e molto severe che gli statuti minacciano a colui che un tale debito rifiuti di soddisfare, ci persuadono che questi ragionamenti politici non avessero valeggio sopra gli animi cittadini, ma che anzi i denunziatori, anche a que' tempi, nella mente degli uomini corressero vili ed infami. Del resto che si avessero delatori o spie stipendiate, chiaro apparisce dal libro sul quale le spese del Comune si registravano; ma di questi prezzolati non faremo parola, siccome sconci rimedj sono per provvedere ai difetti sociali.

5.° Grave era la sospizione a que' tempi delle congiurazioni, delle rivolte e delle pratiche segrete, colle quali gli ambiziosi tentassero di togliere il sommo beneficio della patria libertà. Quindi ad impedire che questi semi dei mali umori dai potenti e dai nobili con molta arte coltivati produrre potessero pestiferi frutti, gravissime pene vi opposer le leggi. E la severità di siffatti giudizj molti condannava alla morte, altri scampatine quasi a miracolo si tenevano volonterosi all' esiglio, ed altri infine dal governo si mandavano custoditi a certi luoghi presso i confini dello stato. Feroci gli statuti di Mantova comandavano ai Vicarj, al Podestà ed ai Giudici di distruggere (1), e di annientare la razza

(1) Lib. VI. Rub. 4. Quod domini Vicarij, et ejus judices intendant distructioni et dissipationi bamnitorum et eorum bono-

di essi banditi, di toglier loro ogni cosa, di non perdonare a parenti, ad amici, ad eredi. Ed i confinati chiarivano privati da ogni civile diritto, ed i beni loro amministrava il Comune, nè le mogli potevano pretendere neppur quel tanto che loro si appartenesse per ragione dotale (1). A questo modo anche quegli antichi Magistrati di Mantova, avendo gli occhi abbacinati dalle passioni con aperta ingiustizia stabilirono che i figli ed i nepoti sopportassero la pena dovuta a chi fortunatamente sottratto il capo alla mannaja, esule in terra straniera degli amatissimi parenti si circondava, i quali non come conforti dolcissimi alla sventura, ma condannati a stender la mano per accattare quel pane che nelle case loro stato era abbondante, con quegli atti som-

rum. Et quemlibet bamnitos habere teneantur et tractare perpetuo pro inimicis Communis Mantuæ. Quod bamniti perpetuo intelligantur bamniti et eorum hæredes. - Rub. 25. Omnes autem bamniti pro parte seu rebellione et omnes eorum filiœ quæ secum steterint tempore bamnorum eis datorum, et a dicto tempore citra, et omnes filii eorum et omnes ex eis descendentes vel aliquo prædictorum et uxores eorum et ceteri de sua familia intelligantur et sint bamniti perpetuo et habeantur pro inimicis Communis Mantuæ.

(1) Lib. VI. Rub. 15 - Nullus contractus factus per aliquem confinatum valeat nisi factus fuerit cum licentia domini Potestatis. Salvo tamen quod in favorem creditoris et prejudicium creditoris confinati valeant et non in prejudicium Communis Mantuæ - Item quod non concurrentibus vel non postulantibus creditoribus uxores confinatorum extimationes sibi non possint in bonis fieri facere maritorum de doctibus suis vel aliis creditis quibuscumque.

messi ogni dì rinnovavano il più acerbo rimprovero all' infelicissimo padre. Ma quanti mali e peggiori la politica dello stato non sanzionò come mezzi i più spediti a raggiungere la meta, a cui dirittamente si volgono, anche a tempi più colti e civili di cui noi ragioniamo!

6.° Tementi poi que' nostri padri il grave pericolo che le segrete congiurazioni manifestamente si ordinassero a ribellione, pensarono che a siffatti sconvolgimenti propizia e ricercata occasione esser poteva quella in cui si manifestasse un incendio. A prevenire le sinistre conseguenze che cavar ne potessero da tali avvenimenti gli uomini perversi, fu con ponderato consiglio ordinato: -- Che appena il fuoco erasi appiccato ad una casa la torre del Comune suonasse allo stormo. -- Che a quel segno i Magistrati della Repubblica accorressero armati alla casa de' Vicarj del popolo (1). -- Che le case tutte si chiudessero, nè alcuno avesse a sortirne se non quelli che abitavano in quella parrocchia presso cui manifestato si era l' incendio, del che le campane della pieve li faceva avvertiti, ed ivi accorsi far opera perchè il fuoco sollecitamente fosse spento,

(1) Lib. VI. Rub. 14 - Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli anciani et eorum notarij, et omnes et singuli de Consilio partis quociescumque sonaverit campana ad martellum posita super turrim ipsorum dominorum Vicariorum sive fuerit de nocte sive fuerit de die teneantur et debeant ire et currere ad domum Vicariorum cum armis sine mora aliqua.

permettendo loro di armarsi dello scudo, del cappello di ferro, della scure, dell' uncino e della lancia (1).

7.° La torre del Comune con molta sospizione ed assai gelosia si teneva guardata per due titoli che accenniamo. Le campane erano quivi collocate, e con queste primieramente i gravi infortunj dello stato pubblicamente si annunciavano al popolo, e si congregavano le assemblee, e le milizie ordinavansi sotto le varie bandiere. Ed in secondo luogo qui si tenevano accomodati alcuni artifizj allora chiamati le *mirre*, oggi i *telegrafi*, a mezzo de' quali e di notte e di giorno artificiosamente con certi segnali intesi da' propinqui, e mano mano ripetuti sino a' luoghi più lontani, gli ordini e le bisogna della repubblica in brevissimo tempo si notiziavano a tutto lo stato (2). Che questo uso fosse già stabilito

(1) Liber VI. Rub. 14. Et nulla alia persona audeat se removere de domo habitationis suæ nec aliquem nec aliquos in domo sua accipere; salvo quod campanæ Parrocchiæ ubi fuerit incendium possint sonari ad martellum et illi de contrata ubi esset incendium possint concurrere. Homines de contrata ubi fuerit ortum incendium et illi de proximiori contrata possint ire ad dictum incendium destruendum cum armis, videlicet scuto, cerveleria vel cappellina ferrea, securi, uncino ferreo, et lancea sive lanzono, alia autem arma, secum deferre non audeant.

(2) Lib. VI. Rub. 22 – Dominus Potestas primo mense sui regiminis procuret quod boni custodes et utiles qui custodiant turrim Communis ponantur et quod ipsi possint et debeant videre insignia quæ monstrarentur per turres et mirras et ipsas mirras bene facere ordinari, ut possint et debeant levare et facere insignia. –

in Italia nel medio evo abbiamo ragione di indurlo dalle parole scritte da Dante così:

» . . . . . assai prima
» Che noi fussimo al piè dell' alta torre,
» Gli occhi nostri n' andàr suso alla cima
» Per due fiammette, che i vedemmo porre,
» Ed un' altra da lungi render cenno
» Tanto che appena 'l potea l' occhio torre.
» Ed io rivolto al mar di tutto 'l senno
» Dissi: questo che dice? e che risponde
» Quell' altro foco? E chi son que' che 'l fenno?

E che ancora prima di Dante si adoperassero in Mantova siffatte macchine ne siam fatti sicuri dai patrj statuti.

CAPITOLO SESTO

Delle Milizie.

Sarebbe cosa assurdissima affermare che bastino le leggi provvidamente promulgate da un libero governo, e l' ardenza delle opinioni per unanime consentimento rivolte alla indipendenza, ad assicurare la prosperità di una repubblica, perchè la ragione di

Rub. 23. – Addimus quod a Serravalle supra usque ad turrim Palacij Communis Mantuæ ordinentur mirræ super quibus de die ac nocte debeant stare custodes expensis Communis qui se invicem possint inspicere et insignia quæ videri possint sic et ubi utilius videbitur sapientibus.

sovente vinta rimane dal forte. Ma queste circostanze però molto propizie e felici occasioni saranno a persuadere i popoli di pigliare le armi, ed in soccorso della patria volonterosamente a concorrere; laonde la forza morale a questo modo collegatasi alla materiale e temuta e quasi invincibile diviene.

Assicurata adunque la salute dello stato dalle aggressioni intestine che procurato avessero uomini per loro natura contrarj ad acquietarsi al bene comune, a mezzo di provvide leggi e di magistrati sapienti, il Governamento di Mantova pensò di ordinar le milizie, siccome i mezzi più efficaci a resistere contro gli assalti degli esterni inimici. Ed a vergogna d' Italia furonvi sempre inimici tra i figli stessi della madre comune, i quali con inaudita tristizie il sovvertimento dell' ordine con ogni arte operarono, e contro i quali era pur necessario a contrapporre ottimi cittadini avvezzi a sopportar le fatiche, alle armi disciplinati, ardimentosi nell' affrontare i pericoli, un esercito insomma non meno valente ed operoso di quelli che avevano le altre città e gli altri stati d' Italia costituiti. Al che due gravissimi ostacoli si paravano a prima vista davanti, uno cioè lo scarso numero della popolazione Mantovana, la quale sebbene accomodata alla picciolezza dello stato difficilmente alle gravi bisogna di esso sopperiva; l' altro la pochezza del censo comune impotente ad assoldare Milizie, a mantenerle di vittovaglie e di armi ed alle infinite altre necessità,

alla guerra pertinenti, a provvedere. Sennonchè il solo amor della patria, la cui voce è possente sopra animi gentili ed accostumati, poteva per il fervore delle opinioni concitate alla gloria, e per l'ammirabil costanza del popolo con utili mezzi quelle militari intraprese ottimamente soccorrere. Questo buon volere della Mantovana repubblica ci vien fatto conoscere dagli statuti (1), i quali essendo dalla generale assemblea costituiti chiaramente dimostrano la volontà ed il desiderio comune del popolo.

L'antico abbominevole uso di condannare molte generazioni di uomini alla schiavitù privandole di quei santi diritti che la natura indistintamente accorda e concede mantenutosi dai Greci, dai Romani, dai Longobardi, dai Germani, ed ancora dai Marchesi Canossa, venne finalmente dalle Italiane repubbliche con giusto consiglio abolito. E bene ci gode l'animo che di quella costumanza barbarica tenuto non abbiano parola i nostri statuti, i quali soltanto ricordano il debito de' famigli verso il loro padrone, vietando loro di abbandonare la casa del suo signore prima che il termine delle obbligazioni seco lor pattuite non era compiuto (2). Ed oltre

(1) Noi riportiamo questo interessante statuto di Mantova al N. 6 dei documenti.

(2) Lib. I. Rub. 31 – De fuga familiorum – Nullus scutifer vel familius debeat se separare, fugam facere, vel a domino discedere, nisi completo termino, quo stare convenit cum domino; et si contrafecerit in cathena ponatur et teneatur per totam diem

questa utilità veramente morale procurata dalla abrogazione della schiavitù, un altro importantissimo servigio allo stato ne derivava, perchè siccome agli schiavi negato era l'onore di arruolarsi alle milizie, reputando quella gente vilissima ed atta solo a farne mercato, col nuovo ordinamento molto numero di cittadini si accrebbe agli eserciti.

La Mantovana repubblica pertanto comandava ad ognuno di pigliare le armi, e concedeva solamente per gli ordini delle varie milizie quelle onorevolezze maggiori o minori che alle diverse classi dei cittadini reputava dovute. Laonde gli uomini in migliore condizione costituiti le compagnie de' cavalieri componevano, si arruolavano gli artefici a quelle de' balestrieri o saettatori, il popolo minuto distribuito in varj battaglioni di fanti formavano il grosso dell' esercito, ed una parte di questi uniti ai mercadanti ed artieri attendevano agli esercizj navali. I quali ordinamenti delle milizie gran fatto non differivano da quelli di altri comuni d' Italia, e valgane a prova quell' atto stipulato all' anno 1264 dai Ferraresi col Marchese Obizzone da Este, mediante il quale: *Ferrarienses dabunt milites pedites, balesterios et navigium.* E tutti dovevano alla milizia servire appena di età contassero gli anni diciotto, od i settanta superati pur non

et verteretur per civitatem si videbitur domino ejus, et si habere non poterit domini Potestatis arbitrio condemnetur.

avessero. Nè altrimenti, nè senza questi straordinarj sforzi dei cittadini alle gravi bisogna dello stato potuto si avrebbe provvedere, per esserne pochi gli abitatori e gli inimici moltissimi. Che anzi le città più propinque più ferocemente abborrendo quelle a loro vicine, o per naturale gelosia all' altrui bene, o per timore che la larghezza di podestà in alcune tornasse loro perigliosa e fatale, ne derivava che occasione veruna lasciassero sfuggire di attaccarle, e danni e molestie l' une all' altre di arrecare; perlocchè conveniva che ogni governo con molta sospizione si preparasse a resistere. E sebbene più opportuno a diminuire la gravezza dei cittadini stato sarebbe di assoldare milizie straniere o di arruolarne di mercenarie, pure con maturo consiglio ambedue i partiti furono allora rifiutati. Infatti il trarre dalle bande straniere soldati d' ordinanza reputar si doveva cosa piena di molti pericoli, siccome sogliono essere quelle genti scellerate, senza onore, senza fede, avide solo di ruberie, di saccheggi, di bottino, e rotte da molti anni alla sfrenata licenza del vivere soldatesco. Lo stipendiar cittadini e la plebe nè permesso lo avrebbe la scarsezza del pubblico erario, nè procurate avrebbe migliori truppe perchè il denaro non vale a render gli uomini valorosi ed arditi. Questi mezzi giovaron più tardi ai dominatori assoluti, ed a quei piccioli tiranni che signoreggiarono l' Italia, i quali sendo dal popolo grandemente abborriti, giovaronsi del molto denaro

per circondarsi di armi straniere, dalle quali protetti e difesi tanti atti crudeli ed azioni iniquissime a danno dei cittadini operarono. Ma quella generazione di uomini, gli animi de' quali con molto ardore ed esaltazione infinita erano concitati dal desiderio di vivere liberi, non sofferiva la dignità propria di avvilire cercando ajuto da genti lontane che nessun interesse pigliare potevano de' cittadini negozj; perlocchè l' assemblea del popolo venne nella determinazione che ognuno dovesse piuttosto sè e le cose sue generosamente offerire pel bene e la prosperità della patria. E queste nobili risoluzioni senza lagno d' alcuno e con unanime consentimento furono ricevute e plaudite.

I Romani degli antichi tempi le città loro usarono dividere in varie regioni *(regiones)*, dal cui nome la voce volgare *rione* fu derivata; e gl' Italiani in *sestieri*, o *quartieri*, nel qual ultimo modo la città nostra fu regolata dalla repubblica. Ogni quartiero si compose di un certo numero di vie, ed alle vie un nome speciale fu imposto; i quali ordinamenti furono fatti per regolare le milizie. Così le venti strade, a ciascuna delle quali però eranvene unite molte altre minori, dovevano venti compagnie militari sovvenire allo stato, e ciascuna di esse portava sul proprio stendardo o *gonfalone* espresso in dipinto quell' oggetto a cui si riferiva il titolo imposto alla contrada. Questi nomi delle varie legioni Mantovane pur oggi son ricordati e sono scritti su

per le vie di Mantova, sebbene pochi conoscano l' alto senso che da seicento e più anni in quelle leggende nascondesi: Ed i nomi son questi (1): *Aquila — Grifone — Camello — Orso — Monti bianchi — Monti negri — Serpe — Leopardo — Mastino — Corno — Falcone — Leon rosso — Cigno — Bue — Unicorno — Pusterla — Cavallo — Cervo — Quercia e Nave.*

Tutti questi ordini generali, con cui furono le milizie regolate molto giovavano non solo a procurare che ognuno prontamente pigliasse il posto che gli era stato assegnato, e quindi le varie compagnie facilmente si disponessero a marciare; ma ancora ad inspirare negli animi quelle concitazioni che sogliono tanto beneficio apportare alla causa comune, ingenerate dal desiderio vivissimo e dalla emulazione d' onore, onde l' un corpo di truppe non voleva esser da meno di un altro nell' accomodata disciplina, e nel dimostrare valore e coraggio. Stabilita così quale avesse ad esser la forma e l' ordine delle compagnie, la repubblica mandò fuori alcune leggi, colle quali intendeva a provvedere perchè i soldati alle

(1) Lib. I. Rub. 64 - Item quod quelibet societas civitatis Mantuæ et burgorum et cujuslibet societatis, fines ad invicem secernantur et segregantur per aliquas picturas vel aliqua certa signa discernentur, et cessent contentiones quæ sepius fiunt de finibus earundum societatum. Item quoque fiat de quarteriis civitatis, et sic signatæ et divisæ societates et etiam quarteria perpetuo debeant remanere.

fatiche ed ai pericoli si avvezzassero, e soprattutto a serbare gli ordini, insegnando loro l'arte difficile, tanto nella guerra necessaria, di obbedire. Ad ognun reggimento d'ordinanza dato era a comandarlo un Capitano *(Gonfalonerius)* ed alcuni Ufficiali *(districtores)*, non meno che il porta insegne *(vexillifer)*, l'amministratore della pecunia *(Massarius)*, e varj esperti, e delle cose militari intendentissimi, col consiglio de' quali le varie bisogna della milizia e della guerra maturatamente si ordinavano *(Consiliarij)*. La suprema autorità al Capitano era concessa per un anno soltanto, il quale però poteva di nuovo venir rieletto dal vôto unanime della milizia. Nè Capitano, nè Vessillifero, nè Massaro esser poteva colui che mantenuto non avesse del proprio i cavalli e le armi necessarie al combattere, nè quegli onori si conferivano ai parenti di chiunque stato fosse incapace i detti pesi a sopportare (1). Ogni soldato alle armi proprie doveva provvedere, ed al suono della campana a stormo portarsi alla piazza, ed avanti al palazzo del Comune nelle proprie file ordinarsi. Nessuno poteva essere da altri sostituito

(1) Lib. I. Rub. 64 – Quælibet societas Mantuæ habere debeat unum confalonerium probum et amicum, per unum annum duraturum continue, non obstante quod die paschalis aliter electio facta sit vel fierit, et ad hunc modum omnes confalonerii reducantur. Item quod aliquis tenens equum ex impositione facta vel solvens dominis pro remissione equi non possit esse caput societati, vexillifer, vel Massarius, ipse, vel aliquis ejus filius vel de domo suo eis invitis.

in quell' esercizio di guerra se prima concessione ottenuta non ne avesse dal Podestà, ed un cavaliero rappresentar non potevasi se non dal fratello, dal figlio, o dal nepote di esso. Ricevuti gli ordini dal Podestà le compagnie si ponevano in marcia mantenendo a rigore le discipline e soprattutto il silenzio. Le più aspre pene erano minacciate a colui che dalle file disertasse o per codardia di animo, o per iscamparne i pericoli riparato si fosse dietro i propugnacoli e le palafitte. Il capitano, che condotte le milizie avanti l' inimico, indietreggiasse o volgesse alla fuga, preso, era condannato a morte, ed il suo cavallo e le sue armi, in faccia all' esercito intiero, si gettavano nel fuoco, ed i parenti superstiti d' ogni avere privati, coperti eran d' infamia. Tanto allora era l' amor del paese, tanto le menti degli uomini di nobile esaltazione riscaldate abbominevole e turpe tenevano la viltà di un loro cittadino, che quasi le pene più atroci tutte insieme riunite parevano lievi a castigare un traditor della patria.

Dalla distinzione accordata al Cavaliero di appartenere alla milizia più scelta, non ne deduciamo perciò che le repubblicane opinioni declinassero dal sano principio abbracciato, doversi eguali diritti a tutti gli uomini accordare; ma piuttosto pensiamo che siffatte concessioni da alcune circostanze economiche soltanto movessero. Abbiamo già accennato che al Cavaliero fatta era la imposizione di dare all' esercito ed armi e cavallo, e seco condurre un

donzello *(scutifer)*, che a lui servisse ne' militari esercizj, e tutti questi avea a mantenere a proprie spese, ancor quando lontani fossero dalle case loro, o fuori di stato. Questi carichi pertanto insopportabili stati sarebbero ad un artefice o ad un popolano, ma bene accomodati a coloro, cui la fortuna avea prodigato beni e dovizie. Siffatte onorevolezze adunque reputiamo, che senza danno ai diritti comuni, ragionevolmente si concedessero con larghezza maggiore a colui, dal quale maggiori utilità riceveva lo stato. E siccome allora che non erasi peranco l' uso delle polveri da fuoco introdotto, la cavalleria costituiva la forza migliore dell' esercito, onde da quella l' esito fortunato di una battaglia spesse volte si ripeteva, così molto minutamente alle bisogna de' Cavalieri gli statuti provvidero. Bene lo provano e quello che noi riportiamo (1), e le attente cure a' magistrati civili raccomandate, perchè in ogni borgata composta di quindici lari si facesse stanziare un maniscalco coi necessarj istrumenti sempre pronto a servire le milizie che da un luogo ad un altro cavalcavano per le varie fazioni, e maniscalchi dovevano pur anco gli eserciti seguitare (2).

(1) Si vegga il documento N. 7 - Da questo statuto si desumono i molti ordini per riconoscere se un cavallo non fosse più atto a servir la milizia, e quando ciò si verificasse essere avvenuto in causa di pubblico servigio doveva il Comune pagare al cavaliero il valore dell' animale, ma esso cavaliero ad ogni modo aveva carico di acquistarne un altro e di mantenerlo.

(2) Lib. IV. Rub. 27 - De ferrariis - In omni villa Mantuani

Ciò valga quanto all' esercito, che del resto altri ordinamenti furono promulgati per regolare l' armatetta di Mantova. Chiunque del popolo doveva essere ascritto ad una delle venti società militari, le quali erano tenute non solo a servir di persona nelle varie fazioni dello stato, ma ancora a mantenere del proprio una o più navi da guerra (1). Le

districtus habente XV lares, Consules et massarius ipsius villæ, habeant et teneantur eam quantitatem ferronum et clavonum pro ferrando equos ab armis, et maleum et omnia istrumenta necessaria. Item compellat unum ferratorem pro quarterio ire in cavalcatis et exercitibus tenendo equum proprium qui pro aliquo alio non scribatur nisi quod superius dictum est.

(1) Lib. I, Rub. 64 – Popularis quilibet esse debeat de aliqua societate armorum civitatis Mantuæ. Item quod quelibet societas debet habere et tenere navem seu naves eis impositas bene aptatas armatas et munitas remis et furculis et omnibus necessariis ita quod omni vice quando domino Potestati placuerit navigari possit in servicio Communis Mantuæ de die ac nocte. Item quod in quolibet galiono debeant esse duo balesterii adminus et in qualibet alia navi infra galionum esse debeat unus balesterius ad minus. Item quod quilibet galionus et quelibet alia navis habere debeat remos sufficientes et specialiter deputatos et bullatos. Item quod quocies præcipietur ex parte domini potestatis quelibet societas ire et dare debeat suas naves vel alias quæ præcipientur et ire statim cum præcipietur de die vel nocte. Item quod illi qui ibunt in navibus bene debeant esse et ire armati et habere adminus bonum zaponem, cultellum, capellum ferri, pancieram vel lameria, spatam, lanceam et scutum. Item illi qui mittentur in navibus habere debeant pro quolibet a societate sua III sol. par. pro die (*cioè franchi* 1, 22, 20, *al giorno*). Et hoc intelligatur quando omnes pedites non vadant comuniter sed pro parte. De quibus denariis sint milites excusati. Ita tamen quod quando populus et milites comuniter vadant in servitio Commu-

navi di maggiore portata chiamavansi *galeoni*, *barche* o *barchette* le minori sulle quali montavano balestrieri espertissimi nel trarre di arco, siccome in quell' arte molto valenti furono predicati i Mantovani fino a' tempi di Matilde Canossa (1). Ed oltre a questi dovevano altre milizie regolari condurvisi armate di giacco, coltello, di cappello ferrato, ossia la cervelliera inventata da Michele Scotto a' tempi dell' Imperadore Federigo II, di spada, di lancia e di scudo. Il quale ufficio esercitavano i garzoni, o donzelli stipendiati dalle varie società militari, quando però stata non fosse bandita una generale fazione, nel qual caso ognuno l' opera sua prestare doveva senza compenso. Che anzi negli estremi pericoli della città e dello stato appena ad uno per ogni famiglia concedevasi di attendere alle dimestiche cure ed ai negozj privati. Fattone comandamento, l' armata presentavasi espedita al Podestà, dal quale ricevutine gli ordini o di giorno o di notte scioglieva le vele verso quel luogo ove l' interesse della patria lo richiedesse.

nis tunc non sparetur pro milite nisi tantum unus etiam si plures sint in una familia sine impositione, et alii vadunt sicut alii pedites. Sed de talijs peditum quæ imponuntur pro andatis peditum quando pedites non vadunt comuniter, nullo modo teneantur.

(1) Parlando dell' anno 1119 l' Anonimo di Como (*Rerum Ital. Tom. V. versi* 273 *e* 1846) scrisse:

» Mantua cum rigidis nimis venit huc onerata sagittis, » ed ancora

» Mantua cum rigidis nimis studiosa sagittis. »

Con questi statuti la forza militare in Mantova a molto buoni termini era stata condotta, potendo la repubblica senza gravi dispendj aver pronto un esercito bene agguerrito, ed un armatetta allestita. Al qual beneficio la pertinacia delle menti, il calor delle parti, l' opinione che tutti avevano grandissima della giustizia e del debito di mantener colla vita e col sangue la libertà del paese, grandemente cooperavano, producendo una forza morale capace di grandi intraprese. Ed ancor si arroge, e mònta moltissimo, che i ministri della religione confortavano i cittadini ed esortavan le genti, di per se stesse molto bene inclinate, a star forti nel mantenere un governo che a Dio piaceva, a cui la protezione accordava il magno pontefice, e dagli uomini diritti e dabbene unanimemente approvavasi. E quest' idee religiose ancor meglio si collegavano agli interessi di stato per mezzo di certi segni esteriori i più facili ad essere intesi, i più potenti a riscaldare le menti, e ad infiammare i cuori del popolo. Infatti da quel carroccio, che tutte le repubbliche Lombarde adoperarono in battaglia, e che vuolsi inventato dal milanese arcivescovo Eriberto, quanti ottimi risultamenti non ne cavarono gli Italiani?

Nè i Mantovani si ristettero dall' introdurre quell' uso, e ne abbiamo memoria scritta dal monaco di Santa Giustina che all' anno 1207 il carroccio de' Mantovani fu condotto in battaglia presso Verona allorchè questi parteggiavano pel Conte di

San Bonifazio. Ed al 1213 narra il Campo, storico Cremonese, che vennero alcuni qui in Mantova deputativi a chiedere: *ut carrocium foris extrahant et cum eorum forzia eosdem Cremonenses adjuvent.* E le cronache Veronesi (1) lo ricordan di spesso, ed anco da ultimo all' anno 1260 raccontano, che essendo successo al fratello nella signoria di Verona messer Alberigo da Romano, questi fu assediato entro al Castello di San Zeno dai Cremonesi, dai Mantovani e Ferraresi e molt' altri, i quali tutti seco avevano i proprj carrocci. E solamente colla diminuzione della libertà le repubbliche abbandonarono le costumanze dapprima abbracciate, onde al principiare del secolo XIV, ne pare, che il carroccio qui in Mantova non fosse adoperato. Ed all' Amadei, storico molto accurato e delle patrie notizie ricercatore attentissimo, piacque con queste parole descriverlo: *Era un carro di segnalata grandezza con alte ruote, ricoperte di panno rosso, e sosteneva una torre quadrangolare, tirato da quattro bellissimi buoi bianchi. Stava in questo carro piantato un albero legato con funi a foggia d' antena da nave, nella di cui sommità vedevasi una croce e sotto della croce l' insegna della città di Mantova spiegata, e divisa in quattro parti, metà di color bianco, metà di color rosso; al governo di questo carroccio sedeva in alto un guerriero armato*

(1) *Cronica della città di Verona, descritta da Pier Zagatta.* Verona 1745, Tom. I. pagine 22, 29, 30 e 49.

di spada e corazza superbamente ornato di oro, circondato e difeso da scelto numero di bravi soldati, preceduto da sei trombettieri suonanti, e da altrettanti soldati a cavallo (1); ed anco Ricordano Malaspina conferma che *questo carro trainvalo un gran pajo di buoi che solamente erano diputati a ciò, e vi erano diputati in guardia i più perfetti e più forti e virtuosi popolani.* Laonde è a credersi che il trar nel campo il carroccio si facesse con molto riserbo, ed essendo come cosa sacra tenuto, si volesse da scelte milizie con infinita cura custodito. E sovr' esso montava il sacerdote celebrandovi ogni dì, presenti le truppe accampate, il divin sacrificio, e con accomodate parole invitava le soldatesche a prepararsi al cimento con atti di penitenza e con pubbliche preci. Le quali pratiche religiose possentemente influivano sulle milizie, che più non curavano le vite loro di sacrificare, fatti sicuri dalla voce del sacerdote che eterno premio ricevuto ne avrebbero dal cielo. E ciò che molto accresceva di fermezza a quell' esercito era che quanto si commendavano coloro che pigliato avessero il carroccio dell'inimico, altrettanto ignominioso era il perdere il proprio, dal che vieppiù riscaldavansi le opinioni dell' onor militare, e, come è di solito, oltre il coraggio una certa concitazione d' animo più forte del coraggio stesso ne conseguiva.

(1) Cronache di Mantova Mss. Tom. I. foglio 154.

Alle regolari milizie bene ordinate in Mantova, altre in varj luoghi dello stato aggiungevansi, presso le quali sebbene non fosse ancora introdotta quella severità tanto necessaria al buon ordine ed alla stabilità degli eserciti, pure per naturale affezione al paese, volonterosamente alla difesa di questo attendevano. Ordinano infatti i patrj statuti (1) a tutti i capi delle famiglie abitanti nell' isola di S. Benedetto, in Governolo, in Revere, in Scorzarolo, in Quistello, e negli altri luoghi posti presso l' una e l' altra ripa del fiume Po, di mantenere in acconcio gli archi e le freccie, e le persone loro starsi pronte al combattere. E chiunque abitava in terra fortificata procurar si dovea armi opportune ad offendere l' inimico. Nè i luoghi fortificati eran pochi, sendochè per le ostinate inimicizie e le aspre contese sostenute da' Mantovani colle città di Verona e Ferrara, di Reggio e di Modena, mano mano la repubblica cercò ristorarsi dai lunghi danni sofferti, e ad impedire che ne derivassero altri peggiori, quindi con palancate e terrapieni fortificati aveva quei luoghi più facilmente esposti alle offese delle

(1) Lib. VI. Rub. 29. De armis districtualium Mantuæ. - Habitantes in castris et villis ubi sunt fortaliciæ compellantur per dominos Vicarios Mantuæ habere ante Kalendas maij singulatim talvacium et singulam mascheram vel capellum ferri, et illa arma tenere. Et quodlibet caput domus de insula sancti Benedicti, et Gubernuli, et insulæ Reveri et a Scorzarolo inferius et ab utraque parte Padi et terræ Quistello habeat unum archum cum apparatu XXV pillotorum, et infra duos menses compellantur ad hæc.

città circonvicine. Le quali cose eseguirono con molta sollecitudine più forti rendendo i castelli di Goito, della Piubega, di Castiglion Mantovano e di Governolo, e nuovi propugnaculi murando presso Borgoforte, Revere, Serravalle, Cavriana e Marmirolo, consigliati da Sordello Visconti lor capitano. Nè questi molti lavori reputati furon bastevoli alla salute di Mantova, ma esso Sordello persuase la magnifica impresa di circondar la città per cinque miglia allo intorno di torri, di fossa, e di trincee, per le quali opere l' inimico che volevasi commettere alla disperata intrapresa di venirne sin sotto alle mura, gravissimo eccidio certamente avrebbe dovuto incontrare.

Ma che non poterono quegli uomini vôtatisi al bene della patria comune? E quali altre città infatti ebber mente e cuore di cedere pel beneficio generale le ubertose campagne alla città sì propinque, ed allagandole colle acque del Mincio stabilmente provvedere alla securtà del paese? E per opera della repubblica sorsero ancora le mura massiccie che attorniano Mantova, surrogandole a *stipitibus* che si avevano all' anno 1110, de' quali parla Donizzone, e da altre città furono adoperati siccome si trovano negli statuti di Modena ricordati, *de reficenda palancata*, ed in quelli di Ravenna: *pala copia extructa est*. Egli è forza conchiudere adunque e ripetere che allora non mancava lo spirito guerriero a quelle generazioni di uomini, i quali fra i molti

d' Italia più apertamente dimostrarono una volontà ferma di vivere liberi, aperta inclinazione alla indipendenza nazionale, dai quali desiderj grandemente eccitati gigantesche opere intrapresero per resistere agli assalti degli inimici.

Ma volendo più davvicino parlare del valore militare de' Mantovani e dello spirito bellicoso che li animava, non sarà fuor di luogo un avvenimento accennare dalla bocca di tutti a que' tempi esaltato, e del quale con infinite lodi ne parlarono gl' istorici. Correva l' anno 1240 quando insorser quistioni fra i Mantovani ed i Veronesi intorno ai confini che gli stati loro dovesser dividere, e tornate vane le pratiche d' accordo, deliberarono al partito dell' armi di prontamente appigliarsi. Già ambedue gli eserciti accampavano presso la terra di Trevenzolo, e fatta battaglia campale i Veronesi fieramente menaron le mani addosso ai Mantovani, i quali gagliardamente si difesero, ma appena conobbero esser stato gravemente ferito Rainero Visdomini lor capitano, scoraggiati si ritrassero agli alloggiamenti, e quindi difilati alla fuggiasca si ripararono alle case loro. Giunte sì tristi novelle qui in Mantova il lutto fu universale, ed evidenti segni di grandissima perturbazione e mali motti mandava fuori la plebe; ma cambiossi l' aspetto delle cose appena gli animi da quelle prime impressioni si riebbero, onde deliberarono doversi usare ogni ingegno per ristorarsi dai danni sofferti.

Già la stagione, vestendo le spoglie invernali, assicurava la città e lo stato dai nuovi assalti inimici, e concedeva a' Mantovani di nuovamente riordinare l' esercito e tentare di poi una più avventurosa giornata. Niuna cosa pertanto si lasciava intentata per compire gli apparecchiamenti che erano necessarj; ed armi, e munizioni, e bagaglie, in grandissima copia fur preparati, ed i corpi avvezzavano a sopportar le fatiche, e dì e notte esercitavansi le milizie a trar d' arco e di lancia, ed a fendere e punzecchiar colle spade, ed i navicellai su pel lago a governare le navi; e tanta ardenza ferveva nel popolo per questa causa che le domestiche cure non impedivano che tutti gli uomini pigliasser le armi ed in soccorso della patria volonterosamente accorressero. E vieppiù incitavano le menti, già di per se stesse disposte, i Magistrati i quali quanto meglio potevano e sapevano, e con quella autorità che loro dava l' ufficio proprio, esortavano i cittadini a lavarsi da quella macchia che vergognosamente stata era loro imposta. Le quali concitazioni gagliardamente operarono sull' animo loro e su quello di ducentoquarantadue Cavalieri, i quali vestiti di bianco, e bianchi cavalli cavalcando si collegarono sotto una sola bandiera, e con pubblico giuramento promisero ad ogni cosa comandata dal loro capitano obbedire, le vite loro l' un l' altro difendere fino alla morte, e questa di volere onoratamente incontrare sul campo, piuttosto che cedere vinti. E questa compagnia

di giovani eletti, ardimentosi e valenti, allora fu detta *la Baronia.*

Al primo giorno d' aprile dell' anno 1242 le campane del Comune suonavano a stormo, e vi succedeva uno spesso scalpitar di cavalli, un confuso batter dell' armi, un andare e venire di genti, fino a che dopo un' ora di molto trambusto i cittadini si erano tutti nelle proprie file ordinati avanti la casa del Podestà. Con lenti passi ivi traevano il carroccio i buoi aggiogati, e lo serravano intorno que' ducento e più prodi vôtatisi a vendicare l' oltraggio da pochi mesi prima arrecato alla patria. I sacerdoti vestiti de' sacri indumenti intonavano preci, che ripetute sommessamente si udivano dalle milizie e dal popolo. Compiuto il sacro rito con mirabile ordine e molto silenzio le varie schiere difilarono ad incontrar l' inimico. Il melanconico lago quetamente solcavano i galeoni e le navi cariche di vittovaglie e di armati. Giunte le truppe in sul confine dello stato vi passaron la notte, ed a levata del sole soppraggiugnendo gli inimici, i quali assalivano con assai vigoria i Mantovani, quel primo scontro con gran valore ributtarono. Rainero Visdomini, che comandava l' esercito, dopo avere lunga pezza con maraviglioso ardimento sostenuto il durissimo assalto, vista l' opportunità, ordinò che puntando gagliardamente colle lancie, e strette le milizie si aprisser la via per mezzo agli ordini delle schiere inimiche, e l' esercito Mantovano con grave sforzo riuscì in

quella difficile impresa. Sopraffatti i Veronesi dalla furia delle contrarie milizie, e separati gli uni dagli altri si trovarono in grandissimo pericolo, nè osavan punto di offendere. Ad assicurar la vittoria di quella giornata con molto impeto avanti cacciatasi l' accolta de' giurati cavalieri, e levatosi un rumore universale nel campo, i Veronesi si tener perduti e disordinatamente si vôlsero a fuga, reputando somma ventura il potere le vite loro riparare entro luoghi forti e sicuri. Ma i Mantovani non si ristettero ed in brev' ora, confortatisi dalle sofferte fatiche e dai corsi pericoli, si diedero ad inseguire i fuggiaschi, e molti ne uccisero ed oltre seicento condusser prigioni qui in Mantova (1).

(1) L' Aliprandi, che più davvicino viveva a' que' tempi rozzamente racconta che:

» Fu del Veroneso assà zente presi
» Valezo e Gazo Mantoani piòno
» E Vilimpenta assà li fù contesi;
» Trivenzolo e Ostia aquistono
» Chi fù a Veronesi gran doja,
» Presoni a Mantoa secent mandono.
» Per far a Veronesi gran inoja
» Lo castel d' Ostia a tera zetato
» Perchè d' averlo perdesser la voja.

PARTE SECONDA

LIBRO SECONDO

DELLA CONDIZIONE MORALE DELLA REPUBBLICA DI MANTOVA

CAPITOLO PRIMO

Delle Idee Religiose.

Il primo, e più possente mezzo a procurare una vita veramente morale di un popolo: *è la religione umana comune impressa da Dio nel cuore d' ogni uomo coll' amore della virtù e coll' abborrimento del vizio, intendendo per virtù tutto ciò che è giusto, e che perciò giovando a sè giova anco agli altri, e intendendo per vizio tutto ciò che è ingiusto, e che per giovare a sè reca altrui danno ed offesa* (1). Le idee religiose da noi considerare si debbono soltanto riguardo alla influenza che esercitano sopra il governo, e per le relazioni politiche, colle quali sogliono di spesso amicarsi e strettamente congiungere fra loro i conformi interessi.

(1) Giammaria Ortez - *Lettere sulla religione e il governo dei Popoli.* Raccolta dei Classici Italiani. Milano 1804. Tom. XXV. pag. 264..

Fra tante dottrine religiose quella insegnata da Cristo meglio dell' altre accomodavasi alla natura di quel governo, di cui abbiamo fatto argomento alle nostre ricerche. — *Amatevi come fratelli, perdonate agli inimici, nè ad altri fate ciò che a voi non piacerebbe ch' altri facessero* —, ecco i precetti della morale cristiana dati agli uomini costituiti in società, i quali abbisognano del vicendevole ajuto, e colle affezioni del cuore stringere vieppiù un interesse comune. Quali frutti di prosperevole utilità non si aveva ragione dunque a sperare dalla riunione di questi principj per comune accordo e dalla chiesa e dallo stato abbracciati? Nelle credenze religiose sono collocate le più alte speranze dell' uomo, in esse solo si è costituita la forza morale del debole e dell' oppresso, il di cui spirito costretto a lanciarsi nell' avvenire per cercarvi una promessa celeste che alla fine pur lo consoli, vien rallegrato dalla certezza di un premio che a tutti è comune, e nel quale perciò finalmente ritrova una eguaglianza de' comuni diritti. Questa eguaglianza di diritti stata ammessa dal cielo trovandosi a que' tempi riconosciuta dalla chiesa ancor sulla terra, stabiliva un fatto politico di grave importanza, quello cioè di essere stata la potenza del trono bilanciata da quella del pontefice in Roma. Ed a chi queste voci religiose e benefiche potevano più gradite discendere che ad una infelice nazione, la quale ispirata ad una vita novella da un senso, fino allora sco-

nosciuto, conobbe di poter confidente innalzare i suoi voti?

Ora parlando della nostra repubblica noi troviamo professarsi le religiose credenze fino a quei termini i quali bastavano a stabilire una unità di opinioni morali e politiche. Abbiamo già avvertito che la chiesa, a' tempi pacifici, frapponeva l' opera sua nella elezione dei magistrati civili, ed ora aggiungiamo che ai frati affidavasi la custodia di que' libri, su cui erano scritti i nomi dei traditori di patria (1), nel qual numero si comprendevano gli eretici (2), quasi a pubblicamente chiarire la stretta alleanza dei due governi. Ed ecclesiastici si deputavano a curar l' obbedienza delle provvisioni, colle quali vietavasi di estrarre le biade fuori dello stato (3), e da ciò consegue esser quelli tenuti allora i più caldi zelatori delle massime repubblicane, e come in Mantova, così il Muratori racconta che simili pratiche furono dagli statuti di Modena e di altre città espressamente ordinate. Nè i ministri del tem-

(1) Lib. I, Rub. 13. – Omnes autem libri veteres bamnorum datorum deponantur et stent apud fratres Credarii.

(2) Lib. I, Rub. 9. – Præterea cum bamnitis, rebellibus et aliis inimicis Mantuæ parlamentum non faciant, nec eis nec etiam hæreticis dabunt auxilium consilium vel favorem, nec etiam bamnitis pro grave maleficio et quelmlibet eorum capiunt et dessignabunt quam citius domino potestati Mantuæ.

(3) Lib. I, Rub. 57. – Et super custodia blavæ et leguminis ponantur superstantes et boni et legales homines, et etiam religiosi si videbitur expediri.

pio neghittosi ristavansi ad orare nei chiostri appena le bisogna di guerra movesser gli eserciti al battagliare, ma inalberato il vessillo di Cristo, innalzato l' altare di espiazione sopra il *carroccio* all' alta missione commettevasi il sacerdote di accompagnare nei più grandi pericoli i cittadini, benedicendo quell' armi ch' e' impugnavano a difender la patria, e congiungendo così gli interessi loro a quelli del cielo.

D' altra parte a mantenere il beneficio morale che da queste pratiche sacerdotali riceveva il governo, gli statuti ordinavano, doversi in grandissimo conto e con molto rispetto venerare la religione, onde colui che con parole o con atti offendesse Dio, la Vergine, od i Santi, una somma di denaro aveva a pagarne la quale non soddisfatta quindici giorni dopo la data sentenza era reo di morte (1). E pene erano date a coloro che nel tempio santo di Dio tenesser convegno, o pratiche sconcie, colle quali la dignità di quel luogo turpemente bruttassero. (2)

(1) Lib. I, Rub. 23. – Ordinamus quod nemo maledicere vel dedecus inferre debeat domino nec gloriosæ beatæ Virgini Mariæ, nec sanctis suis, nec alicui eorum, pæna et bamno C. sol. par (*ossiano franchi* 40:73:30) pro quolibet et qualibet vice. Quam pœnam nisi solverit infra XV dies corbelletur in lacu ita quod submergatur. –

(2) Lib. V, Rub. 12. – De venustate Ecclesiarum – In Ecclesia aliqua civitatis vel burgorum Mantuæ nemo vadat pro comedendo vel bibendo, nec homo cum muliere loquatur in secretum pæna XX sol. par. (*franchi* 8: 14: 66), et quelibet sit accusator et habeat medietatem bamni.

E siccome sulla mente del popolo il migliore dei precetti è l' esempio, pel quale ne riceve una più forte impressione; così la repubblica voleva che i suoi magistrati si recassero a processione al dì 28 giugno ed al primo di maggio di ogni anno alle chiese intitolate a S. Pietro ed a S. Agnese, e quivi offerissero tributi pagati dal censo comune (1), e decretava ancora d' innalzare un altare a S. Zenone, avanti cui doveva il Podestà religiose e devote pratiche esercitare (2). I grandi avvenimenti politici quaggiù sogliono alla fortuna, al valore ed agli ottimi consigli degli uomini attribuirsi, ma dal governo si reputavano frutti di celesti favori, lo che dimostra quello statuto (3), col quale a mantenere

(1) Lib. V. Rub. I. - Statuimus quod in vigilia beati Petri Apostoli de junio dominus Potestas cum sua curia et omnibus officialibus Communis Mantuæ teneantur et debeant cum cereis Communis Mantuæ, quando vespero pulsatur, ad Ecclesiam majorem sancti Petri ire et audire vesperas et offerre dicta cerea. - Rub. II. *ed egualmente:* ire debeant ad sanctam Agnetem cum cereis, trumbatoribus et trumbis prima die mensis maij, præconari faciens quod omnes milites et pedites, et omnes boni viri vadant ad missam sanctæ Agnetis.

(2) Lib. V. Rub. I - Construi debet altare in Ecclesia sancti Zenonis ob reverentiam sancti Michaelis venerandum per dominum potestatem, Commune et homines Mantuæ.

(3) Lib. VI. Rub. 49 - De oblatione ad reverentiam sanguinis Christi - Ad honorem et reverentiam sanguinis Christi, qui sua misericordia, nobilitas viris dominis Raijnaldo et Botirono fratribus de Bonacolsis Vicarijs Mantuæ et amicis suis in Kalendis julij Anni domini MCCLXXXXIX in civitate Mantuæ plenam victoriam contulit contra inimicos suos statuendum duximus et

lunga memoria della vittoria ottenuta all' anno 1299 dai Mantovani per opera de' suoi Vicarj si ordina che celebrate fossero ad ogni anno pubbliche preci nella chiesa di Sant' Andrea, sopperendovi alle spese il Comune.

Vero è che in Mantova per antiche ruggini erano poi sorte discordie fra il sacerdozio ed il governo, nella qual lotta fra loro agitatasi il primo vi aveva molta diminuzione sofferto dalla prima e larga autorità posseduta. Ma sebbene il sacerdozio sia il mezzo immediato con cui le religiose professioni si esercitano, non però le une con l' altro si debbon confondere, perchè i sacerdoti, sebbene ministri del culto ed interpreti dei dogma divini, alle tristi condizioni della umana natura essi pure vanno soggetti. E poterono infatti gli Ecclesiastici tralignare dai più santi principj abusando della pietà dei fedeli, indottivi da una sordida ed ingorda avarizia, conducendosi mano mano ad una agiatezza contraria ai precetti dell' Evangelio.

Incominciò l' Imperador Federico I a muovere guerra a questi beni ecclesiastici, e dippoi le città d' Italia fattesi libere mal sofferenti l' aggrandimento

firmandum quod omni anno in Ecclesia sancti Andreæ in Kalendis julij una missa ob cultum divinum alta voce debeat celebrari per Commune Mantuæ, et de avere Communis Mantuæ fiat oblatio valitura usque ad quantitatem quinquaginta lib. par. (*ossiano franchi* 407, 33.) quam quantitatem Massarius Communis Mantuæ anno quolibet solvere teneatur.

delle podestà religiose, contrario ai diritti comuni del popolo, operarono perchè il clero rinunciasse gran parte delle loro facoltà temporali allo stato. Queste mene della repubblica precedettero lente mantenendo sempre all' esterno la apparenza di amichevole accordo, ora con viso sommesso mostrando la condizione difficile a cui si erano costituiti i piccioli governi, onde le varie genti, soggette ai vescovi ed ai monaci, separate e disgiunte dal civile ordinamento, pei varj umori delle sette stati sarebbero con danno universale soggiogati dai potenti signori; ora con sembianza di coperte minaccie dicendo che il vincere alla spicciolata quei loro coloni stata sarebbe un' impresa assai lieve. Queste ed altre suggestioni molte volte ripetute mano mano indussero gravi sospizioni nel sacerdozio, per le quali risolsero a permettere che i loro soggetti si associassero alla congregazione del Comune, sia perch' e' vedevano che meglio era cedere di volontà quello che non avevan forza a negare, sia perchè i fastidj del governare più gravi più intricati ogni dì si facevano insopportabili pel mal animo con cui loro obbedivano i proprj vassali grandemente inclinati al vivere libero.

Ad ogni modo queste pratiche di ordinamento degli interessi sociali furono con tanto artificio condotte, che non venne ad incontrarsi censura dalla corte di Roma, colla quale anzi la Mantovana repubblica stretta si tenne in vincoli d' accordo, e Guelfa, com' era di partito, pronta mostravasi in

ogni incontro alla obbedienza del Papa. Lo che noi crediamo di bastevolmente provare cogli avvenimenti, i quali dalle istorie concordemente narrati ora accenniamo.

A tutte quelle leghe mosse dal Pontefice per favorire la libertà dell' Italia, od almeno a contrastare alla potenza Imperiale, per accrescere la propria, volonterosi i Mantovani associaronsi, onde al 1165 il loro Podestà Ugoccione fermava la lega Lombarda, ed al 1183 deputarono cittadini per giurare il mantenimento dei patti stabiliti a Costanza; così ancor più tardi al 1226 due magistrati civili di Mantova chiamati in Verona a stipularvi colle città di Milano, di Bologna, di Brescia, di Padova, Vicenza e Trevigi quella società che aveva per vent' anni a durare, quivi nella chiesa intitolata a S. Zenone giurarono a Dio che l' una all' altra repubblica prestato avrebbe vicendevole soccorso, e conservata inimicizia con Cremona, Modena e Parma perchè Ghibelline e federate all' Impero, e quell' una che rompesse quei patti sarebbe stata ancora chiarita da tutte e infame e rubella. E fu allora che chiusi i passi dell' Alpi dai federati Lombardi, pose il Papa in sul mare un' armata agguerrita ad impedire che di Germania calassero gli eserciti Imperiali. I quali frutti però di tanto nobile impresa non si colser maturi, perchè Onorio III, giunto all' estremo del vivere, scese vilmente ad accordi con l' Imperador Federico, i quali dippoi non mantenne, perlocchè

il nuovo papa Gregorio nono al 1231 ebbe di nuovo a ricorrere alle città collegate.

Nè le voci di pace dalla chiesa predicate rifiutarono i Mantovani, ma anzi all' anno 1233 gratamente udirono dalla bocca di fra Giovanni da Vicenza essere le intestine fazioni, che le città disertavano, venute in odio grandissimo al cielo (1). Le quali parole gravemente e con molta asseverazione dette da un uomo di tanta autorità ebbero molta forza sugli animi degli ascoltanti, e sole bastarono a procurare una generale concordia nel popolo, sebbene non valessero a vincere il cuore dei nobili e degli ambiziosi, i quali non intralasciarono occasione di cavare dal torbido quel triste pro ch'e' cercavano. Collegaronsi infatti tutti questi magnati coi signori Avogadri, uomini facinorosi e potenti, ed ammutinatisi addì primo maggio del 1236, al vescovo di Mantova venuto in molta affezione alla plebe, rotto ogni freno, diedero morte, mentre questi stava orando

(1) La antica cronaca Veronese scritta da Zagatta (*Verona* 1745, *T.* 2, *pag.* 29) racconta:

« L' anno 1233 Misser frà Zuane da Vicenza dell' ordine de' » predicatori se partè da Mantoa, e venne a Sanbonefacio sul' » veronese, et i Veronesi ghè andè in contra e si l' accettà be- » nignamente e sì ghè fè un pergolo sulla piazza del mercà e lì » predicò ..... e sì ghè venne Mantoani, Bressani, Padoani, » Trevisani e Veniziani con i suoi carrozzi e carrette, e molti » altri della terra circumstante, zoè da Ferrara, da Bologna, da » Modena, da Rezo e da Parma, e frà Zuane pronontiò la paxe » che l' havia fatta. »

nel tempio dedicato a S. Andrea. Pel quale atroce misfatto accesosi d' ira il Pontefice contro quei ribaldi uccisori, mandò loro scomunica esortando i cittadini a bandirli dalla città e dallo stato. E quel comandamento del papa fu fatto obbedire dal popolo colla forza dell' armi, ma non perciò si ristettero da più gravi contese per le quali si ingenerarono lunghissimi odj e meditate vendette, onde Dante ne scrisse:

. . . In te non stanno senza guerra
Li vivi tuoi; e l' un l' altro si rode
Di quei ch' un muro e una fossa serra.

Laonde i termini entro cui si aggirarono le accomodate pratiche della repubblica se per una parte impedirono che le religiose credenze scapitassero nella mente del popolo, dall' altra procurarono che il sacerdozio con massime molto moderate quelle insegnassero in modo da non incitare gli animi ad una esaltazione sì ardente da diminuire la autorità del civile governo. Era riserbato a tempi più umani e più cólti il progredire tant' oltre con quel fanatismo che non ebbe valeggio sopra un popolo troppo amico e sostenitore della libertà e dei diritti che la natura e la ragione gli avevano chiariti. Ma cadute le repubbliche e succeduti i dominatori assoluti, molto importava di far puntello a quel seggio mal fermo, su cui si eran seduti, perchè non accettassero per buoni tutti i mezzi, quand' anche disonesti, che si parassero avanti. Sozzi d' ogni vizio, mac-

chiati dei più turpi delitti, questi piccioli tiranni d' Italia si consigliarono adunque di coprire que' loro misfatti col manto della religione, mostrando all' esterno devozione non ordinaria. Le quali simulazioni sebbene maledette da Dio, dalla mente degli uomini si tenevano in qualche rispetto, e sopratutti le plaudiva il sacerdozio, al quale in ricambio il principe concedeva larga autorità e privilegi infiniti. Le pagine di questa istoria sono piene di atti nefandi, ed anzi osserviamo che quelle crudeltà, dal fanatismo religioso operate, dai dominatori si tennero molto gradite ed utilissime a bilanciare la tirannide e le sevizie dei principi.

Osserva il Cibrario (1) che *nel secolo XIV, e più ancora nel XV ebber voga le monomanie di magie o di patti infernali. Allora non eran per queste malattie cerebrali nè medici, nè spedali; secondo la varia manifestazione de' loro fenomeni o si guardavano con venerazione, o si consideravano come misfatti.* E fu infatti dei Gonzaga il sancire qui in Mantova quelle leggi feroci con cui si punivano gli infelici dementi, gl' infermi o deboli d' intelletto, e coloro che negavano di abbracciare quel culto religioso ch' essi Marchesi già professavano. Dalla bocca di quegli sciagurati posti alla prova di quanto valessero nel resistere ai lunghi, atroci e ripetuti tormenti, si cavava la confessione di un de-

(1) Della Economia Politica del Medio Evo. Torino 1829, pag. 384.

litto ch' eragli stato apposto. Che se un fisico vispo e robusto permetteva al paziente di mantenersi lunga pezza in silenzio, bastavano ancora alcuni moti violenti procurati dalla intensità del dolore, che apparissero sul volto del disgraziato, a chiarire che erano quelli indizj non dubbj di un' anima collegata col diavolo. L' infelice si gettava quindi alle fiamme, nè una voce pietosa, nè una lagrima di compassione movevano gli spettatori, perchè se fatto lo avessero una stessa sorte li attendeva (1). I Gonzaga soltanto poterono e vollero che gl' Israeliti abitassero entro un quartiero, nel quale non potevan capire, onde poi all' anno 1612 il quinto duca di Mantova imperava che chiunque di loro contener non potesse quello scarso recinto in bando si cacciasse fuor dello stato. Ad ordinamento sì infame l' altro associavasi del dovere gl' Israeliti portare un segno esteriore, quasi marchio d' infamia apposto a uomini fedeli al culto della religione venuta per eredità dai padri loro. Ma queste divisioni sociali, ed iniquità cotanto deformi non ricordano gli statuti della Mantovana repubblica, nè, per la dio mercè, a' dì nostri, e sebbene da alcuni si vada predicando essere le presenti costuma gravemente corrotte e viziose, pure dalle nostre provincie sono quei barbarici usi sbanditi. Ma poniam fine all' istoria di tanti delitti, e torniamo al nostro argomento.

(1) Si vegga al documento N. 8, un saggio della barbarica o feroce ignoranza dei Duchi Gonzaga.

CAPITOLO SECONDO

Istituti ed opere di carità.

State non erano ancora regolate a que' tempi le varie bisogna della mendicità a certi ordini, contrapponendo a ciascuna un mezzo speciale a provvedervi, nel modo che oggi i Governi civili sogliono la pubblica beneficenza amministrare con tanti e sì sottili perfezionamenti *umanitarj*, pei quali forse più si ingenerarono i semi della infingardaggine, onde quanto maggiori redditi la carità vi accresce altrettanto impotente apparisce a sopperire alle crescenti e continue petizioni dei poveri. Dal bujo che involge le antiche memorie, volendo cavarne sicure notizie intorno ai mezzi impiegati dal Governo per soccorrere gli urgenti bisogni reclamati dalla sofferente mendicità, ci rischiara la via il percorrere i pochi statuti della nostra repubblica. Ed infatti riconosciamo da questi che, impotente lo stato a sopportar tanti carichi, ad ogni cosa con sottili mezzi a provvedere confidò ai varj corpi, i quali componevano la grande famiglia, di soccorrere con utili ed accomodati rimedj ai mali ed alle necessità degli indigenti, concedendo a quelle corporazioni ed onorevolezze e privilegi. E per queste onorevolezze attestando il Governo l' opera loro di rimeritare con pubbliche dimostrazioni, concitavano ancora a crescere in quel santo ed utilissimo divisamento. Col

quale sistema non solamente il pubblico erario veniva assoluto dal sostenere un nuovo ed incomodo aggravio, ma ancora ne conseguiva il vantaggio veramente morale del non trovare valeggio appo gli uomini la esposizione di simulate e mendaci bisogna; perchè sendo gli amministratori del caritatevol ufficio sovvenitori eziandio delle robe e della pecunia, naturalmente essere dovevano solerti ad appurare il vero dal falso.

Le prime di queste famiglie beneficenti, vôtatesi ad alleviare altrui le tristi necessità della vita, erano le corporazioni monastiche; le seconde quelle degli artefici di cui abbiamo discorso più sopra, ed ambedue si tennero dal governo con atti esteriori molto onorate e protette. *Solvantur,* dicono gli statuti, *a Commune omni mense centum panes et lib. C. par. annuatim* (ossiano franchi 814 : 66,) *fratribus predicatoribus; omni mense centum panes et lib. par. centum annuatim pro cappis emendis fratribus minoribus; et omni mense centum panes, et annuatim lib. par. XXV,* (franchi 204 : 66 : 50,) *fratribus Sanctæ Agnetis.* Queste elargizioni concesse allora, quasi a privilegio, a tre sole associazioni religiose, ne pare, che bene confermino la opinione nostra, volendo la repubblica con ciò riconoscerne quelle più utili sovvenitrici alle bisogna degl' infelici. E perchè infatti la giustizia del governo, se mosso fosse soltanto da uno spirito religioso, avrebbe trascelto fra i tanti conventi che già si avevano fon-

dati ed arricchiti da Matilde Canossa, quelli soltanto dei frati minori di S. Francesco, dei PP. Predicatori di S. Domenico, e degli Agostiniani presso Santa Agnese, i quali ordini si erano nuovamente istituiti al principiare del XIII secolo? Ma meglio valgano a chiarir questi dubbj le parole del Muratori (1): *Vennero a rinforzare*, scrive egli, *la chiesa di Dio sul principio del secolo XIII le insigni famiglie de' Predicatori e Minori. La loro pietà e dottrina trasse gli animi di ognuno ad ammirarli ed amarli, ed ogni città gareggiò in ammettere il loro istituto e in fabbricar conventi per comodo d' essi. Divise le città come in quattro quartieri, uno se ne presero i Predicatori, un altro i Minori, e negli altri si adagiarono i Carmelitani, e Romiti Agostiniani, o pure i Servi di Maria. Rivoltosi a questi nuovi ospiti tutto il popolo non frequentava se non le loro chiese per ricevere i sacramenti e la sepoltura, di modo che varj lamenti si svegliarono di parrochi per vedersi tolti gli antichi loro diritti.* Questi nuovi ordini religiosi sendo appunto venuti di nuovo, tralignato non avevano ancora dalle ottime regole, dalle severe discipline, e dalle prime istituzioni, le quali poi amministrate da uomini, quasi sempre col procedere di tempo declinano al peggio, condottevi dalla malizia dei loro seguaci. A questo modo allora i frati minori istituiti da S. Fran-

(1) Dissertazione LXV. pag. 390.

cesco andavano ad accattare, ma del molto ricolto pochissimo per sè ritenuto, la maggior parte distribuivano ai poveri, onde eran tenuti gli elemosinieri dello stato. — I Padri predicatori fra le procelle dei tempi e le continue discordie cittadine, tutti invitavano a pace, e li richiedevano, in nome di Dio, di amore e di concordia, ed ogni mezzo impiegavano a procurare che si deponessero gli odj privati, che si difendesse l' oppresso. Vôtatisi a questa santa missione, sendo molto rispettati ed amati, di spesso riuscivano ad amicare e porre in accordo quelle famiglie, le quali da antiche ruggini e dai mali umori di sette eransi tenute fra loro per lunga età inimiche. — I monaci od eremiti di S. Agostino vivevano solitarj, macerandosi colle penitenze, ma se ciò valeva ad accontentare la volontà loro privata, offerivano pel bene pubblico un asilo, in cui ricevere gli uomini stanchi di agitazioni politiche, oppressi dai mali, o nauseati dei beni mondani, i quali cercavano la pace nel segreto di un chiostro. Quivi tutti i desiderj e le passioni attutivansi, gli odj spegnevansi, il cuore e la mente quasi vinti da un dolce torpore ricevevano finalmente quella calma che invano cercata avevan nel mondo. Chi non riconoscerà dunque essere stati questi tre ordini religiosi i migliori dispensatori della carità, i più accomodati alle varie bisogna della vita, e perciò quanto fosse sapiente il civile governo di Mantova a trasceglier fra i molti i più degni a ricevere le dimostrazioni di pubblico aggradimento?

Del resto i minori bisogni richiedevano il sovvenimento della altrui carità a que' tempi, in cui le varie congregazioni degli armigeri e degli artefici sovvenivano i proprj fratelli appena l'età o le malattie impedissero di far procaccio dal loro lavoro, al che si erano astretti per patto coi varj statuti da esse corporazioni stabilite. E questa beneficenza naturalmente moveva dalla carità, dal cuore ed ancora da vicendevole interesse privato, del potere cioè pretendere un giorno quel beneficio che erasi prestato ad altrui; e vieppiù riscaldavasi quel sentimento dalla emulazione del non volere l'una società meno caritatevole e benefica di un'altra comparire. Queste concitazioni, per le quali si operavano atti della più perfetta virtù, vieppiù si infiammavano dalle lodi loro date dal civile governo, e dall'esempio e promesse di eterno guiderdone di spesso ricordate dall'autorità Ecclesiastiche.

Tale era dunque la politica della nostra repubblica, la quale non avendo mezzi a provvedere procurava che la beneficenza, sebbene amministrata da altri, non dovesse però in alcun modo mancare. E certamente mancar non poteva incaricandone fra i religiosi coloro i quali nella opinione del popolo godevano fama di gran santità di costumi, e di attenersi scrupolosamente a povera vita secondo i comandamenti dei proprj istituti, onde e le parole di pace dalla bocca loro gratamente si udivan dal popolo, e le inchieste ch'e' ne facessero non andavano

vuote, siccome veniva certezza che la offerta pecunia stata sarebbe dai frati per intiero distribuita a chi ne avesse bisogno. Nè mancar poteva pur anco la beneficenza per parte delle varie corporazioni di artefici o società militari, perchè gli uomini sogliono pigliare un grande interesse in que' negozj che essi stessi ed a nome loro amministrano, lusingati dai ringraziamenti e dalle lodi che dai beneficati di continuo ricevono, e persuasi che il modo usato a sovvenir le bisogna era anco il migliore. I quali vantaggi mai o di rado si colgono, allorchè il denaro della beneficenza si amministra da magistrati civili, perchè il povero od il mendico non ricevendo la giornaliera moneta dalla mano istessa del donatore, ma dal pubblico erario, monta tant' alto in ardire che si arroga diritto di chiedere per sua la cosa donata; taccia di ladri coloro che giustamente la negano, e ad ogni modo non conserva del beneficio nessuna memoria.

Nè molto diversamente usava il Governo a provvedere alle infermità ed ai malori che affliggevano le classi indigenti, avendosi anche allora qui in Mantova alcuni Spedali mantenuti dalla carità religiosa e privata. In un documento del Monastero di Polirone al 1119 si ricorda: *Hospitalis, quod bonæ memoriæ Comitissæ Mathildis construxit in suburbano Mantuæ, situm juxta portam quæ dicitur de Hospitali.* Presso il luogo dove oggi si eleva la chiesa detta di Ognissanti tenne Matilde Canossa le

abitazioni sue proprie, le quali dippoi ridotte ad Ospitale affidava a custodia dei monaci Benedettini: *applicandogli per mantenimento perpetuo dello Spedale molte buone rendite* (1). Questo spedale perchè già provveduto dalla Contessa non ricordano i nostri statuti, ma bensì quegli altri detti *Sanctæ Mariæ de ultra pontem molendinorum*, di S. Biagio, e della Maddalena *de extra portam aquadrucci*, ad ognuno dei quali lo stato decretava il sovvenimento mensile di cento pani, la esenzione da ogni tassa e mercede dovuta ai mulini del Comune per macinare le biade loro ed altre straordinarie concessioni di terreno e di case (2). Le quali elargizioni della

(1) Donesmondi - *Dell' Historia Ecclesiastica di Mantova* - *Mantova* 1613 - Libro IV. pag. 243.

(2) Lib. IV. Rub. 44 - Hoc addito quod hospitalibus molendina Communis Mantuæ debeant molere sine molitura ad ipsorum usum tantum. - Lib. V. Rub. 4 - Communis Mantuæ omni mense det centum panes quelibet hospitali Sanctæ Mariæ, Sancti Blasij, Sanctæ Magdalenæ. - Lib. IV. Rub. 7 - Hospitale Sancti Blasij possit habere aliquod casamentum amore dei in castro Godij (*le di cui case erano tutte di proprietà del Comune di Mantova.*) super quo possit domum aliquam construere ubi fratres ejus valeant hospitari pro suis fratribus, et redditis colligendis si non habent. - Lib. V. Rub. 8 - Concedatur et detur et assignetur libere pro Communi Mantuæ hospitali beatæ Mariæ Magdalenæ de extra portam aquadrucci de terreno et palude Communis quod et quæ est apud stratam ab uno latere et domos seu terram dicti hospitalis ab alio per viginti quinque brachia per latitudinem et per viginti quinque per longitudinem, et de ipsis terreno et palude possit intrare et construere ibidem per utilitatem ipsius hospitalis et ad utilitatem pauperum ibi exportandorum si factum non est.

repubblica si hanno a riguardare piuttosto onorevolezze che mezzi sufficienti a mantenere que' nosocomj, i quali d' altronde affidati alle cure dei monaci e delle congregazioni religiose non avevan bisogno di venirne soccorsi dal pubblico erario. Osserviamo poi che tutti questi spedali furono collocati in luoghi appartati, nè molto vicini all' abitato e fuori della città; nè ciò venne a caso, ma per un giusto riguardo alle malattie contagiose che allora e di spesso e feroci infestavano le nostre provincie. La lepra, il fuoco santo eran malori comuni, e peggio ancora veniva a disertare queste belle contrade d' Italia la peste, la quale dall' anno 1085 al 1349 per ben tre volte mieteva metà della popolazione di Mantova. Ed a que' tempi non per anco si avevano quegli ordini accomodati ad impedire la diffusione dei mali, e stato sarebbe fors' anco impossibile di mandarli ad effetto, sendo l' Italia frastagliata in tanti minuzzoli, e l' uno stato inimico ad un altro, e tutti necessitati a mantenere il commercio per via di mare, dal quale i semi dell' affliggente contagio mano mano venivano a diffondersi. Si accontentavano dunque i diversi governi di preparare molti asili capaci ad accogliere gli appestati, e questi asili collocavano in certi luoghi solitarj e quasi isolati, affinchè più difficile od almeno più tarda avvenisse la propagazione del morbo. E questa speciale circostanza può solo chiarirci del perchè il numero degli spedali quasi in ogni città trovavasi sproporzionato

alle bisogna degli scarsi abitatori; così in Mantova ai quattro da noi accennati altri ancora si aggiunsero più tardi, fra' quali uno, ricordato dalle istorie, al principiar del secolo XIV, detto di S. Antonio, fu dai mercadanti di Mantova a proprie spese fondato: *assegnando*, scrive il Donesmondi, *a certi frati per il viver loro e per mantenimento dello spedale, oltre le ordinarie limosine, forse ottocento scudi d' entrata, che in quei tempi facevano una somma riguardevole* (1).

CAPITOLO TERZO

Dei Costumi.

Popoli tiranneggiati da barbare nazioni, dai Marchesi, dai Baroni e dai Vescovi, ora favoriti, or oppressi dagli Imperadori ed ora dai Papi, ed agli uni ed agli altri non soggetti ma schiavi, dovevano necessariamente mantenere costumi irti e feroci, e per la stanchezza del sopportare infinito ardentissimo desiderio nutrire di vendetta e di sangue. Con questi tristi preludj sorse in Italia il secolo duodecimo, fatto poi così splendido dalla gloriosa conquista della libertà nazionale. Ma sebbene i grandi avvenimenti politici dal favor della sorte e dal valore e coraggio dei cittadini ajutati sogliono una mutazione

(1) *Historia Ecclesiastica di Mantova*. Lib. V. pag. 322.

immediata di governo e di leggi procurare, in egual modo però, non sì bruscamente imperano sulle costumanze e sugli usi d' un popolo. Chè anzi il progredire della civilizzazione va molto lento, e non basta talvolta la presente generazione ceder luogo alla ventura, ma due e tre volte queste si rinnovellano prima che una nazione ristorata si vegga dai perniciosissimi effetti rimastivi delle vecchie abitudini. Chè, le antiche opinioni ostinatissime si mantengono dai vecchi, e con molta caparbietà ingeneratesi nelle menti giovanili vi pongono sì forti radici, le quali invizzite ma non ancora spente richiedono un lavoro lungo e paziente a schiantarle. Tali circostanze impedirono che le Italiane repubbliche bellamente fin da principio sorgessero splendide di elette virtù e purgate dai vizj, ma per lunga pezza mantennero alcuni difetti derivatigli dalla schiavitù che per tanti anni avevan patita. Dopo le quali osservazioni dovrà anzi far meraviglia che potuto abbia la società ordinarsi a libero reggimento con molto savj statuti, e con una manifesta e comune affezione di patria, la quale affezione nello intessere la corona delle umane virtù è il fiore più candido, il più olezzante, il più caro e che sopra tutti si eleva. Felice risultamento di generosissimi sensi non radi a trovarsi ne' petti Italiani, onde dimenticando le inimicizie, gli odj ed i privati interessi si prepararono i cittadini a sostenere sagrificj infiniti per la sola libertà nazionale.

Ma per venir più dappresso alle cose nostre di Mantova, fu fatto comandamento dalla repubblica che i costumi si avessero modesti e rimessi, proibendone il lusso anche negli atti esteriori. Questa provvisione fu vinta al penultimo dì del maggio all' anno 1302, e noi la riportiamo tal quale fu scritta, siccome da essa possono trarsi notizie della foggia di vestire e del modo di abbigliarsi usato a que' tempi (1). Che il lusso e le mode siano mezzi opportuni ad alimentare l' industria ed il commercio, sarebbe cosa assurda il negarlo; e la protezione accordata oggidì da quasi tutti i Governi a queste follie e capricci sociali, ed i risultamenti utilissimi che da essi si cavano, danno buon peso al presente argomento. Ma non egualmente stati sarebbero questi usi accomodati alla Mantovana repubblica, il di cui stato entro brevissimi termini era circoscritto, ed i cui cittadini avendo a' civili negozj ed alle militari bisogna ad attendere di persona, quelle manifatture atte ad appagare i desiderj ambiziosi dei ricchi ritrar si dovevano perciò da luoghi stranieri, onde la scarsa pecunia del povero stato senza pro andata sarebbe al di fuori. Che anzi essendo i circostanti terreni del Mantovano per natura ubertosi, ma scarso il numero dei lavoratori, il più grande interesse

(1) Vedi il documento N. 9.

si aveva che i nazionali in quelle rusticane bisogna le mani loro incallissero; intorno a che molti provvedimenti fur dati che accenneremo in appresso. E non volendo por mente a queste osservazioni economiche un' altra affatto morale persuade che aggiustate fossero le provvisioni della nostra repubblica. Stabilita infatti la eguaglianza dei comuni diritti come fondamento su cui basava il Governo, la concessione del lusso molte intestine discordie probabilmente doveva procurare, perchè gli agiati con atti esteriori potendo la superiorità loro dimostrare lasciato non avrebbero quella occasione propizia di cogliere per diminuire la autorità della plebe e del popolo, il quale agramente ricevute avrebbe quelle mene dei ricchi. E se anco taluni punzecchiati da un orgoglio smodato fossero con molti sforzi riusciti a comparire all' esterno non inferiori ai potenti od ai ricchi, quelle gravi spese ch'e' non potevano sopportare mano mano depauperato avrebbero varie famiglie, e ciò con moltissimo danno della repubblica, di cui era interesse che le fortune divise si godessero dal maggior numero dei cittadini. Se dunque oggidì la peste peggiore di uno stato sono que' sozzi ammassatori, i quali dal denaro alcun beneficio non traggon per sè e moltissimo ne tolgono ad altri, e se la mano avara che accumula le grandi ricchezze di solito ne ha dapprima assorbite molte altre mediocri; quanto più perniciosi siffatti danni riuscir non dovevano ad un picciolo

stato, che le gravezze ed i pesi alle persone piuttostochè alle cose imponeva, e fra le persone le posseditrici al pubblico bene quasi sole giovavano (1).

E bene sussidiano quella nostra opinione, il vedere vietarsi, cioè, di usare del lusso per allontanare le cittadine discordie, dai patrj statuti, i quali con molti ordinamenti intendono a mantenere negli animi l' armonia e la pace. Condannavano infatti quel cittadino che con parole o con atti recasse ingiuria ad altrui (2). Raccomandavano ai Magistrati di attentamente vegliare per iscoprire i nascenti disgusti, e ponessero cura affinchè gli animi fra loro composti si amicassero (3). Chiarivano reo di un delitto gravissimo chi dato il bacio di pace mancasse poi alla fatta promessa, ed in qualunque grado costituito

(1) Questa verità ne sembra provata dallo statuto intorno alla milizia e da altri che riferiremo in appresso.

(2) Lib. I. Rub. 23 - Nulla persona audeat blasfemare aliquam personam hoc turpi verbo qui dicitur vermis caninus bamno XX sol. par. pro quolibet vice. - Anche in Milano correva quest' uso, ed il Grossi nel suo *Marco Visconti* - *Milano* 1840. pag. 25 - facendo dire ad un personaggio: *che gli nasca il vermo cane,* fa ad un altro rispondere: *Zitto per carità, non sai che è una bestemmia proibita dagli statuti codesta? e che ne va dieci lire di terzuoli o la scopa?*

(3) Lib. I. Rub. 41 - Statuimus quod domini Potestas et Vicarij Mantuæ ex arbitrio possint tali provvidere quod si quæ discordiæ et eventus injuriarum vel offensarum vel malarum voluntatum, quod absit de cætero, acciderint vel essent inter amicos Communis Mantuæ, quod sint pacifici et amici inter se modis omnibus.

egli fosse, patir dovea di aver tronca una mano (1). Al Podestà ed ai giudici era dato di sopravvedere alle segrete e disoneste pratiche che l' uno tenesse con femmina, il quale dapprima ammonito, era dippoi costretto ad abbandonare quella triste abitudine (2). Chi non potrà dunque conoscere quanto accomodato fosse il libero reggimento di Mantova in queste sapienti provvisioni, le quali, or seicent'anni, fur vinte dalla generale assemblea, e dalle quali notiziati ci sono gli antichi usi e le costumanze veramente morali.

§ 2 *Feste pubbliche.*

Fu costume antichissimo de' Greci e Romani alle solennità religiose associarvi alcune feste del popolo protette dalle leggi civili; e qui in Mantova

(1) Lib. I. Rub. 27 – Si quis pacem, per sacramentum factum et osculo, ruperit vel rumpi fecerit aggrediendo vel vulnerando eum cui pax facta est vel cui beneficium pacis competit manum ei incidi Potestas faciat quicumque sit persona eius haberi poterit, nec eam precio aliquo redimere possit et maleficium emendare faciat, ut ratio dictat.

(2) Lib. I. Rub. 24 - Ordinamus quod per Iudices domini potestatis inquisitio fiat de inhonestis procacibus et maxime de illis qui alienas uxores vel virgines vel puellas vel mulieres vel ad villas vel alibi in dedecus maritorum vel propinquorum infestant et si non desisterint condemnentur inobbedientes realiter ad arbitrium domini potestatis et insuper inde cogantur desistere, capiendo, detinendo, confinando, et aliter, ut eis videbitur procedendo.

per statuto ordinossi che il dì dedicato a S. Pietro tener si dovesse solenne per la repubblica, la quale dopo aver presentate a Dio e preci e tributi, offeriva ai cittadini il gradito spettacolo di correr al palio nel luogo detto *Teietto*, oggi Tè (1). Quivi quasi a processione recavasi il Podestà ed i Magistrati, e la folla calcando la via accorreva con grida di gioja, onde era quel giorno sollazzevole e fausto. Così dalla chiesa addobbata a letizia, dai canti religiosi modulati a semplici e devote cadenze conducevasi il popolo ad una esultanza spensierata, ad un frastuono di voci fra lor mal composte domandando che lo squillar della tromba annunciasse lo spiccarsi degli irrequieti cavalli, i quali a stento imbrigliati si tenevan col freno. Appena gli esperti corsieri erano sciolti si slanciavano furibondi, e la dritta via divorando senza punto vederla, con molta furia di corso e rapidità di trascorrere venivano l' un dopo l' altro a toccare la meta. Proclamavano i giudici, a ciò deputati, quali fossero i vincitori, ed aggiudicavano i premj di un drappo scarlatto, e di un gallo ai due che primi eran giunti al luogo assegnato, ai quali la plebe col batter le mani e con grida e schiamazzi festevolmente faceva applauso.

(1) Lib. V. Rub. 3 - De currendo ad Palium - In festivitate sancti Petri ed ad onorem ejusdem, curratur ad palium et scarletum cum equis in Teijeto vel alibi ad voluntatem domini Potestatis, et plus currenti dentur, secundo plus currenti due cijrotecæ et gallus unus si placuerit domino Potestati et Sapientibus.

Questa sorta di feste fu da quasi tutte le Italiane repubbliche adoperata, ed abbiamo memoria che all' anno 1256 ne usarono in Padova, al 1289 in Modena ed in Arezzo, più tardi a Firenze e lo ricorda ancor Dante con quelle parole:

. . . . . e parve di coloro
Che corrono a Verona 'l drappo verde.

I premj minori che le varie città di solito distribuivano in questa occasione erano appunto od un gallo, od una porchetta, e qualcuna ancora uno sparviero. La corsa del pallio, indizio di cittadinesca esultanza, spesso succedeva alla stipulazione di pace od all' ottenuta vittoria. Così narra l' istoria, che i Mantovani collegatisi coi Modenesi e con quei di Cremona, superati in battaglia i loro inimici al 1325 occuparon Bologna dove, quasi in segno di trionfo, dieder la corsa del pallio, ed aggiudicaronsi i premj; *unum pro Communi Mantuæ, aliud pro Communi Cremonæ, aliud pro Communi Mutinæ.*

§ 3 *Della caccia e delle pesche.*

Le vaste foreste, ed i molti boschi che allora occupavano la nostra provincia, in cui gran copia d' uccelli annidavano, ed i grandissimi fiumi e le acque correnti d' ogni maniera abbondanti di ogni sorta di pescagione, molte propizie occasioni al cacciare e pescare naturalmente offerivano. E siccome per questi esercizj avvezzandosi i corpi ai freddi

invernali ed ai calori estivi, e le varie fatiche a sopportare; onde vieppiù gagliardemente preparavansi a sostenere ancora la dura prova dell' armi, dalla quale utilità allo stato derivava; così la nostra repubblica quelle pratiche teneva protette, ordinandole coi seguenti statuti.

(A) Fu fatta bandita di rapire le ova depositate dagli uccelli silvestri ed acquatici nei loro nidi, intendendo così a mantenerne le razze, e massimamente di quelli che ingeneravano nei luoghi palustri del nostro lago, onde offerivasi una caccia molto gradita ai cittadini (1).

(B) Con qualunque artificio venisse fatto ad alcuno di prendere un lupo eragli data mercede dal Comune, il quale con queste onorevolezze procurava la distruzione di queste bestie voraci (2).

(C) Il lepre non poteva cogliersi al laccio nè ferirsi di freccia, ma soltanto esser preso coi cani, ed in nessun modo si poteva cacciare allorchè la neve ricopriva la terra (3).

(1) Lib. I. Rub. 56 - Ova avium silvestrium et avium palludum nullus piscator vel alius accipiat bamno X sol. par. Et quelibet sit accusator habeat medietatem bamni.

(2) Lib. I. Rub. 55 - Solvat dominus Potestas de avere Communis cuicumque presentaverit lupum vivum Lib. III par. Mant. (*franchi* 24:45:98), mortum, triginta sol. par. (*franchi* 12:21:99).

(3) Lib. I. Rub. 64 - Statuimus et ordinamus quod nullus de civitate Mantuæ et districtu capiat leporem vel lepores ad lazos vel taijolas vel cum balistris, vel cum archis, vel aliquo alio modo nisi cum canibus tantum aliquo tempore. Salvo quod tem-

(D) La caccia che si faceva a mezzo dei falchi in molta reputazione era tenuta a que' tempi. I nostri statuti nel ricordare alcune specie dei detti animali, comandano a chi li pigliava di dover entro tre giorni offerirli al Podestà ricevendone il prezzo dal pubblico erario (1). Noi non sapremmo se oltre i falchi *leporarj*, *asturj* e *bracchi* qui nominati se ne avessero nel contado di Mantova ancora di altre specie ricordate a quei tempi coi nomi di *pellegrino*, *gentile*, *girofalchi*, *sacri*, *canieri*, *provenzali*, *recolizi*, *terzuoli*, secondo l' indole e la inclinazione loro a spiegare il volo molt' alto od a rader la terra o ad attuffarsi nell' acque.

(E) Ognuno poteva a sua posta pescare senza timore di far ingiuria alle leggi purchè non usasse del vischio (2), ed ai soli cittadini quasi a privilegio la pescagione nel lago era stata concessa (3). Degli storioni e degli adali che si pigliavano nelle acque del Po e del Mincio aveva a farsi denuncia a' Ma-

pore nivium non capiantur aliquo modo pæna et bamno XX. sol. par. pro quolibet lepore.

(1) Lib. I. Rub. 67 – Falconem Austurem, leporarium, vel brachum qui invenerit vel cæperit, Domino Potestati teneatur infra terciam diem presentare. Et dominus Potestas faciat ei dare XII Imperiales (*ossiano franchi* 293: 40). Et pro quolibet aliorum III. sol. Imperial. scilicet pro falcone vel asture.

(2) Lib. I. Rub. 48 - Lignolam cum visco nemo ponat in lacum bamno X. sol. par.

(3) Lib. I. Rub. 48 – Nulla persona forensis possit piscare in lacum.

gistrati civili, i quali ogni cura ponevano perchè non si portassero fuori di stato, e vendendoseli in Mantova, alcune regalie dovevansi soddisfare a certe persone ecclesiastiche (1).

§ 4. *Dei divertimenti pubblici.*

Per gli ordinamenti della Repubblica sendosi le costumanze civili a termini molto temperati e rimessi condotte, il desiderio dei cittadini facilmente e senza contraddizione, per la opinione che tutti avevano della giustizia del loro governo, piegava a quelle regole e restrizioni, sebbene contrarie allo sfarzo ed al lusso. Laonde se gl' Istorici parlarono delle *corti bandite*, che si tennero in Mantova e prima e dopo che il governo di cui ragioniamo si avesse; a' tempi di questo non fecero neppur parola. Così Donizzone con molte lodi celebrò i molti convivj, i balli, i suoni, i giocolieri, i buffoni ed altre ghiottonerie, colle quali si crebbe un degno ornamento a quell' orgie che per tre mesi con grave e sregolato spendio mantenne Bonifacio Canossa all' anno 1037 presso Marengo. E l' Aliprandi più tardi altrettanto ci narra de' signori Gonzaga, i quali agli anni 1348 e 1358 con molta diminuzione

(1) Addimus quod ducens Mantuam sturionem vel adalum non impediatur quo minus vendat nec aliqua persona Ecclesiastica de ipso sturione vel adalo ei accipiat sine precio nisi ostenderit domino potestati quod jus accipiendi habeat.

del pubblico erario e degli antichi castigati e modesti costumi, in occasione delle nozze loro menarono vanto di vane pompe e di pazzi tripudj. Ma diversamente dispose la nostra repubblica, la quale volse ogni cosa a concitare lo spirito guerresco ne' cittadini ed a riscaldar le opinioni dell' onor militare, lodi e premj concedendo a coloro che ancora per giuoco mostrassero nel battagliare ardimento e coraggio a superare un' ardua ed arrischiata intrapresa. Agli uomini dunque allora, fatti di gloria avidissimi, offerivansi facili mezzi a mercarsi fama di valorosi e di prodi nei torneamenti e nelle giostre che di sovente eran date a divertimento della plebe. E questi usi, pensiamo, che fossero introdotti qui in Mantova da Sordello Visconti, di cui scrisse Dante:

» . . . . . o anima Lombarda,
» Come ti stavi altera e disdegnosa,
» E nel muover degli occhi onesta e tarda,

allorchè eletto a capitano di Mantova stimò che essendo frequenti le guerre ed il combattere assai necessario, queste nuove concitazioni gli animi avrebbero utilmente infiammati a raddoppiar di valore nel maneggio dell' armi, nelle quali continuamente esercitandosi i cittadini riuscire dovevano non solo valenti ma ancora della scienza militare intendentissimi. E tanto ingeneravasi ne' Mantovani questo fervore e la inclinazione a siffatti esercizj, che, perdutasi la libertà, ancora si mantennero, onde scrisse

l'Aliprandi che accasatosi al 1358 Ugolino Gonzaga con Catterina Visconti:

» La corte fu grande cum zente spesse
» Fu fatta magna e niente manchava
» Giostre, torniri cum balaresse.

Mentre nel modo raccontato si concitavano in Mantova le menti a volgersi con entusiasmo verso quelle cose che all' esercizio di guerra son pertinenti; alcuni di natura irrequieti od anco ambiziosi, fattisi forti nel maneggio dell' armi ne cavavano propizia occasione per mandar fuori alcuni motti violenti e molti soprusi operare. Costoro persuasi del quanto e' valessero nel trattare di spada o di stocco ponevano gloria nel soperchiare il più debole, negando ad altri il diritto di poterli ricredere, e sostenendo col ferro che la loro dottrina ognuno avesse a seguire fino a che capace non fosse di opporvi la forza. Di qui l' abuso del duellare introdottosi massimamente in Italia al principiare del secolo undecimo, chiarito per fino come *un giudizio di Dio*, onde vi si commettevano anche gli Abati ed i Monaci senza rispetto al lor ministero. Tanto alle cose che meglio assecondano le private passioni sogliono dare gli uomini un' esterna apparenza di civile virtù o di profession religiosa. Ma è a farsi meraviglia piuttosto che questi soprusi mantenuti si siano in tempi a noi più vicini e da nazioni colte e civili, sulle quali potè la ragione assai tardi imperare.

Quei divertimenti teatrali, che oggi costumano, pare che allora non fossero in uso, ed al 1304 Giovanni Villani, per la prima volta, ricorda essersi pubblicamente data in Firenze una rappresentazione dell' Inferno. E sebbene le patrie memorie al finire del XII secolo affermano che Gio. Buono da Mantova esercitavasi come *Istrione*, onde alcuni lo dissero *comico*, non però fondato ne sembra siffatto giudizio. Che anzi per le parole scritte a quel tempo dal Monaco Alberico: *Istriones in spectaculo vanitatis multa ibi fecerunt, sicut ille, qui in equo super chordam in aere equitavit, et sicut illi, qui duos boves de scarlata vestitos equibant cornicantes ad singula fercula* -- si ha da intendere piuttosto per un cerretano, un giuocoliere od un buffone. Ad ogni modo però anche questi divertimenti non erano dalle nostre repubbliche Italiane nè accettati nè ammessi, ma soltanto erano aggraditi dai Re e dai Principi, come chiaramente ne avvisa Everkelmo (*vita di S. Poppone abbate*) così: *Contigit etiam ludis Histrionum Imperiales fores occupari atque eo spectaculi genere regem cum suis delectari.*

Ludos, et panem chiedevano gli antichi romani, ed in ogni tempo bisogno ebbe il popolo di sollazzarsi a sollevare la mente dalle dimestiche cure, da' faticosi travagli e per togliersi insomma da quella vita monotona che sebbene comoda ed agiata pur fosse, di sovente diviene nojosa e stucchevole. Le feste pubbliche di cui ragionammo valevano dun-

que a rallegrare di quando in quando la plebe, i giuochi che si esercitavano in alcune case a ciò destinate, dette *biscaciæ*, offerivano mezzo più facile a trovarvi il sollievo. Se questi divertimenti assecondavano quei desiderj che sono comuni alla umana natura, la Repubblica di Mantova con ispeciale statuto impediva che dal giuoco si cavasse occasione di risse, di litigio, di intrighi e di frodi, o del dilapidare le private sostanze, proibendo *ludum azare* ossia come spiega il Glossario Cangiano, *il giuoco d' azzardo*. Questi provvedimenti si mantennero fino a' dì nostri, e dire si posson fors' anche i meglio accomodati a quelle bisogna, sebbene il vizio trovi sempre alcune vie indirette a scansare il rigor delle leggi. Quella provvisione vinta addì 13 agosto dell' anno 1234 viene da noi riferita (1), sperando che le altrui dotte ricerche meglio che le molte da noi, senza gran frutto, operate, valgano a spiegare in qual modo esercitavansi tutti quei giuochi che vi sono accennati.

Da questo ordinamento due vantaggi ne conseguiva allo stato; il primo, cioè, di cavar denaro da alcune tasse che i biscaccieri pagare dovevano al Comune (2); lo che fu avvertito ancor dal Cibrario (3),

(1) Si vegga il documento N. 10.

(2) Lib. II. Rub. 50 - De Barateria - Quod Barateria et potaria ipsius barateriæ vendantur pro Communi Mantuæ ad incantum, annuatim, et plus offerenti detur.

(3) *Dell' Economia Politica* etc. pag. 393.

scrivendo : *che in molti luoghi la facoltà di giocare ridotta a monopolio, ed appaltata formava oggetto di gabella.* Il secondo, riuscire più facile ai Magistrati di far osservare i regolamenti prescritti deputandovi alcuni delatori stipendiati a sopravvedere e ad impedirne i soprusi.

CAPITOLO QUARTO

Delle scienze e dell' arti.

§ 1. *Delle scienze.*

Caduto l' impero di occidente non accontentossi la selvaggia ignoranza dei barbari di depauperare l' Italia e di disertarla di abitatori, ma pretese ancora con insania superba di sovvertire e distruggere gli avanzi perfino dell' antico sapere di que' nostri padri, innestando quell' orde dominatrici in ogni ordin civile le costumanze e le indoli lor peregrine e crudeli. Corrotta la lingua del Lazio da irte loquele, leggi straniere introdottesi, miserabil contrasto Italia nostra offeriva della dolcezza del clima colla dissonante favella ed un viver barbarico dei cittadini, i quali per oltre sei secoli istupiditi mantennero un cupo e servile silenzio presago di alti destini. L' ingegno e l' animo degli Italiani quasi ad incanto fra tanto trambusto di armi e d' armati, di schiavitù e di sangue con gravi sforzi pervenne a conservare

qualche luce per rischiarare quel bujo, nel quale ogni popolo, ogni nazione avvolgevasi, riparandosi gli studi nel silenzio de' monasteri e de' chiostri.

E questi semi di eletta dottrina, salvati dal generale naufragio, coltivò la Contessa Matilde qui in Mantova per la protezione accordata a' sacerdoti ed ai frati, i quali attendevano a trascrivere antiche scritture, e nelle scienze religiose e civili ad erudirsi. Di essi Codici infatti fece Matilde una copiosa ricolta affermando Donizzone: *Nullus ea præsul studiosior inveniretur, copia librorum non defuit huicque bonorum.* Ed il Bettinelli (1) lo attesta con queste parole: *io stesso ho voluto venerar quegli avanzi, in san Benedetto ancor serbati, avanzi illustri de' dotti e santi volumi che a Metilde certo servirono:* Ed ai soccorsi procurati dalla Contessa agli studj altri ed efficaci ne aggiunse quel suo ministro Anselmo, già vescovo di Lucca, perchè d' ingegno colto e svegliato: *molto faticò per rimettere in piedi l' onore delle migliori lettere e dell' ecclesiastica disciplina* (2). Le quali utilissime concitazioni venendo mosse da persone di tanta importanza dovevano grandemente influire sugli animi cittadini, i quali di solito le inclinazioni proprie conformano a quelle dei magnati e dei principi. Ad ogni modo fra le dense tenebre, entro cui si aggirano le istorie di

(1) *Delle lettere ed arti Mantovane - Mantova 1774.* Discorso primo pag. 5.

(2) Muratori. Dissertazione XLIII. pag. 627.

quella età, ardua impresa è la nostra di trarne appurate notizie del come e del meglio progredisser le lettere qui in patria, onde è pur forza l' accontentarci di accennare que' pochi cultori che ricordati ci sono dalle antiche memorie.

Formandosi del Mantovano una separata provincia, la quale per ciò che spetta al governo era indipendente dall' altre, furonvi date alcune leggi ed ordinamenti speciali con cui regolare le pubbliche cose, ministrar la giustizia, e mantenere gli ordini. Di qui dunque la necessità conseguiva de' legisti, e l' amore a quegli studj, pei quali il cittadino alle magistrature ed agli ufficj si conduceva, la via più splendida a percorrere e quindi più ambita a que' tempi. Già Irnerio, quel celebrato che tenne in Bologna insegnamento di giurisprudenza e con titoli ed onorevolezze esteriori le dignità dottorali ordinava (1), ricevuto ebbe dalla Canossa incarico di scrivere intorno le leggi del nostro paese (2). E di questa scienza diede precetti qui in Mantova al secolo XI il Placentino, nel qual difficile arringo successegli Boatino Mantovano, chiamato più tardi a sedere maestro nella università Padovana. Già eran venuti que' tempi felici, di cui ragioniamo, quando Oddone, e Guido da Suzzara, e Bonifacio Vitalini, tutti legisti da Mantova, salirono in fama ed anda-

(1) Corniani - *Secoli della letteratura Italiana.* Tom. I. Art. IV.
(2) Tiraboschi - *Storia della letteratura Italiana.* Tom. III. pag. 327.

rono ricerchi da Modena, da Avignone e da Padova. Questa corona di nomi che ci pervenne onorata valga a provare che non fu arida la vena delle nostre glorie civili, sebbene lo studio delle leggi imbrattato da tanti usi stranieri, frutto di lacrimabili tempi, sconcio ed intricato si parasse avanti gl' ingegni Italiani.

Fino all' anno 883 istituite aveva Lottario Augusto alcune scuole *di grammatica* in otto città del suo regno d' Italia, mosso da intendimento lodevole che la infelice nazione con questi mezzi potesse un dì ristorarsi dai gravi danni che dalla vergognosa ignavia e dalle tristi vicende patite già eranle stati arrecati. Lo che afferma l' Imperatore medesimo in un suo capitolare così: *De doctrina vero quæ ob nimiam incuriam atque ignaviam quorumque præpositorum cunctis in locis est funditus extincta etc.* Ed il Muratori (1) scrisse che: *solevano i Grammatici di que' tempi non solamente insegnare la lingua latina, ma ancora il meglio che potevano spiegavano loro i libri de' poeti, storici ed oratori, anzi anche la sacra scrittura e qualche santo padre.* Quindi la civiltà e l' amor della scienza ponendo più ferme radici, queste via via si dilatavano pei varj paesi, onde di scuole mano mano se n' ebbero in ogni città ed in ogni grossa borgata, non però mantenute a spese del pubblico erario, ma dagli stessi disce-

(1) Op. cit. Dissertazione XLIII.

poli che stipendiavano del proprio i maestri presso cui convenivano istruzione a ricevere. Ed un Buonincontro da Mantova *grammaticus illustris* visse in Padova al secolo XIV, il quale però non deve confondersi con altro di questo nome ricordato dal Donesmondi siccome istorico, all' anno 1167. E gli statuti della repubblica rammentano: *Omobonus doctor grammaticæ* (1).

Ma ben più onorevoli privilegi accordavansi dal governamento di Mantova a coloro che professavano di medicina, i quali assoluti si vollero da ogni onere o carico agli altri cittadini comune (2), con che la scienza loro e la utilità generale che da essa ne derivava si intese di pubblicamente onorare. Ed ottimamente provvide la nostra repubblica alle bisogna de' tempi, perchè frequenti le pestilenze, tardi i rimedj per impedirne i progressi, irrompevano feroci a disertare queste belle contrade, lasciando dopo sè miserande traccie e lugubri, e danni che non potevansi ristorare se non col trascorrere degli anni e dopo lungo lasso di tempo. Quanto dunque non importava incitare gli animi ad avanzare nella scienza per cercarvi i mezzi più facili e pronti ad attutire la forza ostinata de' contagi, i quali più di una volta ad ogni secolo comparivano sotto nuove forme e sempre fatali, e mietitori di tante vittime

(1) Si vegga il Documento N. 11.
(2) Si vegga lo stesso Documento N. 11.

preziose al beneficio dello stato di abitatori già scarso. Le infermità che sono le peggiori disgrazie che amareggian la vita, di per se stessa circondata da mali, richiedevano qualche soccorso dall' arte, ma non valevano i medici soli a sopperire al bisogno; conveniva pur anco impedire quei cibi di loro natura insalubri, e curare che i farmachi con accomodate regole si ministrassero. Ecco dunque un nuovo statuto, con cui a queste necessità si provvedeva (1), ponendo limiti *all' abuso di droghe stimolanti, da cui era guasta l' arte culinaria* (2), e prescrivendo che nessuno preparasse rimedj, *quorum confectionem pertinentem ad medicinam laxativam*, se per tre anni cresciuto alla scuola di un medico fatto non si fosse ancora un esperto speziale. Del resto quei nomi di uomini che esercitarono in Mantova l' arte salutare, indicati dal documento da noi riferito, ci pervennero spogli di ogni notizia intorno

(1) Lib. IV. Rub. 24 - Super ministerio Speciariorum - Volens tenere piperatam teneat non sophisticatam sed factam tantumodo de bono zaphrano, pipere, et bonis speciebus. Item nullus stationarius (*padrone del Negozio*) qui non habeat medicum in statione vel saltem qui non fuerit usus per tres annos continuos in statione cum medico aliquo ingenio, possit tenere in statione ejus ad vendendam aliquam confectionem pertinentem ad medicinam laxativam sicut sunt pilule trocissim, triphera saracenica (*si vegga il documento N.* 12) et aliæ medicine laxative neque aliquum syropum. Liceat cui libet tenere in statione et vendere zaphranum rosatum et violatum et zinzibem conditum, cotognatam et tripharam magnam.

(2) Cibrario, op. cit.

al loro sapere da non fornir altra prova se non che molti allora si avevano, i quali professavano di medicina. Basti poi accennare come andasse a que' tempi molto lodata la scuola Salernitana, e come a quella si ridusse Matteo Selvatico, per comune opinione, Mantovano, la di cui opera, che scrisse intorno all' anno 1297, — *Pandette mediche* — fu tenuta un prodigio dell' umano sapere. Nelle varie edizioni che ne furono fatte col titolo di *Hortus Sanitatis* si legge come egli stesso godeva di aver potuto penetrare sì addentro nei misterj della natura scrivendo: *Tibi igitur, o creator cœlorum terræque qui cunctis herbis aialibus: lapidibus, cæterisque in ope hoc ztetis: influxisti curativam virtutem: immensas refero gratias: cum thesaurum hunc hactenus absconditum mihi dederis in lucem producere.*

Ma se con buona luce i grandi cultori degli studj severi rischiaravano un' età bambina alle scienze, non ne mancarono altri che giunsero ancora a ricreare la vita con più miti ed amene discipline. Fino all' anno 1174 aveva Donizzone, d' origine tedesco, scritto nella lingua del Lazio quel poema con cui intese a pomposamente predicare le virtù di Matilde Canossa sua benefattrice, ed al XIII secolo sorse il Mantovano Sordello che ebbe fama di valente nello scrivere di provenzale favella, precipuamente onorato da Dante, quell' ingegno straordinario che solo basta ad attestare la sublimità dell' Italica fiam-

ma. Ed in proposito Giulio Perticari ne avvisa (1): *che quando per la novità de' feudi e de' baroneggi quel francese impero si squarciò a brani, il Comune romano anch' esso fu partito nel Limosino, nel Provenzale, nell' Italico, nel Vallone, nel Catalano, ed in altri. Ma i Provenzali innalzarono bentosto il dir romano a stato di lingua illustre, lo scrissero prima del novecento e con esso cantarono i loro amori e le imprese guerresche.* A questo modo si occupavano i trovatori ed i giullari a cantar le lodi dei principi e rallegrare le mense dei grandi, nè di costoro fu penuria qui in Mantova a' tempi de' signori Canossa, i quali usando di dar *corti bandite*, a queste, come osserva il Muratori (2): *soleva intervenire un' immensa copia di cantambanchi, buffoni, ballerini da corda, musici, sonatori, giocatori, istrioni, giullari*, i quali con canzoni e con giuochi rendevano i conviti più splendidi. La severa repubblica dippoi bandiva questa razza di uomini amica dell' ozio e del lusso, favoreggiatrice della mollezza, e dalla quale nessun pro o soda utilità ne cavava il Comune. Ma non per questo mancarono concitazioni potenti agli ingegni poetici, il cui linguaggio eloquente e bene accomodato ad esprimere gli affetti del cuore e la passione d' amore, per esse un largo campo offerivasi carmi a can-

(1) Difesa di Dante. Capit. III.
(2) Dissertazione XXIX. pag. 13.

tare ed a scrivere. Chè anzi in nessuna età l' amore con più efficacia la mente ed il cuore inspirava ad alti concepimenti, quanto allora in cui gli affetti stati erano a termini molto sublimi ordinati. Alla diletta giurava offerire l' amatore un culto spirituale e purissimo, non macchiato dal diletto dei sensi. La promessa di venir riamato, il cingere pubblicamente le insegne donategli dalla donna dei suoi affetti, il baciarle qualche rara volta una mano, eran sublimi delizie, per le quali un cavaliero infiammavasi a combattere chiunque di quella scortesemente parlasse. Più fortemente influivano a divinizzare questa specie di culto le religiose crociate, a cui si commettevano gli uomini o disperati per un fallito desìo, od avidi di crescere in fama per meritarsi un dolce sorriso dalla gentile e vezzosa che idolatrava. Là in terra straniera, le care memorie di patria, le difficili imprese con nuove concitazioni riscaldavano gli animi, i quali in Palestina condotti per sostenere la gloria di Cristo facilmente si persuadevano che per quella santa missione benedetti e protetti dal cielo stati sarebbero i loro purissimi affetti. E questa stessa castità e spiritualismo di affezione contrastando colla umana natura dovevano ancora produrre esaltazioni gravissime da rendere molto eloquente il poeta. E valgane a prova il cantore di Sorga, la di cui anima doppia e servile nel maneggio de' politici affari, spirto leggiadro e gentile si fece assottigliato dalla passione per Laura,

E Sordello Visconti prode in guerra, e delle cose civili intendentissimo ardendo d' amore per Cunizza sorella ad Eccellino da Romano, quella che fu da Dante locata nel pianeta di Venere, con meste rime, ed in favella provenzale sfogava la piena del suo dolore onde fatto si era — *en blanchatz etz por Leij canutz* (1). E fu quel Mantovano reputato eccellentissimo scrittore, onde: *Tanto maggior gloria a Sordello derivava dall' esser stato per uno de' più insigni trovatori riconosciuto, quanto che uno de' primi cantori non già fra gli Italiani soltanto, che probabilmente a quell' età non erano molti, ma fra quanti altri ancora altrove fiorirono* (2).

Ad ogni modo non si creda che delle costumanze della mantovana repubblica noi ragionando, vogliamo persuadere che ogni cosa stata sia grande e sublime, lo che correrebbe sconcio ed erroneo, ma ci basti affermare che anche allora gli studj furono e coltivati e protetti, onde poi condannare si debba la opinione di molti che del sapere intendono far merce privilegiata de' tempi a noi più vicini, le viete cose biasimando come fango o mondiglia.

(1) Da un componimento intitolato: *Tensa de Sordel e de Peyre Guilhem* pubblicato dall' Equicola - Un altro poeta nominato da Dante per Gotto od Andrea da Goito venne da alcuno confuso con Sordello ed è ricordato ne' documenti del secolo XIV, come *poeta excelente,* favorito dall' Imperator Carlo IV. e segretario a Luigi Gonzaga I. Capitano di Mantova, e molto amico al Petrarca.

(2) G. B. Gherardo d'Arco - *Di Sordello, Cremona* 1783 pag. 34.

§ 2. *Delle Arti.*

Intorno al modo con cui vennero a que' tempi la pittura, scultura ed architettura civile esercitate qui in Mantova, ci riserbiamo di farne argomento di speciali ricerche. E siccome alle tre arti sorelle di solito vien loro accompagnandosi la musica, ci basti accennare che non mancava questa di far progressi in Italia, il cui cielo lucido e sereno quasi ad incanto ci mostra la tranquilla armonia che ispira le menti a cantare le lodi di questa terra prediletta dal sole. E come le scienze e gli studj trovarono asilo a scamparne dai tanti guai che ogni terra affliggevano nelle solitudini dei chiostri, così le arti esse pure vi si allogaron per entro, e sebbene non lusingate di grande avanzamento, modestamente allignarono. Ecco dunque la musica fatta ministra del tempio, e per essa quelle meste cantilene ordinarsi, con cui i frati innalzavano preci al signore e ripetute dagli organi bene mostravano coi melanconici suoni la sevizie de' tempi. Mano mano ristoratesi le città e provincie dai gravi danni sofferti, non più solitaria, ma cortigiana svestire le assise sacerdotali ed immischiarsi vediamo la musica ne' bagordi e nelle orgie profane. Parlando delle cose nostre di Mantova il Donizzone nella vita di Matilde Canossa racconta dapprima che:

» Micrologum librum, sibi dictat Guido peritus
» Musices et monachus nec non Eremita beandus

onde quel Guido Aretino tanto giovava a' musicali progressi per servire ai ricchi conventi dalla stessa Contessa fondati. E quindi delle splendidissime nozze di Bonifacio Canossa parlando ci avvisa che quivi al 1039 — *Timpana cum citharis, stivisque, lirisque sonant heic* — Ed aggiunge ancor l'Aliprandi, che al 1340 per opera de' signori Gonzaga:

» Otto giorni la corte sì durare.
» Tornieri, giostre, bagordi facìa
» Ballar, cantar e sonar facean fare.
» Quattrocento sonator si dicìa.

Ma stabilitosi a Municipio il governamento di Mantova, ben altro ufficio fu imposto a quest' arte gentile, di concitare cioè con suoni strepitosi e robusti gli animi cittadini alle battaglie ed al sangue. Le trombe guerresche, istrumenti i più atti ai militari esercizj, precedevano nel campo il temuto carroccio, ed i *Trumbatores*, come abbiamo per lo avanti accennato, accompagnavano i magistrati e le milizie, ed erano dal Comune tenuti a stipendio. Nè di altra sorta di musica troviamo anzi fatto discorso da' repubblicani statuti, la quale non sarebbe stata permessa da quel sapiente governo, sendo inimico del lusso e di ogni cosa capace di ammollire e fiaccare gli animi, e renderli così meno disposti a difender la patria. Laonde ad ogni secolo, ad ogni età, sotto ogni governo, le scienze e le arti sogliono nuove forme vestire, modellandosi a seconda delle instituzioni politiche e morali dello stato e del popolo.

Ma prima di por termine al presente capitolo, devesi da noi accennare quanto bene i Mantovani approfittassero dell' idraulica scienza per bellamente ordinare alcuni artificj che giovassero alla difesa dagli esterni inimici ed alla interiore prosperità dello stato. Se menarono vanto dunque Venezia per aver saputo ripararsi dagl' insulti delle prepotenti onde Adriatiche, e Reggio per avere associati gli interessi proprj a que' di Guastalla, conducendo al 1203 dall' una all' altra provincia un canale di acque, e Milano al 1179 col provvedere alla ubertosità delle terre inaffiandole a mezzo di acque contenute entro la fossa di Gazzano; quanta maggior lode non si deve alla magnifica costruzione di un lago che Mantova circonda e rinserra? Il nome di Alberto Pitentino che imprese quella grand' opera, ed all' anno 1198 diede anche compiuta, fu per deliberazione della repubblica inciso nel marmo onde del valore suo e del pubblico beneficio onorata memoria ne conservassero i posteri. E sopra quel marmo dopo seicento e più anni ancora si legge:

» Exemplo discant bene ducere cuncta sequaces
» Albertusque Pitentinus super ista magister.

Intorno al modo, con cui questo arduo lavoro venisse condotto, ed alle difficoltà superate, ed agli artificj ingegnosi impiegativi lungamente discorre Gabriello Bertazzoli (1), nè i limiti, entro cui ne rin-

(1) *Discorso sopra il nuovo sostegno a Governolo - Mantova* 1609; ristampato dippoi all' anno 1753.

serra la natura del nostro discorso, ci permettono di più lungamente parlarne. Ma chi esamini le cose riferite da quel pratico ed attento scrittore, chi ponga mente senz' altro all' ardimentosa intrapresa, facilmente si persuaderà essere stato il Pitentino d' ingegno colto e svegliato, molto versato e peritissimo delle matematiche discipline. Di quest' opera infatti il Bettinelli (1) enfaticamente ne scrisse: *essere la formazione de' nostri laghi, opera Mantovana immortale, benchè poco riconosciuta, opera degna di una repubblica potentissima, opera meravigliosa di rozzi tempi, poichè il sarebbe nel nostro.* E l' adattamento del terreno propinquo al fiume, il contenere le acque a certi gradi entro capaci argini a sostenerle, regolarne il corso che pel naturale declivio si conducano al basso, ponendo validi impedimenti a trattenerla — *fino a Governolo dove cade in Po* — erano queste difficoltà gravissime, le quali però dalla mente di quel sapientissimo concittadino fur vinte.

E fosse necessaria conseguenza del dover sostenere le acque entro varj bacini, o fosse saggio divisamento del Pitentino e della repubblica, da quella grand' opra cavarvi utilità all' industria, avvenne in fatto che della caduta di quelle acque ne' circostanti terreni più bassi con buon artificio si valse ad animare alcune macchine a bella posta costrutte.

(1) *Discorsi intorno le lettere e le arti Mantovane* op. cit. pag. 8.

Quindi dai mulini e dagl' ingegni preparati a lavorare le lane, così accomodati, il Comune fece procaccio di non poca pecunia, la quale pagare dovevan coloro che del lavorio di siffatti artificj abbisognassero, lo che accadeva ogni dì, essendosi fatta bandita a ricorrere altrove se non quando una strabocchevole copia di acque impedisse a questi di lavorare (1).

Mezzi necessarj alla formazione del lago furono certamente alcuni argini, pei quali poteronsi a certi limiti contenere le acque, e quindi stabilirne i diversi livelli, i quali argini volle dippoi la repubblica mantenere e con più sode opere assicurarne la durevolezza (2). E veduta la utilità che da essi procuravasi, altri pure ne fece eseguire nello stato (3).

(1) Lib. IV. Rub. 44 - De molinariis et fullis - Nullum molendinum debeat macinare in civitate nec in burgis Mantuæ alicui personæ ecclesiasticæ vel seculari, nisi molendina Communis Mantuæ, et condemnentur contrafacientes XXV lib. par. (*franchi* 203, 66, 50) et destruatur molendinum cum domo. Fullare autem nemo debeat in civitate Mantuæ vel extra nisi ad fulla Communis Mantuæ posita ad pontem molendinorum. Salvo tamen quod tempore innundationis.

(2) Si vegga il documento N. 13.

(3) Lib. VIII - Rub. 13 - Statuimus quod unus agger fiat in territorio Nebularii et Riveroni a pado vetulo versus Roncolas usque ad padum magnum per omnia loca quæ magis videbuntur utilia pro defensione terrarum quæ intra aggerem prædictum claudentur. Et quelibet persona tam Ecclesiastica quam secularis illum aggerem fieri paciatur super suum territorium, et suam possessionem sicut fiunt alii aggeres insulæ Reveris, qui agger fiat

Dal che importantissimi vantaggi al bene pubblico derivarono; che sebbene, cioè, per la velocità naturale dell' acque seco traendo ogni ostacolo parato avanti, sempre lieve al prepotente lor corso, non sì facilmente il letto de' fiumi e massimamente del Po, come al presente, si innalzasse; pure quel vagar a lor voglia e non contenuti dagli argini procurava che fattisi gonfi e strabocchevoli i naturali diritti arbitrariamente estendessero, aprendo nuove vie e lasciando di quelle temporarie escursioni perniciosissimi effetti. Quindi le innondazioni frequenti sul mantovano, dopo la costruzione sebbene imperfetta degli argini, divenner più rade, e valgane a prova quanto raccontan gl' istorici, che dall' anno 1085 al 1117, che vale nello spazio di trentadue anni, ostinate alluvioni allagarono la città e lo stato, ove nel correre di oltre due secoli, appena quattro volte quello stesso infortunio pativasi dopo che costrutti vi furono gli accennati ripari.

CAPITOLO QUINTO

Delle pene.

A ben addentro sviscerare le sensazioni morali di un popolo e di una nazione mezzo valevole re-

expensis omnium habenti possessiones inter scepta dicti aggeris et expensis ipsarum possessionum pro numero bibulcarum.

putiamo lo esame intorno alla qualità delle pene applicate ai delitti, onde ci verrà fatto di conoscere in qual modo e sotto quali rapporti si misurasse la gravezza dei misfatti pel maggiore o minor peso applicatovi a far inchinare la bilancia della giustizia. E tanto più questa argomentazione ne par ragionevole da applicarsi a que' tempi, ne' quali le provvisioni eran vinte dalle generali assemblee; perlocchè è a credersi che gli statuti chiaramente la universale opinione del popolo dimostrino e lo spirito pubblico. Laonde abbiamo anzi voluto presentare in un solo prospetto (1) i varj delitti accennati dai nostri statuti, e ad ognuno contrapporvi le pene stabilite dalla repubblica, perchè più agevolmente apparisca se siano fondate le osservazioni che sopra un tale argomento noi siamo per fare. Considerando dunque la Mantovana legislazione a que' tempi, per quanto spetta a' criminali giudizj, molti pregi in essa, e come in ogni cosa umana suole accadere, ancor varie mende, a parer nostro, vi sono.

§ 1. *Pregi della legislazione criminale.*

I. *(a)* Una severa unità di principj in tutto ciò che riguarda la libertà del paese ed il mantenimento dei diritti comuni, una fermezza di proponimento nel volerli ambedue rispettati e protetti, chiara-

(1) Si vegga il documento N. 14.

mente trapelano da ogni patrio statuto. Così la pena di morte e la confisca dei beni, simultaneamente applicate al traditor della patria, provano quanto nella mente del popolo andasse abborrito ed infame sì fatto delitto. E perciò si impediva al cittadino di cospirare contro lo stato, lo che in una repubblica vale lo stesso che al bene universale attentare, non solamente pel timore del personale supplizio, ma ancora per la certezza che per quel suo operare i suoi figli e nepoti lasciava eredi di miseria soltanto e di infamia (1).

(b) L' amore al paese, nel quale siam nati, la affezione ai parenti ed agli amici, la naturale inclinazione a quei luoghi, ai quali ci legano le dolci memorie dei primi anni e de' giovanili trascorsi con un affetto sì caldo sì appassionato, triste rendono e disperata la condizione dell' esule. Vivi in terra straniera e pensa che ti è impedito di rivedere la

(1) Lib. VI. Rub. 5 - Quemlibet bamnitos habere teneantur et tractare perpetuo pro inimicis Communis Mantuæ. Et bamniti perpetuo intelligantur bamniti et eorum hæredes - Rub. 9. Quælibet fecerit vel tentaverit assemblamentum vel colloquium, vel conjurationem vel cospirationem capite puniatur, et si capere non poterit sit bamnitus perpetuo et bona ejusdem pubblicentur et pubblicata deveniant in Commune - Rub. 23. Omnes autem bamniti pro parte, seu rebellione et omnes eorum filiæ quæ secum steterint tempore bamnorum eis datorum et a dicto tempore citra et omnes filii eorum et omnes ex eis descendentes vel aliquo prædictorum, et uxores eorum et cæteri de sua familia intelligantur et sint bamniti perpetuo et habeantur pro inimicis Communis Mantuæ.

patria, ed allora ti verrà fatto di conoscere quanto sia grande il beneficio che oggi possiedi! Fu perciò sempre tenuta gravissima pena l' esiglio, e più grave a que' tempi, perchè a liberi uomini la patria è tesoro di immensurabile valore, quanto è gloria ad un popolo il dirsi nazione. Un sì atroce castigo adunque fu giudicato convenire a coloro che eran chiariti fautori agli inimici del proprio paese, rompendo quel patto sociale con cui gli uomini eransi per unanime consenso costituiti in termini di amichevole accordo, quasi a formarne una sola famiglia. La persona bandita si aveva pertanto in conto di una merce non posseduta da alcuno, la quale, chi questa o le cose a lei pertinenti pigliava, tenersi poteva senza far ingiuria ad alcuno (1). E la repubblica si era riserbato soltanto il diritto di acquistare l' esigliato che cadesse in altrui proprietà contro il prezzo di Lire dieci (*franchi* 81, 46, 60) se cavaliero, ed una metà se popolano; tanto si aveva a vile cotesta razza di gente perversa.

(1) Lib. VI. Rub. 27 – Item quod res et personæ bamnitorum seu inimicorum fiant et sint capientium; salvo quod si Commune Mantuæ voluerit aliquem de bamnitis captis possit eum habere pro X. lib. par. si fuerit miles ille captus; si vero pedes pro C. sol. par. Alio quoque inimicum possit habere pro tanto precio pro quanto revera ille inimicus se vellet redimere vel alter pro ipso capto habendo vellet ei dare. Salvo tantum in prædictis si talis inimicus vel bamnitus caperetur occasione exercitus vel cavalcate pro Communi, quæ res et personæ sint Communis Mantuæ.

(c) Con più sottili disquisizioni furono anche distinti i traditori di patria da coloro, le cui menti abbacinate da passioni ambiziose per manifeste inclinazioni ingenerato avessero negli animi dei gravi sospetti di voler procurare lo stravolgimento degli ordini. E dato peso alla natura di esso delitto, accontentavasi la legge di mandare costoro ad un dato paese dello stato con espresso divieto di non dovervi sortire, ed erano perciò distinti col nome di *confinati* (1). Nota ancora questo patrio statuto che debbano : *Maxinate confinatorum*, patire la uguale condanna *data dominis suis* (2). E da ciò ne pare d' indurre che la Masnata fosse una congregazione di uomini facinorosi raccolti, stipendiati, e quasi corpi di truppe regolari ordinate da coloro che con prave intenzioni intendessero poi a valersene a sovvertire lo stato. Ed *homines de masnada* si chiamaron dapprima quegli schiavi, cui Matilde Canossa donato aveva la libertà per usare dell' opera loro ne' militari esercizj, ed egualmente ne avvisa la cronaca della città di Trevigi scrivendo: *omnes illorum masnatas et servos emancipavit.* Laonde dopo

(1) Lib. VI. Rub. 18 – De confinatis ad confinia constitutis – Confinati quoque stare debeant ad confines et si discesserint perpetuo bamniantur et pro inimicis tractentur. Si quis autem extra confines datos, in civitatem Mantuæ vel districtu receperit aliquem confinatum condemnetur quinquaginta libr. par. (*franchi* 407: 33) et plus arbitrio dominorum Vicariorum.

(2) Lib. VI. Rub. 15 – Maxinate quoque confinatorum ad confinia vadant suis dominis assignata.

che le libere città Italiane la schiavitù abolirono, sebbene i costumi si venisser cangiando, non per ciò molti nomi usati dapprima tuttavia si mantennero, e quello di masnada applicossi a siffatte genti prezzolate, genti prave, amiche dell' ozio, rotte ai vizj, imbrattate d' ogni turpe passione, le quali pigliavano l' armi per esercitare violenze e soprusi mossevi dall' avidità del denaro, onde tanto suona anco oggidì il titolo di *masnadiere*.

Bene accomodate pertanto e molto previdenti ci sembrano coteste provvisioni del nostro Comune, sia perchè associando alla pena data ai caporioni ancora i loro fautori, gli uni e gli altri erano costretti a vivere sotto la vigilanza di un governo attento e svegliato, onde inefficaci rendevansi gli sforzi per riuscire a sinistre intraprese; sia perchè si aveva ragione eziandio a sperare che avessero ad emendarsi lusingati dal poter per ciò solo ritornare alla libertà ed al possesso dei loro beni.

II. Con filosofico intendimento i nostri statuti pesarono la gravezza di uno stesso delitto secondo le circostanze che lo accompagnavano state fosser diverse, o secondo gli effetti più o men perniciosi che da esso di necessità conseguivano. Perciò il muover litigio, che per sua natura si tiene un' offesa puramente privata, pubblica si giudicava allorchè questo avvenisse entro una chiesa od entro al palazzo di esso Comune, od in occasione di feste, di mercati, di radunanza di popolo, di incendj, ov-

vero in mezzo all' esercito (1), avendo riguardo alla dignità di que' luoghi ed alla probabilità di procurare più gravi disordini. Là perfino applicando la pena di morte, ch' è la massima secondo gli ordini della umana natura, si venne a distinzioni sottili, onde pei modi diversi con cui quella infliggevasi si avessero ad intendere i varj gradi dell' infamia associatavi. Così ai cospiratori contro la repubblica, a' fazionarj ribelli, ed agli inimici della patria il capo veniva reciso dal corpo col ferro, intendendo, che siccome la spada posta in mano al soldato vale ad intraprese onorate ed a mantenere la securtà del paese, nella mano di un carnefice diveniva ministra della giustizia a punire chi avesse attentato contro i diritti comuni dei cittadini e dello stato. E gli offensori della Divinità invece, attuffati nell' acque morivano, forse a simbolicamente dimostrare che se il cristiano pel primo lavacro battesimale si purga dal naturale difetto rigenerandosi ad una vita novella, la Chiesa in egual modo lavava sè dalle offese ricevute da altrui per quel lavacro dato all' offensore che a questo di pena serviva, ed alla chiesa

(1) Lib. I. Rub. 34, 35, 36 – Manus abscindatur nisi ea redimeret pro CC. lib. par. et toto tempore suæ vitæ nullum officium Communis detur cuicumque percusserit alium in palatio broletto vel beccharíis Communis Mantuæ – vel fecerit rixam ín Curia vel in Ecclesia vel ín exercitu vel cavalcata vel in nundinis temporé nundinarum, vel occasione incendii vel occasione festivitatis, seu ludi, seu solacij, vel occasione alicujus congregationis personarum, in quibus casibus puniatur arbitrio domini Potestatis

di satisfazione. Que' vigliacchi poi che mossi dal desiderio di far denaro aggredivano gli infelici incontrati lungo la via, e con minaccie e con busse ridottili mal conci e tementi, spogliavano miseramente di ogni avere; quei vituperevoli mostri eran condannati alla forca (1). Il qual mezzo di dar morte fu sempre tenuto il più infame, perchè qui più davvicino si mostra l' opera della mano di un uomo, che per guadagnar la mercede, assalta il fratello, a cui gli accomodati artificj paratigli avanti rendono più lunga e più penosa la estrema agonia. Queste distinzioni non si creda però che fatte fossero dalla repubblica per altri motivi fuori di quelli da noi accennati. Chè è debito di non attribuire la lode non dovuta ad una età ancor troppo rozza ed incapace di immaginare quei perfezionamenti *umanitarj* ritrovati in tempi più colti e civili. Ed in fatti fu assai più tardi che : *L' umanità, ne' vantati suoi progressi, ha studiato il modo di rendere quell' atomo men doloroso al corpo : fremette, anzi, pensando che gli avi nostri ne esacerbassero gli spasimi ; disputò, sperimentò, qual sia men tormentoso al corpo il soffocarne il respiro con un laccio, o il rompergli il petto colle palle, o lo spiccarne il capo ; con dilicata sollecitudine valutò il calibrio e la scorrevolezza del capestro, il fermo*

(1) Lib. I. Rub. 29 – Statuimus quod aggressores viarum furcis suspendantur ita quod moriantur.

polso dei prodi che mirano all' inerme petto del loro camerata, il fendente della mannaja che deve sprofondarsi in un ceppo ma attraverso il collo d' un uomo : calcolò i guizzi dell' appiccato, notò il rossore che coperse il viso d' una magnanima decollata — Ippocrita sensibilità! atroce ironia! (1)

III. *(a)* Provvedevano eziandio queste patrie leggi onde gli individui, cui era apposta un' accusa, non si tenesser prigioni dando sicurezza della loro persona, a meno che gli indizj di esso delitto non fosser sì gravi da indurre una quasi certezza (2). Infatti e che gravar di una pena (e pena gravissima è l' infamia, e la perdita della libertà) quegli di cui non sappiamo se le prove riusciranno a stabilire certezza ch' ei siasi, o no macchiato di colpa? Ed i giudizj correvan solleciti, prescrivendosi che spacciati si dessero nel correr di un mese, eccettuatine quelli che di lor natura intricati importavano più lunghe e minuziose ricerche o più maturo consiglio (3).

(b) E sebbene di tanto non avessero progredito le cognizioni ed i civili costumi, onde uomini sapienti occupati si fossero a migliorare la condizione di

(1) Cesare Cantù, *Margherita Pusterla* – *Milano* 1838 Vol. III, pag. 175.

(2) Lib. I. Rub. 21 – Non debeat aliquem ponere in carcere si ijdoneam voluerit prœstare securitatem, nisi pro gravi delicto, et nisi indicia violenta precesserint de eodem.

(3) Lib. I. Rub. 21 – Quicumque positus fuerit in carcere Communis Mantuæ infra mensem condemnetur vel debeat absolvi.

quegli infelici che si tengono in carcere, pure la repubblica con alcune discipline regolava queste bisogna con ordinamenti economici che impedissero di aggravare la condizione miserabile dei custoditi. Chi non plaudiva a' tempi a noi più vicini scorgendo i progressi che gli Stati-Uniti, pei primi, introdussero a rendere migliori le carceri di Nova-York e di Filadelfia? Chi non ammirò gli animi gentili dei signori Crawford, Witworth-Russel e del capitano Pringle deputati dall' Inghilterra; dei signori Mondelet e Neilson, dal Canadà; di De Tocqueville, De Beaumont, De Metz e Blovet dalla Francia; del dottor Holst da Norvegia e del dottor Julius da Prussia, condottisi a visitare le carceri Americane e riferirvi i miglioramenti veduti, mentre Curningham, Remacle, Cerfberr, Moreau-Christophe ed altri attentamente osservavano quelle d' Europa per farne utilissimi raffronti da condurne a risultati lodevoli? E chi dunque del pari non dovrà ammirare che ad un' epoca, stoltamente a' dì nostri accusata di barbarica e rozza, a quell' epoca illustre di vera gloria Italiana, a cui pooo ed indifferentemente oggi si guarda, date si avessero provvisioni sapienti od almeno le meglio accomodate o forse le uniche allora possibili per regolare i soprusi, con cui assai più tardi si afflisser gli uomini cacciati in un carcere a patire la pena dei loro misfatti? La avidità di quei custodi, razza che sì bene si avvicina, come di persona, ancora di mente e di cuore a quegli

scellerati, a cui sono dati a far guardia, non mai satolla di cavare denaro dai prigionieri, mostrando loro che quasi ancora l' aria mefitica ch' e' respirano è frutto della lor cortesia, onde averne mercede, veniva trattenuta dal timore di pagare uno scotto di duplicato valore della moneta o della cosa ch' essi avessero rubata, e dall' obbligo di non sottrarre quel cibo che dal Comune si apprestava a' pazienti. De' quali ordinamenti ad assicurare la esecuzione volevasi che uno dei giudici ogni otto dì di persona si recasse a visitare le carceri, ed a riconoscere le condizioni più o men tristi dei prigionieri, e ad udire da loro le diverse querele, pronti a punire colui che abusando della autorità concedutagli deviato avesse dagli ordini (1). Del resto, come abbiamo avvertito, pochi se ne avevano in carcere, dappoichè le pene quasi tutte eran prescritte in denaro, e ad ogni modo per poco tempo vi stavano non potendo i giudizj andar lenti, perlocchè queste bisogna si spacciavano con molta prontezza.

IV. *(a)* Molto morali poi anco ne sembrano quegli statuti pei quali al Magistrato indolente, ed al giudice che della autorità accordatagli pigliasse propizia occasione a coglier vendetta privata, o ad aggravar di castigo un reo più, che le leggi nol comportassero, si applicavano le pene meritamente

(1) Si vegga il documento N. 16.

loro dovute (1). Ed egualmente a coloro che non accontentandosi di godere quel tanto ch' e' possedevano, ai beni altrui attentassero ponendo in campo litigi e cavilli, coi quali dare un' esterna apparenza di equità e di giustizia, e colorire con questa tinta la rea intenzione che per entro covavano (2). E non meno la mala fede di un amico che contra l' altro volgesse l' arma traditrice, od apertamente si facesse a violare la promessa di pace, tanto severamente era punita, quanto in quella azione appiattavasi e viltà e perfidia (3).

(b) Con ottimi provvedimenti negavasi al ricco di menar vanto di superiorità sopra il popolo con isfoggio di vestimenta doviziose e di preziosi ornamenti, onde più crude ed acerbe avrebbero aperte quelle piaghe che di continuo travagliano ed inviliscono la povera plebe. Quindi qualunque fosse la condizione in cui le varie classi sociali trovavansi

(1) Lib. I. Rub. 54 – De bamno non dando – Statuimus quod Potestas vel Iudices ejus non possint aliquem ponere in bamno sub certa pæna pecuniæ sive bamnum pecuniæ dare ultra decem lib. par. (*franchi* 81: 46: 60) – Rub. 55 – De pignoribus non auferendis ante condemnationem etc. *Si vegga il documento N.* 14.

(2) Lib. I. Rub. 37 – Quicumque usurpaverit bona aliena vel usurpari curaverit solvat bamnum X. lib. par. et damnum restituat. Salvo quod possessor possideat per triginta annos quiete pacifica. – *Ed all' anno* 1240 *fu aggiunto*: Et nisi esse contra Commune Mantuæ quod Commune et Ecclesia defendantur prescriptione XL annorum.

(3) Si vegga alla pagina 105.

costituite, ad ognuna modesti limiti eran prescritti entro cui aggirar si potessero, e non più; i quali limiti nè troppo rimessi, nè troppo larghi impedivano che all' industria ed alla prosperità generale chiusa del tutto non fosse la via di trarne quel pro di cui sono copiosissime fonti la moda ed il lusso. Ed essendo poi più disdicevole il fasto che mena l' agiato nel procurare gli estremi ufficj ai parenti defunti, quasi dalla perdita di un suo caro, l' ambizioso possa perfino aver cuore di trar occasione a divulgare la fama di sue dovizie e del suo molto potere; si vennero queste vanitose azioni a proibire con ispeciali bandite. Diffatti saviamente si giudicò che queste cerimonie, colle quali si accoglie il corpo d' un uomo, dopo che l' anima fosse uscita a migliori destini, esercitate dalla Chiesa, dovessero serbare quella maestà taciturna, che al mesto ufficio conviene, togliendo ogni bassa apparenza mondana, perchè vieppiù risaltasse la santità di quei riti pei quali le menti si trasportano a sensi affatto morali e religiosi. Furon pertanto dai funerali cacciati que' piagnoni, che mentivan dolore per avere di quelle sozze finzioni la promessa mercede, fu concesso ai parenti di non seguitar di persona il cadavere facendo per le vie o di sincero cordoglio un miserando spettacolo, o mostra ributtante di mentito dolore. Non più quella folla di preti e di frati trattivi dalla lusinga di un irreverente guadagno; non quell' ardere profuso di cerei; non quel lungo e ri-

petuto tentennar di campane onde assordasi un' intiera città costrettavi a pigliar parte, e tante volte passiva, all' infortunio di una sola e ricca famiglia; non quello sfarzo di arredi lugubri che luccicanti di oro e di gemme contrastano ridicolamente al tempo ed al luogo, cui sono impiegati. Ma in quella vece precedere doveva qualunque funebre convoglio il vessillo santo di Cristo, e due sacerdoti recitandovi preci sommesse che ripetute mano mano dal popolo, raccolto al rintoccar di una campana del monastero o della pieve, facevano quella scena veramente devota. Che se per avventura l' ambizione di alcuno questa semplicità dai regolamenti prescritta procurava di alterare, quanto più il trasgressore stato fosse personaggio distinto ed agiato, altrettanto maggiore la pena gli si applicava (1). Memorando statuto della Mantovana repubblica, col quale, emulando natura, allorchè ci ammaestra esercitare la morte qui sulla terra con vera eguaglianza la tremenda missione di mietere la vita di tutti; insegnava che alla fine tutti gli umani diritti nel sepolcro si agguagliano!

§ 2. *Dei difetti di questa legislazione.*

Ma ad onta di tanti pregi che parve a noi di trovare nei Municipali statuti, questi non andarono

(1) Si vegga il documento N. 17.

immuni da pecche, per le quali oscuraronsi di sozze macchie quei codici della Mantovana giustizia. E noi che del bene e del meglio parlammo, farci interpreti ora dobbiamo dei difetti e del peggio, senza di che non di istorici, ma di parziali scrittori fatta ne verrebbe ragionevole accusa.

I. Alcune di queste leggi pertanto ci sembrano in aperta contraddizione coi principj della comunità di diritti, principj abbracciati dal libero reggimento di governare, e ciò notiamo rispetto a quelle condannazioni a recidere alcun membro del corpo di un reo, dalle quali sottrar si poteva chi pagasse una menda: Questa legge, benchè generale, doppiamente gravosa però divenire doveva al solo povero, il quale per la mancanza di denaro vedevasi mutilar di una mano o di un piede, vieppiù triste facendosi la di lui condizione sia perchè da quella deformità esteriore si argomentava l' infamia di un delitto che aggravava il suo capo, sia perchè più difficilmente gli si permetteva di cavar col lavoro il sostentamento necessario al suo vivere. Di qui ne argomenta l' illustre Cibrario che: *gran ciurma di monchi e di dinasati, ingombrava, miserando spettacolo! la via delle città popolose* (1). Noi parlando di Mantova crediamo però che non molte dovessero essere queste vittime dell' umana irragionevol giustizia, osservando, che le pene di simil genere si

(1) Opera citata, pag. 196.

volgevano generalmente contro a' cospiratori o sovvertitori dell' ordine pubblico, i quali non sorgevano quasi mai fra la classe del popolo, per natura e per interessi inimico de' prepotenti e dei ricchi, nei quali invece annidavasi più che in altri la volontà ferma di dominare. Oltredicchè le qualità dei delitti che meritavano tali condannazioni erano anco accomodate a coloro che possedesser del proprio, siccome l' incendiatore della sua casa, o quegli che per quistioni d' interessi citava a straniero giudizio un cittadino da Mantova. Del resto non ci si para sott' occhio più largo abuso di simili pene crudeli, sempre però irragionevoli e sconcie, come in altri luoghi fu costume a que' tempi, onde è a sperare che siffatte mutilazioni di membra nelle nostre contrade si facesser di rado tanto più quanto le possidenze eran picciole e suddivise tra molti che o per titolo di diretto dominio, o per uso enfiteutico e livellario godevano almeno quel tanto che bastava a salvarli dal rigor delle leggi. Così dunque, sia per le restrizioni contemplate dalla legge, sia per le circostanze a cui si alligavano, crediamo che i sinistri effetti derivati da un difettoso statuto fosser minori qui più che in altri luoghi dove: *ne conseguiva che, dagli enormi delitti in fuori, i ricchi potessero, per moneta comprar l' impunità; e i poveri per cose non molto gravi fossero mutilati senza misericordia* (1).

(1) Cibrario: op. cit. pag. 196.

II. Ed eziandio con incerto criterio bilanciaronsi la qualità dei delitti colla gravezza delle pene le quali, siccome generalmente erano pecuniarie a cagione *di mercantesca avarizia* (1); così questi prezzi posti l' un l' altro a confronto secondo la natura de' varj misfatti cui si applicavano, non ne deriva una proporzion ragionevole. E valgano ad esempio, come quel cittadino che acquistava un poco di sale in luogo straniero era condannato a soddisfare una somma le dieci volte maggiore di quella che pagava un giudice per aver applicato ad un reo una pena più grave che la legge non avesse prescritta (2). E l' eguale pecunia si condannavano a pagare quel magistrato che contro gli statuti od a capriccio assoggettasse alla tortura od ai tormenti un infelice, e quel povero proprietario il quale adescato da un prezzo migliore mandasse fuori dello stato le biade ricolte sul proprio terreno (3). Grave

(1) Lo stesso, pag. 195.

(2) Si vegga il documento N. 14 - Lib. III Rub. 9 - Item nulla persona possit vel debeat in civitate Mantuæ vel districtu emere per modum aliquem, salem alicujus condictionis ab aliqua persona nisi a dictis officialibus Communis Mantuæ, nec de aliquo sale nisi de sale Communis Mantuæ bamno C. lib. pa r (*franchi* 814: 66.)

(3) Lib. I. Rub. 20 - Statuimus quod nullus ponatur, vel subjiciatur tormentis nisi pro homicidio, vel strata robata, vel pro falsitate, vel pro pace rupta, vel pro tradimento, vel incendio vel furto vel rapina bonorum, vel parlamento facto cum inimicis Communis Mantuæ vel bamnitos pro rebellione. Tum autem demum liceat si judicia precesserint et suspitiones violentiæ

del pari era quella arbitraria imposizione di lire dugento imposta a chi desiderava di salvare dal ferro l'una mano, la quale doveva recidersi, perchè nel calore dell' ira od abbacinato dalla passione o dal vino altri aveva ferito, e perchè poi si mite pel bestemmiatore che con cento soldi appena scampava dalla pena di morte, a cui la legge lo condannava? Questi e molti altri esempli persuadono che in ciò la giustizia molto ponderatamente non operasse.

III. *(a)* Ingiusti e crudeli finalmente ci appajono gli ordinamenti pei quali all' onesto cittadino si imponeva di riferire tutto ciò che egli udisse o per avventura fatto gli venisse di conoscere intorno a cospirazioni tendenti a sconvolgere lo stato, od intorno alle opinioni sfavorevoli ai Vicarj del popolo; e sì severamente procedevano gli statuti che chiunque per quella naturale avversione allo spionaggio, che ha ogni anima gentile e bennata, obbedito non avesse, la morte e la confisca dei beni

et nisi esset famosus latro vel assassinus. Et si contrafecerit solvatur qualibet vice Massario Communis Mantuæ quinquaginta lib. par. Mantuæ (*franchi* 407 : 33) de salario suo et plus et minus ad arbitrium dominorum Vicariorum. – Lib. 1. Rub. 70 – Item nulla persona audeat vel presumat aliquo modo, quo excogitari possit, prestare auxilium, consilium, vel favorem alicui personæ conducenti vel conducere volenti bladum seu legumen extra districtum Mantuæ, et qui contrafecerit pro quolibet et qualibet vice puniatur in Lib. par. L.

erano le conseguenze di quel virtuoso mancamento (1).

(b) Avanzo di triste barbarie usata dagli antichi romani contro gli schiavi fu certamente quello di assoggettare a feroci tormenti coloro che affermassero dinanzi al giudice la propria innocenza. Ed un tale sopruso adoperato fu appunto allorquando gli indizj non offrivano prove fondate a convincere altrui di una colpa imputatagli, lo che invece di valere a difesa era causa che senza rispetto a giustizia si procurasse di cavargli dalla bocca la confession del delitto a mezzo di lunghi, svariati e replicati tormenti. Pare che la Mantovana repubblica già sospettasse il difetto di questa costumanza iniquissima, ma non avesse cuore nè mente di abrogarla. Pensò quindi che di siffatti tormenti si usasse nei pochi e gravissimi casi, nei quali gli indizj, le prove ed i sospetti fossero pressochè evidenti da non lasciar molti dubbj intorno la reità del paziente. Ma sarà forse a meravigliare che quella età che ci precedette da oltre sei secoli vaneggiasse per siffatti delirj crudeli, dopo che, come scrisse il Cibrario (2): *siffatta insania di ragionamento che pur è tanto manifesta, che noi a prima giunta non dubiteremmo di chiamar coi nomi più orribili, è pur durata fino agli ultimi anni del secolo che ci ha preceduti, e non*

(1) Si vegga al Libro I. Capitolo V.
(2) Op. cit. pag. 194.

si è annegata che in quel mare di sangue che versò la rivoluzione francese. Or fate plauso al senno che governa le umane istituzioni!

§ 3. *Cause di questi difetti della Repubblica.*

Questi difetti delle leggi, delle costumanze e dei tempi debbonsi attribuire in gran parte alla schiavitù che avevan sofferto le varie Italiane provincie. Il lungo servaggio ingenera viltà, da questa basse inclinazioni, tristissimi odj, proponimenti ostinati di vendetta, trepidanza verso i potenti, arrogante superbia sul debole ed altri vizj facilmente conseguono. Le repubbliche dunque dovendosi da tanti impedimenti sbrigare ed ordinare i proprj statuti, raccolsero in un libro le consuetudini antiche mescolate alle leggi Imperiali, Longobardiche e barbariche facendone in sulle prime un miscuglio di buono e di triste, che mano mano poi si accinsero a migliorare appena la Religione e la civiltà ispirarono negli animi sentimenti più miti e più temperati. Ma questo procedere al meglio doveva pur andar a rilento, perchè difficile era a ristorarsi dai molti danni, ad abbandonare le vecchie abitudini che mettono sì profonde radici da formare una seconda natura. Oltrechè la ristrettezza dello stato, i molti pesi che lo aggravavano assai povero ridussero il censo comune, e per cavar denaro propizie occasioni mostraronsi le pene date ai delitti, giudicando

che dove la pecunia era poca, l' estorcere parte di essa da un reo fosse ministrar rettamente la giustizia, fosse indulgenza procurare sussidj allo stato dalle classi difettose della società. A togliere tanti disordini conveniva che più a lungo durassero le Italiane repubbliche, che si diffondesse lo spirito di libertà e di amore alla patria, ma troppo presto cedettero al potere arbitrario, troppo divisi eran gli animi, onde è a credersi che mai non si avessero in questa dilettissima terra bene ordinate repubbliche, sebbene le mosse che si erano prese persuadono che Italia fu capace ed era degna di dirsi nazione.

Ad ogni modo ad onta di tanti difetti potrà il decimoterzo secolo rimproverar giustamente i seguenti di aver peggiorato; potrà dir ai Gonzaga — Foste voi, veramente ingiusti e crudeli tiranni — Le atroci pene che questi applicarono sono ben più sozze di quelle che decretò la repubblica. Scrisse infatti Bonamente Aliprandi, che avendo all' anno 1373 attentato alcuno contro la persona di Lodovico Gonzaga:

» Tutti loro sì li fexe impichare
» Prima strasinati e chi tenajati
» Innanzi del cavestro li fese dare.

E tranquillamente Francesco Capitano IV di Mantova al 1391 consegnò alle mani di un carnefice Agnese Visconti sua moglie sospettandola rea di adulterio. Ed al 1471 Lodovico, uno dei migliori fra i dominatori Gonzaga, condannava Cesare Piron-

do, accusato di attentato omicidio ad essere attaccato alla coda di un cavallo trascinandolo per le vie e dippoi ammazzato; il cadavere, già pesto e mal concio, godeva di vedere diviso in quattro parti, delle quali una fu appesa ad ogni porta d' ingresso alla città; levatone il capo si espose quasi a trionfo di tanta infamia sopra la torre della chiesa dedicata a S. Pietro, e fuori cavatone il cuore e le viscere ancora fumanti ne regalò i suoi cani come di cibo esquisito. Ma queste istorie nefande di sangue troppo offendono la umana natura e la civiltà de' costumi, perchè parlando noi di costituzioni morali possiamo tenerne più a lungo discorso.

PARTE SECONDA

LIBRO TERZO

DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

CAPITOLO PRIMO

Dei varj titoli di entrata e di spese del pubblico erario.

Nelle città che si reggevano a repubblica i mezzi legali ed ordinarj ad impinguare la cassa del Comune, donde poi la pecunia si estraeva a far fronte alle spese, erano ordinati con maggior precisione che non si avesse a quell' epoca istessa da altri Governi d' Italia dominati da signori assoluti o da piccioli principi. Lo che ne par anco ragionevole, perchè sendo i liberi governamenti amministrati da molti uomini, più difficilmente si permettono i soprusi e gli arbitrj, i quali invece si pigliano da un solo signore secondo che le bisogna pubbliche e le necessità private richieggono, ed a sopperire alle quali suole il principe con molti sottili artificj provvedervi anche per non levare mali umori nel popolo, cavando denari da certe fonti, a cui d' ordinario non vi attinge, per dar ad inten-

dere che la causa che a questo lo muove non è comune ma necessaria. Ora noi cercando di trar notizia intorno a' varj rami di entrata qui in Mantova, ne pare, guardando ai nostri statuti, d' indurne che alcuni erano partoriti dalle gravezze pecuniarie imposte ai cittadini sia proporzionatamente sopra le lor proprietà a mezzo dei censi, sia individualmente colle tasse personali, sia sopra il commercio con quelle di Finanza. Oltredicchè altri redditi ordinarj provenivano dai possedimenti speciali di esso Comune, e dai diritti di ricevere alcuni tributi; altri straordinarj, cioè dal bottino di guerra, e dalle pene inflitte ai delinquenti, e massime dalla confisca dei beni de' traditori alla patria. Dei quali titoli di entrata faremo ora partitamente parola.

§ 1. *Delle tasse proporzionate al valore de' possedimenti.*

I Comuni Italiani poichè si furono assicurati nell' indipendenza rinnovarono l' antico censo romano, aprendo un registro, che più tardi si chiamò catastro, in cui tutte le possessioni del territorio fossero descritte per misura e per istima, secondo la giurata dichiarazione che ne facesse il possessore (1). Tale registrazione de' varj possessi noi troviamo ne' Mantovani statuti indicata col titolo di *Lares villarum.* Ad ogni anno dovevansi siffatti re-

(1) Cibrario op. cit. pag. 451.

gistri ordinare notandovi i cangiamenti delle proprietà ed il nome de' suoi possessori (1). La imposizione data a ragione di estimo chiamavasi *fodro*, col qual nome una volta eran distinti que' balzelli dovuti all' imperadore prima che le città si facessero libere. Chiunque possedesse alcun diritto fruttifero in uno o nell' altro Comune dello stato pagava una tassa proporzionata al valore ed al reddito di esso diritto posseduto, fosse quegli *mezzadro, gastaldo* o *ferrario* (2). Lo che ci avvisa che allora non eran solamente censite le terre o le case, ma ancora qualsiasi altra cosa dalla quale cavar si potesse un qualche reddito. Quindi l' erario pubblico o poco o molto era sussidiato dalla maggior parte dei cittadini, tanto più perchè nessuno poteva ascriversi fra i cittadini se per dieci anni continui stato non fosse annotato fra gli estimati ed i solventi il lor *fo-*

(1) Lib. V. Rub. 23 – Lares villarum omni anno renoventur. Et quicumque scriptus inter lares alicujus villæ se ad alium locum transtullerit habitare Iudex faciat eximi et cancellari de laribus villæ a quo discesserit et scribi in laribus villæ ad quam habitare se transtullerit. Et qui possidet in variis locis scribatur in variis laris non tamquam habitans, sed tamquam ibi res habens.

(2) Lib. V. Rub. 23 – Quilibet mezadrus, ferarius, vel gastaldus qui sunt consueti facere cum villis stent in omnibus oneribus cum suis vicinis villarum. Habeantur immunes et sparentur familiares dominorum qui ad certam mercedem staut cum dominis et partem non habent in laboreriis terrarum dominorum.

dro (1). Oltre questa ordinaria tassa un' altra, regolata in proporzione di censo, si aveva detta *talia* di guerra, che soddisfare dovevano tutti coloro, la di cui proprietà superasse in valore le XXV lire (franchi 203: 66: 50) (2). Tutti i capi delle famiglie cittadinesche dello stato, a questo modo, composte fra loro ad una società di interessi, proporzionatamente se ne gravavano dei pesi valevoli e necessarj non solamente a sostenere le spese occorrevoli alle bisogna de' privati comuni di uno o dell' altro paese, ma ancora a quelle utili alla prosperità di tutto lo stato. Quindi la repubblica appo di sè teneva un registro di tutte le suddette famiglie, il quale poi in fatto altro non era che un compendio o la riunione dei diversi registri speciali *(lares villarum)*, e si custodiva dalla generale assemblea affine di poter distribuire equamente tutti i pesi, dei quali doveva necessariamente darsi carico ogni anno ai cittadini per sopperire alle bisogna dello stato (3).

(1) Lib. III. Rub. 13 - Intelligimus autem cives Mantuanos qui per X annos continuos habitaverint de civitate Mantuæ vel districtu et per totum temporis steterint, et in extimo et fodro fecerint.

(2) Si vegga la nota N. 2 pag. 217.

(3) Lib. VI. Rub. 30 - Capita familiarum civitatis et suburborum Mantuæ per societatem ordinate reducantur in scriptis pro ut sapientibus videbitur et omnes personas habentes bona per se ad hoc ut extimum si accesse fuerit melius fieri possit, et onera imponenda quilibet sentiat si placuerit dominis Vicariis. Et eciam reducantur in scriptis pro ut melius fieri poterit, capita familiarum et habentium in villis ad hoc ut inter villas gravimina melius dividantur et fiant omni anno.

§ 2. *Delle tasse personali.*

Oltre queste tasse censuali un' altra crediamo se ne avesse, molte volte nominata per *scufias*, e ricordata ancora da un diploma di Adelgiso re Longobardo fino dall' anno 773, intorno cui scrisse il Muratori (1): *Che razza di aggravio fossero le scufie non ho chi me lo insegni.* Ed intorno a ciò esporremo una nostra opinione. Crediamo dunque che il titolo di siffatta tassa origine avesse da certa armatura di ferro, detta *la scufia*, colla quale il milite difendeva la testa dalle armi inimiche, onde per analogia così chiamossi quella tassa che oggidì volgarmente si nomina *pagare la testa*; ossia una certa quantità di denaro che ogni uomo era tenuto a soddisfare come persona, avuto riguardo alle varie condizioni od età. E questo tributo fu detto allora più propriamente *scufia* invece *di capo* o *di testa*, perchè quello non soddisfacevano i rustici od i contadini, non i pupilli e le vedove, o qualunque altro non ammesso agli onori della milizia (2). Ed alla milizia appunto appartenendo soltanto coloro che possedevano del proprio, o di alcun altro diritto lu-

(1) Op. cit. Dissertazione XIX.

(2) Lib. V. Rub. 23 – Villarum viduæ non teneantur taliam persolvere suarum villarum impositam occasione exercitus, nec debeant viduæ vel pupilli facere guardas quæ fiunt in die vel nocte nisi habeant in bonis XXV. lib. par. Rustici districtus Mantuæ fodrum aliquod solvere teneantur.

croso, così a questi soli si pretese di esprimere doversi quella seconda tassa applicare, cioè a coloro che per obbligo o privilegio era stato concesso di portare la *scufia*, che vale, ad esser soldati. Anche i Romani usarono di questa sorta di tassa chiamandola *capitazione*, e dapprima la imposero, come al presente costumasi, a coloro che non possedevano beni stabili e perciò erano esenti dagli altri tributi, ma dippoi, ne avvisa Apollinare Sidonio, la estesero a tutti caricando del doppio onere i poveri possidenti, ai quali poi a' tempi di cui ragioniamo, sembra anzi che venisse soltanto attribuita.

§ 3. *Delle tasse finanziarie.*

Alcuni uomini costituiti in società si ordinarono a governo, e fattisi ad imperare sugli altri, se ne arrogarono maggiori diritti, i quali estesero per fino agli uccelli che svian pel cielo, ai pesci che guizzan nell' acque, i quali era a supporsi che dovessero di pacifica libertà senza contrasto godersi. Questi uomini, che salirono ancora a tanto orgoglio di ministrar la giustizia di Dio con mano sicura ponendo mano nel sangue dei loro fratelli, non potevano certo ristarsi dal pretendere la parte a loro dovuta sulle proprietà e sulla roba d' altrui. Laonde pensarono i varj governi con bene accomodate ragioni di imporre ai soggetti tasse, tributi e balzelli, le quali ragioni, ch' e' chiamaron di stato di-

fesero colla prepotenza dell' armi, e convalidarono col timor del castigo. E S. Paolo, seguendo la dottrina di Cristo, insegnava ai Romani, che se era pur necessità il servire, sopportasser quel peso con rassegnazione e modestia; che riguardassero i principi come ministri di Dio, i quali, se tristi, non dagli uomini però era loro dovuta la punizione (1).

Fra i varj tributi, que' finanziarj, non furono certo in alcun tempo dimenticati da nessun Governo, e neppure da quelli che vantavano di avere una inclinazione caldissima a favorire la libertà del commercio, ma anzi vieppiù diligenti cure si posero per regolare sì fatte bisogna con molti ordinamenti creduti i migliori ad assicurare prodotti larghissimi, ed i più atti ad impedirne le frodi. E la repubblica di Mantova a quest' ultimo scopo guardando, mandò fuori quelle provvisioni che noi brevemente accenniamo.

(a) A' confini dello stato e precipuamente *in*

(1) Epistolæ B. Pauli ad Romanos. Caput XIII – Nam principes non sunt timori boni operis sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem ex illa. Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram sed etiam propter conscientiam. Ideo enim et tributa præstatis: ministri enim dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita; cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem.

loco Sermetis, et in loco Seravallis si posero de' magistrati ad esaminare le merci che dagli stati esteriori entravan nel nostro, ed a quella apponevano il suggello della repubblica (1), e le accompagnavano di un documento nel quale eravi scritto il nome del conduttore, il luogo a cui si recava, e quello da cui proveniva la cosa, descrivendone di questa il peso ed il volume non meno che il prezzo pagato; *et in fine dicatur — et valeant per duos dies vel plures — libitum scribentis.*

(b) Quelle merci poi che a questo modo regolate conducevansi a Mantova erano di nuovo sottoposte all' esame dei Capitani e dei Custodi posti ad ogni porta d' ingresso della città per curare che nulla ne sortisse od entrasse: *sine sugello Communis et sine bulla Massarij:* che vale senza la prova di aver soddisfatto il tributo alla Finanza (2).

(1) Lib. VII. Rub. 34 - De notario tabulæ mercimoniorum - Rub, 37 - De extimatoribus et computatoribus mercimoniorum - Rub. 38 - De uno notario apud Seravallem deputando pro mercimoniis et de notarjis qui erunt Seravalli et capite pontis Bocchedegandæ.

(2) Lib. VII. Rub. 21 - Capitanei et custodes locorum et portarum Mantuæ impedire debeant quod res aliqua exhiat sine sigillo Communis Mantuæ et sine bulla Massarij; et eligantur per dominos Vicarios - Et habeat pro suo salario Capitaneus XV par. pro die; Custodes XII par. pro quolibet (*cioè centesimi di franco* 50, 92 4/6 *il primo, e centesimi* 40, 73 2/6 *i secondi*) - Rub. 35 - De notariis super mercimonia eligendis - Rub. 36 - Custodes portarum non permittant intrare merces sine consensu Notarij mercimoniorum, et sine datio persoluto.

(c) Che niun forastiero acquistasse roba dai cittadini di Mantova abitanti presso al confine dello stato, onde togliere la opportunità di estrarla frodandone la stabilita gabella (1).

(d) Che nessun cittadino ricevesse o custodisse in sua casa mercatanzie, delle quali non potesse anco offerire la prova che se ne aveva per lo avanti soddisfatto il dazio prescritto (2).

(e) Che nessuna barca si staccasse dal porto senza averne licenza dal magistrato al quale si doveva presentare le bollette del Maestro Massaro dimostranti la soluzione fattane delle gabelle per le merci seco condotte (3). E nessuna approdasse a Mantova se non ai luoghi che erano a ciò destinati (4).

(f) Che le mercatanzie rinvenute là presso al

(1) Lib. III. Rub. 12 - Quod nullus forensis cum aliquo cive in fraudem daciorum Communis contrahat.

(2) Lib. III. Rub. 14 - Quod nullus recipiat vel gubernet mercationes aliquas de quibus dacium solutum non sit.

(3) Lib. III. Rub. 24 - Quod mercatores debentes solvere dacium non vadant nisi dacio persoluto et navis non exeat a portu sine licentia notarij et dacio persoluto - Rub. 20 - Aliqua mercatio post quam fuerit in civitate Mantuæ vel suburbiis non ponatur in navi nisi prius sigilli prohabito et dacio persoluto ad Massarium Communis Mantuæ. Item dicimus si conducantur super bestia vel plaustro.

(4) Lib. IV. Rub. 31 - Omnes naves conducentes aliqua mercimonia super lacum inferiorem debeant arrivare in loco pubblico a porta pontis molendinorum usque ad caput primum piscariæ ibidem positæ.

Bondeno, cioè sul confine dello stato di Mantova si pigliassero come cosa dovuta al Comune, impedendo il passaggio a' navigli presso la terra detta *Brazzolo* a mezzo di una catena che attraversando le acque fosse assicurata ad ambedue le ripe (1).

Da questi e simili balzelli con cui si pretese ad assicurare una non lieve entrata al Comune viene naturalmente la sospizione che la repubblica esperimentate avesse di molte frodi a danno della propria Finanza. E quindi ancora par ragionevole argomentare che anco a que' tempi solevano i contrabbandi accader di sovente, come accade in qualunque stato dove si vogliono imporre dei dazj eccedenti, e non proporzionati all' onesto guadagno che dee concedersi sopra la merce a chi vive del traffico. Al quale difetto, crediamo soltanto che venisse provveduto per la condizione generale a cui i varj paesi finitimi al nostro si erano costituiti, lo che diremo in appresso.

E tanto più è a supporlo per la scarsa mercede accordata a coloro che avevano a sopravvedervi

(1) Lib. III. Rub. 27 - Teneatur dominus Potestas illorum bona quæ transibunt in Bondenis vel mercimonia quæ inde ducerentur, destruere et destructa tenere et insuper in bamno perpetuo esponere ita quod de cætero non sint cives Mantuæ et personam seu personas eorum si haberi poterunt capere quibus pes vel manus abscindatur et nullatenus redimi possit. Et ponatur bona catena a terra Brazoli pro aquarum custodia, cui capita bene infixa sint ad duas ripas.

che non avvenissero dei contrabbandi, su di che molto avvedutamente scrisse Carlo Antonio Broggia così (1): *L' utile è una gran tentazione per oggetto di risparmiar i proprietarj un gravissimo dazio, e il proveccio co' sottomani lo è vieppiù a rispetto delle guardie e degli ufficiali tutti, i quali se oggi saranno puntuali non lo saranno certamente al dimani. Egli accadrà d' ordinario che quegli stessi, ne' quali si ha maggior fede, più degli altri ai contrabbandi contribuiscano.*

Ma valga a chiarire il nostro argomento il seguente prospetto, nel quale abbiamo pazientemente raccolti ed indicati i varj titoli e la misura delle gabelle, le quali piacque alla repubblica d' imporre a' suoi cittadini, mandandone fuori alcune provvisioni vinte dalle generali assemblee.

(1) *Trattato de' tributi.* Al tomo IV, *parte antica* pag. 237 della raccolta de' scrittori Classici Italiani di Economia politica - Milano 1804.

STATUTO	TITOLO	DAZIO A PAGARSI	OSSERVAZIONI
Lib. I. Rub. 62. (1)	Vino	Se una bozzola di vino si vendeva per un denaro, doveva pagarsi due soldi ogni moggio.	Calcolandosi che la *bozzola* sotto rapporti di capacità contiene la sesta parte di una *pinta* e che 146 *pinte* vi vogliono a formare un moggio, la proporzione del dazio col valore del genere sta in ragione di due sopra 72. Al 1606 il dazio era fissato a soldi tre per ogni *soglio* di vino, ed il *soglio* si componeva di 90 *bozzole*.
Lib. III. Rub. 7. (2)	Un cavallo	XII piccioli, ossiano cent. di franco 3, 39 1/2.	
Lib. III. Rub. 33. (3)	Olio	Per ogni moggio VIII sol. par. ossiano franchi 3, 25, 86 2/3.	Al 1606 quattro soldi per ogni peso che vale circa L. 3 al moggio.
Lib. III. Rub. 35. (4)	Il lino e la canape greg.	VIII sol. par. pro soma (fran. 3, 26, 86 2/3.)	Al 1606 soldi 8 al peso ossiano circa L. 2, 8 alla soma.
Lib. III. Rub. 36. (5)	Panno lino curato	Sol. par. XI pro soma (franchi 4, 48, 6 4/6.)	Al 1606 soldi 4 per ogni peso, cioè circa tre lire alla soma.
Lib. III. Rub. 36. (6)	Filo	XII sol. par. pro pense (franchi 4, 88, 80.)	Al 1606 soldi 4 al peso.

Lib. III. Rub. 37. (7)	Zupelli, scodelle ed altri oggetti di legno lavorati.	Ogni cento pezzi di questi oggetti di legno XII sol. par. (franchi 4, 88, 80.)	Al 1606 si pagava soldi 1, 4, per ogni sacco ripieno di tali oggetti.
Lib. III. Rub. 37. (8)	Carbone	Per ogni carro sol. par. XII (franchi 4, 88, 80.	Al 1606 L. 1, al carro.
Lib. III. Rub. 38. (9)	Sementa di lino.	Sol. par. IV pro modio (franchi 1, 62, 94.)	Al 1606 quattro soldi per ogni peso, che agguaglia circa L. 3, 5 al moggio.

(1) Dacium autem ordinatum est hoc - Si bozola vini vendatur unum denarium parvorum, duo sol. par. dacio de quolibet modio sunt solvendi. Si vero bozola vendatur duo denarj tunc quattuor sol. par. de quolibet modio persolvatur: ita quod liceat cuilibet in hac condictione bozolam vini vendere quantum velit.

(2) Nec aliquis Roncinus extrahatur sine bulla Communis pro qua solvatur Communi XII, par. pro roncino.

(3) Statuimus quod oleum possit extrahi de civitate et districtu Mantuæ per Mantuanos cum bulla Communis Mantuæ, solutis pro dacio VIII sol. par. pro quolibet modio, et tantumodo solvatur de oleo intrando.

(4) Statuimus quod linum et canapam solvat VIII par. pro soma de dacio in intrando aut exhiendo, et quis solvat intrando non solvat pro illo exeundo.

(5) Pannus linus euratus solvat pro dacio sol. XI pro soma.

(6) Filum solvat pro dacio XII sol. par. pro pense. Addimus quod nulla persona forensis (*forastiera*) possit extrahere vel emere filum pro se nec per interpositam personam - *Convien dire che scarseggiasse il territorio di lino e di canapa, ossia delle materie prime per lavorare il filo.*

(7) Zupelli, scotellæ, tajerij, et omne lignamen tornitum per C. scutellas vel bussolas XII sol, par. pro dacio; de C. botacionos, tajerias, basias et zuppellos II sol. par.

(8) Carbonem pro dacio sol. XII pro plaustro.

(9) Semen lini forensis vel nostralis sol. par. IV de modio sive intrando, sive exeundo.

STATUTO	TITOLO	DAZIO A PAGARSI	OSSERVAZIONI
Lib. III. Rub. 39.	Qualunque animale.	XII par. (cent. di franco 40, 73 2/6) per ogni lira del valore dell' animale	Il dazio stava in proporzione del cinque per cento sopra il valore dell' oggetto.
Lib. III. Rub. 40. (1)	Stuoje	Se grandi VI par. (cent. di franco 20, 36 4/6). Se media IV par. (cent. di fran. 13, 57 5/6). Se picciola III par. (cent. di fran. 10, 18 2/6)	Al 1606. Soldi 4. Soldi 2. Denari 8.
Lib. III. Rub. 41.	*Coria bovum*	Sol. II par. pro soma (cent. di fr. 81, 46 4/6)	Al 1606 soldi 12 per ogni peso, lo che equivale circa a L. 8, 8 alla soma.
Lib. III. Rub. 42. (2)	*Greppum*	Sol. par. XII pro sextario (fr. 4, 88. 80)	Al 1606 soldi 2, 8 allo stajo.
Lib. III. Rub. 43.	*Axungia*	Sol par. II pro pense (cen. di fr. 81, 46 4/6)	Al 1606 soldi 4 al peso.
Lib. III. Rub. 44.	*De soma pignolatorum.*	VIII sol. par. pro soma (fr. 3, 25, 86 2/3)	Di questi panni e tessuti al 1606 si pagava a titolo di gabella soldi 2 per ogni peso, ossiano circa L. 2, 16 alla soma.

Lib. III. Rub. 45.	*Cuppi ad rationem miliarijs.*	Sol. par. XX. (franchi 8, 14, 66)	Avendosi da questi statuti prefisso il prezzo delle tegole, come diremo in appresso a soldi XXX, ne consegue che il dazio eccedeva il sessantasei per cento del valore dell' oggetto.
Lib. III. Rub. 46. (3)	*Lignamen pezonorum*	VIII sol. par pro plaustro (fr. 3, 25, 86 273)	Al 1606 soli 16 soldi al carro.
Lib. III. Rub. 48. (4)	Tele forastiere.	VI par. pro qualibet (cent. di fr. 20, 36 476)	
Lib. III. Rub. 47. (5)	*Vasa forensa*	XII par. *pro libra valenciæ* (cent. di fran. 40, 73 276)	Questi vasi lavorati di terra in altri stati, pagavano di dazio il cinque per cento del loro valore.

(1) De storiis novis pro dacio VI par. de magna - III de parva - IV de mediocre.
(2) Statuimus quod greppum solvat pro dacio sol. XII. par de sextario, et tantumodo solvatur de greppo introducendo.
(3) Lignamen pezonorum quod conducitur de Verona VIII sol. par. solvat pro dacio de plaustro.
(4) Telæ forenses quæ maneant in civitate vel districtu Mantuæ solvant pro dacio VI. par. pro quolibet.
(5) Vasa partibus Veronæ vel Marchiæ conducta extrahi possunt per Mantuanos solutis pro dacio XII par. pro libra valenciæ qua exhistimatur ab estimatoribus Communis.

STATUTO	TITOLO	DAZIO A PAGARSI	OSSERVAZIONI
Lib. III. Rub. 36. (1)	Pesci	Non vi è espresso l' importo del dazio.	Al 1606 si pagavano di dazio soldi quattro per ogni bestia carica di pesce; idea veramente assai vaga a precisarne l' importo.
Lib. III. Rub. 49. (2)	Pali, ed altri legnami utili a sostenere le viti.	Ne era vietata l' esportazione, e quindi non fu stabilito alcun dazio.	Al 1606 il dazio era prefisso a 12 soldi per ogni carro di essi pali; distinguendo che se questi servivano ad uso privato non si soddisfaceva pel dazio che soldi otto.

(1) Pisces et anguillæ forenses tam recentes, quam salati vel sicci possint extrhai per Mantuanos de civitate et districtu Mantuæ dacio soluto. Et hoc intelligatur pro piscis Gonzagiæ, Pegognagiæ et districtus Mantuæ nostrales.

(2) Item statuimus quod nec pali, nec ancine, nec aliquod lignamen a vineis possit extrahi de civitate vel districtu Mantuæ.

Giova ora osservare che nessun statuto accenna o fa parola di dazj imposti alle biade al vivere più necessarie, allorchè o sortivano, od erano introdotte nello stato, ed usato egualmente si vede nelle tariffe finanziarie pubblicate dal Duca Gonzaga addì 18 gennajo 1606 (1), da noi attentamente esaminate, ed in cui anzi quasi ducento titoli soggetti a gabella vi sono descritti. Laonde argomentiamo che intorno a ciò vi fosse un regolamento speciale, o vi fosse posto un tributo da pagarsi allorchè il Magistrato concedeva a' proprietarj di usare nel modo che loro piacesse di esse biade, e forse perciò era prescritto che nessuno senza licenza del Podestà avesse arbitrio di mandare altrove i generi ricolti sul suo terreno, del che cadrà in acconcio di dirne fra poco.

Per le cose esposte e pei raffronti introdottivi, ne pare, avere la repubblica più che la ragione dell' onesto il permetta, e più che in altri tempi usato fosse, le gabelle condotte qui in Mantova a termini molto onerosi. E in questa gravezza di taglie imposta ai generi agli usi ordinarj troppo necessarj ed al lusso non pertinenti, ed applicate indistintamente sia alle robe che fuori di stato mandavansi,

(1) *Ordine di quello che si ha da pagare alle gabelle di Mantova per le robe che transitano per le porte della città così per l' entrare come per l' uscire conforme alla Commissione di S. A. del 18 gennaro 1606 – In Mantova per li fratelli Osanna stampatori ducali.*

sia a quelle che per entro erano ricevute, noi sulle prime chiariremo una mancanza assoluta di retto governo, un angariare senza pro i cittadini, ed un depauperare senza grave senno lo stato.

Sennonchè debito è di buona critica lo avvertire che la politica sola ed il desiderio vivissimo della repubblica di mantenersi in un reggimento indipendente, giustificò forse la pretesa del non dovere i cittadini pigliar denaro da' popoli finitimi col vendere loro i proprj ricolti, i quali arricchivano altrui di mezzi utilissimi al vivere, onde sendo allora le carestie frequenti, le guerre continue, quel procaccio grandissima utilità apportava agli inimici. Ma perchè poi eguali pesi si imposero a generi che da estranj luoghi venivano nello stato di Mantova? E non sarebbe stata in quella vece di molto profitto la diminuzione dei dazj alle cose che entravano per cavarne que' vantaggi che non si volevano cedere ad altri? Queste contraddizioni noi non sapremmo in miglior modo spiegare se non osservando che la bilancia politica mantenutasi sempre con molta incertezza a que' tempi ne' varj stati d' Italia, ad un certo equilibrio appunto si tenne dalla uniformità delle leggi che ebbero allora le varie Comuni abbracciate. E perciò dunque i difetti dei nostri statuti non essendo diversi da quelli ricevuti in Verona, in Brescia, Cremona, Ferrara, Milano ed in altri luoghi, sortir non potevan soprusi fra l' uno stato ed un altro, mentre le gabelle pesavan sul

collo egualmente ai cittadini dei varj paesi. Che se queste nostre induzioni si avessero per assurde, allora dovrà convenirsi che tali gravezze state fossero male accomodate ed anco immorali. Diffatti un governo che ad una mercatanzia assegni un dazio eccedente, non proporzionato al guadagno che può trarne l' onesto merciajo, maggiore di quello che son soliti imporre gli stati propinqui, procura per certo che quivi il contrabbando si eserciti tanto più quanto ogni rischio corre ben compensato dal molto guadagno. Queste mene così lusinghiere a tale modo allettano l' industrioso a procacciar di nascosto un lucro dalle leggi proscritto, ed ingenera negli animi quella depravazion di costumi, per la quale molti del popolo si avvezzano a vivere quasi fuor d' ogni ordine, e mano mano conduconsi al delitto. Che anzi questa immoralità più facilmente si estende in quanto che gli uomini retti ed onesti soliti sono a siffatte ommissioni un' opinion favorevole di accordare, credendo esser quell' illegale rimedio un mezzo ingegnoso a correggere il difetto di una legge ingiusta ed incomoda. Così trovandosi una utilità, che si tocca con mano, nessuno pone scrupolo ad alimentare questi inonesti procacci, ma con tranquilla coscienza approva quel modo creduto necessario a sottrarsi all' avidità de' dominatori e dei governi.

§ 4. *Proventi del Comune dalle proprietà e dai tributi.*

Sebbene a noi mancano prove, ed anco avendole poco varrebbero al nostro argomento, per dire il come ed il quando il nostro Comune fosse entrato in possesso di alcuni beni, pure dagli statuti questo fatto chiaramente apparisce. Molte case sparse in alcune ville e contadi, e pressochè tutte quelle di che si componevano i paesi di Goito e di Castiglion Mantovano erano in proprietà dello stato, e quelle di anno in anno erano concesse ad affitto, contro il prezzo determinato di un Imperiale, ossiano franchi 22, 44, 50 (1). Nè ciò solo, ma pensiamo che alcune terre poste per tre miglia all' intorno di Mantova possedute fossero dalla repubblica, la quale per ciò vi pose alcuni segni di pietra per indicarne i confini (2). Ed intorno a questa nostra opinione os-

(1) Lib. III. Rub. 7 – De ficto casamentorum – Fictum casamentorum de Godio et Castiono Mantuano exigat Communis Mantuæ unum Imperialem pro casamento pro quolibet anno. Et sic in omni loco districtus Mantuæ exigere debeat ficta pecuniaria debentibus solvere Communi Mantuæ ficta de suis casamentis.

(2) Lib. X. Rub. 1 – De custodia vignalium – Primo statuimus et ordinamus quod custodia vignalium extendatur et sit per tria milliaria incipiendo mensura a portis exterioribus Cerexiarum et Aquadrucci, et a portis exterioribus Portus et Sancti Georgij. Et procedendo per stratas extra et per regiolas, in quacumque parte usque ad tria milliaria signata terminis lapideis olim fixis pro Communi Mantuæ; et tamen, custodiantur

serviamo, che sendosi fatto ordinamento ad ogni villa di mantenere varj *camparij* ad impedire i danni che dalla altrui malignità si arrecassero a' circostanti terreni, in egual modo si provvide per questi alla città sì propinqui; ma i *Camparij* delle ville erano eletti da' varj Comuni e stipendiati dai possidenti di quelle terre ch' e' custodivano, e quelli di Mantova nominati dalla generale assemblea e pagati dal pubblico erario, onde per siffatti raffronti par ragionevole indurre che alle vigne ed alle terre possedute dalla repubblica specialmente attendessero (1). Così que' mulini e quegli opificj per lavorare le lane animati dalle acque del lago, e dai primi padri della nostra repubblica edificati, maggiore reddito dovevano al pubblico erario procurare, quanto dell' opera di essi, quasi a privilegio, ognuna delle terre vicine dovea valersi. E procaccio di pecunia cavava il Comune dal luogo, detto *la beccaria*, nel quale si macellavano gli animali, le di cui carni eran vendute per gli usi i più necessarj del vivere (2).

per camparium vignalium et non ultra. A dictis vero terminis ultra quod superest extra, custodiatur per villas proximiores et sit de custodia villarum proximarum.

(1) Lib. X. Rub. 2 – Octo Camparij pro quolibet quarterio eligantur sorte in consilio generali et mittantur pro quarterio, sorte.

(2) Lib. III. Rub. 5 – Beccharij solvere teneantur annuale fictum de beccharia quæ est super guastum Communis quod fuit Cerexollorum pro ut eis pro Commune Mantuæ fuerit affictata,

Al che si arrogano altre tasse o tributi speciali a beneficio della repubblica cioè:

(a) Chiunque possedesse un mulino sopra i fiumi Po, Oglio, Mincio, od altrove pagarne doveva un annuo scotto di soldi XX, (franchi 8, 14, 66) al Comune (1).

(b) Pro jure ripatici, una volta diritto Imperiale, la repubblica esigeva denaro da chiunque approdasse ad una ripa di terra Mantovana, sia che il naviglio pervenisse da lidi stranieri, sia che da uno ad altro luogo dello stato si conducesse (2).

(c) Per quella provvisione, che anche oggidì si mantiene, del non potere nessuno valersi di pesi e misure, le quali approvate non siano dai Magistrati, e non siano munite ad ogni anno di un bollo, su cui, a' tempi di cui parliamo, era sculta l' effigie del poeta Virgilio, ai cittadini due debiti erano imposti a soddisfare, l' uno di obbedire alla legge, l' al-

(1) Lib. III. Rub. 6 – Pro palificatura molendinorum a pertinenciis Marchariæ et per flumen Oleij et per flumen Padi et Zariæ et Mencij, quelibet persona pro rota molendini solvere teneatur XX sol. par. Communi Mantuæ annuatim.

(2) Lib. III. Rub. 51 – Item assogatura lignorum vendi debeat in consilio generali ad incantum et dare plus offerenti et meliorem condictionem facere volenti Communi Mantuæ ita quod non possit qui emerit, et assogationem exercere, percipere ultra IV par. *(cent. di franco* 13, 57 5*r*6) de qualibet soga lignorum.

tro di pagare una tassa all' atto stesso che obbedivano (1).

(d) Chiunque tenesse una casa da giuoco otteneva speciale licenza dal Podestà, pagandone però una data mercede al Comune (2), su di che giustamente osserva il sig. Cibrario (3), che: *Le costuma delle varie provincie e gli statuti de' comuni conteneano d' ordinario la proibizione dei giuochi aleatorii, ma in molti luoghi la facoltà di giocare ridotta a monopolio ed appaltata formava oggetto di gabella.*

Tutti questi titoli produttori di entrate al pubblico erario, eran dal Comune ceduti ad appalto (4).

(1) Lib. IV. Rub. 6 – De bullatione mensurarum – Bullare non debeat mensuras nisi essent juxte et axaxonate, et bullator accipere possit tres parvos (*cent. di franco* 10, 18 46) et non ultra de quolibet bullatura. Bullatura incantetur in consilio et plus offerenti qui idoneus sit, detur pro uno anno incipiendo a kalendis jannuarij. Et item intelligitur pro mensuratione bladæ, leguminis, farinæ, remolæ, fructuum et aliorum.

(2) Lib. III. Rub. 50 – De barateria – Quod barateria et potaria ipsius barateriæ vendantur pro Communi Mantuæ ad incantum annuatim, et plus offerenti detur.

(3) Opera cit. pag. 393.

(4) Lib. III. Rub. 5 – Dacia introitus et proventus Communis Mantuæ vel quæ pertinent ad Commune Mantuæ de jure vel de facto, vel pertinebunt de mense jannuarij vendantur ad incantum in consilio generali ad terminum unius anni solumodo vel aliter ut videbitur pro utilitate Communis, qui annus incipiat in kalendis febbruarij et solvantur denarij stabilitionum in kalendis cujuslibet mensis pro rata in pecunia numerata, accepta bona securitate ab emente. Et omnes stabilitiones quæ fiunt pro Communi scribantur per Massarium vel notarios ejus.

Con questo sistema assicurava per sè la repubblica un determinato provento, sebbene però riuscir non poteva soddisfacente alla prosperità dei cittadini contribuenti. Le tasse, le gabelle e qualsiasi balzello, sono pesi assolutamente necessarj a sopperire alle bisogna di uno stato, ma saranno sempre gravissimi a sopportarsi dai cittadini non tanto per essere forzati a diminuire le entrate loro di una pecunia ch' e' debbono concedere a beneficio comune; quanto perchè questi pesi assoluti e costanti non sono bilanciati colla incertezza ed i pericoli che di sua natura accompagnano le proprietà individuali. Questo sbilancio fra gli oneri imposti e le eventualità dei prodotti, a mezzo dei quali i primi debbonsi soddisfare dai contribuenti, sarà sempre, a parer nostro, una passività straordinaria al cittadino, a cui non ebbe riguardo la legge. E furono per questo vedute non rade volte famiglie ricche dapprima ed agiate, le quali sebbene molto ordinate nel reggimento loro privato, pure colpite da gravi e replicati infortunj, mano mano assottigliarono gli ordinarj procacci e declinarono al basso così da cadere in povertà assoluta; ma a siffatti infelicissimi termini nessun Governo per mancanza di denaro si vide ridotto. Ora se a questo danno, per alte ragioni di stato e per costanti pratiche già sancito dall' uso, si arroge un secondo, quello di cedere, cioè, i diritti del pubblico ad un privato imprenditore, il quale pensa a cavarne quel maggior profitto ch' ei possa,

facilmente consegue che alle gravezze stabilite dal Governo, le angarie, le estorsioni, i soprusi si aggiungano di colui che quell' ufficio amministra. A sì perniciosi effetti in qualunque modo pensò la repubblica di porvi riparo, determinando: 1.° Che il contratto d' appalto durasse solo per lo spazio di un anno, onde se anche in questo fatta fosse esperienza di tristo procedere non potevano le manomissioni durar lungo tempo. 2.° Che fosse prefisso il valore delle tasse e le circostanze necessarie ad esigerle. 3.° Che quel contratto si stipulasse dalla assemblea generale del popolo, con che più manifesta era fatta la volontà di discendere ai patti proposti e di concedere ad uno piuttosto che ad un altro l' appalto. Se questi impedimenti sortissero proprio l' effetto, per cui essi erano stati ordinati, noi nol sapremmo, ma anzi è a dubitarsi che anche allora si levasse lamento dai poveri cittadini angariati da quegli escussori fiscali, i quali guardando all' interesse privato e non più, compassione non sentono nè sì accomodati sono di cuore da intenerirsi al pianto di una povera madre e di teneri figli, od al dolor disperato di un infelicissimo padre.

§ 5. *Dei proventi pubblici derivati da cause straordinarie.*

Due altri titoli straordinarj di lucro, come abbiamo più sopra accennato, arricchivano il pubblico erario. Il primo volgevasi a trar denaro dagli esterni

inimici col valore delle armi, il secondo a cavarne dagli interni a mezzo delle confische dei beni, cui si condannavano i traditori della patria, o per mezzo di altre pene pecuniarie, cui soggiacevano i contravventori alle leggi.

Non appena si muoveva litigio fra il popolo di una città, e quello di un' altra, chè a questo modo fu sempre pur troppo divisa l' Italia, frapponevansi uomini esperti a procurare l' accordo, ma ove questa prova fallisse, quella lite a decidere si confidava alla sorte dell' armi. Per un avanzo di antica barbarie correva già nella comune opinione doversi la fortuna di una battaglia o l' esito di un duello aver in conto di venerando giudizio pronunciato dal cielo. Laonde siffatti *giudizj di Dio* sconciamente a que' tempi venivan confusi ora colla generosità ed il valore di un popolo, ora colle scellerate prepotenze di uomini arditi e robusti, soperchiatori del debole. Ad ogni modo prima di operare ostilmente l' uno stato coll' altro passava a lunghi trattati, coi quali intendevasi di viemmeglio giustificare le deliberazioni poi ricevute intorno una impresa forse anco ingiusta, ma a cui per queste pratiche era data un' apparenza accomodata e civile. E per tali mene essendo l' onor nazionale assoluto da ogni macchia che appor si potesse, utili concitazioni ingenerava nelle opinioni generali del popolo il dover mantenere ed accrescere la gloria del loro paese, onde gli animi cittadini fortemente si riscal-

davano, apparecchiandosi al duro conflitto con sacrificj infiniti, con mirabil costanza, è con ogni sforzo possibile. Nè queste dissensioni fra i popoli avvenivano di rado a que' tempi, e massimamente fra le genti finitime, perchè or sotto l' uno, or sotto l' altro pretesto ognuno d' essi cercava occasione propizia per dilatare i confini dei diversi dominj, e perchè abbondanti erano i frutti raccolti nelle vittorie. E ricordano le istorie dall' anno 1119 al 1265, che vale nel trascorrere di un secolo e mezzo, avere i Mantovani per ben diciotto volte superati, e vinti i lor nemici, sebbene in quel torno istesso di tempo nove fiate terminassero altre discordie in amichevoli accordi. E del molto pro derivato alla nostra repubblica da queste vittorie chiarissimo esempio ne porge un antico cronichista da Verona (1) confessando la sconfitta de' suoi cittadini così: *L' anno* 1233 *del mese de ottoro Balduin conte de Caxaloto el Podestà de Mantoa con li soi carrozzi Mantoani cavalcò contro i Veronesi e prese el castello de Nogarole, e brusolo, e Pontepassero, e Fagnian, Isolalto, Poregian, Isola della scala, Salezole, Bovolon e molt' altre. El primo dì de novembro Mantoani tornò indietro a casa soa, et hanno* 4000 *Lire de danari* (franchi 34932). Una generazione d' uomini pertanto bene ispirata dall' a-

(1) *Cronica della città di Verona descritta da Pier Zagatta* – Verona 1745. Parte I, pag. 28.

more di patria, ardente di gloria ardimentosa ed agguerrita, sì facilmente non ristavasi nell' ozio appena se le arrecasse un' ingiuria, ma siccome pronta e svegliata a conservare la fama ottenutasi a prezzo di fatiche e di sangue, così di subito movevasi a lavarsi da ogni macchia di cui altri tentassero di imbrattarla. Ma oltre l' amor nazionale si moveva la plebe ed il popolo a pigliar volonterosi le armi sia contro gli esterni inimici per la speranza di cavarne un ricco bottino, al quale partecipavano le istesse milizie, sia contro le ribellioni intestine per quella naturale affezione al viver libero. Nessuna legge di moderazione a quella età attutire poteva la ferocia di due eserciti venuti allo scontro di guerra, ma odio, ira, vendetta, inclinazione al saccheggio eran sole le naturali conseguenze del battagliare. La quale sfrenata licenza di militari costuma molto opportunamente accomodavasi a mantenere le cittadine opinioni ostinate ed avverse ad ogni popolo alla repubblica inimico, e meglio ancora ad ingenerare nel popolo quel coraggio, il quale se venuto non eragli per la generosità di nobili sensi, pel desiderio di arricchire certamente gli derivava. Frutti della vittoria eran dunque i ricchi bottini che dalle terre inimiche si trasportavano in Mantova, de' quali la maggior parte tenevasi a beneficio comune. E noi crediamo che siffatti acquisti adoperavansi in pubbliche opere, le quali al decoro valessero ed a maggior securtà del paese. E ne sussidiano ad argo-

mentarlo gli storici scrivendo all' anno 1125, che coi frutti della vittoria ottenuta sopra i Reggiani e Modonesi, murarono i Mantovani un forte castello nella terra di Revere, ed al 1216 la molta pecunia tolta a quei di Ferrara impiegarono a fortificare Mantova allo intorno. Così all' anno 1227, allorchè molte città d' Italia riposando da lunghi travagli di guerra fino a quel tempo sofferti stabilirono nella terra di Mosio la seconda lega Lombarda, i Mantovani decretarono che col denaro preso nelle varie battaglie si innalzasse qui in patria quel monumento a Virgilio che pur oggi si vede. Ottimo divisamento di quei nostri padri del non curar le ricchezze se non come mezzi utilissimi ad un libero stato per assicurar vieppiù la indipendenza ch' è il tesoro più grande di un popolo.

Quel secondo mezzo straordinario, da noi accennato, ad accrescere le pubbliche entrate derivava dal denaro che pagavano al Comune i trasgressori alle leggi in pena del fallo. E siccome queste pene pecuniarie furono a larga mano applicate non solamente ai delitti, ma ancora alle minute inosservanze degli statuti religiosi, annonarj, sanitarj od economici, così è a supporsi che da siffatti balzelli molto procaccio facesse lo stato. Ma intorno a ciò basti, chè ne abbiamo discorso abbastanza al Capitolo V. del libro secondo.

§ 6. *Spese ordinarie della repubblica.*

Le varie spese stabilite dalla generale assemblea, e date ad amministrare al Massaro di esso Comune, negli statuti appariscono a questo modo indicate: *Ex parte spiarum*, cioè a mantenere quegli esseri difettosi creduti necessarj ad impedire peggiori difetti sociali. *Nunciorum, ministerialium, ambaxatorum, officialium, administratorum, capitanei, et custodum,* ossia per gli stipendj che alle varie magistrature accordavansi. *Cavalcatorum, armatorum, et ambaxatorum dominorum Vicariorum*, per le mercedi agli individui che servivano i Vicarj del popolo dopo che questi ricevettero la suprema autorità della repubblica, autorità di cui usarono iniquamente dippoi a togliere la libertà del paese. *Cartarum et cerae,* per oggetti necessarj ad esercitare gli ufficj, o ad onorare la divinità con atti esteriori di culto; *Iudicum,* per salariare coloro che ministravano la giustizia ne' giudizj civili o criminali. *Elemoxinarum,* per qualunque oggetto di pubblica beneficenza. E di tutti questi titoli abbiam già ragionato guardando ai varj rapporti ch' essi tenevano colla condizione politica o morale della società.

CAPITOLO SECONDO

Delle varie condizioni delle proprietà.

Dai varj statuti della repubblica possiamo desumere essersi generalmente ordinate allora le proprietà in due classi distinte; alcune, cioè, dette allodiali, altre feudali; e le prime, sebbene tutte vestissero una natura enfiteutica, pure secondo le varie forme e le condizioni dei diversi contratti si nominavano o *censuali*, o *vassallatiche*, o *coloniche*, o *locate*. E siccome le circostanze d' Italia a que' tempi erano pressochè comuni a quelle, che state erano anticamente appo i romani, così l' una e gli altri uniformemente abbracciarono questo sistema enfiteutico, o questa specie di reggimento economico. Infatti que' primi dominatori di Roma cedettero a coltivare i terreni a chiunque si obbligasse di corrispondere loro un certo tributo od in denaro, od in frutti proporzionati al ricolto cavato ad ogni anno dalla terra cedutagli. Per questi mezzi i beni incolti si dirozzarono, le ricchezze delle provincie si accrebbero, e più prosperevoli si fecero le condizioni del cittadino e dello stato. Ed essendo i patti fra lor stabiliti, alcuni più larghi di concessione, altri a certi limiti ancora ristretti, derivò che i diritti enfiteutici si costituissero in modo diverso sebbene tutti miravano ad impedire che la proprietà si avesse col possesso a confondere. E Mantova per

lungo tempo manomessa dai barbari, saccheggiata dall' armi straniere, oppressa dalle pestilenze e dai morbi a mali termini vedeva ridotta la coltura dei proprj terreni. Venuti dippoi a dominarla i signori Canossa, questi generosamente elargirono ricchi possedimenti all' uno od all' altro convento, all' uno od all' altro vassallo e nobile a loro devoti. Quindi procurarono essere le proprietà divise tra pochi, e queste assai vaste e mal coltivate da schiavi o servi condannati alla gleba non produrre gran frutto, sebbene quel poco accontentasse la ignoranza o la ignavia de' proprietarj, i quali da molte parti cavando il ricolto, questo a loro sommava un' altissimo prezzo.

Ma non così si mantennero gli usi allorchè Mantova si condusse a repubblica, la quale con principj più umani e civili la servitù proscrisse, ed ai cittadini concesse i diritti che competevano ad ognuno. Laonde divisi in molte parti i possedimenti vastissimi, confidava al molto fervore delle opinioni di che eran riscaldate le menti, di secoar le paludi, di diradare le selve, di solcare una terra lasciata ancor verginale, nel suo seno di consegnare utili semi, onde fecondati gl' incolti terreni divenissero e ubertosi e fiorenti. E proteggendo a tal modo la eguaglianza pe' cittadini diritti, ch' è la legge più santa sopra cui pone base la libertà di un governo, ragionevolmente procurava che: *essendo i terreni il fondamento di tutti i prodotti per i quali una nazione sussiste, fossero essi il fondamento della nazione*

medesima; e come una delle condizioni ancora che costituiscono una nazione, ed oltre al dipendere essa da uno stesso governo, avesse pur questa di trovarsi collocata su tante terre quante somministrano ad essa tutti i prodotti necessarj alla sua sussistenza (1). E da un siffatto sistema utilissime conseguenze derivarono alla nostra repubblica, siccome meglio si accomodava agl' interessi privati di essa. Perchè i pubblici pesi confidato avendo a sostenere a coloro che in comoda ed agiata condizione eransi costituiti, quanto più di costoro si avessero, maggiori fonti scaturivano per impinguare il pubblico erario. Ed ancora perchè questi pesi, sendo non solamente a sopportarsi, offrendo pecunia, ma ancora prestando di persona e opera e mano sia col maneggio dell' armi, sia coll' esercizio delle magistrature, ed alle une ed alle altre servendo chi teneva alcun diritto di proprietà o di possesso, necessarissimo era di procurare, che tolte fossero quelle grandi tenute o quei possedimenti ricchissimi, pei quali dovizia ad alcuni, povertà a moltissimi, e danni all' universale derivavano. Tali sapienti giudizj di pubblica economia morale, crediamo, regolassero i liberi cittadini di Mantova, allorchè decretarono provvide leggi ad ottenere uno sminuzza-

(1) *Della Economia nazionale, libri sei di Giammaria Ortes* – Nella raccolta de' scrittori Classici Italiani – Milano 1804 parte moderna, Tomo XXI, pag. III.

mento di proprietà e di diritti, pel quale la intiera nazione si compose a corpo civile, e quasi ad una sola famiglia.

§ 1. *Delle terre censuali.*

Il diritto di proprietà, senza diminuire del proprio valore e senza perdere delle prerogative che a lui spettano, associavasi a quello di reale possesso, allorchè concedevasi dal proprietario ad altrui, con obbligo di dargli ad ogni anno una determinata pecunia, o certa quantità di frutti in proporzione di quelli raccolti sul fondo ceduto. Questa sorta di contrattazione chiamavasi *censuale*, che paragonar si potrebbe a' dì nostri a quei beni gravati di *livello* o di *decime*. A difendere la proprietà dalle avanie e soprusi che tentassero di fare i possessori, ordinavano i nostri statuti che dal campo non si levasser le biade od altri ricolti se presente stato non fosse il padrone del fondo, o persona da questi a ciò deputata (1). Le piante che sopra allignavano non si potesser tagliare senza espresso consentimento

(1) Lib. II. Rub. 7 – Dominus Potestas vel ejus Iudices vel Consules justitiæ cogunt rusticos vel cultores terrarum et possessionum et illos qui debent dare decimam vel drictum alicujus ut non aufferant blavam grossam de campo vel minutam, nec herbam, nec fenum, nec ligna, nec faxolos excuciant, nec uvas colligant sine presencia domini vel ejus nuncij et qui contrafecerit cogatur restituire damnum domino ad ejus sacramentum.

di esso padrone, al quale per assoluto poi si dovevan le legne, siccome cose inerenti a quel fondo che ne accrescevano del proprio valore (1). La decima parte dei redditi o quella qualunque altra misura di essi che stata fosse per patto determinata doversi dal possessore offerire al proprietario, condurre si doveva fino alla casa ove esso signore abitava (2). Nè dissimilmente da siffatte pratiche si ordinavano pure le bisogna de' rustici, i quali ponevano opera a lavorare la terra. A questi apparteneva per legge un decimo di quei frutti stati raccolti nell' agro da lor coltivato, senza che per ciò patisse diminuzione di avere il proprietario (3). Ecco dunque del diritto posseduto da un solo fruire ancora molti, i quali secondo la condizione diversa in cui e' si tenevano costituiti acquistavano diritti diversi e speciali. E come delle terre, avveniva così delle fabbriche, onde se un tale godeva di nutricare e custodire animali

(1) Lib. II. Rub. 7 – Et rustici et cultores terrarum et vinearum et possessores qui decimam dant vel fictum vel dictum non incidant arbores de tenutis dominorum. Et si placuerit domino quod recidant arbores seu allevent similem redditum reddant domino sicut de terra in qua arborescint.

(2) Ivi – Et cultores terrarum, vinearum et possessionum teneantur partem contingentem dominis de redditibus omnium fructuum tam natura quam cultura ipsis dominis dare et ad eorum domum conducere.

(3) Ivi – Et rustici non aufferant covas nec glavas blavæ vel leguminis per se nec alium, nec dent araturam blavæ aratoribus de parte domini pro colligendo. Aratores autem non recipiant pro aratura nisi de X sextarium, unum.

nella casa di un altro, quando non si fosse convenuto di pagare un tributo in denaro, dar gli doveva la decima parte del valor ricavato dal gregge (1).

§ 2. *Delle terre vassallatiche.*

Il titolo di *vassallo*, originato da *vassus*, parola Cambrica che vôlta in latino esprime: *Famulus* o *minister*, dato fù anticamente a chiunque si poneva al servigio di un Imperadore, di un Re, di un Duca, Marchese, Barone, o d' un Prelato. Eran dunque a quei tempi codesti Vassalli i favoriti dei grandi signori, a cui concedevano *jure beneficiario* di godere alcuna terra o podere. A tempi della repubblica era detto Vassallo chi da un ricco signore in rimunerazione de' proprj servigi, o per una naturale affezione, ricevuto avesse una terra a coltivare a patti e condizioni enfiteutiche, il quale diritto a lui accordato si tramandava per legge a' suoi successori. Che fosse perpetuo questo possesso crediamo dedurnelo da tre circostanze notate dallo statuto (2), per

(1) Lib. II. Rub. 8 – Tenentes bestias minutas in nostro Episcopatu vel districtu teneantur dare pro quolibet anno decimam de predictis bestiis domino cujus fuerit casamentum super quo habitaverint et tenerint bestias, si fictum non reddiderint ei de ipso casamento.

(2) Lib. II. Rub. 9 – Si vero Vassallus, jure cultor, illam terram quam laborat domino derelinquerit et ad civitatem causa habitandi venerit, vel eam alteri collendam dederit vel tradiderit sine parabola domini, vel ad alium locum transiverit habitare,

le quali, fatta eccezione alla regola, si conduceva il Vassallo a perdere ogni facoltà per lo avanti a lui conceduta cioè: 1.° Allorchè la famiglia del vassallo abbandonava la terra per recarsi ad abitare altrove. 2.° Se per ignavia od ignoranza malamente coltivasse il terreno datogli a vassallaggio. 3.° Se il Vassallo andato fosse fuori di stato. Ed in questi tre casi dicendosi: *dominus talem possessionem possit ingredi et habere*, ed il vassallo *investitus cadat a jure suo*, nè essendo accennato che per la morte del padrone e del Vassallo poteva sciogliersi la contrattazione fra loro stabilita, ne par chiaramente di riconoscere perpetuo il diritto di esso Vassallo.

§ 3. *Delle terre coloniche.*

Guardando alla etimologia del greco vocabolo, da cui quello di *colono* deriva, certamente parrebbe doverselo intendere per l' abitatore di un paese già ordinato con interessi comuni a colonia. Ma nel nostro caso ben più modesto significato racchiude, nè sono rare siffatte improprie applicazioni di senso

ab omni jure privetur ipso jure si dominus voluerit. Si autem male laboraverint et hoc si quidem appareat manifeste ipso jure privetur, et insuper damnum restituant domino. Item si Vassallus sit emphijteoticarius sive investitus recesserit de civitate et Episcopatu Mantuæ non habitando in ipsa vel ejus districtu tunc ipso jure cadat a jure suo et dominus sua auctoritate talem possessionem possit ingredi et habere.

alle parole, massimamente a' tempi delle Italiane repubbliche. Cessato allora, per la dio mercè, il barbarissimo uso di schiavitù, non si bandiron del pari quei nomi coi quali costumavasi di misurare e distinguere i varj gradi di servitù dicendoli: *Chartularij*, *Commendati*, *Famigli*, *Mancipj*, *Aldii*, e tanti altri inventati per avvilire la razza umana, facendola merce più vile del denaro e della gleba; ma alcuni più tardi si mantennero applicandoli a significati diversi da quelli per cui furono inventati. Al colono dunque era affidato il coltivare un terreno con un qualche diritto enfiteutico non dissimile forse da quello accordato al Vassallo, ma molto differente per ciò che al colono come persona accordavasi, nè poteva dall' uno all' altro della istessa famiglia trasfondersi. Laonde se l' investito andasse ad abitare altro luogo, od ai figli e nepoti affidava di coltivare la terra cedutagli, non solamente e' si teneva privato di ogni diritto, ma per legge poteva il padrone forzare il colono, pur contro voglia, il debito suo personalmente di soddisfare (1). Ad ogni

(1) Lib. II. Rub. 9 - Si colonus super colonia residens eum deseruerit et ad coloniam alterius transierit et requisitus fuerit cum omnibus que inde detulerit, ad primam coloniam reddire compellatur nisi speciali pacto vel domini verbo steterit, aliter omni iure sit privatus si domino placuerit. Hoc salvo quod si colonus plures haberet filios et de suis filiis ad habitandum, de super illa possessione seu colonia transierit et habitare destiterint, omni jure sint privati ipso iure eciam alii qui remanserint ibi.

modo quelle parole dello statuto: *omni jure sint privati* ammettono di già che i coloni fossero di alcun diritto investiti, e ciò basti per credere che in migliore condizione costituiti fossero costoro qui in Mantova di quello che in altri luoghi non ordinati a repubblica. Che su di ciò noi guardiamo alle costumanze del Piemonte regolato a governamento assoluto, delle quali discorre il Cibrario (1) così: *Il colonato non poteva chiamarsi pe' coloni una proprietà; poichè i coloni, o servi della gleba chiamavansi appunto mani morte, perchè nulla poteano avere in proprio. Erano uomini condannati a lavorare i beni che i padri loro avevano lavorato ricavandone un misero sostentamento, e dando il rimanente dei frutti al padrone: erano uomini affissi alla possessione che si vendevano o si donavano o permutavano con quella, che nulla poteano ricevere, nulla dare per testamento, fuorchè far qualche legato pio.* Qui dunque la condizione dei coloni era affatto servile, ed esserlo poi non lo poteva egualmente anche in Mantova senza che la repubblica non cadesse in aperta contraddizione a quei suoi statuti, coi quali alla schiavitù aveva data bandita. Laonde più francamente crediamo affermare essere stati i coloni non solamente uomini liberi, ma anco arricchiti di speciali diritti, i quali ad ottenere eran volontariamente discesi a prestar l' opera loro

(1) Opera cit. pag. 398.

nel coltivare il terreno posseduto da altri, e per ciò solo vi potevano essere astretti, non come schiavi, ma come promettitori mancanti alla fede giurata.

§ 4. *Delle terre locate.*

All' epoca, di cui ragioniamo anche i contratti d' affittanza si modellavano con forme enfiteutiche, per le quali chi dava in affitto una cosa ad altrui, manteneva in essa bensì il dominio e la proprietà, ma non il possesso, conceduto al conduttore del fondo (1). A questa sorta di beneficio era associata la facoltà di alienare, od oppignorare il possesso già acquistato sopra la cosa locata, e la assoluzione di ogni onere verso il padrone, allorchè in occasione di guerra impedito fosse di lavorare la terra, senza che per ciò diminuissero i diritti di possesso nel conduttore. D' altra parte godeva il proprietario i seguenti vantaggi.

1.° Non potersi vendere od oppignorare il possesso della cosa locata senza consentimento del proprietario, il quale anzi volendo egli acquistare, poteva ottenerlo ad un prezzo minore di qualsiasi offerto da altri.

2.° Chi, avuta licenza dal padrone, comperava il possesso locatorio di una terra, ne assumeva tutti i pesi caricati al primo investito, il quale però con-

(1) Si vegga il documento N. 18.

tinuava a garantire il proprietario del mantenimento degli ordini originariamente fra loro stabiliti.

3.° Il nuovo investito all' ingredir nel possesso dei diritti acquistati soddisfaceva al padrone la pecunia corrispondente ad un ventesimo del valore del fondo; tassa gravissima la quale oggi si chiama *laudemio*, derivata da voce corrotta dell' idioma del lazio, la quale vôlta in nostra favella dal Bartola, significa *transazione*. A questo modo potendosi dall' investito rinunciare al possesso, ma questo non essergli tolto dal proprietario, sembra, che nella concessione ad affitto una larghezza di podestà si avesse non comune alle altre contrattazioni di sopra accennate. E tanto più chiaramente questo fatto apparisce da uno speciale statuto (1), con cui si permette che possa spogliarsi dai loro diritti il rustico, il vassallo ed il colono soltanto, ma non così chi conduce un terreno ad affitto.

§ 5. *Dei Feudi.*

Gli Imperadori, e ad imitazione loro anche i Conti e Marchesi concessero a buon mercato e ville

(1) Lib. II. Rub. 14 — Liceat domino terram de qua investitus est rusticus ad drittum reddendum, rustico auferre et sibi ad suam manum dum voluerit retinere, et hoc facere possit tamen causa necessitatis quæ approbetur per sacramentum domini, nisi rusticus probaverit contrarium melioramento et investitura primo per dominum rustico restitutis, exceptis possessionibus affictatis,

e terreni ad altrui con titolo di feudi onorifici, con privilegj infiniti, con esenzioni da tributi e balzelli, e diritti di esigerne da altri, con prerogative larghissime sulle cose e sopra le persone, per cui que' feudatarj sendo, entro i termini loro assegnati, dominatori assoluti, vi esercitavano ogni razza di prepotenze e di tirannie. Di siffatte concessioni moltissime dispensate ne avea Matilde Canossa intendendo con mezzi sì ampli e generosi non solamente a premiare i suoi ministri, i magnati, od i gentiluomini che a lei facean codazzo, ma perfino gli artieri ed i servi di lei favoriti. A chi legga il testamento di questa signora, riferito dal Bacchini nella sua istoria del monastero di Polirone, e le cose scritte dal Muratori, facilmente riconosce le prove di questa nostra asserzione. Ma più ancora essendo la detta Canossa assai devota alla corte di Roma, e parteggiando per ogni negozio alla religione ed al sacerdozio pertinenti, pensò di trovare occasione molto propizia ad accattare per sè il Divino favore col concedere ai Vescovi, ai Prelati ed ai frati non solamente varj diritti feudali, ma la podestà eziandio di accordarne agli altri. Contro questi soprusi mosse già Federico I Imperadore ostinatissima guerra, togliendo beni e castella tenuti in feudo dalle chiese e dai monaci, e dichiarando nessun feudo Ecclesiastico di riconoscere, se non per sanzione Imperiale approvato, lo che di rado avveniva. Queste mosse dell' Imperador di Germania con animo più delibe-

rato seguitò la Mantovana repubblica, procurando con ogni sforzo di attutire le podestà feudatarie, onde non potendo in alcun modo sbrigarsi anche il Vescovo di Mantova, Martino dei Casaloldi, da queste mene politiche, discese col governo ad accordi, ed all' ottobre del 1299 convocatasi la generale assemblea quella provvisione fu vinta, che noi riportiamo (1). Dal quale statuto chiaramente apparisce esser tolti ai diritti feudali quei favori nei quali il maggior nerbo della podestà arbitraria era costituito, ed altro non vi rimase che le apparenze ed un titolo. Il quale nostro giudizio precipuamente appoggiamo al raffronto delle leggi civili di Mantova colle cose scritte dal dottissimo signor Cibrario intorno al medio evo d' Italia (2), così: *I feudi non erano di regola generale alienabili, sebbene in molte provincie prevalesse poscia la consuetudine di alienarsi in persona grata al sovrano. Non erano, di regola generale, divisibili, non passavano alle femmine.* Le quali condizioni costituenti anticamente la forza dei diritti feudali accettate non furono dalla nostra repubblica. Quindi era in Mantova permessa: *(a)* la alienazione dei diritti feudali a mezzo di vendita, di dono, di legato od in altra maniera. *(b)* Accordava al creditore di riscattarsi del denaro dovutogli dal feudatario a mezzo ancora di questi

(1) Si vegga il documento N. 19.
(2) Op. cit. pag. 401.

beni privilegiati ch' e' possedeva. *(c)* Concedeva che i beni feudali dati fossero in conto di dote alle femmine, le quali ne divenivano posseditrici alla morte dei loro mariti. Riserba però al feudatario la podestà di investire altrui della facoltà di cui esso si spoglia, e di ricevere da quello una somma in denaro calcolata di un decimo sopra il valore dei beni ceduti. Laonde i diritti feudali nel modo, in cui furono costituiti dalla repubblica, poco o nulla si tengono diversi da qualsiasi privilegio enfiteutico.

Per le cose ora esposte ci par ragionevole di conchiudere che dei beni allodiali pochi fossero quelli che tenessero il dominio assieme al possesso, ed a que' pochi era anco vietato di usare ad arbitrio con genti straniere al picciolissimo stato (1). Se un così fatto sistema riuscir potesse dannoso agl' interessi di un vasto dominio e possente, nel quale le ricchezze e le proprietà concentrate appo alcune famiglie, da quelle poi per la industria e pel commercio distribuite vengono le varie fortune alle classi minori del popolo, noi certo ne dubitiamo, ma ove ciò fosse possibile, giudichiamo che convenire nol possa se non ad un governamento monarchico. Al-

(1) Lib. VI. Rub. 35 – Et statuimus quod impediatur venditionem vel alienationem fieri possit de terris et possessionibus suis a qualibet persona subeunte, et faciente onera et factiones cum Communi et hominibus Mantuæ, et quæ sint de jurisdictione Communis Mantuæ – *Questa legge fu poi abrogata addì 3 febbrajo dell' anno* 1310.

l' ombra del trono meglio allignano infatti i nobili e possenti signori, di cui le inclinazioni e gl' interessi collegansi e quasi si associano alla fortuna de' principi, di cui quelli son anzi figure ed immagini appresso la plebe. Ma non così opiniamo riuscire potesse adattato a' tempi della Mantovana repubblica, alla quale interessava che i diritti delle genti fossero minuti e divisi per trarne da più fonti i soccorsi e gli ajuti troppo necessarj alla prosperità dello stato. Questi feudatarj, vassalli, coloni, locatori, enfiteuta, tutti componevano speciali famiglie posseditrici, e tutti contribuivano pecunia all' erario, e milizie allo stato. E quanti bisogni stringer non dovevano questo governo a sì poveri termini ristretto, e nel quale gli amichevoli accordi colle altre città, figlie di una patria comune, ma separate da maledette opinioni di volere ognuna farla da capo, eran rari e poco durevoli, onde sortivano feroci i partiti e le guerre continue? Pensò dunque quel sapiente governo a provvedere che la maggior parte de' suoi cittadini si costituisse in tal modo da goderne una mediocre fortuna, sia perchè a questa classe più facilmente si affezionano i popolani, sia perchè l' una e gli altri unitamente contrastavano la ambizione de' nobili ricchi e possenti, sia infine perchè tutti erano fatti capaci di sussidiare lo stato. Ed a tutto questo si arrogono alcune ragioni politiche, le quali persuasero essere le grandi ricchezze, riunite appo un solo, solite a generare ambizione, e l' ambizione

partorir desiderio di volere sopra gli altri imperare, da cui funestissimi effetti conseguono, contrarj al vivere libero; il qual beneficio con molta caldezza ed infinito trasporto di godere procurarono i Mantovani.

CAPITOLO TERZO

Della condizione dell' agricoltura.

Abbiamo già accennato come negli antichi tempi le guerre, i saccheggi ed i feroci e replicati contagi disertassero di abitatori queste contrade, e per ciò, e pel male reggimento con cui le proprietà ordinavansi, scarso producimento di biade offerissero i campi, onde non di rado conseguivano penuria di viveri e carestie sì ostinate e violenti che gli uomini morivano perfino di fame. Men irti costumi e meno selvaggi introdussero in Italia i Longobardi mano mano assestandosi ad un reggimento accomodato e pacifico, e dippoi cedute dagl' Imperadori di Germania a certi Conti o Marchesi queste provincie, i comuni negozj inclinarono a termini più costumati e civili. Ma non sì presto il cielo ridente, la dolcezza del clima ed il bel sole d' Italia potevano far proseperare questo suolo beato, sendo anzi state necessarie dapprima molte suggestioni e provvedimenti a persuadere gli uomini di por opera ad ottenere sì felici risultamenti. Chè dapprima le acque non ritenute vagavano facendo lande e paludi, od esca-

vando de' seni profondi per entro stagnavano imputridite, ed ogni dove sorgevano annosissime selve e fitti boschi, entro cui annidavano bestie feroci o uomini malandrini peggiori di quelle. E presso questi luoghi solitarj e remoti nessun abituro innalzavasi, ma appena qualche convento entro cui timidi sacerdoti fuggiti al rumor delle armi o scampati agli incendj ed alle stragi dei barbari vi si erano accovacciati. Ed in tale stato trovossi l' agro di Mantova fino presso al millesimo anno, del che ne fan fede le istorie. Leggesi infatti in un privilegio di Berengario I re dell' Italia, dove concede all' anno 899 al monastero di Nonantola: *medietatem de piscarijs in territorio Mantuano in loco Sarmata et Bondeno.* Ed Apollinare Sidonio ci attesta di avere visitato: *alvosum Lambrum, cœruleum Addam, velocem Athesim, pigrum Mincium, quorum ripæ torique passim quernis acernisque nemoribus vestiebantur* (1). E più tardi nell' isola di Polirone possedevano i frati Benedettini: *sylvæ et buscalia jugera sexaginta,* a cui aggiunse Adalberto Canossa: *castrum cum area terræ arabilis modia quadraginta, sylvis et buscalibus modia mille sexaginta.* Ed all' anno ancora 1072 in quel terreno donato da Beatrice Canossa alla chiesa intitolata a S. Andrea, posto *in terra Formicata in Comitatu Mantuanense* vi si avevano: *buscalias pro jugeris tria millia.* E

(1) Epistola V. Lib. I.

di siffatti esempj troppo ne son registrati negli antichi documenti per non dubitare che nel territorio di Mantova l' industria degli uomini nulla ancora operato vi avesse a migliorare la macra ed inerte natura. In questo stato selvaggio favoriron dapprincipio a dirozzar i terreni le concessioni fatte dai Marchesi Canossa di ville e castella a' loro favoriti, i quali sebbene poco, ma pur procurarono di cavarvi migliori frutti che non si traesser dapprima, e meglio poi ristoravasi la agricoltura allora che la repubblica, sminuzzando le proprietà ed i possessi, provvide onde ogni cittadino con infinita costanza procurasse di trarre dalla poca terra assegnatagli quel tanto ch' era capace di sopperire alle proprie bisogna. Lo che il signor Cibrario avvertiva così: *Per dissodare i terreni inselvatichiti, per prosciugare i paludosi non si praticava altro metodo che quello di concederli per picciolo canone in enfiteusi* (1). E quindi ci avvisa che: *le terre d' Italia e massime la Lombardia e la Toscana erano anche meglio coltivate*, ma del resto: *poco allor si giovava in generale l' agricoltura delle irrigazioni, poco de' concimi se non se per gli orti; e il miglior avvedimento che si pensassero quegli antichi di poter usare, era quello di lasciar le terre incolte un anno, perchè riposandosi fruttificassero meglio il terzo.* E fatto riflesso alle sapienti parole del dotto

(1) Opera cit. pag. 369.

scrittore troviamo nei nostri statuti prove bastevoli a chiarire che a sì tristi condizioni non erasi l' agricoltura qui in Mantova ridotta, lo che avvertiremo ne' seguenti paragrafi.

§ 1. *Utilità procurate alla agricoltura a mezzo delle acque.*

Per venire a capo di formare all' anno 1198 quel lago che tuttodì lambisce allo intorno le mura di Mantova, fu necessario lo escavare in molti luoghi terreno, il quale si depose lì presso, a modo di un argine (1). L' utilità di questa pratica a con-

(1) Uno fra i primi argini allora costrutti crediamo fosse quello posto esternamente alle due porte della città dette di *Cerese* e di *Pusterla*, argini che la repubblica più tardi decretò che fossero ampliati (Vedi il documento N. 13.), e che con tanta cura pretese che non fossero guasti o danneggiati, ordinando: Lib. X. Rub. 68 – Statuimus quod nulla persona presumat tenere porcos in Teijeto (cioè nel luogo detto il Tè posto fra le due porte della città sopra accennate e reso illustre nel XVI secolo per quel palazzo costruttovi col disegno del Pippi, e da lui sì bellamente adornato di pitture e di stucchi), et qui contrafecerit puniatur arbitrio Potestatis. Et porco in dicto Teijeto invento unus ex pedibus debeat amputari. Et insuper liceat cuilibet ipsos porcos in Teijeto repertos interficere sine pœna. Item quod nulla persona audeat vel presumat accipere de terra Teijeti neque de terra Terralij Ridevalis, neque de terra alicujus terralij civitatis (*ossia terraggio, riparo bastante quando ogni cittadino era guerriero per la patria e per le franchigie.* Così Cesare Cantù: *La Margherita Pusterla – Milano* 1858. T. I. pag. 8), vel burgorum Mantuæ cum plaustris neque cum navibus nec aliter ullo modo; nec fodere nec vastare dictum

tenere le acque presto dovette naturalmente apparire, e, vedutone il molto vantaggio, ingeneravasi negli animi dei cittadini il desiderio di procurare egual beneficio in tutti i luoghi posti entro lo stato. Allora dunque decretavasi la costruzione di molti argini che impedissero il disalveamento dei fiumi, obbligando i proprietarj a cedere il terreno occorrente per innalzare quei ripari utilissimi. Nè ciò solo, ma i territorj di quei possedimenti a questo modo assicurati dai danni dell' acque dovevano ancora sopperire alle spese per mantenere gli argini e conservarli, e ciò: *pro numero bibulcarum*, cioè in proporzione alla quantità del terreno ch' e' possedevano. Che siffatti ordinamenti non fossero dalla repubblica dettati a capriccio, ma dietro maturi giudizj, varrà a provarlo la provvisione ragionevole vinta dalla generale assemblea che noi riferiamo (1). A questo modo impedendo alle acque di uscir senza freno dai limiti a loro assegnati, mano mano le vaste paludi e quelle aride lande e gl' incolti pantani si dissec-

Teijctum nec terralium. Et qui contrafecerit solvat pro bamno Communi Mantuæ pro quolibet plaustro terræ XX sol. par. Mantuæ. Et pro quolibet navi C. sol. par. (franchi 40, 73, 30), et pro fossura vel vastatura facta puniatur arbitrio Potestatis.

(1) Vedi il documento N. 20 – Questi argini costrutti dalla Mantovana repubblica si mantennero nella antica lor forma fino all' anno 1445, in cui Filippo Brunelleschi richiesto con grande istanza dal marchese Gonzaga alla signoria di Firenze venne in Mantova, e diede disegni per regolare gli argini, che contener dovevano le acque del Po.

carono, e solcate e fecondate di utili semi si reser fruttifere e tanto ubertose, quanto state erano per lunghissimo tempo oziose ed inerti, ed impregnate di molte crasse sostanze depositate dall' acque in quel limo putrido e marcioso che le ricopriva.

Chi abbia letta quell' opera postuma di Melchior Gioja intitolata: *Statistica del dipartimento del Mincio*, pubblicata in Milano al 1838, avrà anco veduta la moltiplicità dei canali irrigatorj che il territorio di Mantova possiede, pei quali molto prosperevole si rende l' agricoltura. Lamenta quell' illustre autore perchè: *gli storici passino sotto silenzio l' epoca dello scavo d' una gran parte di questi canali, gli autori che li progettarono, l' autorità che li ordinò, i fondi con cui vennero eseguiti, le vicende cui soggiacquero; tanto è vero che le cose più utili sono le più dimenticate.* Ora noi possiamo affermare che il beneficio prodotto da queste irrigazioni ai diversi terreni fu a' tempi della nostra repubblica ed accresciuto e con sapienti leggi anco ordinato. Chiamarono gli statuti i canali irrigui *ducales* da *ducere*, parola latina che significa *condurre*, e da cui forse derivava la voce *Dugaja*, volgarmente oggidì adoperata in Toscana; e le acque a questo modo contenute si governavano a mezzo di *chiaviche (clavicarum)*. E molto accomodate provvisioni furono mandate intorno quelle bisogna (1), sia per-

(1) Si vegga il documento N. 21.

chè alcun nocumento patissero questi canali dalla ignoranza o dalla ignavia di coloro che erano deputati ad attendervi, sia perchè la malizia di altri non tentasse d' introdurvi soprusi onde arrogare per se quel tanto che era dovuto agli altri. Laonde le amministrazioni speciali intorno a questi diritti affidavansi a uomini costumati ed esperti, aventi essi pure interesse in siffatto negozio, le quali pronte e svegliate attendessero perchè ognuno con retta giustizia operasse; alle quali magistrature ed all' adempimento degli ordini sopravvedeva uno dei giudici della repubblica a ciò deputato. Le spese poi necessarie pagavansi, pressochè come al presente si usa, da coloro che del beneficio dell' acque godevano, ed in proporzione al maggiore o minor uso che a loro era conceduto di farne.

§ 2. *Proibizione di lasciar incolti i terreni.*

Nè qui, come d' altrove avvisa il Cibrario, era permesso di lasciar incolti per alcun tempo i terreni, onde quel riposo valesse a sopperirne la mancanza di utile concimazione apprestatavi. Abbiamo accennato come punita fosse l' ignavia degli agricoltori, i quali ristassero dal procurare, con mano industre, il producimento migliore della terra a lor conceduta, non solamente col privarneli di qualunque diritto enfiteutico che per lo avanti godevano, ma ancora con obbligarli a rifondere al proprieta-

rio i danni dalla trascuratezza loro derivati. Ora più apertamente mostrarono i nostri statuti il buon volere, perchè alla ubertosità delle terre con costante e continuata fatica si provvedesse, facendo precetto ai Comuni di far lavorare a loro spese quei possedimenti che i padroni, e fossero pur doviziosi o possenti, od ecclesiastici, lasciassero incolti (1). Laonde per queste provvisioni possiamo dedurre, che stato non siavi tempo in cui più caldamente ogni sforzo adoperasse il governo per far prosperare la agricoltura, quanto allora che Mantova si reggeva a repubblica. E fino a quei tempi la molta utilità del letame a procurare la fertilità del terreno fu conosciuta, onde vietavasi di estrarre da un fondo il concime raccoltovi, volendo che di questo si usasse soltanto a beneficio di quello (2). A queste leggi

(1) Lib. II. Rub. 12 - Statuimus quod si per potenciam alicujus Ecclesiasticæ vel secularis personæ, aliquis non confidat laborare terras vel possessiones, vel quia placitum habeat secum vel alia occasione, quæ domino Potestati vel ejus Iudici videatur competens dum tamen habeat jus saltem in possessione ille qui terram suam laborare non confidat vel possessionem: Commune terræ vel villæ in cujus territorio dicta terra vel possessio posita fuerit, teneatur illum suis expensis facere laborari, et reddere illi quantum circumstantes illius modi possessiones redderent. Et ad prædicta exequenda et fieri facienda summariæ sine sollemnitate teneatur dominus Potestas et ejus judices super loco a Communibus villarum accepta. Et hoc si terra sine periculo Communis vel villæ poterit laborari.

(2) Lib. II. Rub. 7 - Et teneantur rustici non trahere nec vendere letamen de curte casamentorum domini.

veramente economiche, altre poi furono aggiunte eziandio morali, che tutte mirarono ad un medesimo scopo.

§ 3. *Provvedimenti ad accrescere la popolazione agricola.*

La mancanza di gente atta a lavorare le terre essere doveva gravissimo ostacolo alla buona riuscita di questa intrapresa. Le guerre frequenti ed i contagi state erano cagioni, per le quali naturalmente diminuirono gli abitatori, e la facilità procurata dalle leggi civili ad acquistare un qualche possessorio diritto se da una parte era producitrice di grandi vantaggi al Governo, dall' altra doveva ancor procurare una grave diminuzione di manuali operai che attendessero a lavorare la gleba. D' altronde per la proibizione fatta al cittadino di sortir dallo stato, e per quelle costituzioni di *rappresaglia* generalmente abbracciate dalle altre repubbliche non si aveva a sperare che dagli altri luoghi agricoltori venissero a coltivare questi nostri terreni. Ad ogni modo credendo la repubblica esser questa la fonte da cui si potesse più sicuramente cavarne quel frutto ch' ella desiderava di cogliere, addì 16 novembre 1288 fece bandita, con cui prometteva ad ogni straniero venuto ad abitare nel Mantovano, di tenerlo per dieci anni assoluto da ogni gravezza, la quale gli altri cittadini erano di sopportare obbligati. Il qual beneficio, con nuova provvisione data al 1298, con

maggior larghezza fu conceduto fino ai venti anni, purchè i contadini arrivati da altre terre non si ponessero a dimorare nella città o nei borghi, o non acquistassero possedimenti o diritti (1).

§ 4. *Regolamenti economici sui contadini.*

La penuria di agricoltori doveva ancora ingenerare una sospizione ragionevole che que' pochi a portare avessero molt' alto le loro pretese, richiedendo una mercede sproporzionata al lavoro, e perciò queste mene offerissero ai proprietarj nuovi impedimenti a far bene coltivare i loro terreni. Ed ecco dunque una nuova provvision del Governo contro siffatti abusi, per la quale gli stipendj a' lavoratori della campagna vengono a determinarsi secondo la

(1) Lib. I. Rub. 21 – Quicumque de alio districtu in districtu Mantuæ, causa laborandi terras et possessiones de cætero venerit habitare, habeat immunitatem a Communi Mantuæ et sit liber ab omnibus oneribus et factionibus Communis Mantuæ, tam civitatis quam districtus, realibus et personalibus, et cujuscumque generis usque ad X annos. Salvo tamen quod non habeant hanc immunitatem illi qui ad civitatem vel burgos Portus sancti Georgij, Cipate, Levate vel Cerexij venirent habitare, et excepti illi qui sunt bamniti, et illi de civitate vel districtu Mantuæ qui de cætero discederent et postea rehabitandum venirent – Additum est. I. Maij anno MCCXCVIII quod immunitas supradicta conceditur illis qui de alio districtu venirent in districtu Mantuæ causa laborandi terras pro viginti annos usque quo rusticus non aquireret aliquas res immobiles, in quo casu teneantur subire onera et fationes pro rebus taliter aquisitis.

varietà delle stagioni, la maggiore o minor fatica a sopportare, e la attitudine dei contadini (1). Oltredichè importando moltissimo che a' tempi in cui si faceva ricolta dell' uva non mancassero i mezzi necessarj a prontamente dar espedite le varie bisogna, fu all' arbitrio del Podestà conceduto di pigliar d'ogni dove e uomini e carra e stoviglie, le quali ai richiedenti proprietarj con accomodata distribuzione offerisse, procurando che senza grave dispendio dal pubblico beneficio e' pigliassero propizia

(1) Lib. IV. Rub. 41 – Laborantes sive operarij a Kalendis octobris in antea usque per totum jannuarium habere debeant XVIII par. pro quolibet die. Salvo quod zappatores et vangatores possint habere XII. par. et bibulci arantes et carezantes ad precium sol. par. VII. pro die ab inda vero usque per totum annum habere debeant XXIV par. Zappantes tamen legumina, homines XVIII par. tantum, fæmminæ XV pro die. Bibulci VII sol. par. pro die et fæmminæ ad rastellandum per totum tempus XV. par., ab inde usque per totum septembrem debeant habere homines II. sol. par. fæmminæ XVIII. par. Salvo quod messores et batitores habere possint III sol. par. pro die ad grossa, segatores IV sol. par. Bibulci VIII sol. par. pro die. Vindimmiatores habere debeant pro solio quolibet die homines III sol. par., fœmminæ XXIV par. Nec detur cæna vindimmiatoribus alia, nisi unus panis pro quolibet et qualibet. Cribellatores quoque habere debeant unum parvum de stario frumenti, et cribellare cum tribus cribellis si necessarium fuit neque propterea plus recipere possint. Et de prædictis preciis, prædicti stare debeant et esse contenti. Salvo tamen quod vinum dare debeant laborantibus vel IV par. pro vino ultra precia supradicta.

occasione ad effettuare la vendemmia (1). Queste pratiche sì minuziose, colle quali si ordinarono i varj statuti, bene dimostrano quanta cura ponesse il governo a favorire la agricoltura, e quasi fattosi capo, anzi padre comune della grande famiglia, molto avvedutamente conosciute le varie bisogna con infinita pazienza vi provvedesse, pensando a prevenire i difetti che potessero dall' altrui malizia introdursi.

§ 5. *Provvedimenti ai danni campestri.*

Le dure e costanti fatiche, gli aspri rigori del verno, ed i cocenti raggi del sole pazientemente sopportati dal coltivator della gleba sogliono divenir più leggiere se lusingato dalla natural bramosia di cavarne un ubertoso raccolto, onde e' si rallegra al biondeggiar delle biade, al rigoglioso inverdire dei prati, od al maturar delle frutta, e mano mano

(1) Lib. X. Rub. 52 – Potestas et sua familia habeant plenum et liberum arbitrium super precipiendo et venire faciendo plaustra, boves, et operarios de villis districtus ad civitatem Mantuæ tempore vindimiarum et super retinendo eosdem in civitate Mantuæ occasione vindemiæ quantum sibi videbitur expedire. Ut vindimiare debentes melius mercatum et majorem copiam habeant de plaustris et operarijs pro vindemia consumanda, et si possint comodius ac citius expedire pro quibus aptius in effectum mandandis domini Anciani provvidere debeant infra octo dies mensis septembris de sufficienti quantitate plaustrôrum et operariorum per districtum Mantuæ præcipienda et de termino veniendo secundum temporis varietas noscere videtur.

il suo cuore ogni anno si apre a speranze lietissime. E dei due mali che più dappresso minacciano la buona ventura del campo, all' uno, sebbene più pernicioso ne' suoi tristissimi effetti, vogliam dire il contrariare delle stagioni e lo sferzar delle grandini, più facilmente l' agricoltore si acqueta, siccome in quella sventura si adombra la punizione del cielo, la quale si esercita o ad assottigliare gli animi buoni e le rette coscienze, od a castigare i più tristi. Ma il secondo infortunio, che dalla malizia soltanto degli uomini è procurato, gravemente lamenta, maledicendo la perfida mano che di nascosto pose à ruba le messi, recise le tenere piante, od i frutti furava dai campi, togliendo que' beni che la natura dato aveva in compenso di molti sudori all' industre coltivatore. E queste sottili dubitazioni non isfuggirono alla Mantovana repubblica, onde giudicò conveniente a provvedervi con i seguenti statuti.

(a) Delle devastazioni arrecate ai terreni in occasione di guerra o di sommosse procurate dai fazionarj si compensavano i danneggiati dalla università dei cittadini, o da quelli per la di cui istigazione era stata mossa l' una o l' altra fazione. Il modo di dare e di ricevere siffatti compensi doveva farsi prestamente espedito a mezzo di amichevoli accordi, e quindi il Podestà obbligava ciascuno a pagarne la taglia che eragli stata assegnata (1).

(1) Lib. X. Rub. 30 – Potestas Mantuæ et ejus judices teneantur postquam condemnate fuerint universitates cum homini-

(b) In ogni Comune eranvi alcuni custodi incaricati di sopravvedere alle vigne ed ai campi, e stipendiati col denaro contribuito dai possessori in proporzione dei beni ch' e' per tal modo godevano di avere difesi (1).

(c) Questi custodi, chiamati *Camparj*, si eleggevano dalla Comune tra i cittadini pertinenti allo stato, e di età maggiore ai trent' anni, e dal popolo generalmente conosciuti per probi. Quell' ufficio esercitavano un anno soltanto, purchè quattro cittadini sè e le cose loro offerto avessero a guarentigia del bene operare di quelli (2).

bus pacte damnum passis restitui facere super quocumque damno. Compellantur omnes milites et pedites et habitantes et etiam jurisdictionem habentes solvere suas talias per universitates eis impositas per libras in concordia dominorum ad postulationem sindicorum in mense postquam taliæ fuerint impositæ sine libelli poratione vel ordinario jure.

(1) Lib. X. Rub. 33 – De camparijs villarum – Statuimus quod quelibet universitas villæ nostri episcopatus infra XV dies mensis jannuarij eligere teneatur duos camparios, vel unum qui custodiant' terras et possessiones in territorio dictæ villæ et ipsa villa. Et habeant camparij pro suo salario quod provvisum fuerit ab ipsa universitate, salvo quod de terris civium vel incolarum Mantuæ habeant unum imperiale de qualibet bibulca (*franchi* 22, 44 1/2 *per ogni biolca di terreno*) vel minus si minus solverit aliquis de universitate a laboratoribus possessionem, et tertiam partem condemnationum.

(2) Lib. X. Rub. 3 – De securitate Campariorum – Camparij infra triduum postquam electi fuerunt præstare debent pro quolibet ad minus quattuor bonos et idoneos fidejussores ad Massarium Communis Mantuæ.

(d) I custodi impedivano le manomissioni, gli arbitrj ed i danni che ai diversi possedimenti dei cittadini arrecare tentassero altri, i quali e' potevano pigliare e sottoporli a' giudizj (1); anzi a concitare negli animi dei detti *Camparj* il buon volere di attendere a quelle bisogna eran tenuti il valore dei danni non eccedenti tre lire (franchi 24, 43, 98,) di soddisfarre del proprio (2), e qualunque somma maggiore di questa, dalla Comune veniva prestamente rifusa al danneggiato.

§ 6. *Della guarentigia dello stato ai danni privati.*

Non dissimile provvedimento di mutua assicurazione d' interessi troviam pur anco accettato dalla repubblica pei casi di incendio, che avvenissero

(1) Molto a lungo furono descritti gli obblighi di questi custodi, e vengono dai nostri statuti distinti coi titoli che ora accenniamo. Lib. X. Rub. 1. - De custodia vignalium - Rub. 2 - De ministerio Campariorum - Rub. 3 - De camparijs debentibus stare de die ac nocte ad portas - Rub. 8 - De cronicis custodiæ - Rub. 9 - De servicio non recipiendum per camparium - Rub. 10 - De accusationibus faciendis per camparios - Rub. 11 - Infra quantum tempus camparij accusare debent - Rub. 13 - De pæna camparij fraudem commitentis - Rub. 20 - Quod bestiæ non dent damnum - Rub. 21 - Quod nemo vadat per aliquam terram vel possessionem - Rub. 38 - Quod liceat camparij damnum dantes capere et detinere - Rub. 39 - Quod damnum dans de nocte condemnetur in duplum. Etc. etc.

(2) Lib. X. Rub. 18 - Damnum quod esset ultra III lib. par. Mantuæ Commune emendare teneatur. Camparium vero usque trium librarum emendare teneatur.

in Mantova; onde le proprietà individuali con grande riserbo si volevano e rispettate e protette (1). Bene scrisse Cesare Cantù: *essere* le compagnie d' assicurazione, *vero sociale progresso, che avvezza l' uomo a cercare un miglioramento di condizione non nella superstiziosa speranza di giuochi di ventura, o nel cieco arbitrio della fortuna, ma sì nel calcolo del proprio tornaconto, nella opportuna economia nello spendere ogni giorno un soldo meno di quel che si guadagna*, e perciò: *siffatte istituzioni sono opportunissime, come a provvedere alle comodità, così a migliorare la morale, diffondendo la previdenza, l' economia, l' amor di famiglia, senza cui non v' è amor di patria sincero.* I quali accomodati riflessi buone ragioni ci danno a grandemente esaltare quei provvedimenti, che seicento e più anni ora sono, i liberi nostri padri ebbero per generale deliberazione del popolo ad ordinare. Ed al confronto delle antiche di Mantova non son forse imperfette le associazioni assicuratrici e da non molto fra noi introdottesi? Ora volontario ti

(1) Lib X. Rub. 28 – De restitutione incendij et damnorum – De domibus et rebus combustis in civitate Mantuæ vel suburbiis et rebus quæ destruentur vel devastaverunt vel pejorarentur, vel ammitterentur occasione incendij vel ignis, Potestas Mantuæ faciat mendum fieri pro Commune Mantuæ, et si quis sibi incendium fecerit pro accipiendo mendo a Commune Mantuæ, auferat ei pro bamno L. lib. par. (*franchi* 407. 33,) quod bannum si non posset solvere, amputetur ei manus et de domo nulla habeat restitutionem:

addossi di pagare ogni anno una tassa, contento di averne in concambio la vantaggiosa promessa di un imprenditore, il quale meglio della tua cerca l' utilità propria di cavar dal contratto. Allora poteva ciascuno dormire i suoi sonni tranquilli perchè se le case o le robe fossero state consunte dal fuoco, o guastate le seminagioni nei campi, o recise le piante, o rovinato il terreno ch' e' possedeva, all' indomani ricevuto ne avrebbe il compenso capace a riparare i danni sofferti. I quali beneficj se oggi pur si concedono a godere a coloro che abbiano cuore e mente di procurarseli, i mezzi adoperati però ad ottenerli dovranno essere più gravi, sia perchè il numero dei contribuenti è minore, sia perchè amministrandosi siffatto negozio da gente cupida di denaro, della beneficenza pensa a farne mercato. E ciò che più monta, a quei tempi, chi aveva deposta una certa pecunia nella cassa Comune era pur anco sicuro che o per sè, od a sollievo degli infelici fratelli, od alla utilità generale della città e dello stato, stata sarebbe impiegata.

§ 7. *Dei prodotti ordinarj dell' Agricoltura.*

Dappoichè le acque furono regolate in modo che dove esse dapprima vagando rendevano il suolo paludoso ed incolto, e dopo che si estirparono le selve, le quali occupavan gran parte delle varie provincie, ivi l' agricoltore estese i confini alla terra ch' ei

voleva solcare e fecondare di semi, nè questa fu ingrata alla mano coltivatrice, ma molte biade produsse così, che le carestie dapprima sì di frequente patite dippoi dall' anno 1085 al 1286, che vale per cento ed un anno continui, non furono più ricordate. E fino al principiare del XII secolo siffatte utilissime pratiche erano state generalmente in Italia esercitate. Così in un istrumento di Matilde Canossa, riportato dal Bacchini, si legge al 1112: *Terra quamdam quæ nunc extirpatur*, ed in alcune carte del Comune di Ferrara al 1113: *terram autem illam quam roncabo, frui debeo per annos tres, postea reddam terraticum*, ed in un decreto di Papa Innocenzo II dato al 1136 è scritto: *Silvam quam Comitissa Matildis sub annuale pensione tenuit, extirpaveritis eamque vestris usibus excolatis.*

Anche dai varj regolamenti o statuti che mano mano ci cadeva di riferire si sarà potuto facilmente conoscere quali ricolti si traessero allor dai terreni, dei quali a maggior chiarezza diremo essere stati:

(a) Le legna, le erbe ed i fieni, e le frutta furono produzioni anco a quei tempi dalla natura offerte agli uomini senza bisogno ch' e' impiegassero di gravi fatiche, o lunghi e penosi travagli.

(b) Abbiamo già accennato con quante cure gli statuti di Mantova regolassero le varie bisogna per favorir le vendemmie, e ciò basti a dimostrare di quanta importanza fosse tenuta la coltivazione di quelle *piante di singolare utilità, che concepi-*

scono dalla luce e dalla rugiada estiva i tesori del fruttifero autunno, onde si meritarono dall' antica mitologia di essere consegrate ad un figlio di Giove, e dalle quali si trae *il più delizioso e consolante liquore che eccitar potesse nel cuore umano il brio della contentezza e l' entusiasmo del piacere* (1). Queste attentissime sollecitazioni del nostro governo bene persuadono, che sendo lo stato abbondevole di viti, alla buona coltivazione di queste si provvedeva, affinchè del molto ricolto, quanto soprabbondava all' uso dei cittadini si cedesse ai propinqui, traendone dallo straniero e denaro e roba, di cui lo stato ne difettasse. Ed anzi in quelle antiche memorie di sovente trovasi scritto: *vignalia, vignia, vigneta*, le quali parole crediamo che significassero appunto alcuni campi accomodati; all' uso solo delle viti, le quali rigogliose fruttificavano, sostenute dagli oppj, sorta d' alberi ricordati ancora da alcuni documenti pertinenti ai Canossa col nome di *opla*. I quali vigneti appunto come oggidì si costuma di fare in molte provincie d' Europa sono i migliori a render vini preziosi ed esquisiti, dei quali scrisse il signor Montesquieu (2): *che la gran quantità de' vigneti in Francia è una delle gran cause della moltitudine degli uomini.*

(1) Briganti Filippo - *Esame Economico del Sistema Civile - Napoli* 1780. *Dalla stamperia Simoniana* - Lib. II. Capitolo I. § XI.

(2) Esprit des Loix, Liv. XXIII. chap. XXIV.

(c) All' intorno della città, ed in alcuni quartieri di essa, dove eran poche le case e molto il terreno circoscritto e difeso da mura, si avevano viti ed altre piante fruttifere e verzure con molto studio custodite ed infinita assiduità coltivate, per le quali più comodamente agli usi del vivere, se non necessarj almeno utilissimi, si provvedeva (1).

(d) Fra le biade che ridotte a farina servivano a pane, la più comune e la meglio aggradita dai cittadini era il frumento (2), dai Romani conosciuto per *triticum*, e del quale sì abbondevole ricolto e' ne facevano, onde i pubblici granai ed i custodi di quelli intitolarono *i frumentarj*.

(e) Milium. Del miglio ancora si faceva pane, come anche oggidì si costuma in alcune provincie, nelle quali precipuamente si patisce penuria di biade migliori. Ed ancora ne usarono gli antichi Romani

(1) Lib. X. Rub. 27 - Statuimus quod unus Camparius in Mejereto per habentes ibi possessiones, et unus in Monticellis ultra Redevallum per habentes ibi possessiones vel ortos sint electi - Le terre dette di Migliaretto erano presso la città situate fuori la porta *di Cerese* verso il luogo nominato di *Pietole;* il luogo detto *Redevallo* era posto nell' interno di Mantova dove ora si innalza la chiesa dedicata a S. Sebastiano, e vi si attaccava il quartiere dei *Monticelli,* il quale estendevasi dalla parte che conduce alla porta *Pradella*.

(2) Lib. IV. Rub. 44 - De mense octobris sacus farinæ frumenti et milii et millicæ levetur ad utrumque pontem molendinorum Communis et secundum illum modum molinarij molare teneantur.

per saziare la fame di quegli uomini che i corpi loro indurivano colle fatiche e coi gravi travagli.

(f) I legumi e massimamente i fagiuoli sono ricordati dai nostri statuti siccome vivande assai ghiotte a que' tempi (1).

(g) Millicæ. Anche della melica si traeva un grano che serviva a far pane. La qual melica altrimenti si chiama il miglio indiano, nè è a confondersi col grano turco, come fece il Molinari nella sua: *Istoria di Incisa*, perchè quello si introdusse più tardi in queste nostre contrade. Ed anzi raccontasi che i semi di detta pianta fossero per la prima volta all' anno 1204 da alcuni soldati di Bonifacio terzo marchese del Monferrato portati in Italia dall' Asia, dove erano andati coll' esercito di Oriente a militarvi. E Michaud (2) ne riporta un diploma dato all' agosto di detto anno dai Magistrati d' Incisa, nel quale vien fatta memoria onorevole del dono impartito dal cielo di un grano che dippoi aveva ad accrescere di tanta dovizia i campi Italiani.

E più tardi che non era ai tempi della nostra repubblica è ragionevole di credere che introdotta si fosse la coltivazione del riso, del quale troviamo fatta memoria appena all' anno 1550, in cui i Gon-

(1) Lib. II. Rub. 7 Nec rustici auferrant de campo blavam grossam vel minutam, nec blavam legumen, nec faxolos.

(2) *Histoire des Croisades* - *Paris* 1817 Tom. III.

zaga prescrissero che: *le risaje non si facessero dentro cinque miglia vicino alla città* (1).

(h) Delle lane, del lino e della canape molto util procaccio facevasi per fabbricarne le tele ed i panni, non così però della seta, perchè la educazione dei bachi e la lavorazione de' bozzoli non venne forse ad introdursi qui in Mantova se non circa all' anno 1400, lo che argomentiamo perchè presso quel tempo solamente si introdusse nel Veronese (2), ed è a supporsi che non prima, nè assai dopo ne usassero i Mantovani, i quali abitavano sì davvicino a Verona.

CAPITOLO QUARTO

Della condizione dell' Industria.

Troppe leggi e troppo minuziosi regolamenti allacciavano l' industria di questo paese, la quale non sussidiata neppure da un fiorente commercio

(1) Noi abbiamo attentamente osservati quegli editti, coi quali il Governo prescriveva i prezzi, a cui si dovevan vendere i commestibili, cioè quelli dati fuori agli anni 1459, 1463 e 1465, in cui erano provveditori Fabio Merla, Carlotto da Ripalta, Gio. Milite, ed Andrea de' Grossi; ed al 1467, 1468, 1472, 1473, 1478, 1481, ed in nessuno troviamo ricordato, fra gli altri generi, questo del riso.

(2) Si vegga la erudita dissertazione del R. P. Fra Luigi di Granata: *intorno la introduzione della Seta nel territorio di Verona, e sua propagazione - Verona* MDCCXLVII.

aveva a riuscire molto sterile e fiacca. Quelle corporazioni di arti favorite dal Governo di larghi privilegi e di concessioni onorevoli, se per l' una parte all' industria giovavano, per l' altra sendo con tanti ordini generali e privati ed in tante classi ordinate e divise impedivano di progredire in quella nobilissima gara agli industri operaj, i quali sebbene non mancassero di mente e di cuore, mancavano però di agiatezza e di fortuna. A tutto ciò si arroge che quei capi o padroni investiti di molta autorità e potere, di spesso eran forzati ad abbandonare il negozio per pigliar l' armi in difesa del proprio paese, e combattendo gli inimici rimanerne dai proprj lari per assai tempo lontani. E dovendo sedere nelle generali assemblee del popolo, assai di sovente venivano distratti dai loro privati negozj, cui non ponevan gran mente, meglio lusingativi dalle onorevolezze dei pubblici affari. Perniciose all' industria esser dovevan pur anco quelle sottili provvisioni suntuarie, colle quali si attutiva il lusso, onde essendo caldamente raccomandata la semplicità dei costumi, la moda cacciavasi in bando, quella divinità capricciosa che molto solletica i manifatturieri e gli artefici ad operare.

§ 1. *Dell' arte di tessere e lavorare le lane.*

Pei progressi della agricoltura eransi di già assicurati i generi necessarj alla vita, e si affidava poi

all' industria il lavorare le robe occorrevoli a riparare i corpi dal rigor delle stagioni, ed a provvedere a quelle che i comodi e le agiatezze del vivere civile procurassero. *L' arte della lana sopra tutte era in Italia la più potente* (1), ed anco in Mantova vi fu a que' tempi molto alacremente esercitata. Quelle macchine eseguite a spese del Comune, ed animate dall' acque, per le quali si maceravano e si purgavano le lane, bene dimostrano che da' primi tempi la repubblica pose pensiero a favorire questa sorta di manifatture e di traffico. Ma dippoi la cupidigia di cavarne da siffatto beneficio un interesse privato allo stato, diminuiva la utilità maggiore che da quelli artificj sarebbero derivate, perchè obbligando i cittadini a valersene esclusivamente, l' industria nazionale stretta da troppi vincoli ad ogni passo inciampava impedita a più speditamente avanzare (2). Pel quale privilegio, usurpato dalla repubblica un diritto a' cittadini, mal consigliata dippoi dal desiderio di fare pecunia, tanto ne accrebbe le taglie, che l' industria de' lanajuoli sarebbe stata ben presto spacciata, se il governo istesso non abrogava quelle insopportabili leggi che poco prima

(1) Cibrario, op. cit. pag. 371.

(2) Lib. IV. Rub. 44 - Fullare autem nemo debeat in civitate Mantuæ nec extra nisi ad fulla Communis Mantuæ posita ad pontem molendinorum et condemnentur contraffacientes XXV. Lib. par. (*franchi* 203, 66, 50,) et destruatur follum cum domo. Salvo tamen tempore innundationis in quo fullatæ Communis Mantuæ non laborant.

aveva egli stesso sancite. Il Gioja scrisse infatti così (1): *Il lanificio vanta antica origine ed epoche di floridezza in Mantova. Oltre i statuti che ciò riguardano, ne abbiamo l' indizio da un ordine uscito in febbrajo dell' anno* 1285 *concernente i folli delle lane, dei drappi di lana, che qui si fabbricavano. Restò con esso prescritto che il prezzo d' ogni follatura, il quale era prima di dodici soldi imperiali fosse ridotto a soli due grossi veneziani* (cioè franchi 2, 14,) *e che si dovessero appaltare i detti folli per un settennio a vantaggio del Comune mediante l' annuo canone di L.* 325 *piccole di Mantova* (franchi 2647, 64, 50). Oltredicchè quel desiderio caldissimo di volere in ogni cosa riuscire verso il perfetto ed all' ottimo, il quale desiderio sebbene si ingeneri in animi accomodati e gentili, e giovi moltissimo ad ogni bisogna privata, pure nocevole le tante volte diviene ai pubblici e grandi negozj. Laonde sendo difficile, e fors' anco impossibile, che le opinioni di molti uomini e di un' intiera nazione in ogni cosa si conducano verso il perfetto, conviene pel meglio che i magistrati prudenti trascorrano sui minori difetti quasi mostrando di non conoscerli, e piuttosto si mantengano fermi a procurare e volere quei vantaggi che allo stato ed alla maggior parte delle famiglie si volgono, sebbene i mezzi che al pubblico bene provvedono, tutti

(1) *Statistica del Dipartimento del Mincio - Milano* 1838 pag. 205 -

non siano nè perfetti, nè ottimi. E la legislazione a quei tempi, di cui ragioniamo, ne offre una prova ne' minutissimi regolamenti che ad ogni cosa sottilmente applicava sospettando dovunque e frodi e soprusi, i quali rimedj, se pure sortirono l' effetto per cui essi furono amministrati, aggravarono ancora la condizione degli artefici, allacciando gl' ingegni ed il buon volere di molti, senza di che l' industria avrebbe potuto prosperevolmente avanzare. Ecco dunque le provvisioni con cui si regolavano i lavoratori di lane.

I.° Furono prescritte le qualità delle lane, che solamente dovevansi adoperare, il numero delle fila di cui i panni dovevan comporsi, il modo di tesserli, e le lor dimensioni (1).

II.° Nessuno poteva arte di lana esercitare se stato non fosse ascritto alla corporazione de' lanajuoli, i quali erano a varj ordini costituiti, e distinti coi nomi di *tessitores, garzatores, fullatores, orditores, tinctores lanæ.*

III.° Si prefiggeva perfino la forma degli istrumenti necessarj a tessere i panni, condannando coloro che variamente usassero *de pectino minori debiti,* o che bagnassero le lane prima e dopo di averle tessute (2).

(1) Si vegga il documento N. 22.

(2) Lib. IV. Rub. 16 - De pectino minori debiti - Rub. 13 - Contra filoncias lanam madefacentes - Rub. 21 - De orditoribus, - Rub. 22 - Contra balneantes pecias.

IV.° Il nuovo ascritto alla famiglia de' lanajuoli prestava dinanzi al Podestà giuramento solenne di obbedire agli statuti (1).

V. Non appena erasi condotta al lor termine la fabbricazione di un panno, si doveva questo presentare al Magistrato, il quale col consiglio di uomini esperti giudicava se in quel lavorio tutte si fossero le condizioni adempiute, ordinate dal Municipio; nel qual caso era posto un segnale, pel quale certificavasi la bontà di esso lavoro; e se invece sovr' esso cadevan censure il panno veniva abbruciato e condannato il lanajuolo a pagarvi un' ammenda (2).

Poste a bilancio tutte queste gravezze che pesavan sul collo ai lanajuoli con gli onori distinti che loro accordava il governo, i secondi vincevan sui primi, onde i cittadini ricchi ed agiati non abborrirono di dedicarsi a quel mestiere ed a quel traffico. Il quale vantaggio con molta sapienza dalla repubblica fu procurato a mezzo delle concessioni accordate alle corporazioni di arti che onorevolmente state erano ammesse alle magistrature civili e ad esercitare la milizia. E possiamo anzi affermare che i religiosi ed i Monaci stessi attendessero all' arte

(1) Lib. IV. Rub. 14 « Quod draperii debeant jurare prædicta, et quicumque facere recusaverit non possit dicto ministerio lanificis uti in civitate vel in districtu.

(2) Lib. IV. Rub. 10 « Omnes pannos bonæ qualitatis ante quod afaijtentur, bullentur certo bullo de stagno.

di lana, senza timore di scapitare dalla lor dignità trovando scritto: *Omnes seculares vel religiose persone facientes drapos similiter debeant jurare sub domino Potestati attendere omnia ordinamenta* (1).

Scrisse il Cibrario (2), *che quasi tutta la lana inglese era consumata nelle fabbriche toscane e lombarde, le quali ne traevano anche di Sicilia, di Germania e di Spagna.* Ed i nostri statuti ricordano che Mantova precipuamente traeva le lane dalle città di Pisa e di Genova (3), le quali sendo sì prossime al mare raccoglievano dai luoghi stranieri quel genere che poi distribuivano ad alimentare l' industria degli altri paesi d' Italia. E Genova e Pisa dopo il secolo XI fra le prime si diedero ad esercitare il Commercio, e Pisa più ch' altre estese il suo traffico fino ad estranie regioni, scrivendo Goffredo Malaterra: *Pisano qui apud Africam negotiando proficiscebantur* (4), ed anco Donizzone nella vita di Matilde Canossa:

» Qui pergit Pisas, videt illic monstra marina;
» Hæc urbs Paganis, Turchis, Libycis quoque Parthis
» Sordida etc.

(1) Lib. IV. Rub 14.

(2) Op. cit. pag. 371.

(3) Lib. IV. Rub. 11 « Summa lanæ veniens de Pisis pesare debet quinquaginta novem libris et scarpillum quadrigentis quinquaginta novem libris, et debet computari somma lanæ mundæ quingentis libris; sarpillum vero mundum XLV - summa lanæ de Ianua debet exire quadraginta quattuor libras.

(4) *Istoria di Sicilia.* Libro IV. Capitolo III.

Delle lane forastiere portate qui in Mantova si tessevano varj panni accennati coi nomi di *pignolate*, *tuttelane*, *mezzolane*, *valexij* etc. (1) reputate e ricerche anco altrove; trovandosi ne' registri di Bologna al 1306 fra gli oggetti in quell' anno introdottisi: *Somas pannorum mezzalanorum Mantuanorum* etc. Ma lo spaccio migliore di essi panni non poteva ragionevolmente sperarsi di farlo in Italia, nella quale ad ogni luogo si avevano di eccellentissime fabbriche, ma si mandavano a quegli stessi stranieri che offerto avevano la prima materia a lavorare ed a tessere; onde scrisse il Muratori: *Gli Oltramontani oggidì vendono a noi ciò che impararon da noi* (2). E Mantova dippoi tanto avanti procedette in così fatta industria, che all' anno 1500 contava nella città e nei borghi quarantaquattro fabbricatori di panni, di cui cinquemila pezze quivi tessute offeriva a vedere allorchè il signore di Danimarca venne a visitare i Gonzaga.

E come di lane si tessevano tele ancora di lino e di canape, prodotti naturali dei nostri campi, ma queste opere, sendo libero ad ognuno l' eserci-

(1) Lib. IV. Rub. 19 - Ut panni bombacini qui valexij nuncupantur fraudolenter indeterminate et ad libitum operarium non fiant sed ad certam et determinatam modis et formis: statuimus quod pecia valexiorum fieri et esse debeant ejusdem longitudinis et latitudinis cujus sunt et fuerint alia pignolata, et ejusdem quantitatis portatarum et filorum orditurae.

(2) Dissertazione XXV - pag. 378.

tarle, non furono per alcun modo dagli statuti nè regolate nè strette.

Quanto ai lavori di seta eseguiti qui in Mantova noi non troviamo fatta memoria, sebbene nelle vestimenta se ne impiegassero ma con parsimonia moltissima, perchè le leggi sendo inimiche del lusso permettevano appena di usare: *unam cordam de seta quæ non valeat ultra tres solidos* (franchi 1, 22, 20), *et posse fieri ornamentum de seta valentiæ V. sol. par.* (franchi 2, 33, 66, 273), *et ad mantellum posse fieri et portari unum frabilatum de seta* (1). E queste bandite furono mandate con avveduto intendimento politico di impedire che il denaro fuori dello stato sortisse a far acquisto di robe, le quali appunto non erano dalla industria del paese procurate. Ed attesta infatti Nicolò Tegrino (2), che siffatti artificj esercitaronsi quasi a privilegio dai soli Lucchesi fino all' anno 1314, in cui per le gravi disgrazie sofferte costretti furono ad abbandonare la patria; e disperdendosi in varie provincie si fecero maestri di quel lavorio a diversi popoli Italiani e stranieri (3).

(1) Si vegga il documento N. 9.

(2) Vita di Castruccio.

(3) Da un Codice mss.°, nel quale sono raccolti gli *Ordini e Statuti dell' arte della seta nella città di Mantova* apprendiamo che i lavori della seta non prosperarono in Mantova nè furono con certi ordini costituiti se non al secolo XVI. Si vegga il documento N. 23.

§ 2. *Di altre professioni e de' loro ordinamenti civili.*

L' arte della tintura con molta lode, a que' tempi, esercitata dai Viniziani e dai Fiorentini fu anco in Mantova ordinata con ispeciali statuti, pei quali si veniva perfino a prescrivere gli ingredienti che adoperar si dovevano nel tinger le lane ed i panni (1). E con speciali regolamenti ogni professione industre la repubblica allora ordinava, i quali or brevemente accenniamo.

Dovevano gli orefici in proporzione del valore attribuito alle pietre o preziosi ch' e' lavoravano, di oro o d' argento adornarle di una qualità più o men pura o perfetta (2). E le officine loro esser poste in una sola contrada che fu intitolata di San Lorenzo.

(1) Lib. IV. Rub. 25 - Nullus possit tingere bombicem, nec pignolatum vermilium nisi de rozia vel braxilo; pignolatum in vermilium minus quam de duobus rozijs, nec pignolatum nigrum sine galleto, et si non posset habere galletum possit tingere de follia, cum licentia. Pignolatum tingere in zalde nisi duabus fersis.

(2) Lib. IV. Rub. 28 - Statuimus quod lapides, quæ dicuntur granate et zaphiri precii et valoris trium venetorum grossorum (*franchi* 3, 21,) et ab inde infra, ligare et ponere in anulos de auro quod sit de XIV caracteribus ad minus - Smaragdos, seu zaphiros, adamantes, rubinos et alias lapides naturales valentes plus tribus venetis grossis pro qualibet, ligare debent de auro quod sit de XVI caracteribus. Laborerium seu opera omnia de argento conflata seu zetata fieri non debeant de minus bono argento de sterlinis veteribus qui tenet mediam uncia rami tantum pro qualibet marcha. Alia vero opera de argento quæ fri-

I Pellicciaj non solamente sono ricordati dai nostri statuti, ma ancora da un trattato di alleanza conchiuso all' anno 1208 fra i Mantovani e la città di Ferrara, nel quale si legge: *Statutum est quod Ferrarienses in nundinis omnibus qui fiunt in civitate vel districtu Ferrariæ debeant dare et designare pellizzariis Mantuanis stationes eis sufficientibus in frontibus pellizzariorum.* I barbari, venuti dal settentrione a dominare per tant' anni l' Italia, introdotto avevano le costume di vestire le pelli degli animali, e quest' uso abbracciarono ancora gli ecclesiastici, onde osserva il Muratori (1): *che gli stessi chierici si dilettassero di pelli preziose ne dura ancora un segno nelle cappe de' canonici ed altri ecclesiastici, e nella voce superpellicium che oggidì chiamiamo cotta.* E sebbene queste vestimenta più che alla necessità della vita qui in Italia servissero al lusso, pure fin d' allora i sacerdoti dimenticato avevano ed i precetti e gli esempj dati loro da Pietro l' apostolo, del che ne assicurano queste parole da Arialdo dirette ai Milanesi nell' anno 1076: *Ve-*

guntur seu frigantur sive quæ consolidantur ut sunt botoni, anuli, maze cingulorum, et alia opera hujusmodi non possint nec debeant fieri de minus de bono argento quam de sterlinis veteribus, et sine aliqua rami adjectione. Et stare debeant ad laborandum et stationes suas habere et artem suam exercere aurifices omnes civitatis Mantuæ in simul in contrata Sancti Laurencii. Oltre questi ordinamenti Municipali ne avevano gli orefici altri lor proprj, i quali abbiamo riferiti al documento N. 5.

(1) Dissertazione XXV - pag. 286.

stri sacerdotes qui effici possunt ditiores in terrenis rebus, superbiores in honoribus, in mollibus delicatisque vestibus pulchriores, ipsi putantur beatiores.

E mano mano furon dati ad ogni arte o mestiere ed onorevolezze a godere e pesi a sopportare. Così i sarti *(sartores)*, gli orefici *(aurifices)*, i calzolaj *(calegarij)* per esercitar quelle lor professioni avevano a ricercare persone che guarentissero dell' opera loro. I fabbricatori di mattoni, i fabbri murai, i portatori di vino non potean richiedere dei loro lavori una mercede maggiore di quella già dal Comune determinata (1). I mugnaj, i lanajuoli, ed

(1) Lib. IV. Rub. 40 – Compellat dominus Potestas sacramento omnes quicumque faciunt lapides fieri et cuppos modulo caccianemici tenere, et ad illum modum et nullum alium tenere. Lapides quoque vel cuppos non cavare sed grossos equaliter in medio et a lateribus facere et servare et bene coquere, et bonam moltam facere et per rationem juste de cuppis lapidibus et calcina emptoribus. Et fornexarij in qualibet cocta quam fecerit, coquant tantum tria milliaria cupporum et non plus, sub pena ad arbitrium domini Potestatis. Vendant autem fornexarij de Mencio, et dare debeant miliarium cupporum pro XXX sol. par. et miliarium quadrellorum pro XXXII sol. par. Fornexarij vero de sancto Nicolao de Mantuæ miliarium quadrellorum pro XL sol. par. Modico vero calcinæ non flocatæ pro XXV. sol. par. Modium vero flocate pro XIII par. et non pro majori precio aliqua prædicta. – Lib. IV. Rub. 27 – Ferrarij debeant equos ferare pro XII par. pro uno ferro, et IV par. pro remissione ferri – Lib. IV. Rub. 45 – Portator vini de plaustro exonerando arte domum alicujus vel de portando de vegete in vegetem vel de vase in vas habeat XII par. (*cent. di fran.* 40, 73 2/6), et non lavando vas vini VIII par. (*cent. di fran.* 26, 65 3/6) et ab inde

i macellaj eran costretti il mestier loro condurre in luoghi di proprietà del Comune, al quale perciò e' dovevano ad ogni anno pagare non poca pecunia (1). I fabbri ferrai ed i conduttori di carra erano astretti a servire la repubblica seguitando l' esercito, i primi per acconciare le ferrature ai cavalli della milizia, i secondi per trasportare le armi, i bagagli ed i viveri necessarj ai soldati, ed erano ancora tenuti a pagare un certo tributo, senza di che veniva loro impedito la professione loro di esercitare (2).

infra, secundum quantitatem vini et pro rata precii. De plaustro exonerando in idem quarterio ubi erit vinum sive sit apud ripam vel non, habeant III sol. par. (*franchi* 1, 24, 20) de longe, minus vero secundum quod prope portabunt. Travasantes vero de quarterio in quarterium habeant solutionem modo predicto secundum longitudinem et proximitatem. Salvo si minus irent longe ad portandum ut essent a S. Nicolao usque ad sanctum Gervasium habeant III sol. par. de plaustro, e sancto Gervasio in civitatem et de burgis Portus, idem.

(1) Lib. IV. Rub. 44 – Nullum molendinum debeat macinare in civitate nec in burgis Mantuæ alicui personæ ecclesiasticæ vel seculari nisi molendinum Communis Mantuæ, et condemnentur contrafacientes XXV. lib. par. et destruatur molendinum cum domo. Idem intelligitur de fullatis – Lib. III. Rub. 5 – Pactum vero fullorum emptoribus observetur et ab eis exigatur omni mense quod debent – Lib. IV. Rub. 43 – Quod Beccharij debeant stare ad vendendum carnes tantumodo ad bechariam Communis.

(2) Lib. IV. Rub. 27 – Compellatur unum ferratorem pro quarterio ire in cavalcatis et exercitibus, tenendo equum proprium qui pro aliquo alio non scribatur – Lib. IV. Rub. 48 – Carezatores omni anno solvere teneantur Massario Communis Mantuæ pro ipso Communi XV sol. par. (*franchi* 6, 11) pro

Questi ed altri simili balzelli da ogni parte allacciavano la libertà dell' industria, e più ancora ne erano allacciati gl' ingegni pronti e svegliati dalla proibizione fatta a chiunque di non potere che una sola professione o mestiere esercitare (1). Gravoso oltremodo poi riuscir doveva agli artefici quel numero immenso di delatori *(accusatores)* che dal Governo venivano deputati a soppravvedere perchè si obbedissero gli ordini, e non ricevendo a mercede se non la metà del danaro che pagavano in pena i contravventori alle leggi: costoro avevano molto attentamente a vegliare per cercare d' ogni parte il difetto, nel quale o per malizia, o per bonarietà, od ignavia facilmente cadere potevano gli artigiani. Oltredicchè provvide la nostra repubblica perchè gli artefici con molta solerzia a negozj loro e con assai diligenza a quelle bisogna attendessero. Appena infatti la terra era rischiarata dal sole, dalla torre del Comune col suono della campana avvertivansi i

plaustro ferrato, et non ferrato medietatem. Ed habeant ipsi carezatores X sol. par. (*franchi* 4, 7, 33,) pro quolibet pari bovum pro die quo iverint in servitio Communis Mantuæ, vel Communi serviverint sive extra jacuerint cum bobus, sive non excepto in exercitu et cavalcatis, et exceptis pubblicis factionibus quæ debentur ad pontes molendinorum, sancti Georgij, Cerexij et Aquadrucci. Et nullus sit et esse possit carezator, si inscriptum [non videtur in cronaca carezatorum.

(1) Lib. III. Rub. 17 – Qnod cives non faciant alienam mercaturam a sua, et qui contrafecerit cassetur ab omnibus mercadantiæ honoribus.

cittadini di por mano ai lavori, ed egualmente veniva annunciata l' ora in cui e' potevan pigliarsi riposo, o dar termine alle fatiche del giorno. Ed a quei segnali succedevan di solito un trambusto, un andare e venirne di operaj, per cui la città bellamente vestivasi di un' industre apparenza e di una attività operosa; lo che tener si deve l' ornamento il più accomodato ad un paese civile. E difficilmente coloro che presso ad uno od all' altro negozio si erano allogati a stipendio, ristavansi di muover prontamente verso quelli i lor passi, tementi la punizione dalla legge a lor minacciata, oltre al perdere il procaccio, che dal lavoro intrapreso ma non terminato, avevano altrimenti diritto a richiedere (1).

(1) Lib. IV. Rub. 41 – Omnes muratores, magistri manariæ, batitores lanæ et omnes alii cuilibet condictionis ad precium laborantes teneantur et debeant in qualibet die ire ad laborandum ad sonum campanæ Communis Mantuæ quæ debuerit pulsari ad martellum ad hanc causam qualibet die mane cum dies clara fuerit ita quod videri possit ad laborandum et ad sua laboreria laborare nec ab ipsis discedere usque ad alium sonum ejusdem campanæ similiter pulsandæ quando pulsatum fuerit ad tercia fratrum Prædicatorum. Ad quem quidem sonum omnes prædicti laboratores discedant et vadant ad prandendum, post prandium vero cum ipsa campana Communis pulsata fuerit modo prædicto omnes prædicti debeant redire ad laboreria quæ facient, et ad ipsa fideliter laborare, nec ab ipsis discedere usque ad alium sonum similem ad completorium sancti Andreæ. Qua hora liceat eis a laboreriis prædictis recedere. Possint tantum prædicti laboratores facere sibi apportari ad manducandum ad loca ubi laboraverint pro merenda, tenendo ad merendam quod fuerit justum per eos commitenda. Et teneantur prædicti operarij ire ad

Fra tanti ostacoli che una legislazione troppo sottile e minuziosa frappose allo incoraggiamento della nazionale industria, sarà però sempre lodevole lo scopo a cui ogni cosa era vôlta cosicchè: *ne' comuni Italiani la prima condizione richiesta ad ogni cittadino era che lavorasse* (1). E quando l' uomo si conduce ad un fine sì retto e così vantaggioso non potrà certamente fallire la riuscita di aver cittadini virtuosi, e di cavarne denaro, col quale rendere poi prosperevole lo stato. E provano il fortunosissimo esito di queste pratiche industri esercitate dai ristoratori della libertà di questa patria, le gravi spese che ne sostennero per accrescere potenza, e le alte torri e le solide mura, che tutte ci attestano con quanta munificenza già fossero state costrutte. E quel mesto lago che ci circonda, e le fortificazioni, i propugnacoli, le castella qua e là sparse ad opporre gravi ostacoli agli inimici finitimi, le quali in gran parte oggi atterrarono e distrussero l' ingiuria dei tempi e la barbarie degli uomini, dovettero certamente importare tanta pecunia a cui la pochezza di questo stato non avrebbe potuto sopperire senza il buon volere dei cittadini, i

laborandum cuicumque petenti modis et preciis supradictis, et credatur cuilibet accusanti cum uno teste bonæ famæ. Et quis contrafecerit qualibet vice solvat bamno V. sol. par. (*franchi* 2, 3, 66 2/3) et nullam mercedem accipiant de laborerio illa die facto.

(1) Cibrario op. cit. pag. 372.

quali con mano industre, ed un vivere laborioso e costante la provvedessero. E quasi ancora un tanto spendio, leggiero a quelle anime calde d' amore di patria riuscisse, altri mezzi generosamente vôtaronsi a procurare a favore dei loro fratelli, e ad onorare la divinità, così che nella sola città e nel trascorrere di due secoli soli, dieci Tempj qui sorsero e si dieder compiuti (1). Onde sarà per noi ragionevole a conchiudere con queste parole: *Visitate l' Italia e ad ogni città chiedete quando si cinse di mura, quando frenò o guidò quei fiumi, quando fabbricò quei porti, quelle ampie dogane, que' palazzi del Comune, quelle cattedrali; e tutte vi risponderanno che fu nei tre secoli in cui, nell' integrità di sue forze, usciva dalla barbarie e recuperava il sentimento della propria esistenza* (2).

(1) Le chiese intitolate a S. Apollonia fu edificata al 1155 a spese del Comune; quella di S. Marco fu terminata al 1202 per cura de' privati offerenti, e con pubbliche elargizioni furono murate le altre di S. Francesco al 1304, del Carmine al 1245, di S. Catterina al 1329, di S. Barnaba al 1268, di Gradaro al 1265, di S. Silvestro al 1234, di S. Stefano al 1154, e contribuendovi i soli mercadanti della città fu all' anno 1350 fabbricata la chiesa dedicata a S. Antonio Abate.

(2) Cesare Cantù – *Margherita Pusterla* – *Milano* 1838, vol. I. pag. 34.

CAPITOLO QUINTO

Della condizione del Commercio.

§ 1. *Ostacoli alla prosperità del commercio.*

L' industria tanto stretta a termini di fratellanza col commercio, al quale essa si fa sgabello a salire, e da esso poi riceve impulso e vigorìa per progredire, ed ambedue insieme legati possentemente congiungono e sogliono amicare gli uomini fra loro di remotissime contrade, furono dalle Italiane repubbliche esercitate più o meno secondo che le circostanze speciali meglio lor favorivano. Se a Colbert richiedente alcuni sapienti qual cosa far si dovesse a procurare la prosperità del commercio fu data risposta: *lasciateci fare,* non era dunque a sperarsi di coglier gran frutto qui in Mantova pei molti ostacoli che stati vi eran frapposti. Sennonchè osserviamo che sebbene da molti lacci vincolato e ristretto il mantovano commercio potuto non abbia riuscir floridissimo, pure sbrigatosi da certi vincoli potè condursi a prosperevole stato. Tanto è vero che: *la libertà non è un nome vuoto, non è un ente immaginario de' poeti, ma una reale e potente benefattrice dei popoli. Essa opera i suoi prodigi col centuplicare le forze della mente e del cuore mediante l' emulazione che risveglia colla sicurezza che offre alla proprietà e alle persone, senza di*

cui non vi può essere nè industria nè commercio; infine colla convergenza di tutti i pensieri, e di tutti gl' interessi verso il bene comune (1). E legami esser certamente dovevano al commercio i seguenti statuti, coi quali si ordinava ai cittadini:

1.° Di non acquistare o ricevere merci da quei paesi che eguali prodotti della Mantovana industria vietavano alle terre lor di condurre (2).

2.° Il timore delle carestie o la sospizione che le biade nostre si recassero ad impinguare i granaj delle città inimiche persuasero la repubblica ad impedire che il cittadino vendesse all' esterno i proprj ricolti o gli animali senza ottenerne dal Podestà espressa licenza. E fu ancor minacciato a coloro che frodassero, ed a chi col consiglio o coll' opera a frodare ajutasse, la pena del bando e la confisca dei beni, da cui nessuno poteva venirne assoluto

(1) Giuseppe Pecchio – Storia dell' economia pubblica in Italia – 1832, pag. 17.

(2) Lib. III. Rub. 31 – Mercatores civitatis vel districtns Mantuæ non ducant mercimonium ad illas civitates et eorum districtus, quibus mercatores suos cum mercimoniis ad partes nostras venire non placuerit hamno XXV lib. par. (*franchi* 203, 66, 50). Item si aliqua civitas prohibuerit aliqua mercimonia vel mercandandias alicujus manerici civium habitantium in civitate Mantuæ conduci ad suam civitatem vel districtum illa mercimonia vel mercadandie illius civitatis non debeant nec possint defferi vel portari in civitate Mantuæ vel districtu et si ducerentur ammittantur et pubblicentur ac deveniant in Commune Mantuæ.

senza pagarne una assai grave ammenda in danaro (1).

3.° Ed a vieppiù assicurare l' adempimento di questi ordini fu caldamente ai cittadini raccomandato di conservare entro le mura della città i prodotti raccolti nei campi loro, affinchè meglio difesi si avessero dalle manomissioni degli inimici troppo facili a trascorrere oltre i confini del Mantovano per depredarvi le cose al vivere necessarie (2). Questa legge, senza riguardo, volgevasi dirittamente *contra potentes et magnates* (3). Circostanza che ne

(1) Lib. I. Rub. 57 - De carnibus non extrahendis - Rub. 63 - De vino non extrahendo - Rub. 70 - De blava et legumine non extrahendis - extra civitatem vel burgos Mantuæ sine licentia domini Potestatis - Item nulla persona audeat vel presumat aliquo modo quo excogitari possit prestare auxilium, consilium vel favorem alicui personæ conducenti vel conducere volenti bladum seu legumen extra districtum Mantuæ, et qui contrafecerit pro quolibet et qualibet vice puniatur in lib. par. L. (*fran.* 407, 33). Et si solvere non possit habeat bannum perpetuum et bona ejus deveniant in potestate Communis.

(2) Lib. IX. Rub. 2 - Statuimus quod nulla persona portare vel conducere seu portari vel conduci facere audeat vel presumat blavam vel legumina in persona, navi, plaustro, vel bestia, vel aliocumque modo extrà civitatem Mantuæ vel burgos sine licentia domini potestatis Et qui contrafecerit ammittat legumen seu blavam, boves, plaustrum, et bestia super quibus conduceretur et publicata deveniant in Commune Mantuæ.

(3) Lib. IX. Rub. 2 - Et cives potentes et magnates, et omnes indiferenter in ipsis villis habitantes pro modo facultatum suarum condemnationes inde factæ cum dictis villis omni defensione cessante, solvere compelluntur. Item ex mero et puro arbitrio et voluntate domini potestatis possit punire et condemnare omnes

avvisa come il governo condotto si fosse a così severe misure per impedire ai doviziosi ed ai ricchi, i quali non mai acquietandosi al bene che gode l'universale, ma anzi di loro natura ambiziosi, di pigliare propizia occasione a sconvolgere gli animi ed ingenerare dei mali umori con certi motti mandati fuori ad arte che si patisse penuria di biade. Laonde siccome nessuna cosa dapprima le menti del popolo invilisce, dippoi commuove ed irrita, quanto il sapere che a loro manca il pane a nutricarsi, così que' tristi uomini potuto avrebbero con tali artifizj procurare assembramenti e sommosse nella plebe contro il governo, e da queste poi trarne partito ad attutire la libertà del paese, colla speranza di farsene essi signori.

4.° Divisa l' Italia in tanti piccioli stati anche allora dovevasi ad ogni passo incontrare nuove gabelle e nuovi tributi da soddisfare, pei quali derivavano al commercio continui impedimenti ed ostacoli al prosperare. Oltredicchè sendo la gelosia dei varj interessi maggiore quanto più i dominj eran ristretti e meno possenti, così stabilita si ebbe una restrizione sociale, per quanto riguarda al commercio, contraria a quel fine a cui questo dirittamente si muove, e per la quale la nostra repubblica ai Mantovani vietava le relazioni per modo alcuno di

potentes et magnates et intelligantur magnates ad ejus arbitrium, intelectum et interpretationem habitantes in villis vel locis ubi prædicta vel consilia attentarentur.

estendere oltre i confini dello stato, entro il quale abitavano (1). E dichiarava ancora a' suoi cittadini, che se pur di nascosto stretti avessero amichevoli accordi collo straniero, se questi loro rifiutasse il denaro o la merce di che avevano promessa, non per ciò muovevasi il governo quelle loro private ragioni in nessun modo a proteggere, nè a permettere che usassero del diritto di *rappresaglia*, come altrimenti sarebbe stato conveniente e secondo la legge di fare (2).

Tutte queste provvisioni persuadono che i capi civili ed i Magistrati, posto avendo allora in bilancio se meglio convenisse la prosperità commerciale procurare, o la securtà e durevolezza dello stato difendere, quest' ultimo, siccome il migliore partito,

(1) Lib. III. Rub. 16 - Nec possit, nec debet civis Mantuæ in fraudem Communis Mantuæ modo aliquo societatem aliquam de mercadandia aliqua habere vel facere cum aliquo qui non sit civis Mantuæ vel qui non habitet quotidie cum familia tamquam civis Mantuæ et habeat domum in civitate Mantuæ vel districtu pena C. sol. par. (*franchi* 40, 95, 30) et quelibet accusator sit, habeat medietatem bamni.

(2) Lib. III. Rub. 17 - Quod cives Mantuæ contrahere debeant suo pericolo. - Omnes de civitate et districtu Mantuæ qui debuerint in rebus aliquibus contrahere cum aliquibus forensibus (*cioè stranieri*) contrahant tantum suo periculo. Ita quod si illi forenses cum quibus contrahent non sattisfacient debitum non debeant represaliæ concedi contra illam civitatem cujus cives non attenderint civibus Mantuæ. Et super hæc requiruntur aliæ civitates quod simile statutum faciunt de suis civibus qui contraherent cum aliquibus de civitate vel districtu Mantuæ.

accettarono al modo appunto che: *i Greci attesero piuttosto a render libera la terra che a renderla feconda* (1).

§ 2. *Dei favori accordati al commercio.*

Nè si creda che tutti questi ordinamenti costituiti arbitrariamente si fossero per aggravare la condizione industre del popolo, o che lamentassero i cittadini questi pesi come insopportabili ed ingiusti, perchè anzi sendo tutte le provvisioni vinte dalla generale assemblea, a cui intervenivano i deputativi dalle varie corporazioni degli artefici, le quali eran moltissime, le deliberazioni quindi riguardar si debbono come sancite dal consentimento universale. E la mercatanzia esercitavasi in Mantova con molto decoro da uomini di probità specchiatissima, e fra i migliori e più distinti della città, e da quella originarono la nobiltà de' casati col proceder di tempo arricchita di titoli e privilegi, i quali allora non si costumavan di dare. Non tributo, non tasse erano tenuti i negoziatori a soddisfare, onde le robe loro spacciare, ma era a loro assegnato di godere *una casa detta del mercato* sottoposta al palazzo di esso Comune. La qual casa era in fatto una piazza coperta, entro cui nelle varie botteghe *(banchæ)* il fiore della cittadinanza esercitava il suo traffico. E

(1) Briganti, op. cit. Lib. II. Cap. I. § XXXII.

questo luogo voleva la legge che non si lordasse di sozzura, nè fosse turbato da giuocolieri, da litigi, da ingiurie private (1), gravemente punendo coloro che ardissero di siffatti soprusi operare (2). Le quali onorevolezze e distinzioni, sebbene segni puramente esteriori della protezione accordata al commercio, molto bene valevano a mantenere rispettata la opinione di quelli che lo professavano, ingenerando nelle menti loro la persuasione di dover essere sostenitori zelanti della libertà, la quale a questo modo li favoriva, e caldissimi amici alla patria, e uomi-

(1) Lib. III. Rub. 52 – De domo mercati – Statuimus quod domus mercati circum undique a lateribus et a capitibus expedita remaneat et aperta secundum antiquam consuetudinem. Nec ribaldi possint nec debeant ibi de die nec de nocte stare vel ludere. Preterea nemo audeat vel præsumat serare seu claudere nec sprangatas facere in scaffas nec lignamen aliquod vel opus facere vel habere extra columpnas dictæ domus quæ obesse possint intra dictas columpnas nec ob hoc banchæ positæ intra domum obscurentur, et ne turbido fiat ibidem. Hoc si quidem servato quod quicumque vendere voluerit diebus veneris et sabbati in locis suis et stallis suis positis sub ipsa domo cuilibet deputatis et non alibi vendere debeat. Ita quod callegarij in loco et stallo callegariorum, pilizarij in loco et stabulo pelizariorum consuetis et sic de singolis et non alibi. Salvo statutis de drapis lanæ vendendis ad retalium solum in stationibus palatiorum Communis Mantuæ. Item sub domo mercati vel sub porticibus vel plateis civitatis Mantuæ nemo mingere debeat nec caccare bamno X. sol. par. (*franchi* 4, 7, 33).

(2) Lib. I. Rub. 30 – Quicumque causa litis vulneravit alium in palatio Communis sive in Broletto, manus qui vulneravit abscindatur, nisi ea redimeret pro CC. lib. par. (*franchi* 814, 66) et toto tempore suæ vitæ nullum officium habeat Communis.

ni costumati, onde la parola di quelli tenevasi per sacramento, e la fede loro inviolabile. A questi vantaggi assolutamente morali, dalla legislazione procurati, altri se ne aggiunsero del tutto economici.

I danni che derivavauo dalle bandite del commerciare con quelle città che negassero di far traffico con Mantovani od apertamente a questi inimiche, troviamo, in qualche modo bilanciati dalle larghe concessioni accordate ad altre repubbliche alleate alla nostra. Infatti, sebbene straniere allo stato, potevano esse introdurre nel nostro distretto le robe loro senza pagarne le gabelle od altri balzelli (1); favore forse concesso per gli utili servigi un tempo prestati al Comune, o per la costante concordia e gli amichevoli accordi mantenuti con questo, od anco per lunghissima consuetudine venutogli quasi diritto acquistato. Ed il principale commercio da Mantova esercitato fu sempre coi Veneziani, coi quali anzi era discesa a patti speciali per il sovvenimento del sale (2). E con Venezia, per

(1) Lib. III. Rub. 25 – Statuimus quod si aliqua persona forensis quæ de jure seu consuetudine non teneatur et non debeat solvere dacium Communi Mantuæ de mercationibus, vel rebus quas conduceret, vel conduci faceret ad civitatem vel districtum Mantuæ, aliquam mercationem conduxerit vel conduci fecerit ad civitatem Mantuæ vel districtum et eum vendiderit et dederit quocumque modo alicui Mantuano, Mantuanus cui talem mercationem vel rem hujusmodi forensis vendiderit vel dederit teneatur et debeat Communi Mantuæ solvere dacium.

(2) Lib. III. Rub. 22 – Salvis semper in omnibus, pactis initis inter Commune Venetiarum et Commune Mantuæ super sale.

quanto ne dicono le istorie, non si ebbe mai a que' tempi nè inimicizia nè guerre, e con essa più accomodato e più facile riusciva il far traffico a mezzo delle acque, onde dal Mincio in Po, e quindi alle lagune, i navigli speditamente si conducevano. Che anzi di que' tempi parlando l'autore del *Saggio sopra i Veneti primi* (1) scrisse: *quasi tutte le città mediterranee traffico avendo con il mare, lo avevano per la laguna di Venezia che con il mare era unito; perciò dico, chi sa mai da quanto antico tempo vidde la stessa i navigli scorrere per le sue acque e gli uomini delle sue acque servirsi per il commercio interno di tutta Venezia*! E che ciò da molto tempo avvenisse fra i Mantovani con *quell' arbitra de' regni, che fu mediatrice fra il sacerdozio e l' impero, di cui i Papa implorarono la sua protezione, la quale fece rispettare co' fulmini della spada i diritti dell' incensiere, e regina del mare si rivolse ad occupare la terra, onde la Lombardia, la Romagna, la Puglia resero omaggio alla sua fortuna* (2), indizio ne rimane nella favella fino al principiare del secolo XV qui mantenutasi, la quale teneva del volgar veneziano (3). Strette infatti da Venezia relazioni dure-

(1) Venezia 1781 - Tom. II. pag. 21.

(2) Briganti - Op. cit. Lib. II. Capit. III. § XVII.

(3) Basta osservare le antiche scritture, e fra le varie cronache scritte a que' tempi molto chiaramente lo dimostra quella che sul finire del XV secolo lasciò scritta Andrea Schivenoglia, che non fu mai data alle stampe.

voli coi dominj di Grecia, conquistata sul finire del decimo secolo la Dalmazia, le migliori e più propizie occasioni da essa fur côlte per far procaccio in que' luoghi stranieri di frutti, di pelli, di gemme e di altri oggetti, i quali distribuiva alle varie provincie d' Italia, da cui poi ne traeva armi, biade e legumi a trasportare nel levante, cavando da queste pratiche mercantesche assai pro e non poche ricchezze.

Assicurate a questo modo nuove fonti ad alimentare il commercio, provvide la repubblica a procurare le opportunità di esercitarlo con un mezzo contraddittorio ed opposto alle leggi ch' essa stessa aveva per lo avanti già stabilite. Vogliamo dire colla istituzione di quelle *fiere* e *mercati*, convegno utilissimo agli uomini de' varj paesi, i quali alle bisogna loro provvedono senza fatica, trovandovi ogni cosa allestita i desiderj loro ad appagare. E forse queste provvisioni seguitaron le altre colle quali vietavasi di trafficare, quasi a volere, senza apertamente violarle, sopperire al difetto di quegli statuti. E dovremmo ragionevolmente supporre che alle fiere o mercati dei Mantovani concorressero ancora i forastieri perchè nei trattati di alleanza e di leghe con altre repubbliche si fece menzione di così fatti privilegi come condizioni assolute agli accordi. E valgane a prova l' istrumento pel quale all' anno 1208 i Ferraresi si legarono con promesse amichevoli a' Mantovani, nel quale si legge: *Preterea per-*

mittant omnibus volentibus venire ad nostras ferias et nos permittemus omnibus ire ad suas. Nè la parola *ferias* invece di *nundina* si intende esprimere un senso fra loro diverso, ma piuttosto una circostanza speciale a Ferrara di esercitarle nei dì festivi o di *feria*, cioè *in Dominica Lazzari et in Dominica succedenti ad festum omnium sanctorum.* Che del resto due fiere si avevano qui in Mantova (1), ed altre minori, dette *mercata*, in altri luoghi della nostra provincia (2).

Oltredicchè due chiarissimi esempj del quanto stesse a cuore alla nostra repubblica la prosperità del commercio appariscono primieramente da quegli artificj operati per trattenere le acque del Mincio a Governolo, le quali contenute dagli argini permettevano ai navigli di asportare o condurre le merci dai lidi stranieri. E sebbene non sia del nostro argomento il discorrere delle varie opinioni e delle sottili disquisizioni degli eruditi intorno l' antico

(1) Lib. III. Rub. 28 – De nundinis Communis Mantuæ celebrandis – Nundinæ Communis Mantuæ, si dominis Vicarijs videbitur, duabus vicibus in anno temporibus consuetis fiant, et tunc custodia civitatis et nundinarum fiat ut videbitur Vicarijs et sapientibus.

(2) Lib. III. Rub. 29 – Burgofortis habeat duo mercata deliberanda consilio consulum mercatorum et consulum Burgifortis scilicet bis in anno, salva approbatione domini Potestatis et Consilij majoris – Rub. 30 – Mercata consueta terræ Sancti Petri quatuor in anno, item dicimus de aliis mercatis consuetis aliarum villarum.

corso dei fiumi, basti a noi però di poter affermare che tutti quegli scrittori concordano essere, od in un modo o nell' altro, state sempre aperte le comunicazioni fra il Mincio ed il mare.

Ed in secondo luogo, utilissimo divisamento abbracciarono quei liberi padri della nostra repubblica coll' avere certe vie *commerciali* a bella posta costituite e difese; del che ne abbiam prova da un trattato di pace stabilito al 1279 fra i Comuni di Verona, di Mantova e di Brescia (1), pel quale le tre città federate vicendevolmente promettono di stipendiare uomini armati e Capitani eletti dai Consoli dei mercadanti, onde e di giorno e di notte attendessero alla sicurezza *personarum et mercadantiæ*. Se pertanto erano spessi i litigi e le guerre frequenti che fra l' uno e l' altro paese insorgevano, è duopo conchiudere essere anco state non rade le leghe, le alleanze e le paci, con cui i varj popoli l' un coll' altro amicavansi, e siccome in tutti siffatti accordi si trovano patti speciali a favorire il commercio, è pur ragionevole di credere che gli ostacoli frapposti alla prosperità del traffico industriale sì gravi non fossero da attutirne o farne scapitare al confronto i vantaggi che gli si procurarono.

(1) Si vegga il documento N. 24.

CAPITOLO SESTO

Dei provvedimenti di Polizia sopra la salute, la sicurezza pubblica, le fabbriche, l' annona, e le donne di mala vita.

Della società costituitasi seicento e più anni in addietro suole generalmente pigliarsi concetto di una congregazione di uomini, dei quali siccome i corpi induriti erano dalle fatiche dell' armi, le menti ancora inclinassero a quella ferocia e rozzezza opposte al vivere accomodato e civile. L' esame però delle leggi di quelle antiche repubbliche potrà facilmente chiarire quanto siffatta opinione vada zoppicando nel falso, persuadendo anzi essere stati i negozj pubblici ragionevolmente amministrati, e, ciò che più monta, con un amore caldissimo verso la patria. Laonde se, come fu sempre, anco allora l' Italia fu frastagliata in minuzzoli da non potersela dire nazione, pure per le inclinazioni generali al vivere libero ed indipendente delle varie repubbliche, prese quella forma ed aspetto d' essersi quasi ad un governamento unico e generale costituita. Miglior prova della civiltà delle costuma di Mantova offriranno i varj provvedimenti al privato ed al pubblico bene, dei quali ora facciamo parola.

Mantova, la cui circonferenza per ben due volte si allargò per servire alla popolazione crescente, aveva dovuto comporsi di fabbriche murate senza

grand' ordine e venustà. Quindi circondata dalle acque di un lago, le quali in luoghi bassi ed algosi stagnando vi imputridiscono, forma

» . . . . . una lama
» Nella qual si distende e la'mpaluda,
» E suol di state talora esser grama. (1).

Le quali circostanze naturali del luogo contrarie alla salubrità degli abitatori, vieppiù richiamarono le attente cure del Municipio ad impedire che altre cagioni al mal stare vi aggiungesse l'incuria o la malizia dei cittadini. Fu dunque fatto comandamento:

1.° Che i beccaj, e chiunque uccidesse animali o li scorticasse o ne ripulisse le carni, ciò far doveva stando alla ripa del lago, le di cui acque prontamente ne trasportassero quelle immondezze (2).

2.° Era vietato nella città di custodirvi delle razze di porci, i quali sendo di loro natura sucidi e sozzi, dalle stalle loro uscite sarebbero esalazioni corrotte a nocumento della umana salute (3).

(1) Dante. *La Divina Commedia - Canto XX, dell' Inferno.*

(2) Lib. IV. Rub. 43 - Beccharij debeant occidere et studere bestias solumodo ad ripas civitatis secundum formam contractus scripti per Dominum Compagnonum notarium - Lib. VIII. Rub. 6 - Et non permittat aliquam personam scorticare vel scorticari facere aliquem equum vel bovem vel aliud animale in fossatu bovum nec in aliqua parte civitatis præter quam ad ripam lacus dummodo non prope pontes et portas pæna XL sol. par. (*franchi* 16, 29, 32).

(3) Lib. I. Rub. 46 - Porcas in civitate Mantuæ nisi sint castratæ nulla persona civitatis Mantuæ teneat, et si contrafecerit

3.° Il concime nello interno delle case si aveva a ripor sopra carri che subitamente lo trasportassero alla campagna, fatta eccezione soltanto al palazzo del Podestà (1).

4.° Nessuno doveva gettare immondezze sopra le vie sennon dopo il terzo suono della campana di sera. E da ciò crediamo d' indurre, sebbene lo statuto nol dica, che durante la notte si ripulissero dalle sozzure le strade di Mantova, perchè altrimenti con queste provvisioni stabilito si avrebbe un assai grave disordine alla salute contrario ed alla civiltà dei costumi, ed anco in aperta contraddizione coi rigori mantenuti intorno al modo di trasportare il letame (2).

5.° Dall' interno delle case era divieto di far scolare sopra la via materie sucide od acque im-

condemnetur qualibet vice pro qua inventus fuerit dictam porcam tenere in C. sol. par. (*franchi* 40, 73, 30), et quilibet sit accusator habeat medietatem bamni.

(1) Lib. I. Rub. 50 – De letamine non extrahendo – Et quando letamen extrahitur de stalla palacio Communis Mantuæ extrahatur extra palacium, et plaustra sint parata quæ ipsa die letamen exportent de platea Communis. Aliter autem non permittatur extrahi de stalla et si Potestas ommiserit, condemnetur XXV lib. par. (*franchi* 203, 66, 50), et aliter extrahens in domini Potestatis arbitrio condemnetur.

(2) Lib. VIII. Rub. 6 – Nemo prohiciat aliquem turpitudinem super stratas et vias per balconum, fenestras, hostia, seu balatores usque ad tertium sonum Campanæ Communis, quæ pulsatur de sero. Et qui contrafecerit solvat pro bamno XX. sol. par. (*franchi* 8, 14. 66), et quilibet sit accusator habeat medietatem bamni.

pure, le quali invece condur si dovevano sotterra entro condotti murati e diligentemente così che non permettessero ad uscirne alcun puzzo (1).

A questi provvedimenti, coi quali la salute dei cittadini intese il Governo di tutelare e difendere, altri ne aggiunse a proteggere le comodità della vita, e la venustà del paese a procurare.

(a) E perciò fu vinta dalla generale assemblea la provvisione per la quale era prescritto di dovere tutte le strade dello stato mantenere in buon assetto e pulite, e quelle della città anco selciarsi di sassi o mattoni per impedire che qui la terra si facesse marciosa od un limo schifoso vi imputridisse (2).

(1) Lib. VIII. Rub. 7 – Teneantur etiam provvidere ne rizolæ cloacarum, vel alie rizolæ incurrant vel veniant ad vias pubblicas pro ut melius visum fuerit ne appareant et ita fiant ne valeant videri per vias et stratas, de bono et grosso muro et bona calcina et fiat grossus murus ante rizolam et seclaria de quattuor quadrellis et non dimitatur ibi aliquo foramen vel scissura vel apertura per quam possit transire in viam vel stratam vel aliquid turpe exire vel ad stratam vel ad viam venire. Et prædicta singulis tribus mensibus inquirere teneatur et quemlibet contrafacientem punire et condemnare qualibet vice C. sol. par. (*franchi* 40, 73, 30). Item prohibeat ne seclaria currant super stratis et viis et claudantur se lapidibus et calcina ita quod ex ipsis rizolis et stratas vel vias aliquid ex putritudine non labatur. Et si aliquis cui præceptum fuerit et non fecerit, solvat pro bamno XX sol. par. et insuper faciat.

(2) Lib. VIII. Rub. 6 – Teneatur judex expedire vel expediri facere stratas et vias civitatis Mantuæ et districtus et facere fieri et purgari et eciam salegari ubi non sunt salegatæ in civitate et facere refici ubi sunt vastatæ.

(b) Tutte le strade di Mantova che fosser ristrette, le quali allora eran dette *Rizolæ*, e da cui trassero alcune quel nome di *Reggiole* che tutto dì ne conservano, si ampliarono in modo che nessuna avesse uno spazio minore di sei braccia in larghezza (1).

(c) E perchè nè alla salute pubblica, nè all' eleganza del paese convenivano que' casolari l' uno all' altro attestati, o le vie quasi mai rallegrate dal sole, o le mura che giganteschè si elevavano a soperchiar le minori, togliendo a queste il beneficio dell' aria: con nuovi statuti fu vietato di innalzare fabbricati e torri, permettendo anzi di queste e quelle abbassare (2). E non sufficienti si reputarono tutte le provvisioni di sopra accennate, ma correndo l' anno 1308 fu ancora prescritto che tolte fossero le tortuosità e quegli andirivieni i quali, deformavano quelle strade che dalla *Porta Pusterla* con-

(1) Lib. VIII. Rub. 6 – Omnes viæ et rizolæ sint amplæ per VI brachia ad minus.

(2) Lib. III. Rub. 53 – Nullum casamentum turris vel domus de novo possit construi nec in murris turris vel domus possint aptari lapides vel alium imbricem aptum ad offendendum vel ad damnificandum. (*Si veggono ancora di siffatte pietre in forma di mensole incastrate nelle mura di antiche case o torri, che servirono un tempo a sostenere palancate su cui gli uomini armati recavano offesa a coloro che su per la via cercavano di assalire quei luoghi*). Nec turres civitatis Mantuæ possint nec debeant de die nec de nocte murari aut de novo elevari sed in eo statu in quo nunc sunt, permaneant. Liceat tamen cuilibet domum suam deprimere sicut vellit.

ducevano al tempio intitolato a S. Marco, e da quì alla porta *de' Folli.* Laonde asciugate, interrironsi le fosse che fiancheggiavano le vie, le quali bellamente ordinate, regolari e spaziose furono anche ridotte (1)

(d) Nella parte più frequentata della città si proibiva di porre impedimenti con panchi o con merci, le quali tutte si dovevano esporre sopra le piazze (2), levando dalle case propinque quelle stalle di animali, onde all' esterno vestivano una triste ap-

(1) Lib. VIII. Rub. 6 – Additum est MCCCVIII quod via Ridevalis posita ad latus terralij et protendens a porta situs et clausuræ fratrum sancti Marci ad portam fulonum a dicta porta et sita seu clausuræ dictorum fratrum usque ad domum quæ appellatur domus dei, in qua nunc habitat bussolarius, posita super dictam fratrum, amplietur et dilatetur ad mensuram et ordinem domorum contiguarum dictæ domui, ita quod tantæ amplitudinis fiat et esse debeat dicta strata per totum a dicta domo usque ad prædictum situm et clausuram fratrum quante ampletudinis est per mediam dictæ domus et aliarum contiguarum ad illam domum, et sic ampliata perpetuo debeat remanere. Item quod omnia fossata quæ sunt apud vias vel regiolas in pertinenciis Monticellorum a dicto terralio Redevalis versus civitatem explanerentur, et adequentur et in jure viam devolvantur et veniant, et reducantur ipse viæ et regiolæ latitudinem in qua ipse regiolæ et viæ sunt de versus civitatis ubi domus super ipsas constitutæ sunt et secundum situm et ordinem earundem domorum, et sic manu tenentur perpetuo.

(2) Lib. III. Rub. 53 – Strata quoque regalis quæ vadit versus Bruletum et Palacium, in civitatem veteram stare et remanere debeat expedita, nec possit nec debeat impedire aliquibus mercationibus, fructibus, frumento, vino, nec aliis, quas venduntur in plateam signatam a terminis fixis pro Communi Mantuæ.

parenza, e fetenti ed insalubri si facevano per entro (1).

(e) Alla potabilità delle acque ed al pubblico comodo fu provveduto con pozzi e cisterne costruttevi in diversi quartieri, raccogliendo le acque, che sopra la via cadessero, entro ai condotti ed in certe chiaviche per le quali impedivasi che quelle soffermandosi imputridissero (2).

(f) La barbarie de' tempi, ed il calore delle

(1) Lib. III. Rub. 53 – Item quod porcilia et serraturæ et seralia ab angulo domus Sancti Andreæ ubi tenet stationem Consulatus usque ad illam Malviciorum debeant removeri et tolli de camino, et quod aliqua persona nollit in aliquo prædictorum contravenire sua aliqua bancha.

(2) Lib. VIII. Rub. 15 – Item ordinamus quod si aliquis puteus egeat refectione vel coaptione quelibet, domus, sive domus ipsius qui vel quæ soliti sunt solvere ad aliquem puteum et solverint saltem duobus vicibus, sine quistione, ad hujusmodi puteum teneantur conferre non obstante quod renunciare voluerit vel renunciaverit beneficio dicti putæi et non obstante eciam quod aliquis puteum habeat in domo – Lib. VIII. Rub. 14 – Pro honore et utilitate Communis Mantuæ et hominum, contratæ undarum nigrarum et contratæ Leonum de Tribulis, ordinamus quod una bona cisterna fiat in dicta contrata in carobio viæ quæ est inter domum quæ fuit Lambardi de Grascendiado et domos de Baraterijs et domum de Montanario de Muselo, quæ fiat ad voluntatem omnium vel majoris partis dictæ contratæ qui habitant super dictam stratam usque ad puteum Sancti Martini. Ita quod acqua quæ venit ex dicto puteo possit decurrere ad dictam cisternam et ibi colligi cum una clavica cohoperta preponat caput in dicta cisterna ad dictum puteum super terram. Et hæc fiant inter quattuor menses.

fazioni e delle varie sette e partiti, siffattamente per lo avanti poterono abbacinare le menti di quegli uomini liberi, i quali non acquietandosi alle severissime pene di cui eran gravati i traditori della patria, correvano ancora a furia di popolo a manomettere le robe e ad atterrare le case abitate da que' tristi e perversi concittadini, quasi che al fallo partecipato avessero le mura e le cose da lor possedute. E contro questo sopruso fu fatta bandita addì 7 dicembre del 1291, perchè in quella vece le dette case non fosser sconciate o distrutte, ma fatte proprietà del Comune, si cedessero piuttosto ad altrui contro prezzo a godere (1).

Ed intorno all' annona si promulgarono editti, alcuni dei quali tuttodì sono accettati e raccolti fra i Municipali nostri statuti.

(a) Nessun animale, le di cui carni servir dovessero di cibo agli uomini, non poteva essere ucciso se dapprima uomini esperti riconosciuto non avessero quell' animale salubre, nel qual caso eragli

(1) Lib. V. Rub. 36 – Statuimus quod occasione partis sive delictorum et culparum partis vel quæ contra partem ascribi possent nec eciam occasione alicujus maleficij vel delicti domus aliqua cujuscumque in civitate Mantuæ non diruatur nec distruatur, sed domus remaneant et stent et adjudicentur Communi Mantuæ et sint Communis Mantuæ in casu sic requirente, et ubi destrui deberent afficientur pro Communi Mantuæ aut concedantur alicui ad habitandum ut videbitur pro honore et utilitate Communis Mantuæ. Et valeat in MCCLXXXXI, die veneris septimo decembris et deinde.

apposto all' esterno un marchio impresso con ferro rovente (1). Le carni tutte si dovevano esporre a certi luoghi a ciò destinati, e darle a chi le richiedeva senza frode di peso, e perciò si vietava di bagnarle, o di introdurre per entro dell' aria enfiandole con artificj (2). Ogni due mesi il Podestà, fatto consiglio, determinava il prezzo a cui si dovevan vendere le carni, o come oggi si dice: *fissava la meta* (3); e lo stesso faceva il Comune per regolare lo spaccio del pane.

(1) Lib. IV. Rub. 43 – Officiales superstantes beccharijs sint duo habentes XVIII par. (*cent. di franco* 61, 09 5/6) per omni die pro quolibet a Communi Mantuæ et bestias vivas antequam occidantur videant et examinent et visus et examinatus et ad occidendum approbatus statim bullent ferro cendenti in aliquo loco. Ita quod reportatam bestiam occisam et studiatam ad beccharium postea apparent esse illam quam ex bullatione fuerit.

(2) Lib. IV, Rub. 43 – Omnes carnes quas haberent occisas foris teneant super dischis vel ad beccharias suspensas patentes et nequaquam absconditas vel ammotas in domibus vel scrineis vel aliquibus receptaculis, ut manifeste sint emere volentibus. Et carnes dent juxto pondo ita ut IV lib. grossæ faciant unum pense. Nec impleant rognonum de graxa alterius bestiæ nec sufflent in bestiis, nec lavent carnes castronum, moltonorum, agnellorum, ovium, caprarum, becconum bamno X lib. par. (*fran.* 81, 46, 60). Et cuilibet petenti carnes dare de illo loco animalis de quo petitum fuerit et sine aliqua zonta vel adjectione.

(3) Quod singulis duobus mensibus in principio provvidat dominus potestas cum consilio sapientum super beccharijs et carnibus et precio eorum ordinando. Carnes autem vendere debeant secundum quod libra cujuslibet carnis per officiales extimabitur pro Communi Mantuæ, vel secundum quod concedetur et dabitur pro Communi.

(b) Quindi ogni fornajo doveva apporre al pane un bollo speciale su cui era il nome del fabbricatore, e comporlo di buona farina e darlo ben lavorato senza frodarvi del peso (1).

(c) I venditori de' varj generi dovevano il traffico loro esercitare nei diversi luoghi ch' erano dal Comune determinati, a cui sopravvedevano alcuni delatori, i quali per ricevere quello stipendio che loro era concesso, e che potevano soltanto ritrarre dai contravventori alle leggi, molto attentamente vegliavano per iscoprirne i difetti.

(d) I rivenditori di vittovaglie al vivere necessarie far non ne potevan procaccio se suonata non fosse la campana *di nona* (2). Colla quale provvisione fu giudicato potersi impedire i monopolj e gli intrighi, pei quali cadendo in terze mani quei viveri, potessero i rivenditori arbitrariamente imporre quel prezzo che più a loro piacesse. I quali bal-

(1) Lib. III. Rub. 47 – Commune ordinet precium panis. Et potestas cuilibet fornario det bulletta cum nomine ipsius, et cum ipsa bulletta bullari debeat omnes panes, et quis non bullaverit solvat pro bamno XX sol. par. (*franchi* 8, 14, 66), et solvat XII par. (*cent. di fran.* 40, 73 2/6) pro quolibet pane minore pensa. Et si fecerit pane turpem, male asaxonatum, vel male levatum, sive losiosum solvat bamno XX sol. par. quolibet vice et ammittat pane.

(2) Lib. III. Rub. 46 – Nulla persona per se vel per alium emat casum nostratæ ova, pullos, anseres, lepores, perdices, nec aliquas aves vel bestias silvestres neque alia victualia, nec fructus ante sonum campanæ nonæ, occasione revendendo. Et qui contrafecerit solvat pro bamno XX sol. par. et ammittat empta.

zelli se giovano per alcun rispetto, nuocono moltissimo all' industria, per cui gli uomini accorti e svegliati, adescati da un piccol guadagno, diminuiscono ai cittadini molte brighe ed incomodi, del che essi rimangon contenti e compensati del poco più che vi spendono.

Alla sicurezza pubblica vegliavano le scolte notturne e le leggi feroci, per le quali agli aggressori ed ai malandrini *presi in sull' ora di nona si tagliava il capo in sull' ora di vespero* (1).

Nè con cavalli era permesso di correre lungo le vie, ma soltanto sopra le piazze assai vaste od alla ripa del lago (2).

E siccome a que' tempi si costumava di murare esteriormente alle case certe baltresche o poggiuoli molto sporgenti al di fuori, sopra le quali le povere donne condannate a rimanere l' intiero giorno entro le mura domestiche per attendere alle famigliari e minute bisogna, quivi pigliavan sollazzo esercitando i loro femminili lavori, fu impedito che siffatti artificj si ponesser sì bassi da riuscire d' incomodo o di offesa a' cavalieri (3).

(1) Cibrario, op. cit. pag. 197.

(2) Lib. I. Rub. 47 – Equi non currant per civitatem, sed super ripam lacus, exceptis temporibus plenarum, tunc enim possint currere per plateam Sancti Petri, et alias plateas Mantuæ, et qui contrafecerit solvat pro bamno X lib. par. (*fran.* 81, 46, 60).

(3) Lib. VIII. Rub. 6 – Additum est MCCCVIII quod nullus audeat construere, elevare vel facere aliquod ballatorium, stadiolum, vel porticum extra muros domus suæ super viam aliquam

Alle quali leggi piacque alla repubblica di aggiungere ancora dell' altre, colle quali credette di tranquillare la onestà delle femmine accomodate e dabbene, ponendo alle vestimenta esteriori delle donne di mala vita alcuni segnali: *ut a bonis mulieribus discernantur.* Queste infelicissime vittime della umana libidine furono fino all' anno 800 permesse dall' Imperador Carlo Magno, e tentò invano Luigi, detto il santo, di cacciarle dai suoi dominj di Francia, perchè non potendo mutare la natura e le inclinazioni agli uomini pensò invece con gravi ostacoli di contrastarle, procurando perciò ben più gravi disordini all' ordine sociale. Le Italiane repubbliche permisero le prostitute dando loro un marchio d' infamia pel quale però non scemarono di numero. Fu dunque a loro comandato di abitare in un solo quartiero della città a ciò destinato, e d' indossare alcune vesti speciali, onde per questi mezzi ognuno potesse conoscere qual disonesto mestiere esercitassero, ammaestrando i meno esperti di quel tanto che i legislatori desideravano tenuto fosse nascosto, sebbene o presto o tardi la natura all' uomo lo insegni (1).

civitatis Mantuæ quod non sit altum VI brachia et dimidium ita quod non impediat equitantes.

(1) Lib. IV. Rub. 39 – Ganeæ vero quæstum pubblice facientes non debeant in aliquo loco civitatis vel burgorum Mantuæ habitare nisi in loco eis assignato per Commune Mantuæ. Nec dictæ ganeæ debeant intrare civitatem nisi cum capuccio rubei coloris in capite pubblice deferendo ut a bonis mulieribus discernantur.

CAPITOLO SETTIMO

Delle monete.

§ 1. *Delle monete che si spendevano in Mantova a' tempi della Repubblica.*

Pellegrino Prisciano da Ferrara, uomo studioso e delle antiche memorie ricoglitore solerte, pigliò occasione opportuna del ritrovarsi all' anno 1480 podestà qui di Mantova a' trarne dai vecchj documenti una concessione accordata al 997 da Ottone III Imperadore a Giovanni Vescovo di questà città, di batter moneta. E quella concessione più tardi fu pubblicata dal Muratori, dal Tonelli, dal Visi ed anco dal Volta, intorno cui questi scrisse una molto erudita dissertazione (1). Se della autenticità di quel diploma tante dubitazioni non fossero insorte, si avrebbe senz' altro certezza che: *la nobil città di Mantova avesse goduto il privilegio della zecca prima del mille* (2); ma contrarie opinioni di troppo contrastarono la veridicità di quel documento, per le quali si tenne da molti sospetto. Ciò poco monta al nostro argomento bastando solo a

(1) *Dell' origine della zecca di Mantova e delle prime monete di essa* – Dissertazione pubblicata al vol. III. della *nuova raccolta delle monete e zecche d' Italia di Guid' Antonio Zanetti* – *Bologna* 1785.

(2) Muratori – Dissertazione XXVII, pag. 550.

noi di conoscere quali monete si spacciassero a' tempi della repubblica nostra, e del loro valore. Ed a questo, poco invero ne sussidiano le patrie memorie, onde noi ci varremo dei documenti di quei paesi i quali tennero usi e costumi al nostro conformi. Nè ci darem briga di sottili disquisizioni introdurre per provare la autorità degli scrittori, alla fede dei quali ci siamo appoggiati, bastandoci solo di quelli accennare, onde ognuno possa esaminare le reputate loro opere.

Osserviamo dunque: I.° Non esservi prove che, dominando i Marchesi Canossa, si spendessero monete coniate qui in Mantova, ed afferma il Muratori (1) *che s' inganna chi vuol battuti denari da Bonifacio Marchese di Toscana padre della Contessa Matilde.* Ed anzi scrissero molti che a sopperire alle bisogna del nostro paese si usarono allora monete Pavesi e di Lucca, lo che anco apparisce da un pubblico atto (2) dell' anno 1107, in cui si registra la cessione di alcuni diritti fatta da Matilde Canossa ad un certo Rainero contro il prezzo da questi pagatole: *in libras viginti de moneta Lucensi.*

II.° Crediamo poi d' altra parte, per ciò che Mantova riguarda, infondata la opinione d' alcuni del non avere le Lombarde repubbliche battute di proprie pecunie se non dopo la pace stabilita a Co-

(1) Dissertazione XXVII.

(2) È riferito dal Daino, nella sua opera mss. intitolata: *Della origine della casa Gonzaga.*

stanza, che vale dopo il 1183, apparendo da antichi documenti degli anni 1153, 1160 e 1171, accennati dal Visi (1), essersi stabilite certe contrattazioni a denari soddisfatti *in soldos mantuanos*. E ne pare anzi probabile che sendosi le varie città Italiane costituite a repubbliche tutte usare volessero i diritti per la libertà del loro reggimento acquistati, ed anco di quello di batter moneta che dapprima al solo Imperadore era conceduto.

III.° Quindi quelle parole scritte da Mario Equicola (2): *Mantova, la quale nel mille ducento cinquantasette essendole stato conceduto di batter moneta, non con altro segno la impresse che colla immagine del suo tanto lodato Virgilio*, ragionevolmente furono dal Zanetti (3) a questo modo spiegate, cioè, *che i Mantovani in quell' anno incominciarono a batter moneta d' argento*. Il quale giudizio crediamo ancor confermarsi da uno statuto della nostra repubblica così: *Et dominus Potestas infra duos menses regiminis cum consilio domini Episcopi et sapientium ordinet de bona moneta pro Communi Mantuæ facienda si ei videbitur* (4): perlocchè l' epiteto *bona* fa supporre che prima denari si avesser bensì, ma composti di metallo scadente od in gran parte associato al rame. Ed in quell' an-

(1) *Notizie storiche di Mantova – Mantova* 1772.
(2) *Commentarj di Mantova – Mantova* 1607, Lib. II. pag. 130.
(3) *Delle zecche d' Italia – Bologna* 1783, Tom. III.
(4) Lib. IV. Rub. 29 – De Campsoribus.

no istesso 1257 furono di fatto coniate monete d' argento, detti *grossi Mantovani*, dai nostri statuti non nominate, ma bensì da quelli della Comune di Brescia, pubblicati dall' Abate Carlo Doneda, ove si legge così: *anno milesimo ducentesimo quinquaginta septem, currere debeant per civitatem et districtum Brixæ mantuani novi grossi et parvi.* Osserviamo ancora che il consiglio o parere del vescovo di Mantova richiesto dalla nostra repubblica potrebbe forse giovare a sostegno della opinione di quelli che pretesero aversi conceduto anticamente dall' Imperador di Germania ai nostri vescovi il privilegio di batter pecunia, onde se il libero governamento dippoi ebbe privata l' autorità Ecclesiastica di un diritto veramente civile, non perciò conservava al prelato un' apparenza onorifica col richiederlo per legge del suo parere o consiglio.

IV.° Dagli statuti della repubblica tre specie diverse di denari son nominate, le quali allora si usarono in Mantova, cioè: *gl' imperiali, il grosso veneto, e la lira de' piccioli di Mantova*, ed a queste perciò volgeremo le nostre ricerche sia per conoscerne il valore dato loro a que' tempi; sia per raffrontarlo con quello che al moderno denaro si attribuisce. E siccome poi: *il valore della moneta, come il valore d' ogn' altra cosa, non è che un rapporto della moneta a quella cosa con cui si cambia* (1); così sarà necessario ancora di conoscere

(1) *Della moneta, saggio politico di Giambattista Vasco tori-*

il valore reale della moneta non solo per l' intrinseco che conteneva, ma ancora, e massimamente, pei rapporti fra il valore del denaro ed i prezzi d' allora, raffrontandoli anche con quelli che le robe ed i generi son valutate al presente.

§ 2. *Dei rapporti fra l' antica e la moderna moneta.*

Alla prima delle nostre ricerche facilmente ne sussidiano gli accurati lavori dei molti e dotti scrittori, onde le notizie da lor riferite ci valgono a fondamento sicuro per istituirne i seguenti rapporti fra le antiche e la moderna moneta di franco.

(A) Alla lira imperiale, per un documento dell' anno 1212 pubblicato dal Muratori nell' Argelati (1), e dal Bellini (2); e da un altro del 1205 conservato già nell' archivio di Nonantola, nel quale si legge: *Quadraginta et duas lib. Imperial. et Bononiarum scilicet tres bon. pro unacumque ipsarum*, era attribuito un triplo valore di quello dato alle lire che, a que' tempi, battevansi a Bologna, a Ferrara ed a Parma, e perciò, fattone ragguaglio dal Zanetti (3), essa lira Imperiale equivaleva a scudi romani 4, 57, ossiano a franchi 24, 44, 50.

nese; pubblicato nel Tom. XXXIII, Parte moderna, della *raccolta di scrittori classici Italiani di Economia Politica. Milano* 1804, Cap. I. pag. 7.

(1) Tom. I. pag. 152.

(2) Delle monete di Ferrara - Ferrara 1761, pag. 17.

(3) Op. cit. Tom. III.

(B) Lo stesso Bellini poi ci avvisa che il *grosso veneziano*, detto *Mattapane*, per la prima volta battuto dal Doge Arrigo Dandolo all' anno 1194, *valutandosi piccioli XXVI, otto grossi vi volevano e sei piccioli a formare l' importo d' una lira, cioè* 406 *grani e mezzo d' argento monetato, quali valutansi presentemente per bajocchi* 84, 1, (1); e perciò ogni grosso veneto pareggiava circa 20 bajocchi, ossiano franchi 1, 07.

(C) Quanto alle monete nostre di Mantova le attente e studiosissime indagini del Zanetti e del Volta (2) ci procurarono le seguenti notizie: *Siccome il denaro fu la prima moneta che s' incominciò a coniare nella zecca Mantovana, per uniformarsi al generale costume da molto tempo introdottosi in Italia di conteggiare a lire, servì di elemento alla propria lira, e perciò equivaleva al denaro, dodici de' quali componevano il soldo mantovano che abbiamo veduto nominato più volte nelle pergamene di quel tempo, e* 240 *formavano la lira mantovana. Nè io stimo di andar lungi dal vero, se credo, che la moneta mantovana fosse in tal secolo del valore della terza parte dell' Imperiale, imperciocchè pesando ciascuno delli due Mantovani* (cioè due di esse monete mantovane) *ch' io conservo* 14 *o* 15 *grani bolognesi, e contenendo circa due oncie di argento per libbra,* 240 *di tali monetuccie vengono*

(1) Bellini, op. cit. pag. 43.
(2) Nell' opera cit. del Zanetti al Tom. III.

a un dippresso a corrispondere alla terza parte dell' intrinseco della lira Imperiale, siccome corrispondevano quelle di altre città (1). E lo stesso Zanetti dimostrato avendo (2) che la lira di Bologna corrispondeva a scudi romani 1, 52 173, ossiano a franchi 8, 14, 66, consegue che un valore medesimo tenere dovesse ancora la lira di Mantova suddividendosi in venti parti che erano detti *solidos*, ciascuno de' quali in altre dodici chiamati *parvi*. La quale opinione del Volta bene si conferma ancora da certe convenzioni fatte al 1205 tra Bologna e Ferrara, e dalle stesse Ferrara e Bologna coi Parmegiani (3) di dovere esse città batter monete di un eguale valore. Il quale esempio è a credersi che fosse ancor seguitato dalle altre Italiane repubbliche sia a mezzo di accordi speciali fra loro stabiliti, sia per volontaria convenzione abbracciati onde diminuire le difficoltà al commercio. E questo confermano gli esempj di antiche scritture, ed affermarono non solamente coloro che da noi furono testè accennati, ma altri ancora, fra i quali Gio. Battista Biancolini all' appoggio delle erudite ricerche fattene da Fra Pier Maria Erbisti, parlando delle monete che si spendevano anticamente in Verona, ci avvisa: (4) *Essendo le*

(1) Nell' opera citata del Zanetti al Tomo III.

(2) Op. cit. Tom. II. pag. 409.

(3) Ambedue riferite dal Muratori – *Antiquit. Ital. Med. Pri* Tom. II. col. 675 e 679.

(4) *Cronica della città di Verona descritta da Pier Zagatta, ampliata da Gio. Batt. Biancolini – Verona* 1743. Part. I. pag. 281.

città Italiane senza capo ed indipendenti, furono coniate in Vicenza lire da soldi venti de' piccioli, affatto somiglianti le lire Veronesi, e lire Vicentine appellaronsi; altre in Padova e lire Padovane furon dette, altre ancora in Mantova col nome di lire Mantovane; come il P. Erbisti in varj monumenti ed autori di esse città, que' manoscritti e le stampe leggendone, ha con diligenza osservati. Quindi con ragione argomentar si può che della stessa qualità siano che le Veronesi e derivanti dalla coniatura Papiniana seguita in Verona l' anno 786, quelle lire da soldi 20 de' piccioli riportate dagli scrittori sotto nome di lire Ferraresi, Modenesi, Bresciane, Milanesi, ed altre Italiane per quanto almeno riguarda un certo tempo.

Ed abbiamo giudicato conveniente di estenderci nel consultare le opinioni di molti scrittori onde farci veramente persuasi che alle monete battute dalle varie repubbliche fu attribuito un uniforme valore, perchè questo fatto molto vale a sussidiarci nella seconda nostra ricerca, tanto più che a questa nessun ajuto offerirci potrebbero le patrie memorie.

§ 3. *Dei rapporti fra l' antica moneta ed il prezzo moderno delle derrate.*

Osserva il Cibrario (1): che *non basta indicare quale quantità di metallo contenesse la mo-*

(1) Op. cit. pag. 466.

neta che si vuol paragonare coll' odierna, perchè il valore antico de' metalli differisce di troppo dall' odierno non tanto per la scoperta delle miniere del nuovo mondo, che di molt' oro ed argento hanno momentaneamente innondata, ma non arricchita la vecchia Europa, quanto per molte cause onde crebbe veramente e si scompartì meglio la ricchezza pubblica e principalmente per l' inestimabil aumento dell' agricoltura e della popolazione. Laonde, ne pare, che sotto rapporti politico-economici si abbia a riguardar la moneta come mezzo soltanto servente al commercio, e perciò il valore dalla convenzione dagli uomini attribuitole siccome reale, non doversi altrimenti tenere nè costante nè vero, ma mutabile e vario secondo che di spesso si mutano e variano le circostanze de' tempi e de' luoghi. Quindi all' epoca delle Italiane repubbliche, i di cui limiti erano molto ristretti, gli aggravj finanziarj gravissimi e ripetuti soventi ai spessi confini di quegli stati, l' industria nazionale circoscritta a termini troppo modesti, il commercio allacciato da infiniti balzelli; reputiamo, non potersi il valore dato allora a certi generi paragonarsi con quello al presente loro attribuito, senza operarvi molti calcoli, avendo riguardo al quanto gli stati siano più vasti, alle relazioni commerciali più ordinate, all' industria per nuove scoperte avanzatasi e fatta fiorente. Ed osserviamo che le leggi repubblicane d' Italia;

1.° Proibivano il lusso non per vedute soltanto morali, ma ancora siccome una causa diretta a mandar fuori dallo stato molto denaro, di cui il valore non agguagliava quello delle robe acquistate per niun modo proficue al governo.

2.° Incitavano gli animi dei cittadini all' industria nazionale coi privilegi accordati agli artefici, colle esenzioni concesse agli agricoli, onde a questo modo maggiore producimento di cose al vivere necessarie ed allo stato utilissime si procurassero.

3.° Allacciavano con prescrizioni molto ristrette la estrazione dallo stato delle derrate indigene ad impedire che, accadendo penuria di viveri, quelle si richiedessero dagli stranieri con sacrificio di molta pecunia, la quale poca era in Mantova e questa tenuta con molto riserbo.

Le quali nostre osservazioni se saranno per avventura accettate come giuste e fondate possono valere di norma a chi voglia istituire dei raffronti più minuziosi fra il valore dei generi e quello delle monete ai tempi antichi con i presenti; lo che l' argomento nostro non ci permette di fare.

Ed a noi basti il presentare ai nostri lettori il seguente prospetto, nel quale abbiamo raccolti i prezzi a cui si cedevano alcune robe, e si stipendiavano i lavoratori ai tempi di cui ragioniamo, indicandone i rapporti colle monete e cogli usi moderni.

Prezzi stabiliti dagli Statuti della Mantovana repubblica a varj generi, ed agli stipendj degli operai.

Titolo della spesa	Prezzo a moneta antica	Ragguaglio della moneta antica colla moderna			Prezzo medio dal 1820 al 1840 dell'ogg.°		
		Franchi			Franchi		
Un migliajo di tegole fabbricate alla ripa del Mincio	XXX sol. par.	12	02	11	33	93	0
Un migliajo di pietre	XXXII sol. par.	12	82	25 2/30	26	10	0
L' opera di un maestro murajo per il lavoro di un giorno, preso l'adeguato prezzo assegnato dagli statuti ne' tempi d' inverno e quelli d' estate	IV sol. par.	1	60	28 4/30	1	59	0
Mercede giornaliera accordata a giovani lavoranti presso un maestro murajo, fatto l' accennato adequato come sopra	XVIII par.	0	54	72	0	90	0
Agli agricoltori che lavoravano di zappa, o di vanga, per un giorno	XII par.	0	36	48	0	87	0
Mercede giornaliera ai bifolchi o carreggiatori . .	VII sol. par.	2	80	49 14/60			
Ad un contadino impiegato a tagliare l' erba de' prati, al giorno	IV sol. par.	1	60	28 4/5	2	45	0
Ad un contadino occupato per un giorno a mietere o battere le biade	III sol. par.	1	20	21 6/60	1	8	75
Ogni ferro posto ad un cavallo	XII par.	0	36	48	0	76	0

Da queste poche notizie, le sole che ci venne fatto di rinvenire, intorno ai prezzi determinati dal libero governamento di Mantova, ne sembra poter dedurre, che le cose allora si dessero per una metà di quello che oggi si costuma di dare. Ed osserveremo che rispetto ai mattoni ed alla calce, questi poterono correre a buon mercato sendo le legne, necessarie a cuocere quei lavori, soprabbondanti nel territorio di Mantova, prodottivi dalle moltissime selve e dai fitti boschi che per la trascurata coltura dapprima allignarono. E quanto agli stipendj maggiori che sogliono oggi concedersi ai lavoratori dei campi, forse è cagione lo scarso numero delle braccia contadinesche sproporzionato ai bisogni richiesti dal prosperare dell' industria agricola, e dal desiderio ingeneratosi in molti di accrescerla e di condurla ad altissimo grado. Ciò valga almeno per quanto riguarda la nostra provincia.

La uniformità del valor nominale delle monete, e quella delle circostanze economiche de' varj paesi a quell' epoca costituitisi già a repubblica, o regolatisi a civile governo, conoscere ci fanno con precisione probabile l' uso migliore che della pecunia far si potesse, ed i prezzi generalmente in Italia allora applicati a molte robe ed agli operaj. E crediamo pertanto di poter supplire alla mancanza de' Municipali nostri documenti con quelli di altre città e paesi, onde riducendo le varie monete alla moderna di franco si possa pigliare occasione propizia

di conoscere non solamente alcune notizie che alla patria comune si riferiscono, ma per esse ancor quelle che propriamente a Mantova appartengono. Lo che di dimostrare intendiamo col seguente prospetto.

Prospetto de' varj oggetti, e dei prezzi loro anticamente applicati in diversi paesi d' Italia.

Anno	Luogo	Oggetto	Prezzo a moneta antica	Ragguaglio a moneta di franco	Prezzo adequato attribuito al detto oggetto dal 1825 al 1835 a moneta di franco
1113	Verona (1)	Un animale suino . .	Sol. VIII	3 25 85 8/20	Franchi 78, 30, 0
1171	ivi (2)	Frumento al sacco . .	Sol. XXI	8 55 39 3/20	15, 66, 0
1193	Ferrara	Linosa al moggio . . .	Sol. XII	4 88 77 12/20	
1225	Verona (1)	Un cavallo ad uso della milizia	Lib. XXV	203 65 58 1/3	469, 80, 0

(1) Cronica della città di Verona – op. cit. Part. I. pag. 304.

(2) Ivi, dove a pag. 305 è riferita la seguente osservazione fattavi da Gio. Batt. Biancolini: *La bassezza del prezzo del frumento negli anni carestosi di que' tempi, e così la sua moderazione negli stessi anni della carestia, procedeva dallo scarso uso che di essa biada si faceva nella nostra città, perciocchè molto si costumava ed esitavasi la segala o pura o mista col formento, la quale però si era con proporzione più cara del formento stesso. Così pure il prezzo del miglio e della melica riusciva assai caro a cagione del grande consumo che di esse biade nel territorio si faceva, e perchè non era pur anco introdotta la coltura del sorgo turco, ossia del formento giallo, la coltura del quale essendosi oggi introdotta e molto bene avanzata porta grande sollievo ed abbondanza per i poveri massime del contado.*

Anno	Luogo	Oggetto	Prezzo a moneta antica	Ragguaglio a moneta di franco				Prezzo adequato attribuito al detto oggetto dal 1825 al 1835 a moneta di franco
1249	Modena (1)	Un sestario di frumento .	Sol. XX	8	14	66	173	Franchi 8, 17, 0
1268	Ferrara	Un migliajo di mattoni .	Sol. XX	8	14	66	173	26, 10, 0
1268	ivi	Un migliajo di tegole . .	Sol. XXIV	9	77	39	6/20	33, 93, 0
1228	Modena	Per ogni biolca di terra .	Imperiales III	67	33	50		Il prezzo adequato dei varj valori indicati è di fr. 92, 19, 15 172 ed il prezzo medio al presente nel Mantovano è di franchi 261.
1228	Parma	Lo stesso per	Lib. XV	122	20	45		
1260	Modena	Lo stesso per	Lib. XIII	105	90	66	273	
Id.	ivi	Lo stesso per	Lib. IX sol. VII	73	32	0		
1277	Torino (2)	Una vacca	Lib. VIII sol. XI Viennesi	69	44	0		191, 40, 0
1279	ivi	Un montone	Sol. III, den. II di Losanna	10	76	0		20, 88, 0

1282	ivi	Una gallina	III den. forti	0	98	0	1, 8, 75
1289	ivi	Un cavallo	XLV lib. Vien.	1854	36	0	Non si può fare ragguaglio non conoscendosi il pregio del ronzino, ed anzi uno ne fu pagato nello stesso Torino all'anno 1288, franchi 3296, 16.
1276	ivi	Ova numero cento e venti	Sol. II	4	08	0	Franchi 4, 17, 60
1284 al 1289	ivi	Un modio di calcina . .	Sol. XVI di Losanna	4	70	0	
1293	ivi	Un pajo di buoi aggiogati	CXII sol. den. VI fortes	412	16	0	621, 18, 0
dal 1289 al 1300	ivi	Il prezzo medio di un sestario di frumento . .	Sol. IV, den. IV Viennesi	4	20	49	In Torino 8, 17, 76

(1) Muratori – Dissertazione XXVIII.

(2) Cibrario, op. cit. pag. 481, e seguenti.

E sebbene meglio si offrirebbero i documenti patrj e quelli di altre città, pure non vogliamo innoltrarci più oltre nel XIV secolo colle nostre ricerche, perchè facile sarebbe di cadere in errore facendovi ragguaglio delle monete, perchè affermano gl' Istorici, che in detto secolo nelle zecche d' Italia s' introdusse l' uso di battere e di contare denari aventi un valore diverso dai primi non solo, ma diverso ancora fra quelli di un paese e di un altro.

Ora cade in acconcio alle poche osservazioni già fatte e che particolarmente riguardano Mantova, intorno le cause, per le quali, di presente, alle cose si attribuisca un valore maggiore di quello che ad esse anticamente fu dato, di aggiungerne altre generali all' Italia. Per la scoperta del nuovo mondo venne occasione propizia all' Europa di estrarre dalle miniere d' America una quantità di metallo, col quale si accrebbe il numero ed il valore alle nostre monete, e perciò avrebbero ancora dovuto diminuire i prezzi alle derrate, perchè non crediamo che l' accrescimento dell' industria di una nazione possa bilanciarsi con quello dell' oro e dell' argento che in essa abbondi. Non così però rispetto ai terreni, sul valore dei quali può e deve l' industria avervi influito ad accrescerli, per aver conosciuto che col ben coltivarli stati sarebbero quelli suscettibili di frutti migliori, e molto più che per lo avanti non ne rendevano.

Meglio dunque d' ogni altra cosa, reputiamo, che la moda ed il lusso dapprima invigorissero le pratiche del commerciare, il quale da facili e pronte comunicazioni aperte tra l' uno e l' altro emisfero, ajutato, potè imporre alle cose un valore che non avevano avuto, e più ancora al denaro ch' era il mezzo con cui si esercitava il commercio. Quindi col crescere del traffico si accrebbe il bisogno della pecunia, e più si accrebbe allora che intrapresero i sovrani ed i principi un commercio più alto e sublime per quelle contrattazioni introdottesi fra le varie corti Europee, per le quali senza duopo di armi o di spargimento di sangue, si stabilirono le tregue e gli accordi, si fermaron le paci, si detronizzarono i deboli, e si rinfrancarono alcuni dominj per togliere a' più possenti d' insuperbir di dovizie. Le quali cose esercitarono per procurare fra loro quella economìa generale di mezzi che nei grandi e nei piccioli vale al mantenimento degli ordini. A questo modo tanto avanti procedendo la podestà del commercio vieppiù scarsì ne apparvero gl' istrumenti necessarj a mantenerla o ad accrescerla, e perciò cadde pensiero di artificiosamente alterare il valore di questi per servire alle bisogna di essa. Ecco dunque la pecunia in gran voga, ed eccone ancor lo sbilancio fra essa ed il prezzo delle derrate, le quali divenute un ramo, e forse il meno importante al trafficare, scapitaron di prezzo appena si assottigliava il denaro. Infatti, corra voce essere la guerra pro-

pinqua, si ingenerino nella mente dei popoli dubitazione e timore dell' esser insorta gelosia gravissima fra l' una corona ed un' altra, e di subito inviliscono i ricolti chiusi negli ampli granaj dello ammassatore, da' quali non escono se non quando quelle voci assopiscano, ogni titubazione si calmi, e ritorni la sublime bilancia politica al primo suo equilibrio. Non è dunque che manchino le cose al vivere necessarie, le quali anzi son sempre abbondevoli, e di cui quasi mai si patisce penuria, nè perciò da questo difetto consegue la carezza de' prezzi ormai doppi di quelli che seicento e più anni in avanti non fossero, ma ben per contrario consegue dall' aver imposto al denaro un valore proporzionato all' utilità che da esso può oggi cavarne un commerciante, e tolto alle cose quel pregio che di natura esse tengono.

Conosciuta pertanto la infinita potenza della moneta, bastò da se stessa a valere di utilissimo traffico, e quindi i prestiti di denaro fruttanti denaro, quindi le usure e la penuria di certa specie di essa ad arte procurata, la quale composta di metallo più vile, pure si ricerca meglio che l' oro, e quindi tant' altre fonti si aprirono all' industria ed al commercio, le quali tutte dirittamente inviliscono i generi, quelli che per la utilità immediata che agli uomini arrecano, dovrebbero credersi aventi un valore reale. Nota il Cibrario (1) che: *i banchieri*

(1) Op. cit. pag. 529.

Italiani furono i primi a scoprire le vere leggi del commercio della moneta, e ad essi infatti va debitore il mondo della teoria del credito e delle lettere di cambio. E questi mezzi furon dunque impiegati a sopperire alla sproporzione fra il denaro, e le gravi bisogna dei commercianti, onde poi si introdussero quelle *lettere di cambio* e *la carta monetata*, dei quali il primo varrà fino a che il progresso dell' industria rimanga ristretto entro i confini dell' utile e dell' onesto, il secondo per tanto tempo quanto basta ad uno speciale governo di ristorarsi dai privati danni per esso sofferti. Ma siccome ogni umano negozio mano mano traligna dal giusto e dal retto, così la mala fede di alcuni grave sospizione introdusse negli animi, e procurò che al denaro solo si concedesse quella amplissima fede per la quale salì tant' alto nelle menti delle generazioni moderne, onde nessuno saprà calcolare quale sia il valore che pigliar possa il denaro.

Laonde ci si permetta di conchiudere che dalla sola sproporzione tra il valore concesso alla pecunia, e quello tolto alle cose, a parer nostro, oggi deriva la esiguità dei prezzi anticamente attribuiti a queste, se pure li si raffronti ai presenti. E porremo fine col riportare la opinione intorno a questo negozio scritta da un sapiente Italiano, sebbene quella in molte parti differisca dal nostro giudizio. Ecco le sue parole (1). *O sia che tale istabilità si debba*

(1) Lodovico Antonio Muratori – Dissertazione XXVIII.

attribuire alla non mai sazia avarizia degli uomini, che sempre si studiano di valutar più caro il prezzo dell' oro, e dell' argento nel vendere e spendere, o pur sia, com' io vo credendo, ch' essa provenga dalla condizione della moneta bassa ed erosa, che sempre va peggiorando nelle nostre zecche, al valor della quale si adatta quello de' metalli preziosi (giacchè non si può attribuire questa metamorfosi alla rarità di essi metalli) certo è che un gran divario passa fra l' antica e la recente pecunia.

CAPITOLO OTTAVO

Dei pesi e delle misure.

I pesi sono naturalmente assai meno soggetti a variazioni che le misure, e non ho trovato infatti che la libbra torinese abbia cambiato; così scriveva il signor Cibrario (1), e noi pure potremo ripetere parlando delle cose nostre di Mantova, appoggiati ad uno statuto (2), col quale la repubblica stabiliva di aversi il peso *(pense)* a dividersi in venticinque parti *(libras)* e ciascuna di queste in altre dodici *(uncias)* nel modo appunto che oggi costumasi. La qual provvisione differisce soltanto dal moderno operare qui in Mantova per un' altra di-

(1) Op. cit. pag. 475.
(2) Si vegga il documento N. 26.

visione del peso in quella accennata: *in quattuor libras grossas, sive quattuor quartironos.* Ma ciò appunto non altera la prima natural divisione del peso dapprima già stabilita, perchè volendo che una di dette *libbre grosse* equivalga a sei *delle picciole* aggiuntevi ancora *tre oncie*, sommando insieme quattro di queste misure compongono venticinque libbre, le quali dovevano per legge costituirne un peso.

A questo modo il peso delle cose si determinava sia a mezzo di *statere* sia *cum bilanciis.* Ma questa uniformità di pesi nel governamento e stato di Mantova non essendo da tutti abbracciata dapprima, perciò la Repubblica mandò fuori quella provvisione, colla quale anco vietava di altrimenti adoperarne, condannando i trasgressori di siffatti ordinamenti ad un ammenda da pagarsi in denaro (1).

Ed in que' patrj statuti sono le misure indicate coi seguenti vocaboli: *modium, soma, plaustrum, sextarium, bozolam, brachium, pedem, perticam.* E le due ultime più precisamente vengono ancora determinate in modo che la pertica compor si dovesse di piedi detti *di Ariprando*, il quale piede intagliato di marmo, collocavasi esteriormente alla

(1) Lib. IV. Rub. 6 – Omnia pondera et mensuræ cujuscumque generis et manerici de villis districtus Mantuæ reducantur, et teneantur ad formam et morem tantum Civitatis Mantuæ. Nec alia pondera vel mensuræ possint esse in aliqua villarum sub pœna X lib. par. (*franchi* 81, 46, 60) contrafacienti vice quilibet auferendæ.

chiese intitolate a S. Pietro ed a Sant' Andrea (1). Di questa sorta di piede adoperato e avanti e molti secoli dopo quello, di cui facciamo discorso, ne ragionarono varj scrittori, ed intorno ad esso fu scritto dal vocabolario della crusca così: *Dopo Alberigo regnò re de' Longobardi Eliprando, il quale fu grande come gigante, e per la grandezza del suo piede si prese la misura delle terre, e ancora a nostri dì si chiama piè d' Eliprando, il quale è poco meno che 'l braccio della nostra misura.* Non occupandoci noi a chiarire se la origine di questo piede si abbia a tenere accomodata oppur favolosa, che ciò poco monta, ricercheremo invece di conoscere la sua misura. Ed a ciò ne sussidiano le parole di esso statuto; *Computatio facienda de muris fiat computando novem quadrellos per longum, et non plures una quacumque perticam,* perchè calcolandosi ogni pietra col cemento necessario a conneterla tenere di spazio centimetri di metro ventinove, consegue che nove di dette pietre poste a muratura occupar debbono in lunghezza metri 2, 61,

(1) LiL. IV. Rub. 36 – Rationatores sive agrimensores omnes primo mense faciat potestas jurare fideliter exercere suum officium pro utraque parte et mensurare ad perticam pedis Aripranditi et non aliter. Qui pes et ejus forma, ipsorum consilio, fiat in porta sancti Petri et sancti Andreæ expensis Communis Mantuæ in lapide vivo. Item dicimus de passibus drappi. Item computatio facienda de muris fiat computando novem quadrellos per longum, et non plures unaquamque perticam et in ratione fiat solutio muratoribus et operarijs ad milliaria laborantibus.

e perciò tanto esser debba da calcolarsi la pertica *di Ariprando*. Ed ogni pertica sendo composta di piedi sei, ognuno di questi risulta di centimetri 40, 50, che è appunto presso a poco quel tanto dal Cristiani (1) attribuito al piè d' Ariprando, cioè metri 0, 43,4472, e fors' anco la stessa misura assegnata oggidì al piè censuario in Milano di metri 0, 43,51850.

Le antiche consuetudini intorno ai mezzi impiegati per misurare le cose che furono dalla repubblica per lo statuto accennato revocate, pensiamo però che rimanessero vigenti per quanto spetta ai terreni senza di che gravi incertezze e molti litigi derivare potevano fra i primi ed i nuovi possessori de' fondi. Ed osserviamo anzi in proposito.

1.° Che la *Bibulca*, equivalente alla moderna biolca di terra, non mutò di misura, ma si mantenne eguale fino al presente dimostrandolo alcuni istrumenti di vendita stipulati prima ancora del mille, ne' quali sono numerate le biolche di alcune pezze di terra, di cui si precisano sì bene i confini, onde quelle oggidì appariscono senza dubbiezza di mantenere la antica misura.

2.° Che in varj documenti del secolo XII, e fra gli altri in un atto di donazione fatto al 1055

(1) *Delle misure d' ogni genere antiche e moderne con note ecc. di Girolamo Francesco Cristiani ingegnere veneto. Brescia 1760 presso la stamperia di Gio. Batt. Bossini.*

da Beatrice moglie al marchese Bonifacio Canossa è scritto: *idest nominative terras arabiles juris ipse domne Beatricis in loco qui vocabatur prato-longo a pertica legitima de pedibus duodecim a pede Linprandi mensurata sunt junges quattuor;* ed in altro all' anno 1068 parimenti si legge: *et ipsa petia de terra pro mensura juxta pertica legitima pedibus duodecim mensurata* (1), onde è a credersi che la pertica di Ariprando serviente a misurare i terreni si dividesse in dodici parti.

3.° Che essendo prefissa, come abbiamo detto di sopra, la misura del piè d' Ariprando in metri 0, 43, 50, allo incirca, e dovendo a dodici piedi sommare la pertica serviente alle terre, debba la detta pertica lineare calcolarsi in lunghezza metri 5, 22, e conseguentemente quella quadrata metri 29, 84.

Le quali osservazioni ci persuadono che la biolca di terra fosse come al presente composta di metri 3136 quadrati, ma che però i piedi che la componevano fossero di una lunghezza maggiore che non sono i moderni, e perciò cento e cinque di quelli pareggiassero i quattrocento per cui oggi costumasi di calcolare una pertica.

Per un altro statuto (2) di esso Comune è fatto comandamento così: *de omnibus ponderibus et*

(1) Si vegga il Tiraboschi – *Storia della Badia di Nonantola* – *Modena* 1784, Tom. II. pag. 157 e 199 ed altrove.

(2) Lib. IV. Rub. 5 – Et omnia pondera et mensuras et magna et parva usque ad dragmam ita quod dragma includatur

mensuris dictus judex teneat unum saxum etc. E questo marmo (1) lungo metri 1, 77, largo metri 0, 80, grosso metri 0, 46, per buona ventura tutto dì si mantiene quì in Mantova appoggiato esteriormente all' antico palazzo dei signori Gonzaga. Così quelle mura, entro cui abitarono essi Gonzaga, i quali usurpando i diritti di libertà, della patria si fecero tiranni e padroni assoluti, fanno oggi puntello a quel monumento repubblicano, e pare quasi che l' uno

faciat justari et bullari ad sculpturam Virgilii perpetuo duraturam. Et de omnibus autem ponderibus et mensuris dictus Iudex teneat unum saxum quod remaneat apud ipsum iudicem vel penes Massarium Communis Mantuæ.

(1) Scrisse l' Amadei (*Cronaca Mss. di Mantova - Tom. II. foglio* 630) che il Cardinale Gonzaga, per togliere le frodi all' anno 1554: *fece fare i pesi e le misure di metallo, di ferro e di marmo ed esposte a veduta universale nella prima camera d' ingresso del maestrato ecc.*, e quindi il Tonelli (*Ricerche storiche di Mantova Tom. III. pag.* 108): *si pensò in Mantova di formare di metallo e di marmo quegli stromenti, i quali dovevano servire per l' avvenire di norma in città ed in campagna onde determinare qualunque quantità e peso delle cose ecc.* Ed ambedue questi moderni scrittori appoggiano la veridicità del loro racconto ad una iscrizione la quale fu allora: *ad eterna memoria in quel luogo collocata*, e la riferiscono così:

Aenea hæc instrumenta ad tollendas quæ universam invaserant civitatem in mensuris ponderibusque fraudes, summo artificio concinnata in publicum proponi lege cautum est. Gulielmus Gonzaga dux et Montisfer. March. III. Auctoribus Hercule Gonzaga Cardinale patruo et Margherita Paleologa matre curatoribus anno MDLIV.

I continuatori della Storia di Mantova del Volta al Tom. III. pag. 63 e 64 non solo ripeterono quanto avanti era stato detto

e le altre, deposto avendo l' antichissimo odio, siensi affratellati per le comuni sventure; lo che bene dimostra essere le fortune dei regni al confronto dei secoli un nulla. L' incuria degli uomini, le vicissitudini dei tempi, e le intemperie delle stagioni deturparono in parte quel marmo, onde di tutte le misure che in esso son contenute non potremmo darne ragione, od almeno di quelle già assai logore e di troppo sformate. Valga però di alcune fare discorso, le quali da noi diligentemente misurate, porteranno buon lume, raffrontandole a quelle che modernamente costumano.

dall' Amadei e dal Tonelli, ma aggiunsero ancora: *che le misure in marmo della capienza giacciono anche oggidì derelitte sulla piazza del duomo presso il regio palazzo.*

Ma noi osservando primieramente che nessuno storico contemporaneo lasciò scritta una tale notizia narrata dai moderni cronacisti, i quali anzi si appoggiano ad un documento che contraddice la loro asserzione sia per la diversa materia accennata dalla iscrizione, sia per non scorgere nel rozzo lavoro di marmo quel *summum artificium* con cui furono i modelli al 1554 eseguiti; ed in secondo luogo che i guasti apparenti in detto marmo sono corrosioni, le quali voglionsi operate dal trascorrere di molti secoli e da molte ingiurie di stagioni sofferte, lo che non potrebbe essere accaduto, se custodito fosse stato in una stanza o luogo coperto fino al principiare del XVIII secolo in cui dominarono i Gonzaga; e che finalmente il decreto della repubblica chiaramente ne avvisa che quelle misure furono intagliate *in unum saxum,* come in questo si vede: crediamo che siffatto monumento ai tempi di essa repubblica, e non altrimenti, appartenga.

Numero	Forma	Dimensioni a misura metrica	Volume o capacità a misura metrica
1.ª	a tronco di cono	La base maggiore del diametro metri 0, 59; la minore met. 0, 53	0, 07447
2.ª	come sopra	La base maggiore del diametro metri 0, 38; la minore met. 0, 31 . . .	0, 01875
3.ª	come sopra	La base maggiore del diametro metri 0, 207; la minore met. 0, 15 . . .	0, 00472
4.ª	come sopra	La base maggiore del diametro metri 0, 213; la minore met. 0, 188 . . .	0, 00375
5.ª	come sopra	La base maggiore del diametro metri 0, 45; la minore met. 0, 377 . . .	0, 03204
6.ª	come sopra	La base maggiore del diametro metri 0, 183; la minore met. 0. 16 . . .	0, 00268

Dai risultamenti di queste misure, le quali però, ripetiamo, aver non si debbono assolutamente precise per i guasti accennati del marmo su cui furono incise, ci si permette di aggiungerne i seguenti corollarj.

1.° Essere le misure indicate ai Num. 2, 3 e 4 un multiplo pressochè di quella segnata al N. 1, della quale la seconda apparisce di esserne la quarta parte; la terza una sedicesima, la quarta una ventesima.

2.° Quindi supponendo che quella al N. 1, indichi la capacità del modio antico (*modium*) potrebbe paragonarsi benissimo al *moggio* usato in Milano, la di cui capacità è di metri 0, 83048.

3.° Ed inoltre le misure al N. 2 di metri 0, 01875 davvicino assomiglia alla *soma* moderna, di cui la capacità è di metri 0, 01731; ed è pure una frazione del moggio. E così quella al N. 3, all' altra detta *pinta*, frazione della *soma*, la cui capacità e di metri 0, 00432. Di quella al N. 4 non sapremmo indicarne il nome sebbene sia una frazione delle altre.

4.° Riguardo poi alle misure segnate coi numeri 5 e 6, il confronto loro vien facile, contrapponendo la capacità della prima di metri 0, 03204, alla moderna detto *lo stajo* di metri 0, 03460; e quella della seconda di metri 0, 00268 all' altra detta *il quartarolo*, ossia la sedicesima parte di uno *stajo* (*sextarium*) e la di cui capacità metrica è calcolata 0, 00216.

Posto dunque ciò che abbiamo ripetutamente avvertito intorno allo stato attuale in cui si trova la pietra nella quale sono intagliate le accennate misure, ed osservando che le antiche colle moderne misure da noi poste a raffronto, non offrono differenze fra loro molto importanti, ci par ragionevole a potervi conchiudere, che nel trascorrere di oltre sei secoli introdotta non siasi niuna od almen poca varietà nelle misure e nei pesi.

CAPITOLO NONO ED ULTIMO

A quali termini fosse circoscritto lo stato della mantovana repubblica, quali fossero le vie pubbliche, quali i fiumi ed i principali canali di acque che lo irrigavano.

§ 1. *Dei confini dello Stato.*

Noi darem fine a questo nostro lavoro col ricercare quali fossero i confini entro cui lo stato di Mantova si era ristretto ai tempi della repubblica; lo che, per quanto da noi sel conosce, non fu fatto fin qui da alcuno. E crediamo ancora opportuno di offerirne in disegno la pianta topografica di questo paese (1), per la quale più chiaramente appariscono quelle cose che noi siamo per dire. Eccone intanto i confini — Il territorio di Verona era diviso dal Mantovano a mezzo del fiume Mincio incominciando da *Monzambano* fino presso a *Masimbona*, e quindi eccettuata una lingua di terra che rimaneva al di fuori, del resto un canale di acqua detto la *Molinella* dirittamente serrava lo stato della nostra repubblica fino a *Seravalle* = Ed il Ferrarese si sarebbe congiunto al territorio di Mantova, se non lo avesse separato il fiume *Po* fino a *Felonica* = nello stesso modo si divideva dal Mo-

(1) Si vegga la tavola unita segnata col numero 1.

donese per le acque racchiuse entro un canale detto la *Fossata* fin dove questa si unisce alla *Secchia*, che così si noma quel fiume che pon foce nel *Po* presso il luogo di *Sabbioncello* = Ed un altro canale di acqua chiamato di *Moglia* che si conduce alla *Tagliata* determinava gli estremi dei due dominj di Mantova e di Parma = Il fiume *Po* e dippoi quello dell' *Oglio* segnavano i confini del nostro comune dalla parte che guarda a *Cremona* = Meno precisi perchè non indicati dal corso dell' acqua furono i limiti del territorio di Mantova e quelli di Brescia, i quali è duopo prefiggerli col nome di quei paesi detti la *Piubega*, *San Martino da Gusnago*, *Ceresara*, *Ceretta*, ed attraverso le colline di *Cavriana* si congiungono di nuovo a *Monzambano*.

Se pertanto lo stato Mantovano più che ora nol sia estendevasi verso *Guastalla* ed il *Ferrarese* assai più ristretto appariva, che non al presente, da quelle parti che guardano il *Cremonese*, il *Bresciano*, *il Veronese* ed *il Reggiano*, e perciò si può dire, essere stato minore di quello che oggi una sola provincia Lombarda costituisce.

Queste notizie noi le abbiamo desunte dagli statuti della nostra repubblica, coi quali: *(A)* si determinano le distanze che corrono dalla città a varj paesi dello stato (1). — *(B)* Da quello, con cui si comanda di porre custodi: *ad confines Episcopatus*

(1) Vedi il documento N. 27.

Mantuæ videlicet ad terram Sustinenti et Gubernuli et maxime ad pontem Zariæ, et ad terram Scorzaroli, sancti Michaelis, Cerexiarum, Voltæ Godij, Castioni Mantuani, et plures; (1) onde impedissero di condurre le biade fuori dello stato. — *(C)* Da una terza provvisione vinta dalla generale assemblea con cui fu stabilito: *quod terræ, homines, communia et universitates Caprianæ, Marcariæ, Cassatici, Suzzariæ, et insulæ Gonzagiæ, Pegognaghæ et Razoli tam ultra tagliatam, quam citra sint et esse intelligantur de districtu Mantuæ et pertineant Mantuæ sicut alia Communia, universitates, terræ et homines districtus Mantuæ, salvo iure episcopatus et Capituli Mantuæ in Suzzaria et insula non obstante aliquibus venditionibus, aquisitionibus, seu quibuscumque alienationibus hinc retro factis de prædictis vel aliqua prædictorum* (2). Il quale statuto anzi si intitola: *De tercijs terris Communis Mantuæ* a dimostrare che questi luoghi dapprima aggravati da tante servitù feudali e di molti diritti e privilegi privati accordati a certi gentiluomini, alle chiese, agli Abati, al vescovo di Mantova, ed ai conventi di Polirone e Nonantola dai signori Canossa, stati erano a comune beneficio dalla repubblica rivendicati.

E vogliamo avvertire che i detti confini dello stato Mantovano erano stati ristretti al 1022 per

(1) Lib. IX. Rub. 2 – Super blado et legumine.
(2) Lib. III. Rub. 56.

avere Bonifacio Canossa ceduto a *Cremona* la terra detta di *Piadena* (1) e dippoi allargati al 1222 per la cessione fattane del luogo detto *Bondeno* dai Ferraresi, ed al 1225 per l' acquisto di *Rezolo* tolto colle nostre armi ai Reggiani.

A questo modo determinati con precisione a mezzo di documenti sicuri i confini dello stato di Mantova, verranno tolte di mezzo alcune dubbiezze per le quali alcuni scrittori opinarono che il possedimento della repubblica di quando in quando si dilatasse. E sebbene i Mantovani valorosi e prudenti acquistarono infatti al 1242 le ville di *Trevenzolo, Villimpenta, Valleggio ed Ostiglia* ed al 1220 quelle di *Legnago* e *d' Isola della Scala*, e nello stesso anno le grosse terre di *Casalmaggiore* e *Gazzuolo*, pure questi luoghi non essendo mai nominati dai nostri statuti, è ragionevolmente a supporsi che si vendessero ai vinti, da cui pel riscatto ricevuto avessero di buona pecunia. Non fu che all' anno 1335, in cui la fortuna arridendo a Luigi Gonzaga, che colla morte da lui procurata al Bonacolsi si era aperta la strada all' assoluto dominio, ottenne molte terre e castella, a cui altre ne concesse l' Imperador di Germania al 1354.

Non lascieremo però di accennare che alcuni dei paesi nominati dallo statuto (2) non sono ora

(1) Muratori – Antiq. Ital. Dissert. XXXVI.
(2) Vedi il documento N. 27.

da noi conosciuti, e che di altri mancano le necessarie notizie a precisare i luoghi dove essi erano piantati. Sennonchè intorno la seconda dubitazione buon lume ci arreca un antico documento ricordato dal Visi (1), con cui Matilde Canossa concede ad Ubaldo vescovo di Mantova la corte di *Sermide* e privilegi di pesche: *a portu usque ad fossaltulam* (forse quel canale d' acque che oggi è detto *Fossata*, il quale scorre frammezzo alle terre dette di *Magnacavallo* e *Quingentole*). *Et per fossaltulam usque ad caudam Busneti in zusum per boscos et per cannetum versus Padum usque ad fossatum Goltarasæ, quod est super Gambaronum. Et a portu de Tinazzo usque ad portum ruptum, et a porto rupto usque ad portum pratasole, a portu pratasole ad portum busnettum, a porto Busnetti sicut ego designavi, usque ad fossatum Glotarasæ, usque in Buranam vivam, et susum per Buranam usque ad Bondenum, et susum per Bondenum usque in fossalatam, a fossalata in susum ad fossam Balbi.... sicut vadit arzenum per valem et per cannetum et per terram usque ad portum Tinazzum.* Onde apprendiamo che quel luogo dallo statuto chiamato *Tinazzo* esser doveva locato nel territorio, oggi Ferrarese, del pari che lo è l' altro detto Goltarasa, modernamente chiamato *Stellata* (2) e siccome in

(1) *Notizie storiche della città e dello stato di Mantova - Mantova* 1772, Tom. II. pag. 147 e 148.

(2) Vedi Frisi - *Memorie di Ferrara* - Tomo I.

quello è pur situato quel canale di acqua detto *Gambarione* o *Gambarone* (1), e l' altra fossa detta *Burana*, la quale derivata dal fiume *Panaro* passa presso il Bondeno, ed alimenta i due canali di acqua oggi chiamati l' uno il *Mantovano*, l' altro il *Rusco*.

§ 2. *Delle vie e dei ponti principali.*

Dal documento da noi riferito, col quale piacque alla repubblica di determinare le distanze che correvano dalla città a ciascun paese posto entro lo stato, e dai raffronti che intorno quello vi abbiamo operati (2), viene facilmente a dimostrarsi che il corso di quelle vie non variò di molto da quello che al presente esse mantengono, perchè il numero delle miglia anticamente assegnato è pressochè eguale a quello per cui al presente furono misurate.

Le vie principali chiamate *regales*, e che perciò si avevano a mantenere a spese dello stato, noi le abbiamo, sopra la pianta in disegno (3), indicate con rette linee senza però accennarne i varj giri che potessero fare, mancando a sussidiarcene più pre-

(1) Si vegga il Guerini – Compendio storico delle Chiese di Ferrara a pag. 449.

(2) Vedi il documento N. 26.

(3) Vedi la Tavola I, in cui le sette strade qui indicate sonovi distinte colle lettere A, B, C, D, E, F, G.

cise notizie. E quelle strade furono dagli statuti (1) così nominate:

I. Stratam Levatam qua itur Castionum Mantuanum.

II. Et stratam de Casteluculo.

III. Et stratam de Campitello.

IV. Et stratam de Burgiforti.

V. Et stratam de Castellario qua itur Veronam.

VI. Et stratam qua itur Gubernulum.

VII. Et stratam qua itur Godium eundo Brixiam.

La quale ultima strada *regalis* da una convenzione stabilita al 1279 (2) fra i Comuni di Mantova, di Verona e di Brescia, ne vien fatto conoscere, come quella continuasse a condursi da Goito *per campaneam Godizzoli et Montisclari* (3) *quam directive currere possit Brixia Mantuam et Mantua Brixiam*, e nello stesso modo a mezzo di *unæ stratæ per Pischeriam* si univano con facili comunicazioni le città di Brescia e Verona. Avvertimmo già che lo stesso documento ricorda una via commerciale che mano mano conducevasi costeggiando le ripe del lago di *Garda*, onde potremmo ragionevolmente supporre che altre simili ne fossero state eseguite in altri luoghi a procurare la prosperità del nostro commercio sussidiato da quello che in altri stati veniva esercitandosi.

(1) Lib. VII. Rub. 3 – De pontibus lapidibus infra tria miliaria.

(2) Si vegga il documento N. 24.

(3) Questa strada fu in disegno alla Tavola I indicata e distinta dalla lettera H.

Ed oltre tutte queste vie *regales et commerciales* altre pure essere vi dovevano, a mezzo delle quali i varj paesi e Comuni dello stato si univano alla città, a cui gli abitatori di quelli molto di spesso dovevano condurvisi per esercitar la milizia ed altre fazioni personali, o per recare le biade ed i ricolti dei campi onde si custodissero ne' pubblici granaj, o si smerciassero sopra le piazze ed i mercati. Che in ogni tempo fu mala usanza di arricchire con privilegi infiniti quei luoghi che fan capo agl' interessi di tutto lo stato, ed in cui i maneggi, gl' intrichi, i monopolj sfacciatamente di solito vi si esercitano con moltissimo danno dell' industria agricola e commerciale, ricevendone le maledizioni loro imprecate dai cittadini delle provincie. E mentre gli abitatori degli altri paesi, quasi appartenessero a razze diverse, o di minori diritti fosser pur stati investiti, sudano nei travagli e nelle giornaliere fatiche, coloro che stanno nelle città capitali li insultano con tanto disprezzo, quanto a loro vieppiù a diritto si debbe per quel tripudiare oziando fra il lusso, fra i giuochi e gli spettacoli, onde insuperbiscono di questi vani diletti seguitando gli usi e le mode straniere, invidi perfino delle futili glorie d' Inghilterra o di Francia. Ma ritornando all' istoria diremo che gli statuti confermano quanto abbiam detto di sopra essendosi fatto comandamento dalla Repubblica: *ut expediri Iudices faciant stratas et vias civitatis Mantuæ et districtus et omnes sint amplæ*

per VI brachia (1) ed attraverso alle strade vollero costrutti i ponti occorrevoli (2), e quindi dippoi si mantenessero a spese di coloro (3): *quibus prodest, et illorum eciam qui consueti sunt facere, et expensis euntium et redeuntium ex necessitate.* Le quali provvisioni chiaramente dimostrano che le dette vie mantenere si dovessero dai possidenti che di esse necessariamente erano costretti ad usare per le loro private bisogna, e ciò vale appunto ad indicare che esse erano quali oggi si chiamano *le strade comunali.*

E degli argini stessi, allora in questo territorio di Mantova quasi dappertutto costruttivi per contenere le acque dei fiumi a certi limiti, crediamo che molti, fatti spaziosi e sicuri, valessero a vie pubbliche. E leggiamo infatti ne' patrj statuti: *viæ aggeris de Cerexiis ad Ridevallum, et ipse via levata et grossata pro ut melius poterit* (4); e perchè anzi non patissero danno od ingiuria da quel pubblico uso di transitarvi, volle la repubblica che gli argini si sostenessero dalle piante (5), le quali allignando e fattesi prosperevoli servissero a sostenerne il ter-

(1) Lib. VIII. Rub. 6 – De viis et stratis.

(2) Lib. VIII. Rub. 3 – Ordinamus quod ubicumque infra tria miliaria sint pontes ligni per transversum viarum per decursum aquarum, ducalium, vel ubicumque expedit.

(3) Lib. VIII. Rub. 8 – Item pontes et portus civitatis et burgorum et districtus Mantuæ manuteneantur et aptentur et reficiantur quociescumque opus fuerit.

(4) Lib. VIII. Rub. 12 – De viæ aggeris de Cerexiis.

(5) Si vegga il documento N. 28.

reno sopra ai luoghi circostanti innalzato. Le quali piantagioni dovevansi dai privati possessori custodire e difendere dai danni che altri potesse loro arrecare (1) nel modo appunto che era stato stabilito avanti per le vie Comunali.

E siccome il commercio precipuamente procuravasi a mezzo della navigazione per le acque del Po, così venne anco prescritto che le merci prima di condurle entro o fuori dello stato far dovessero capo ai luoghi di *Sermide* e di *Serravalle*, dove eranvi posti alcuni magistrati che l' ufficio finanziario esercitavano per riceverne la satisfazione del dazio o gabelle, certificandone i pagamenti con apposite bollette (2). Ed egualmente nel luogo detto *Boccadiganda* (3) operavasi, perchè quivi eravi un ponte sul Po ed a Governolo, presso cui passavano i navigli che sopra *Mincio* scorrevano, e vi si aveva lì presso anche un porto (4). Ed oltre quel ponte da noi accennato un altro attraversava il fiume *Za-*

(1) Lib. VIII. Rub. 12 – Et ab utraque viæ aggeris fiant fossata amplata XII brachia et plantatio ibi facta manuteneatur, et loco mortuarum replantatio fiat ita quod propter inundationem aquarum inferiorum sicut est cavatum non guastetur, expensis villarum quæ consueverunt facere.

(2) Lib. III. Rub. 22 – Super fraudis obviandis.

(3) Lib. VII. Rub. 38 – De uno notario deputando ad caput Bocchedegandæ pro mercimoniis.

(4) Lib. III. Rub. 24 – Non separent se a porta civitatis Mantuæ vel Gubernuli, seu ultra portum transeant nisi soluto dacio.

ra (1); un altro sopra *Mincio* stava davvicino al paese di *Goito* (2), ed uno eziandio presso *Borgoforte* nel luogo detto *San Leo*, del quale oggi a noi non è dato di indicare precisamente la ubicazione (3).

§ 3. *Dei fiumi e dei canali d' acqua.*

Molti fiumi e molte acque scorrevano attraverso di questo piccolo stato di Mantova, e da essi opportunissime comodità si coglievano al navigare, al condur merci e ad animare diversi opificj, molto propizj a favorire l' industria, oltre ai mulini, dei quali se ne avevano: *super flumen Olœij et per flumen Padi et Zariœ et Mencij* (4).

I. Le ripe del Po: *ab insula Reveri inferius et a Scorzarolo et ab utraque parte Padi* (5), o meglio da Revere fin lì presso a Luzzara per sì lungo tratto erano da ambo le parti possedute dai Mantovani. Che il Po già deviato avesse dall' antico suo

(1) Lib. I. Rub. 57 – Et super custodia blavæ et leguminis ponantur superstantes maxime ad pontem Xariæ.

(2) Lib. VIII. Rub. 8 – Pons autem Godij reficiatur et aptetur per Communia Godij, Voltæ, Caprianæ, Guasti, Ceretæ, Ceresiarum, et illorum de Gosnago secundum larium quantitatem.

(3) Lib. I. Rub. 49 – Qui intelligantur conduci extra districtum Mantuæ si transierint ultra pontem Sancti Leij Burgifortis, vel pontem Sancti Leij.

(4) Lib. III. Rub. 6 – De molendinis.

(5) Lib. V. Rub. 29 – De armis Districtualium Mantuæ.

corso, lo dimostrano le grandi traccie che ne ha lasciate; ed al 1122 sono ricordate alcune terre poste: *Plebe Sanctæ Mariæ de Figariolo ab uno latere Pado veclo* (1) e quelle isole nominate dai nostri statuti *Gonzagiæ*, *Pigognagie ed Razoli* tutte appunto si formarono per quel canale del Po rimasto asciutto per aver questo variato di corso.

II. Il *Zara* originato lì presso il paese di *Tabellano* cade in Po a *Montecucco* tra *Portiolo* e *San Benedetto*, dal cui fiume si diramano benefiche acque, per le quali si irrigano le terre del Suzzarese.

III. L' *Oglio* che un tempo, o dovette godere di più estesi confini, o tenere un corso diverso di quello che ha di presente, *scorgendosi*, scrive Giovanni Romani (2), *che le così dette Regone fiancheggianti un tal fiume sono estese in una non interrotta continuazione; che le medesime sono per tutta la loro lunghezza da ambidue i lati accompagnate da coste assai più elevate dell' attuale livello di quelle, che nei fianchi di queste coste sono visibili e distinguibili gli angoli d' incidenza corrispondenti agli opposti di riflessione.* Ma i cangiamenti di questo fiume molto prima dell' epoca di cui noi ragioniamo, erano stati operati trovando in un diplo-

(1) Muratori - *Antiq. Ital.* Volume II. pag. 183.

(2) *Dell' antico corso de' fiumi Po, Oglio ed Adda ecc.* - *Milano* 1828, pag. 64.

ma di Arrigo VI Imperadore (1), concedere alla chiesa di Asola; *omnia bona regonata ultra flumen Oleum.*

IV. Anche il *Mincio* una nuova via avevasi aperta abbandonando la retta, onde il Bertazzoli, diligentissimo ed accurato nel ricercare le antiche memorie, ci avvisa (2) che: *Tutti comunemente a Governolo e di que' contorni ancora, sanno che anticamente il Mincio andava per il Fiscero nelle valli, massime che questo si riconosce benissimo dal suo alveo derelitto.* Ed altri dotti scrittori pretesero che entrando il Mincio nel Fiscero, apertasi via attraverso le valli di *Ostiglia,* di *Sanguinetto, Cerea, Legnago, Tracenta,* si associasse al *Tartaro* e con esso dirittamente si conducesse al mare, prendendo lunghesso la strada il nome di *Fossa Filistina.* Ma anche queste varietà erano accadute fino a' tempi di Quinto Curio Ostiglio, ed all' epoca della nostra repubblica le cose si trovavano come al presente, cioè il *Fiscero* scaricava le proprie acque nel *Mincio,* e questo nel *Po* presso a *Governolo.* Lo che bene ne prova un istrumento dell' anno 1218 (3) dicendo: *præcipimus quod omnes Riveriæ lacus a Ripalta ab utraque latere lacus usque ad fisserum in bucca Mintij ad Commune pertinere.*

(1) Riferito nella: *Storia di Asola del Margili,* tuttodì non pubblicata colle stampe.

(2) *Discorso sopra il nuovo sostegno di Governolo* — *Mantova* 1753, pag. 33.

(3) Riferito dal Daino, nella sua istoria dei Gonzaga, op. mss.

Due altri fiumi dovevano ancora anticamente percorrere pel territorio nostro di Mantova, dei quali però non discorrono i nostri statuti; la *Secchia*, cioè, e l' *Osone*.

V. La *Secchia* in due decreti di concessione accordate al Monastero di Nonantola, nominato dal primo all' anno 753 *Saijclam*, dal secondo di Ottone IV Imperadore del 1210 *Treseclaria*, è quel fiume che raccogliendo le acque che scendono dalle montagne del Modonese, le scarica in *Po* presso il luogo detto *Sacchetta*.

VI. L' *Osone* bagna le terre di *San Martino da Gusnago*, di *Gazzoldo* di *Castellucchio*, e molt' altre, e quindi pone foce nel lago di Mantova non molto distante da *Curtatone* e dal luogo chiamato di nostra Donna delle *Grazie*.

Nè qui è a tacersi che da un diploma di Berengario a favore del Vescovo di Mantova, ci vien fatto ancor di conoscere quali fossero i confini di questo stato prima del mille, i quali sono indicati così: *Cujus fines decernunt ambæ ripæ Mincij de Vallegio usque in Largionem fluvium, et per Largionem sursum usque Iaram et Oleum et deorsum usque Padum et per Largionem et Padum sursum usque Crustellum, et deorsum usque Buranam.* E ciò poco varrebbe al nostro argomento, se non fosse in quel documento accennato il nome di un fiume e di un altro canale di acque al dì d' oggi non ben conosciuti.

VII. Il *Larione*, ognuno sa, che unendosi al *Po* formava varie isolette, da cui trasse anzi nome di *Polirone* quel paese oggi chiamato di *San Benedetto*, ma non egualmente noto è il corso ch' ei vi tenesse. Par certo che fatti varj giri tortuosi si immischiasse alle acque di *Zara* e di *Po vecchio*, intorno a che un disegno fattone al secolo XV e pubblicato dal Visi (1) utili notizie ne offre dell' andamento dei fiumi e delle acque che intorno a quel paese aggiravansi. E crediamo anzi opportuno il riprodur quel disegno (2), siccome da questo più chiaramente rilevasi, come appunto osserva anche il Visi, che il Po prima di pigliare il corso diritto da *San Benedetto* a *Borgoforte* mandava fuori alcune ramificazioni, delle quali una dopo aver percorso alcun poco nel luogo detto la *Motta* scambiava nome in quello di *Zara*, lo che ancora apparisce dai documenti del X secolo. Un secondo ramo del Po passava tra *Guastalla* e la *Zara*, ed era detto *Po vecchio*, e conducendosi fin presso a *Gonzaga* poneva foce esso pure nel *Zara*. Un terzo ramo lambendo davvicino a *Gonzaga* nel luogo detto *Gaidella* era stato con artificio condotto nel fiume *Secchia*, nominandosi quivi *Tagliata*.

VIII. L' altro canale di acque detto *Burana* anche adesso trascorre presso al *Bondeno* Ferrarese, ma non nel modo che Pellegrino Prisciano, te-

(1) Op. cit. Tom. I. pag. 272.
(2) Si vegga alla Tavola II. figura 2.

stimonio di veduta, ne disse al secolo XV (1), venir quello attraversato dalle acque del *Secchia* nel luogo detto *Concordia*, e facendo cammino attraverso alle ville nominate *Segnate*, *Dosso* e *Tramuschio* dopo due miglia entrarne nel fiume *Bondeno*.

IX. Il qual *Bondeno* è un fiume che oggi pure non si conosce, sebbene ricordato si trovi da una concessione fatta all' anno 753 al Monastero di Nonantola dal re Flavio Astolfo, documento che offre indizj di luoghi e canali di acque pressochè ignoti al presente. E le parole son queste: *In subscriptis fluviis Moclena, Lama, seu Ludunia nullus accedeat facere molendinum nec portum ædificare præter Abates et Monachorum molendina, quantum fines illorum continet, et per padum de subtus usque in fossa quæ vocatur Cararia, atque ex alia parte per Moclenam in josum usque in capite de prædicta fossa. Et medietatem ex piscarijs nostris in territorio Mantuano in loco Sarmata et Bondeno: atque alias piscarias in finibus nostris Regisianis et Flexicianis, sicuti vel quæ modo habemus ad curtem Regis in integrum ex una parte currente fluvio Moclena, de alia parte fluvio Bondeno etc.*

Ed intorno le cose scritte in questo decreto osserviamo: 1.° Che i confini *Flexiciani* esser dovevano presso la terra di Flesso, città illustre, un tempo ricordata dall' istorie elevarsi vicino alla nostra borgata di *Pegognaga*, ed ove un' antichissima

(1) Ne' suoi annali mss. di Ferrara – Lib. I. Cap. XXXVI.

selva allignava detta *Flessiana*. E gli accurati studj e le dotte ricerche operate dal chiarissimo signor Cavaliere Girolamo Tiraboschi (1) ci pongono in grado di riprodurne in disegno (2) quel tanto che riguarda la nostra provincia, donde si traggono di belle notizie intorno al correr diverso del Po ed al luogo in cui elevavasi l' annosa selva di Flesso.

2.° Del fiume *Bondeno* parlarono varj scrittori, ed una carta all' anno 781 pubblicata dal Muratori (3) dimostra che *Luzzara* e *Gabbiano* erano fra il Po ed il Bondeno. E due altri documenti, l' uno offertoci dal Bacchini (4), l' altro dall' Abate Zaccaria (5), ci avvisano aver corso il Bondeno a levante da *Gonzaga*, ed il Prisciano a' suoi tempi riconobbe di persona le vestigia di quel fiume dappresso al *Bondanello*, e quindi attraverso le campagne di *Bolognetta*, *Portizolo* e *Cantone* fino dove esso andava a congiungersi alla *Burana*.

3.° Dei fiumi detti *Moclena* e *Lama* non faremo parola siccome appartenenti al territorio di Modena. Ma aggiungeremo soltanto che dimostrando il Tiraboschi (6) essersi estesa la *Moclena* fino a *Salara*, luogo posto oltre Po in linea retta a *Felonica*,

(1) *Istoria della augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola – Modena* 1785, Tomo II.

(2) Si vegga alla Tavola II, figura 1.

(3) *Antiq. Ital.* Vol. III. pag. 85.

(4) Storia di Polirone – Appendice pag. 12.

(5) Storia di Leno – pag. 75.

(6) Opera cit, Tomo II. pag. 522.

ed il riferito documento avvisandoci che essa *Moclena* univasi alla *fossa Carrara,* molte dubitazioni ci insorgono del modo con cui quel fiume si conduceva sul territorio di Mantova. La detta fossa *Carraria* è difatti ricordata dai patrj statuti della nostra repubblica colle seguenti parole: *Eligantur in consilio generali duo Camparij de corpore civitatis in Carraria qui debeant custodire Carrariam ab arzeno Sprangi superius usque in lacum Mantuæ. Et habere de qualibet bibulca prati, nemoris et terræ aratoriæ III Imperiales* (franchi 67, 33, 50) *et eorum accusis credatur ut aliorum Campariorum. Eodem modo eligantur Camparij Barbaxij* (1). Le quali cose ingenererebbero dunque sospetto che il corso di queste acque uscite dal lago passasse frammezzo alle valli Ostigliesi, e quindi presso ai luoghi di *Bergantino*, di *Massa* e di *Salara*, pervenissero poi ad unirsi al fiume *Moclena.*

Ma per le nuove arginature con cui il governo assicurava da funestissimi effetti derivati dallo straripamento dei fiumi questa nostra provincia, per le varietà introdottesi al corso dell' acque, le quali con giudiziosi artificj mano mano si condussero irrigue a beneficare i terreni; di troppo cangiarono le cose al presente, perchè ne rimangan vestigia sicure dell' antichissimo proceder de' fiumi. Laonde basti quel tanto che abbiamo potuto pazientemente raccogliere dalle antiche memorie.

(1) Lib. X. Rub. 65 – De Campariis Carrariæ.

AUTENTICI DOCUMENTI

PER LA MAGGIOR PARTE INEDITI

CHE SI RIFERISCONO

ALLA

SECONDA PARTE

DI QUESTO LIBRO

Digitized by Google

N. 1.

Abbiamo tentato di registrare i nomi dei Podestà che furono in Mantova fino al terminare del XIV secolo; ma questo lavoro da noi non si potè dare compiuto per la mancanza di documenti sicuri valevoli a riempire molti vuoti: avvertiremo soltanto che sebbene la legge determinava che un Podestà si mantenesse in carica per soli sei mesi, non per ciò vietava che potesse venir rieletto, lo che anzi non di rado avveniva.

Anno
1183 Ugoccione, parmigiano, di patria.
1189 Attone od Azzone de Pagano.
1193 Antonio della Scala, appartenne alla famiglia degli Scaligeri che dominava più tardi in Verona.
1195 Stefano di Turbiago, bresciano.
1197 Lo stesso.
1198 Giacomo di Bernardo, bolognese, il di cui casato dicevasi de' Carbonesi, fu eletto podestà di Cremona al 1206, e vi fece murare il palazzo del Comune, e morì in detta carica al 1207. Ottenne anche di por termine a molti litigi insorti al 1198 fra i Mantovani e que' di Ferrara.
1199 Stefano di Turbiago, per la terza volta.
1200 Antonio della Scala, per la seconda volta.

Anno

1201) Bonifacio Estrambino conte di San Martino,
1202) piemontese, del quale molto parlarono le istorie Veronesi e Mantovane.

1203 Giroldo de' Salii da Brescia. Il Daino lo chiama anche Salio de' Giroldi.

1204 Engheramo di Montemagno.

1206 Ponzio degli Amati, cremonese, fu anche podestà a Milano, e combattè contro i Visconti presso Desio al 1277.

1207 Azzo d'Este, conosciuto nelle istorie per Azzolino marchese da Este. Servì come Podestà anche a Ferrara, a Padova ed a Verona, e morì al 1212.

1211 Giroldo de' Salii, per la seconda volta.

1213 Aldobrandino da Este figliuolo di Azzo. Passò podestà a Verona e morì al 1215. Dopo sei mesi del suo reggimento gli successe

1213 Baldovino Visdomini da Parma.

1214 Giroldo de' Salii per la terza volta, nel qual anno stipulò per Mantova trattato di pace coi Veronesi.

1215) Rambertino di Guido di Buvalello, bolognese,
1216) della famiglia de' Gerunzj, al 1212 era stato podestà a Parma, nel qual anno il Muratori ricorda aver egli procurata la pace fra i Modenesi ed i Salinguerra da Ferrara. Fu poeta provenzale e scrisse una canzone in lode di Beatrice da Este, che manoscritta si conserva in un Codice presso la sua patria.

Anno

1216 Negli ultimi sei mesi successe Ragazzone de' Confalonieri, bresciano, altri dicono Bosone de' Poltroni.

1217 Bonifacio Conte di San Martino, per la seconda volta.

1218 Nengeramo. Così si nomina questo Podestà di Mantova dal Muratori (*Antiq. Ital. Tom. IV*).

1219 Bonifacio Conte di San Martino, per la terza volta.

1220) Salinguerra Torello de' Guerramonti, ferrarese,
1221) cognato a Rizzardo Conte di San Bonifazio. Celebrato pel valor suo in combattere e pel dominio tenuto in Ferrara mantenendovisi ad onta degli ostacoli a lui frapposti dagli Estensi. Vecchio di ottanta anni morì prigione a Venezia al 1240.

1222 Leone delle Carceri, altri lo dicon de' Cardi, fu capitano di Verona al 1226, e si distinse nelle fazioni agitate dai Monticoli e dai Sanbonifazj.

1223 Raimondo degli Ugoni, bresciano, a cui successe,

1223 Balduino de' Casaloldi.

1224 Pace de' Boccacci da Brescia, che dopo un anno andò podestà a Bologna.

1225 Rizzardo Conte di San Bonifazio figlio a Lodovico. Fu podestà a Verona all' anno 1221, più volte combattè Ezzelino da Romano, morì a Brescia, lasciando un figlio di nome Lodovico.

Anno

1226 Loderengo Martinengo, fu podestà al 1219 di Milano, ed al 1221 a Genova, e servì con egual carica in Brescia sua patria. A di lui cura si diè compimento in Mantova alla casa di esso Comune, e ne rimane memoria in alcuni versi così:

» Vir constans animo, fortis, sapiensque, benignus
» Laudarengus honestis moribus undique plenus,
» Hanc fieri, lector, fecit, quam conspicis ædem.

1227 Per sei mesi ebbe carica di podestà Riccardo Conte de' Bonifacj per la seconda volta, e quindi di nuovo si elesse il Martinengo.

1228 Lorenzo de' Strata, bresciano.

1229 Guglielmo di Lendinara, fu preso e condotto prigione a Verona, da cui fu liberato all' anno 1231 dai Mantovani, e gli successe

1229 Otto Montini.

1230 Lorenzo Strozza fiorentino.

1231 Lorenzo de' Strata, per la seconda volta. Il Zagatta (*Cronaca di Verona - Verona* 1747, *T. I. pag.* 27) lo chiama de Stracca.

1232) Baldovino Conte de' Casaloldi per la seconda
1233) volta. Alla testa dell' esercito Mantovano combattè coi Veronesi togliendo loro le castella di Nogarole, Pontepossero, Isola della Scala e Buvolone.

1234 Aimerico dei Signori Arpinelli, bolognese, il cui casato dicevasi dei Riccadona.

Anno

1235 Baldovino Conte de' Casaloldi, per la terza volta.

1236)
1237) Il Conte di San Bonifacio.

1239 Guido da Correggio, fece fabbricare le mura che chiudono la città dal luogo detto *Pradella* a quello *di S. Niccolò*. Fu podestà a Genova al 1268 ed a Bologna al 1270.

1240 Pace Bocca, bresciano, per la seconda volta, il quale dal Volta vien chiamato Pace di Lucca, a cui successe

1240 Gherardo Rangoni, modonese, per lo avanti all' anno 1230 podestà di Verona. Il Zagatta (op. cit. T. I. pag. 38) scrive che combattevano i Mantovani contro i Veronesi nel novembre di quest' anno: *in la qual battaglia fò morto Girardo podestà da Mantoa capitano de' Mantoani*. Nel qual caso errato andrebbe il Volta nel dirlo podestà di Mantova al 1241.

1241 Bernardo Rolando de' Rossi, parmigiano, fu podestà di Cremona, di Siena, di Modena e di Reggio: si accasò con una di casa Fieschi sorella al pontefice Innocenzo IV, e fu ucciso in Collecchio al 1248.

1242)
1243) Guido da Correggio per la seconda volta confermato Podestà fino al 1245.
1244)

1245) Carnevale della Torre, milanese. Il Giulini lo

Anno

1246) nomina Carnevario, e lo dice figlio a Pagano
1247) della Torre milanese; fu nuovamente confermato Podestà fino all' anno 1248.

1248 Pace di Lucca.

1249 Guido da Correggio, per la terza volta.

1251 Bonifacio de' Conti di Canossa, che fu all' anno 1271 podestà di Padova.

1252 Tommaso Pollenigo, detto Ponzone.

1253 Azzo marchese da Este.

1254 Gruamonte de' Caccianemici, bolognese, della famiglia Orso, fu ascritto all' ordine dei frati detti cavalieri gaudenti.

1255 Enrico di Rivola, bergamasco, cognato del celebre Sordello Visconti.

1256 Rolando Lupo marchese di Soragna. Era stato podestà per tre anni in Pistoja.

1257 Nordio de' Nordii, detto anche Nordiglio da Imola.

1258 Simone Fogliani, detto Riccio, da Reggio, alla testa de' Mantovani valorosamente combatteva Ezzelino da Padova.

1259 Bonifacio Conte di San Martino, diverso dal nominato avanti, il quale dopo due mesi rinunciò alla carica, succedendovi

1259 Catalano di Guido d' Ostia, bolognese, ricordato da Dante che lo pone all' inferno nella cerchia degl' ipocriti, fu uno degl' istitutori dell' ordine de' frati gaudenti. Anche questi

Anno

fu podestà per due soli mesi, e dippoi fu eletto Martino della Scala, e quindi Pace de' Boccacci per la terza volta.

1260 Lodrone di Bonifacio Vaifredo, a cui alcuni dan nome di Simone, altri lo chiamano Manfredi.

1264 Giacopino de' Rossi da Parma, figlio a Bernardino, e nel 1266 andò podestà a Reggio.

1265 Alberto de' Caccianemici da Bologna per soli sei mesi.

1265 Lodovico Conte di San Bonifacio, figlio a Rizzardo, sendo bandito da Verona al 1277 venne in Mantova a stabilirsi, dove prese parte alle fazioni civili.

1266 Mosca della Torre milanese. Ebbe fama di nobile ingegno, e morì vecchio in patria al 1307.

1267 Corrado de' Conti Casaloldi.

1268 Mosca della Torre per la seconda volta, che volonterosamente rinunciò alla carica.

1269) Matteo da Correggio, che fu confermato fino
1270)
1271) all' anno 1272.

1272 Francesco Fogliani di Reggio, ed Alberto della Scala Veronese.

1273 Pagano da Terzago, milanese, che all' anno 1270 fu podestà di Lodi.

1274 Alberto Fontana, piacentino, podestà a Parma al 1267, ed in patria al 1259.

Anno

1275) Alberto della Scala, abbandonò la carica sul
1276) finire del 1277 dopo la morte di Mastino suo fratello, sendo nominato Signore di Verona. Ricordevole de' Mantovani, mantenne con essi amicizia, e procurò che questa seco loro conservassero i Bresciani. Morì al 1301.

1277)
1278) Mazzaglia Aldelardi, modenese

1278) Martino Cornari, detto Strambecco, venezia-
1279) no, le molte volte confermato podestà di
1280) Mantova.

1281 Pietro Carbonesi, bolognese, uno dei primi e più potenti fautori della fazione dei Lambertacci.

1283 Gherardo da Castello di Trevigi. Bandito dalla sua patria come capo del partito dei Rossi, e fautore de' Ghibellini, venne in Mantova, e fu eletto podestà, dimostrando ingegno svegliato e perizia e valore nell' armi.

1285 Enrichetto Agnelli mantovano, col titolo di Vice-Podestà.

1286 Bernardino da Polenta figlio a Guido Signor di Ravenna, per due mesi soltanto.

1286 Rolandino de' Vei, lucchese, e quindi Lapo degli Uberti fiorentino.

1287 Enrico di Cerro, Conte palatino.

1288 Francesco Trencavelli.

1289 Pietro Carbonesi, per la seconda volta.

Anno

1290) Raule de' Mazzolini, esiliato da Cesena sua
1291) patria, durò in carica un anno e mezzo.

1291 Guido Bonaccolsi, detto Bottigella, assieme a suo fratello Bardellone.

1292 Nicolò della Scala, veronese.

1293 Pinamonte de' Bonaccolsi, al quale fu sostituito Guido suo nipote.

1293 Ziliolo, o Egidiolo de' Maccaruffi, padovano.

1294 Ottolino de' Mandelli, detto anche Ottorino. Fu podestà anche di Padova, di Asti, di Bergamo e di Bologna. Alcune sue lettere furono pubblicate nel Codice diplomatico del Lünig al Tomo III.

1296 Ghino degli Uberti, fiorentino.

1299 Princivalle di Mandello, fratello ad Ottolino.

1300 Gherardo da Castello per la seconda volta, e Bailardino Nogarola, veronese.

1301 Rolando di Brumfort, tedesco.

1303 Albertino della Scala, veronese, fratello a Can Grande. Al 1304 fu fatto capitano e podestà della sua patria, ove morì al 1311, molto lodato per virtù ed ingegno.

1304 Merino Suardi, bergamasco.

1305 Ugolino Giustiniani veneziano,

1306 Marco Forzate, padovano.

1307 Fantino Dandolo, da Venezia.

1308 Ghino degli Uberti, per la seconda volta.

1309 Giovanni da Caligine, padovano.

Anno

1310 Ugolino da Sesso, reggiano.

1315 Gherardo Bozolino, modenese

1316 Grumerino della Grotta,

1318 Ugolino Giustiniani, per la seconda volta, a cui successe

1319 Luigi Gonzaga, divenuto poi Signore di Mantova.

1348) 1349) Protasio Caimo, milanese.

1357) 1358) Filippino di Sesso, reggiano.

1359 Lucio de' Martinelli, da Mantova.

1360 Gio. Pico della Mirantola

1362 Marsilio de' Cavalcabò, marchese di Viadana.

1364 Novarino de' Martinelli, da Mantova.

1369) 1370) Guglielmo Donati da Firenze.

1388 Messer Castellino da Beccaria.

Ed a quest' epoca la carica di Podestà era stata siffattamente diminuita, che poco più erale rimasto del nome, nè dippoi ebbe a migliorare di condizione, perchè anzi le undici iscrizioni da noi conosciute, le quali un tempo sopra lapidi collocate si vedevano sulla pubblica piazza di Mantova, ricordano che nel semplice titolo di pretore si era scambiato quello di podestà. Valgane a prova le seguenti:

All' anno 1485 = Joannes Baptista de Castello bononiensis, prætor.

Al 1494 = Gabriel Ginorius nobilis flor. comes, eques, ac prætor.

Al 1497 = Gente Valentina Caesar patriæ Mutinensis, doctor, eques, prætor, inclytus atque comes MCCCCXCVII.

N. 2.

Dagli statuti della repubblica abbiamo desunti gli stipendj che allora si concedevano a varj Magistrati della città, e ne abbiamo fatto ragguaglio della antica moneta colla moderna del franco, appoggiatone il nostro raffronto ad alcuni elementi, i quali al Capitolo VII del Libro III verremo ad esporre.

Statuto	Titolo della Magistratura	Moneta antica	Moneta di Franco		
	Capitaneus sive Vicarius Communis Mantuæ pro anno	Lib. quattuor millia par.	32058	64	0
Lib. I. Rub. 1	Potestas habeat pro suo salario per menses sex	Lib. duo millia	16029	32	0
Lib. VII Rub. 44	Massarius Communis Notarij Massarij pro quolibet Exemplator Massarij } pro die	VI sol. par.	2	44	40
Lib. VII Rub. 16	Dictator Communis per medium annum.	Lib. par. L.	407	6	60
Lib. VII Rub. 42	Ministeriales Ancianorum Ministeriales Massarij Ministeriales ad tabulam sigili } pro quoßbet, et pro anno	Lib. par. XXVII	219	95	82
Lib. VII Rub. 21	Capitanei portarum Mantuæ, pro quolibet, pro die	XV par.	0	30	54 1/3
ivi	Custodes portarum, pro quolibet, pro die	XII par.	0	25	24
Lib. VII Rub. 29	Tubatores Communis pro quolibet, pro anno	XV lib. par.	40	75	50
Lib. VII Rub. 50	Portenarij palacij pro quolibet, et dimidium pro anno	XXII lib. par.	185	29	85
Lib. VII Rub. 59	Sacrista Communis, pro die	II sol. par.	0	82	46 2/3
Lib. VII Rub. 41	Venditores Salis Communis pro quolibet, pro die	III sol. par.	1	22	20
Lib. VII Rub. 37	Notarius mercimoniorum, pro die	IV sol. par.	1	64	93 1/3
	Consules justitiæ per sex menses	X sol. venet. gr.	10	70	0
Lib. VII Rub. 10	Notarius sigili blavæ, per menses sex	X lib. par.	81	46	60
Lib. VII Rub. 17	Sindicus Communis, pro mense	XX sol. par.	8	14	66
Lib. VII Rub. 12	Notarius bamnitorum, pro mense	XX sol. par.	8	14	66
Lib. VII Rub. 16	Notarius miliciæ, per sex menses	X sol. venet. gr.	10	70	0

Sembreranno certamente assai tenui molti di questi stipendj, ma forse la modicità dei prezzi allora imposti ai generi al vivere necessarj, varrà a giustificarne il difetto. Ciò che deve anco notarsi si è, che i Consoli di Giustizia erano dei pochi Ufficiali eletti a sorte che si pagassero, e non potevano aspirare a quell' impiego se e' non fossero possessori di beni, onde è a credersi che più li movesse a servire le onorevolezze, che il solo desiderio di interesse.

N. 3.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. I. Rub. 11. *De reformatione Consiliorum.*

Statuimus ut ea quæ in Consiliis ordinantur sine ambiguitate et errore appareant persistent quæ omnia consilia pubblica et privata minori et majori debeant distincte clare scribi. Et quod reformationes Consiliorum majorum legantur in Consilio majori seriatim et clare antequam Consilia separentur. Et nulla partita ad levandum vel sedendum sed ad columnas palatii si fiat consilium in palatio veteri, et si fiat in palatio novo fiat ad Virgilium. Nec in reformatione vel partita dicatur vel ponatur ultra id quod fuerit im propositione scriptum et consultum in dicto Consilio, si contrafactum fuerit ipso jure non valeat nec teneat, sed infectum haberi debeat

et teneri. Et quod Dominus Potestas per se vel per illos de sua familia vel cui comiserit teneatur executioni mandare reformationes Consiliorum quam cicius poterit bona fide, quod si non fecerit possit et debeat condempnari ab examinationibus ad interesse Communis vel singularis personæ et insuper in decem libras par. pro qualibet vice. Et qui scribit Consilia de Credencia et de majori Consilio et Sapientum deponat libros ipsorum consiliorum penes Sacristam Communis post ejus officium. Et scribantur reformationes Consiliorum per Dictatorem Communis de verbo ad verbum singulis diebus antequam discedat de palatio.

N. 4.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. VI. Rub. 38. *De Sacramento Ancianorum.*

Anciani jurabunt et eorum officium erit manutenere et conservare nobiles dominos Raijnaldum et Botirionem fratres de Bonacolsis Mantuæ vicarios in suis Vicariatibus, et omni suo jure et jurisdictione et quasi et eorum honores et jura et quasi jurisdictiones augere, introijtos Communis Mantuæ augmentare, et ejusdem Communis sumptus et expensas diminuire, utilitatem reipublicæ privatorum comodis anteponere, intendere et operam eficacem dare

quod ludi et biscaciæ in civitate et districtu Mantuæ non fiant. Quidquid inter eos dictum examinatum aut reformatum fuerit secretum tenere et nullis propalare si eis commissum fuerit secretum retineri. Quocies campana, quæ sonat per Ancianorum congregatione, sonuerit, se ad locum eis constitutum congregare. Violencias prohibire et illatas corrigere. Intendere ne dampna dentur in vinealibus infra tria miliaria, neque in aliqua parte districtus Mantuæ. Quidquid eis vel alicui eorum per dictos dominos Vicarios dictum fuerit aut litteris vel nuncio eis vel alicui eorum ex parte ipsorum dominorum Vicariorum mandatum aut relatum fuerit bona fide sine fraude celeriter adimplere et executioni mandare et mandari facere. Statuta prædicta dominorum Vicariorum et Communis Mantuæ facta et facienda attendere bona fide sine fraude; dictis dominis Vicarijs super his quæ coram eis vel aliquibus eorum exposuerit consilium exhibere atque eciam super his que ipsi facienda inter se examinabunt fidele consilium impertiri. Item quod Anciani vel aliqui eorum civitatem et districtum Mantuæ non exhibunt sine licentia ipsorum dominorum Vicariorum. Salvo semper et reservato in omnibus et per omnia arbitrio et plenitudine ipsorum dominorum Vicariorum.

N. 5.

Hæc sunt statuta et ordinamenta aurificum civit. Mantuæ.

Ad honorem Dei et gloriosæ suæ matris Virginis Mariæ et beatorum Apostulorum Petri ed Andræ, ed aliorum sanctorum. Hoc statutum et ordinamentum aurificorum civitatis Mantuæ ad honorem et statum ipsius Communis factum est.

In primis statuimus et ordinamus quod præpositi, qui pro tempore erunt pro collegio et universitate aurificorum Mantuæ, teneantur pro honore Dei et intuitu pietatis et statu paratici in pasca ressurectionis Domini nostri Jesus Xpi de avere Comunitatis medium agnum pauperibus hospitali Sancti Blazij dare.

II.

Item in pasca ressurectionis Domini nostri Jesu Xpi de avere comunitatis medium agnum pauperibus hospitalis Sanctæ Mariæ Majoris dare.

III.

Item quod dicti præpositi eodem modo provvidere et provvideri facere in avere et persona cuilibet de confratribus egrotanti, quod Deus adjutat secundum quod eis melius videbitur expedire.

IV.

Item statuimus quod præpositi, qui pro tempore erunt, possint et debeant facere rationem inter con-

fratres suos cuilibet volenti petere usque ad X sol. mant. par. et bamnum ponere et condemnare et exigere usque ad illam quantitatem.

V.

Item quod si quis contra præpositos vel aliquod eorum dixerit per arogantiam verba iniuriosa solvat pro bamno V sol. par. qualibet vice. De quibus præpositi possint eum condemnare et exigere.

VI.

Item statuimus quod nullus magister vel discipulus artis debeat pejorare seu deteriorare aliquod laborerium, auri vel argenti quod datum esset ei ad laborandum, et contrafacientem teneant præpositi denuntiare domino Potestati vel Iudici ad malefitia infra tertiam diem postquam sciverint, pæna decem librarum parvorum qualibet vice aufferenda.

VII.

Item statuimus et ordinamus quod forensis sive de aliena terra qui voluerit venire ad hanc artem sive laborare vel stationem tenere in civitate Mantuæ solvere debeat pro intrata dicti paratici.

VIII.

Item statuimus quod quilibet volens intrare in paraticum sive consortium solvat tres. lib. par. pro intrata infra dies tres ex quo steterit cum magistro. Et si infra illos tres dies non solverit, deinde debeat eum licentiare. Et si magister non licentiaverit solvat de suo proprio intraticam.

IX.

Item statuimus quod si aliquus homo consorcij citatus fuerit per præpositos, vel eorum nuntium coram eis in aliquem locum pro aliquo facto venire. Et si per arrogantiam steterit, solvat pro bamno qualibet vice XII par.

X.

Item statuimus quod nemo de hoc paratico debeat laborare aliquod metallum in die dominico et festis principalibus et diebus Apostulorum. Et qui contrafecerit solvat pro bamno V sol. par. pro qualibet vice, nisi verbo præpositorum. Alioquin sine verbo possit tenere pressatas domi et non in stratam, exceptis diebus veneris et sabbati quibus possint ponere pressatas et lapides in annulis.

XI.

Item statuimus quod nullus debeat vocare aliquam personam stando ad stationem sive tansariam suorum fratrum occasionem volendi facere aliquod mercatum cum eo de suo laborerio. Et qui contrafecerit solvat pro bamno V sol. par. qualibet vice.

XII.

Item quod præpositi omni anno de comunitate paratici pro quolibet habeant decem sol. parvorum pro candelis et piperata pro suo salario et non ultra.

XIII.

Item nullus debeat laborare vel laborari facere aurum vel argentum nisi ad similitudinem toche sive datum per præpositos, et qui contrafecerit solvat

pro bamno V sol. parvorum. Et dictum laborerium ex eo factum destruatur.

XIV.

Item quod nullus debeat dare colorem sulfuris nec alicujus condictionis ad aliquod anullum nec vetus nec novum auri. Nec ad aliquod laborerium argenti dorati, bamno V sol. parvorum pro qualibet vice. Item ad nullum anullum debeat dare colorem.

XV.

Item quod nullus qui non laboraverit artem propriis manibus non possit nec debeat esse præpositus paratici. Et si electus fuerit, non teneat electionem et penitus cassetur. Et hoc intelligimur qui non est magister et tenerit stationem et caput stationis non sit præpositus nec magister.

XVI.

Item quilibet de paratico bamnitus a præpositis vel ab aliquo facto ab eis appellatus debeat facere suam defensionem infra tertiam diem.

XVII.

Item quod præpositi non possint aliquas condemnationes facere sine consilio consiliorum suorum.

XVIII.

Item quod pæpositi possint dare verbum faciendi aliquod laborerium quod est necesse in diis festis.

XIX.

Item volumus et ordinamus quod aliquis magister vel discipulus ejus artis, nec aliqua persona

non debeat affiere argentum cum auricalco in bam. V sol. par. pro qualibet vice.

XX.

Item quod si præpositi inter illos de arte fecerit aliquam partitam de aliquo facto teneantur confirmare majoris partis voluntate.

XXI.

Item quod præpositi teneantur bamno et condemnationes exigere bona fide et sine fraude.

XXII.

Item quod præpositi teneantur jurare et jurari facere omnes illos qui sunt in hoc paratico, et discipulos qui laborant ad precium attendere et observare omnia singula statuta.

XXIII.

Item statuimus et ordinamus quod nullus debeat remittere aliquod laborerium vetus nisi primo hostenderit supradictum laborerium suis præpositis, et postquam remissum fuerit iterum hostendere debeat supradictis præpositis. Et qui contrafecerit pro qualibet vice solvat pro bamno V sol. mant. par.

XXIV.

Statuimus et ordinamus quod nulla persona tam civis quam forensis possit nec debeat vendere nec facere aliquod laborerium ad artem aurificorum pertinentium, nisi esset ad ligam eis datam, nec emere causa revendendi pæna X sol. par. Et quod dictum laborerium destruatur.

FINIS

Questi statuti si mantennero in vigore fino al 19 agosto dell' anno 1310, in cui piacque a Rinaldo de' Bonacolsi, Capitano di Mantova, di proibire che accettati fossero quei due articoli segnati coi numeri IV e V.

N. 6.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. VI. Rub. 37. Bamnia et ordinamenta super facto miliciæ et pro populo.

Statuimus quod quilibet miles civitatis Mantuæ cui facta est impositio equorum, teneatur et debeat personaliter equitare quocies campana militum sonuerit vel fuerit præconatum ex parte domini Potestatis. Et qui contrafecerit solvat pro bamno qualibet vice in pecunia numerata C sol. par. (*ossiano Franchi* 40, 73, 30).

Item quod cum sonuerit campana militum pro equitando quilibet Confaronerius miliciæ et Districtores et Consiliarij cavaleriæ ante incæptum tercium sonum campanæ teneantur venire cum vexillo et cum equis et armis ad portas Palacij veteris Communis Mantuæ, et quilibet contrafacientes condemnentur in pecunia numerata qualibet vice in XX sol. par. (*franchi* 8, 14, 66). Et si dominus Potestas exiverit portas civitatis Mantuæ, Confaronerij et Di-

strictores et Consiliarij qui tunc non erint cum eo condempnentur in XL sol. par. *(franchi* 16, 29, 32*)*.

Item quod quilibet miles civitatis Mantuæ cum sonuerit campana ad equitandum de die vel de nocte ante finitum tercium sonum campanæ debeat exivisse extra portas civitatis per quas dominus Potestas equitaverit. Et qui contrafecerit solvat pro bamno in pecunia numerata qualibet vice XX sol. par. Et si reversus fuerit ante de cavalcata quam milicia revertatur, habeatur et condempnetur ac si in cavalcata non fuisset.

Item quod cum milicia equitaverit, nullus miles eundo vel redeundo vel stando audeat vel presumat stare post penellos, guardascheras, si dicti penelli fuerint constituti. Et qui contrafecerit solvat pro bamno in pecunia numerata qualibet vice XX sol. par.

Item quod quilibet miles teneatur et debeat habere in qualibet cavalcata et exercitu pancieram, gamberias, vel schincherias colore, cirothecas ferri, capelinam vel capellum ferri, elmum et lanceam, scutum et spatam sive spontonum et cultellum et bona sella ad equum ab armis et bona cervelefia. Quilibet contrafacientes condempnentur in pecunia numerata vice qualibet et pro quolibet dictorum armorum, et sella non habentium in XX sol. par. salvo quod pro cirothecis X sol. par. *(franchi* 4, 7, 33*)* et spata sine cuspo V sol. par. et totidem pro calcaribus.

Item quod nullus miles in cavalcata Communis cum fuerit extra civitatem vel burgos eundo vel re-

deundo audeat vel præsumat preterire vexilla miliciæ vel banderias domini Potestatis. Et qui contrafecerit solvat in pecunia numerata qualibet vice XX sol. par.

Item quod postquam militia Mantuæ fuerit ascherata, nullus audeat vel præsumat separare se de scheriis in quibus fuerit ordinatus sine licentia. Et qui contrafecerit puniatur in havere et in persona ad arbitrium domini Potestatis.

Item si contingeret quod milicia Mantuæ cum inimicis pervenerit ad prælium nullus confaronerius debeat recedere de prælio, nec in fugam se ponere nec declinare vexillum. Et confaronerius qui contrafecerit capite puniatur, et equus et ejus arma comburantur, nec in perpetuo hæredes sui et descendentes possint esse in aliquo officio vel honore Communis Mantuæ. Et si haberi non poterit, bamniatur perpetuo ipse et ejus hæredes et ejus omnes domus veniant in Commune. Et reliqua ejus bona Communi Mantuæ pubblicentur et in Communi perpetuo debeant remanere. Et quilibet alius miles qui de dicto prælio recederet puniatur in havere et persona arbitrio Potestatis.

Item quod quilibet miles teneatur in propria persona equitare, nec aliquem pro se in cavalcatis mittere sine licentia Domini Potestatis, et tam miles qui miserit aliquem, quam qui missus fuerit, condempnetur arbitrio domini Potestatis. Salvo et reservato quod filius nepos habiaticus et frater illius

cui equi vel equorum impositio facta fuerit, possit equitare pro illo cui facta fuerit impositio. Et hoc cum licentia domini Potestatis. Hoc addito quod scutiferi qui equitaverint pro aliquo in aliqua cavalcata, capilli usque ad auriculas debeant retondari et veniant per terram ligatus de loco ubi erit usque Mantuam.

Item quod nullus audeat vel presumat facere rixam vel rumorem elevare vel facere ferutam in exercitu cum cavalcata, et qui contrafecerit puniatur arbitrio Domini Potestatis in havere et persona inspecta negocij qualitate et condicione personæ.

Item quod nullus miles, nec aliquis alius qui cum milicia fuerit, audeat trahere frenum in cavalcata de capite et ore equi, et qui contrafecerit qualibet vice condempnetur in XL sol. par.

Item quod alicui militi vel alteri qui teneatur facere cavalcatas Communis Mantuæ sive pro se sive pro altero datum fuit vexillum zapparum vel balesteriorum, nihilominus prædictus equitare teneatur quocies milicia equitabit. Confaronerius autem populi non intelligatur debere equitare nisi cum populo.

Item quod si aliquis cæperit aliquem perpetuo bamnitum, qui sit bamnitus pro parte, vel aliquem inimicum Communis, quod ea die vel seguenti teneatur designare domino Potestati vel ejus familiæ et in forcia Communis reducere. Et qui contrafecerit condempnetur in CC lib. par. (*franchi* 1629, 32) et plus et minus arbitrio domini Potestatis inspecta qualitate personæ et conditione negocii.

Item quod quilibet de populo Mantuæ ætatis XVIII annorum usque ad LXX teneatur ire in exercitibus et andatis Communis quocies sonuerit campana Populi, vel præceptum fuerit per dominum Potestatem quod ire debeat in aliquam partem et ad terminum qui per dominum Potestatem fuerit assignatus. Et qui contrafecerit pro bamno solvat Communi XL sol. par. in pecunia numerata et plus arbitrio Domini Potestatis.

Item quod quocies campana populi sonuerit vel dominus Potestas præcipi fecerit quod illi de populo ire debeant in aliqua parte Confaronerii cum suis confanonis, et capita societatum cum omnibus suis sociis debeant ire in omnibus partibus ad quas præcepta fuerit per dominum Potestatem vel ejus nuncios. Et qui contrafecerit puniatur in XL sol. par. et plus arbitrio domini Potestatis. Et hoc intelligatur tam de confaronerijs populi, quam societatum.

Item quod confaronerij populi, et confaronerij societatum et capita societatis et universus populus societatis civitatis campana pulsata vel eis præcepto facto per dominum Potestatem vel nuncios ejus exire debeant civitate et dominum Potestatem et ejus Iudices et nuncios sequi et ire ad locum ad quem preceptum fuerit per dominum Potestatem vel ejus nuncios. Et qui contrafecerit puniatur in XL sol. par. et plus arbitrio domini Potestatis.

Item quod tota milicia popularis et balesterij, Mantuæ et vicinarum per commune et divisim si-

cut domino Potestati placuerit, teneantur et debeant sequi dominum Potestatem vel ejus nuncium ad voluntatem domini Potestatis de die ac de nocte, et ire quo voluerit per terram et aquam, et ad eum sonum et signum quod ordinatum fuerit vel fecerit fieri, vel sine sono et signo, dum præceptum fuerit per dominum Potestatem, cum bonis armis et maxime cum zuppono, capello ferreo, spata, lanzia, sive manaria et scuto. Et qui saltem dicta arma non habuisset, nihil implivisse intelligantur. Et contrafaciens condempnetur qualibet vice in pecunia numerata arbitrio domini Potestatis.

Item quod nullus miles Mantuæ et districtus, cui impositus est equus vel equa pro Communi seu de cætero componeretur quod dictum equum vel equam non debeat facere marescalciri de aliqua mariscalcia per quam posset impedire cavalcare in cavalcatis faciendis pro Communi Mantuæ sine licentia domini Potestatis. Et si quis contrafecerit puniatur arbitrio domini Potestatis, nec insuper excusetur nec se possit excusare a prædictis cavalcatis causa prædicta. Et quod marescalcus, qui dictum equum vel equam mareschalciret, condempnetur qualibet vice XL sol. par. et plus et minus arbitrio domini Potestatis, et idem intelligatur de cavalcatoribus.

Item quod quicumque, cui impositus est equus pro Communi Mantuæ, qui non iverit in dictis Cavalcatis occasione equi vel equæ sibi impositi vel impositæ, qui se excusare voluerit occasione equi infirmi seu ma-

gati, teneatur dictum equum vel equam representare ad Portam Palacij domini Potestatis vel suo Iudici, et suam excusationem facere antequam redeat de cavalcata. Quod si non fecerit nulla excusatio admittetur.

Item quod nullus miles vel cavalcator, cum dominus Potestas redierit de cavalcata, separare se debeat a vexillis donec dominus Potestas fuerit ad palacium. Et qui contrafecerit puniatur in X sol. par. qualibet vice et plus et minus arbitrio domini Potestatis. Et omnia prædicta bamna, statuta et pæne supradictæ intelligantur ad intellectum et interpretationem domini Potestatis, hoc arbitrio in se retento quod plus et minus possint condempnari in prædictis casibus ad voluntatem suam inspecta qualitate negociorum et condictione personarum comitentium prædicta.

N. 7.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. X. Rub. 49. De restitutione equorum.

Statuimus quod si equus qui teneatur ex impositione Communis Mantuæ vel burgis, ille qui equum illum tenuerit denuntiet Potestati vel judici ad id deputato antequam equus excorietur quod ille equus mortuus est. Qua dennunciatione facta dictus Iudex ire teneatur cum Sindico Communis et cum uno de Notarijs Potestatis et uno marescalco, et videre

et examinare dictum equum et ejus insignia, et an mortuus equus sit ille qui fuerit dissignatus et scriptus ex impositione Communis Mantuæ, et an fraudolenter mortuus sit equus. Si vero moriatur in villa ostendatur dictus equus antequam excorietur consuli villæ et quattuor ex vicinis qui vadant et examinent dictum equum et ejus insignia, ut sciatur an mortuus equus sit ille qui fuerit designatus et scriptus impositione Communis Mantuæ, et videatur et examinetur an fraudolenter mortuus sit equus. Idem fiat in quo equi non tenetur ex impositione Communis si moriatur in civitate vel burgis aut districtu Mantuæ in ambaxata vel aliter in servitio Communis Mantuæ. Item si equus dicatur esse factus inutilis vel magnagatus et denuntiabitur Potestati, Potestas faciat poni illum equum adhuc postea per unum mensem in custodia et cura unius Marescalchi boni. Qui Marescalcus juret illum equum bonum et bona fide medicare. Et si infra dictum terminum non poterit illum curare, vel saltem non ostendet equus melioramentum recepisse ita quod liberari possit postea ille qui restitutionem vel emendationem petere voluerit et dare eum inutilem probato de ejus inutilitate per dictum Marescalcum et per unum alium possit eum dare inutilem Communi Mantuæ. Salvo quod si equus haberet fractum crus vel aliud evidens malum incurabilem, de quo diceretur publice liberari non posse, possit sine alio termino vel solemnitate dari Communi Mantuæ inutilis cui

equo et omnibus et singulis qui dabunt inutiles Communi Mantuæ statim incidatur auriculam. Ita quod postea cognoscatur nec possit ille qui eum dederit inutilem Communi pro se nec per interpositam personam illum recuperare vel retraere pena C. lib. par. Mantuæ *(franchi* 814, 60, 60*)* et plus arbitrio Potestatis. Nec possit talis equus in perpetuum assignari Communi Mantuæ pro equo miliciæ Mantuæ. Quibus servatis qui petere voluerit mendum equi ex causis prædictis vel aliqua causa offerat petitionem in scriptis Iudici Potestatis ad id deputato legendam in consilio generali et sine consultatione et alia solemnitate juris factis probationibus de equo per unum sapientem tantum assumendam, Commune Mantuæ condemnetur ad mendum equi secundum appreciationem ipsis equi in libro designationis Communis scriptum. De equo qui tenetur per impositionem et secundum probationem valentiæ equi de illo equo qui non tenetur per impositionem mortuo magnagato vel inutili facto in servitio Communis vel absolvatur dictum Comune si fuerit ad solvendum. Condemnato autem Commune ad mendum equi vel restitutionem satisfiat de havere Communis Mantuæ petenti cui fuerit condemnatus, qua satisfatione facta alium equum sufficientem emere et consignari Comuni cogatur. His qui per impositione tenebat et mendum accepit sed mortuo magnagato vel inutili facto equo. Qui illam impositionem tenebat ad assignationem alius qui non teneatur

nec de cavalcatis nec de impositione quousque ei non fuerit mendum idem solvatur per Commune Mantuæ.

N. 8.

Negli statuti dei Duchi Gonzaga mantenuti in vigore fino all' anno 1707, in cui a quei signori fu tolto il dominio di Mantova, leggesi:

STATUTA CRIMINALIA DOMINORUM DE GONZAGA

Rub. 83. De maleficiis et Matematicis et Incantatoribus et affacturatoribus.

§ 1. Malefici, Mathematici, Incantatores, Incantatrices, et Affacturatores hominum et personarum et quicumque in pernitionem alicujus singularis personæ aliquam incantationem, maledictionem seu quidquid artis Mathematicæ sub incantatione demonum, seu cujuscumque alterius fantasticæ creaturæ, seu potione amatoria, vel aliqua alia potione incantatoria creaverint pro opprimendo cor alterius et protrahendo personas ad libidinem et furorem amoris, seu aliter ad finem pernitiosum alicujus, ex qua seu quo homo aliquis, seu mulier malefitiatus, seu depravatus fuerit, seu devenerit in insaniam, aut infermitatem aliquam corporis, vel animi, et periverit seu mortuus fuerit, ultimo suplitio igne concreme-

tur. ℓ 2. Si vero ex tali maledictione et incantatione aliquid prædictorum sevitum non fuerit, tunc talis faciens incantationes prædictas, in amputatione linguæ et fustigatione de eo fienda per totam civitatem Mantuæ condemnetur, et sic demum expellatur de dicta civitate ejusque Comitatu et districtu, et si unque vidierit et inventus fuerit, carceretur in carceribus Communis Mantuæ perpetuo manens carceratus, de quibus nunquam exire possit. ℓ 3. Si vero talis persona incantrix et malefica consueverit et consueta fuerit pubblicæ vel secretæ de prædictis arte facere et prædicta exercere, seu alia in ipsa arte et exercitio instruere quolibet casum prædictorum igne concremetur ut supra. ℓ 4. Et de prædictis quilibet possit accusare, denuntiare, et pubblicare et credatur de hoc accusanti et denuntianti cum ejus sacramento, cum uno teste bonæ opinionis et famæ, de visu prædictorum deponente, seu cum quatuor testibus bonæ opinionis et famæ deponentibus de pubblica voce et fama de prædictis, seu aliquo prædictorum existente in vicinia, et contrata ipsius habitationis prædictæ personæ, quæ de prædictis inculparetur procedente a personis honestis et fide dignis, et ex probabilibus et verisimilibus causis, suspitionibus, seu inditijs. ℓ 5. Et per hoc statutum non includatur sed etiam effitiatus qui, vel quæ dictas incantationes fuerit ad sanandum, vel liberandum aliquæ de aliqua infermitate et alio modo licito, et de jure communi permisso.

N. 9.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. I. Rub. 72. De caudis et aliis ornamentis mulierum et hominum non portandis.

Ad honorem Dei et beatæ Mariæ Virginis eius matris. Statuimus et firmamus quod infrascripti mores et cultus in civitate et districtu Mantuæ et per civitatem et districtum Mantuæ perpetuo observentur et observari inviolabiliter debeant. Primo videlicet quod aliqua mulier alicujus condictionis civitatis vel districtus Mantuæ habitatrix non audeat nec presumat nec possit intrezatorium vel capillorum inter vinculum portare vel habere in capite quod sit de perlis, petris, aut de spoletis vel ligatum de auro nec aliquod in fraudem prædictorum et intelligatur in fraudem ad arbitrium domini Potestatis. Liceat tamen mulieribus portare intrezatorium de seta vel alterius manerici ab infra, dummodo non excedat valentiam trium lib. par. *(franchi 24, 43, 98)*. Item non possit vel audeat in capite portare vel habere coronam vel sertum vel aliquod ornamentum de perlis vel laminis aureis vel argenteis, nec aliquid in fraudem prædictorum. Et intelligatur in fraudem ad arbitrium domini Potestatis, nec eciam vellum aliquod deauratum. Item nec capizaturam vel frixaturam nec aliquod ornamentum

ad collum, nec eciam ad vestes in aliqua parte vestium de perlis, petris, coralis, argento vel auro nec de smeraldo. Nec aliquid preter pannum vestibus suppositum vel infrixum vel consutum qui locum teneat ornamenti nisi tantumodo infrascripta, videlicet ad capitium gonellæ vel zuppe ad plus undecim paria persetarum valentium unius veneti grossum (*ossia franco* 1, *cent.* 7,) pro quolibet pari non excedente, aut botonos XV tantum, denariorum paros XII ad plus valituros, ad manicas autem gonellarum et cuparum botonos XIII tantum pro manicha dictæ valenciæ botonorum et non plus. Item ad capiccia guarnasarum duo paria persetarum tantum dictæ valentiæ persetarum et non plus, et ad latus guarnatiæ unum parium parsetarum tantum vel unam cordam de seta quæ non valeat ultra tres solidos pro pari persetarum vel corda. Salvo quod ad colum et ad manicas possit fieri ornamentum de seta valentiæ V sol. par. pro qualibet veste et non plus. Item ad mantellum possit fieri et portari unum frabilatum seu capulum de seta ad plus quod ultra duos venetos grossos non valeat (*franchi* 2, 14) quod ad mantellum appendatur ut consuatur cum seta ad plus et non cum argento, auro aut metallo. Fiat vestes cum tribus gironis tantum ante et cum tribus retro ad plus cum minus autem ad voluntatem ipsarum. Crispari vero quoque possint vestimenta ad nutum dictarum mulierum et plicari et dicte crispaliæ et plicaturæ possint infigi in busto et in

modo gironorum dummodo pannus dictarum pelicaturum, et crispaliarum non scindatur per longum et hoc locum habeat in precedentibus et futuris. Item nec ad vestimenta, videlicet ad gonellam, guarnatiam, mantellum, zuppam, vel aliud vestimentum non possit portari nec fieri cauda quæ excedat unius terciæ quantitatem. Ita tamen quod liceat caudas quantitatis unius terciæ de bracchio in vestimentis fieri et portari et per terram trahi ad plus. Et possit habere rebalzaturam ante ita tamen quod longitudo vestium anterior posteriorem longitudinem non excedat. Item cingulum aliquod alicujus condictionis portari non possit quod excedat valenciam quantitatis XII lib. par. tantum. (*franchi* 97, 75, 92). Item capizature, fripature et omnia et singula preter prædicta quæ superius conceduntur de veteribus vestimentis cujuscumque generis et de extantibus aufferantur et tollantur ex toto cum caudis quoque longioribus ante dicta mensura. Et reducantur ipse vestes vetere et extantes ad hunc novum modem et modum hic per totum mensem junij proxime secuturi, gironis et crispaliis earundem in suo statu manentibus quia tolli et mutari non possent sine ipsarum vestium detrimento. Et super scripta omnia et singula locum habeant et serventur eciam in virorum vestimentis et ornamentis et in qualibet etate. Et qui contrafecerit in prædictis vel aliquo prædictorum condemnetur in quolibet casu pro qualibet vice X lib. par. (*franchi* 81, 46, 60). Intelligendum

totum unam diem pro una vice tantum. Quam condemnationem nupta mulier si de suo habuerit, de suo solvere teneatur. Et si non habuerit vel non solverit teneatur maritus solvere scilicet tantum de dote ipsius detrahatur et detractum atque diminutum ipso facto intelligatur de aliis vero condemnationibus non nuptarum et filiorum familias patres familias vel eis non extantibus matres familias solvere teneantur easdem. Item statuimus quod de prædictis intrezatoribus, coronis, sertis, frixijs, et ornamentis et aliis vestis ad artem et operam aurificum pertinentibus nullis personæ habitatrici civitatis Mantuæ vel districtus per aurifices faciendis, infringendis vel ad usum coaptandis. Et insuper non faciendo, operando vel consilium dando contra prædicta vetita vel aliquid eorum aurifices civitatis et burgorum Mantuæ prestare teneantur specialia juramenta et securitates X lib. par. pro quolibet Massario Communis, et de caudis majoribus super scripta mensura et crispaliis et gironis prohibitis atque de vestibus aliter quam per modum superius concessum nemini habitatori civitatis et districtus Mantuæ faciendis vel quoque modo faciendis per ipsos sartores. Et insuper de non faciendo, operando vel consilium dando contra prædicta vetita vel eorum aliquod sartores civitatis Mantuæ et burgorum teneantur prestare specialia juramenta et securitates X lib. par. pro quolibet ad Massarium Communis. Quæ omnia et singula aurifices et sartores civitatis vel burgo-

rum et districtus Mantuæ, etiam qui his artem et operam aurifici in his et quæ ad operam sartoriæ pertinent sartores observare teneantur et debeant non contrafacere sub pæna et in pæna X lib. par. pro quolibet non servante vel contrafaciente in aliquo casu et qualibet vice. Et de prædictis omnibus et singulis quilibet sit accusator et habeat medietatem bamni, quæ ut melius observentur, accusatores publici et privati ponendi et costituendi sunt secundum quod videbitur domino Potestati, et contrafacientes accusent medietatem condemnationum quas de suis fient accusationibus habituri. Et super predictis omnibus et singulis inquirendis puniendis et observari plenius faciendis Potestas habeat plenum arbitrium faciendi et exequendi quidquid viderit espediri.

Actum est hoc MCCCII — Indict. XV, die penultimæ May, valiturum et observaturum a Kalendis July proximi venturi inde in perpetuum.

Giova osservare che a' primi tempi della repubblica avendosi costuma naturalmente accomodate e rimesse, non fu necessario di provvedere contro il lusso, il quale venne ad ingenerarsi solamente quanto più scapitava la libertà del paese d'ogni parte assalita da uomini prepotenti ed ambiziosi; onde allora fu forza di procurare col vigor delle leggi la obbedienza a quegli ordini che dapprima senza duopo di concitazioni si mantenevano dal popolo.

N. 10.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. I. Rub. 59. De ludo et biscatia prohibitis.

Die XIII exeunte augusto MCCXXXIV.

Statuimus quod nulla persona audeat vel presumat tenere ludum azaræ *(giuoco d' azzardo)* vel alicujus biscaciæ, aut ludere ad azarum vel ad ossa vel cugulos vel ad aliqua biscaccia aliquo loco pubblico et privato; et intelligatur ludere ad biscacciam quicumque reperirentur ludere ad tabulas scaccos vel cugolos vel habere ante se tarxillos *(dadi)* lapillos vel aliquod aliud. Salvo tamen quod ludes zaffettarum et ludus verconorum non intelligantur ludi prohibiti. Salvo quod ad barateriam non prohibeantur per hæc bamna ludere baraterij Uscoli tamen qui distinguuntur sub potestate barateriorum et non alii. Nec ipsi baraterii possint alibi nisi ad barateriam ludere. Et quod non prohibeantur per hæc bamna potestates barateriorum mutuare in ipsa barateria dummodo non mutuetur aliis personis nisi predictis Uscolis barateriis. Et quilibet qui luxerit ad barateriam ponatur in cronica barateriorum, et sit baraterius et possit miti, ed mittatur spia et nuncius Communis Mantuæ quociescumque opus fuerit.

N. 11.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. V. Rub. 20. De Medicis.

Pro utilitate Communis et singularium personarum statuimus quod magister Zamboninus de Barbottino, magister Bartolameus Scajole phisicus, magister Johannes de contrata Sancti Alexandri, magister Bonjacobus quondam magistri Omneboni doctoris gramaticæ, magister Bruxoldus medicus de Capriana, magister Riboldinus de Rudianis de Cremona, magister Bertolinus phisicus, magister Crescimbenus phisicus, magister Nicolaus, cyrologus quondam filii domini Adamini Bambary sint liberi et immunes ab omnibus operibus, oneribus Communis Mantuæ realibus et personalibus propter eorum scientiam et utilitatem quam faciunt. Et cum maxima eorum pars sententium habuerint immunitatis magister Gracius Rolandini: magister Bonaventurinus quondam filius domini Marvelli de Capriana cirogicus, magister Antonius de Gaytono, magister dominus phisicus et magister Navallus de Capriana.

N. 12.

Intorno alla qualità de' farmaci nominati in questi statuti essendosi da noi ricercata spiegazione dal dotto sig. dottore Andrea Cristofori Direttore di questo Spedale, cortesemente ne scrisse così:

Mio Carissimo Amico.

Credo che si debba leggere *triphera*, il qual vocabolo di origine araba, identico anche nel greco, vuol dire *quiete, giovialità* nella prima lingua; *delicato, di buon gusto* nella seconda, tuttochè di questo sapore non sia sempre. Vi ebbero diverse sorta di trifera; la *magna*, o quella che era un sedativo per eccellenza, e dove si trovava l'oppio principalmente, con ben vent' otto ingredienti, il tutto legato con miele: la *saracenica* e la *persica*, così chiamata dai medici saraceni e persiani. Sono queste ultime due piuttosto blandi purganti che non sedativi, entrando in esse il tamarindo, la cascia, la manna, il rabarbaro, con una lunga fuga di altri rimedj.

Pilula è un diminutivo di pila, quasi *parva pila*, o piccola palla. I greci dissero le *pilulæ* — catapotia — dal verbo καταπινω o *devoro*, perchè si inghiottono intere senza masticarle. Ve ne ebbero e ve ne sono di mille sorta. Io desidero di non prescriverti che quelle di *lunga vita*.

Trochiscus, parola greca che significa girella, in taliano *trocisco*, è una composizione secca, composta di molti medicamenti polverizzati ed incorporati col vino, e con acque distillate, o con sughi, o mucilaggini, o polpe, o sciroppi. Iddio ti guardi da tutta questa famiglia, e ti dia forza e buon volere per essere la consolazione de' tuoi amici e contribuire vieppiù sempre co' tuoi nobili studj al decoro della patria comune.

3 giugno 1841.

Il tuo vero amico
CRISTOFORI.

N. 13.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. VIII. Rubr. 12. *De via aggeris de Ceresiis.*

Viæ aggeris de Ceresiis ad Ridevallum in bono statu manuteneatur et defendatur ad comunem utilitatem omnium. Et fiant prædicta via levata et grossata pro ut melius poterit. Et ab utraque parte viæ fiant fossata amplata XII brachia et plantatio ibi facta manuteneatur et locu mortarum replantatio fiat ita quod propter inundationem aquarum inferiorum, sicut est cavatum, non guastetur, expensis villarum quæ consueverunt facere, scilicet Bugadegandæ, Armeniorum et aliarum venientium

per illam viam. Et hoc fiat a villa Grimelli usque ad portam veterem. Et termini qui sunt de palis fiant de lapidibus in qnibus sint nomina cujuslibet villæ et quantitates perticarum cuilibet contingentes, sicut designati fuerunt per dominos fratrem Richelminum et Benevenutum Bonebelli.

N. 14.

Pene applicate ai delitti, pei quali si veniva ad offendere la religione ed il culto.

Statuti	Delitto	Pena
Lib. I. Rub. 23.	Chi con parole o con atti offendesse Dio, la Vergine, od i Santi	Doveva pagare C sol. par. (ossiano fran. 40, 73, 30), i quali non sodisfatti nel termine di giorni quindici il delinquente: *corbelletur in lacu ita quod submergatur*.
Lib. I. Rub. 33.	A chi attaccava rissa entro una chiesa o luogo sacro	Veniva tagliata una mano, *quam redimere potest pro C. lib. par.* (franchi 814, 66).
Lib. V. Rub. 11.	Chi gettava immondezze sopra i cimiterj	Pagava XX sol. (franchi 8, 14, 66).
Lib. V. Rub. 12.	Chi in una chiesa si intrattenesse a parlare con donna, od a mangiarvi ed a bere	Pagava XX sol. par.

Pene ai Magistrati o pubblici funzionarj.

Statuti	Delitto	Pena
Lib. I. Rub. 10.	Il cittadino che avendo carica nel maggiore Consiglio, e chiamatov non andasse	Pagava V sol. (franchi 2; 3, 66).
Lib. I. Rub. 20.	Il giudice che arbitrarianente ponesse alla prova de' tormenti un accusato	Pagava L lib. par. (franchi 405, 33).
Lib. I. Rub. 54.	Il giulice che applicasse al un reo una pena maggiore di quella dovitagli per legge	Pagava X lib. par. (franchi 84, 46, 00).
Lib. VII. Rub. 24.	Il canpanajo della Comuni che non suonasse ale ore prefisse	Pagava X sol. ogni volta (franchi 4, 7, 33).

Pene a' delitti, con cui si attentava contro lo Stato o di diminuire i diritti e le onorevolezze dovute alle pubbliche autorità.

Statuti	Delitto	Pena
Lib. I. Rub. 33.	Chi attaccava rissa nel palazzo del Comune, nelle piazze od altri luoghi dove si tenesse mercato, o nella casa dell' offeso, o mentre erasi appiccato un incendio, o quando i cittadini si erano costituiti ad esercito.	Sel' offensore uccideva alcuno, aveva il bando perpetuo dallo stato e pativa la confisca dei beni. Se l'offeso non moriva, al fertore si tagliava una mano che poteva redimere pagando CC lib. (franchi 1629, 32). Se dalla rissa non derivava spargimento di sangue, al provocante si tagliava una mano che poteva redimere con soli C soldi, ma inqualunque caso era per sempre escluso dall' ottenere pubblici impieghi.
Lib. II. Rub. 59.	A chi citava ad un giudizio straniero un cittadino di Mantova.	Venivano tagliate le mani ed i piedi, e poteva esserne assoluto da tanta pena pagando entro 10 giorni al Comune L lib. (franchi 407, 33).
Lib. III. Rub. 9.	Chi comperasse del sale fuori dello stato	Pagava C. lib. (franchi 814, 66).

Statuti	Delitto.	Pena
Lib. III. Rub. 27.	Quei cittadini che andassero ad abitare fuori di stato	Si chiarivano banditi dallo stato, i loro beni eran distrutti, ed ove fossero presi si tagliava loro od una mano od un piede senza mezzo a venirne assoluti.
Lib. III. Rub. 31.	Il cittadino che commerciasse in luogo straniero, col quale erane stato fatto divieto dalla repubblica	Pagava XXV lib. (franchi 203, 66, 50) ad ogni volta.
Lib. IV. Rub. 44.	Chi dava a macinar grano a mulino che non appartenesse per proprietà al Comune	Pagava XXV lib.
Lib. VI. Rub. 8 e 9.	Chiunque attentasse o procurasse ribellione, o cospirasse congiurazione contro l'ordine pubblico o la libertà del paese, o che conoscendo di siffatte pratiche non ne facesse rapporto al Podestà od ai Vicarj	*Capite puniatur*, ed i suoi beni vanivano confiscati.
Lib. VI. Rub. 17.	Chi tenesse segrete relazioni cogli inimici dello Stato	Era perpetuamente bandito dallo Stato.

Statuti	Delitto	Pena
Lib. VI. Rub. 18.	Chi nella sua casa accogliesse un bandito, o che condannato a vivere in una data borgata e' ne sortisse	Pagava L lib. (franchi 407, 33).
Lib. VI. Rub. 37.	Chi al dato segnale non accorresse munito di armi ad esercitare la milizia, o dippoi abbandonasse l' esercito	Se fosse semplice soldato pagava XX sol. par. (franc. 8, 14, 66), se in grado costituito XL sol. Se era cavaliero C sol.
Lib. VI. Rub. 37.	Qualunque milite incontrando un bandito od un inimico al Comune non lo pigliasse	Pagava CC lib. (franchi 1629, 32).
Lib. VI. Rub. 42.	Quella nave che arripasse o sciogliesse le vele di notte, o nascostamente portasse sovr' essa persone	*Navis comburatur.*
Lib. X. Rub. 28.	A chi procurava incendio alla casa propria per averne indennizzo dal Comune.	Venivagli tagliata una mano, che poteva redimere pagando L lib. (fran. 407, 33).
Lib. X. Rub. 69.	Chi cambiava un cavallo obbligato ai servigi delle milizie; o procurasse di renderlo inetto a quegli esercizj	Pagava C lib. par. (franchi 801, 46, 60).

Pene ai delitti, coi quali si recavano offese alle persone od ai diritti privati.

Statuti	Delitto	Pena
Lib. I. Rub. 23.	Chi offendeva un altro con ingiurie	Pagava XX sol. par.
Lib. I. Rub. 24.	L' omicida	*Ferro capite puniatur ita quod moriatur.*
Lib. I. Rub. 29.	L' aggressore su per le vie	*Furcis suspendatur ita quod moriatur.*
Lib. I. Rub. 37.	Chi ledesse l' altrui proprietà	Risarcitone il danno pagava X lib. (franchi 81, 46, 60).
Lib. I. Rub. 47.	L' adultero	Pagava C sol. par. (franchi 40, 73, 30).
Lib. I. Rub. 27.	Chi feriva od aggrediva persona colla quale fosse stretto di amicizia	Venivagli tagliata l'una mano, in modo alcuno non potendo evitarne la pena.
Lib. VIII. Rub. 4.	Chi impedisse il corso delle acque, arrecando danno ad un terzo	Rifusone il danno arrecato, pagava XL sol. (fran. 16, 29, 32).

Pene ai contravventori agli ordini annonarj, igienici, di polizia, od altri statuti economici.

Statuti	Delitto	Pena
Lib. I. Rub. 43.	Chi di notte ne andasse senza portar seco il lume acceso	Pagava X sol. ed il doppio se cavalcava
Lib. I. Rub. 44.	Chi nei funerali sfoggiasse maggior lusso di quello concesso per legge	Se nobile e cavaliero pagava X lire (franchi 81, 46. 60); se popolano XL sol. (franchi 16, 29. 32).
Lib. I. Rub. 47.	Chi cavalcando corresse per la città	Pagava X lib. par.
Lib. I. Rub. 48.	Chi pescasse con vischj nel lago	Pagava X sol.
Lib. I. Rub. 58.	Chi portasse armi vietate	Se di giorno pagava X lire; se di notte XX lire, e se l' arma fosse coltello a due tagli L lire.
Lib. I. Rub. 60.	Il venditor di biade, od altro che non avesse i vasi e le misure bollate	Pagava XL soldi.
Lib. I. Rub. 65.	Chi cacciava lepri con lacci, con frecce, od in tempo in cui fosse caduta la neve.	Pagava XX soldi per ogni lepre pigliato.

Statuti	Delitto	Pena
Lib. I. Rub. 56.	Chi levava dal nido uccelli palustri o silvestri	Pagava X soldi (franchi 4, 7, 33).
Lib. I. Rub. 57.	Chi mandava fuori di stato le biade raccolte nel Mantovano	Pagava L lire, le quali ove non soddisfacesse, pativa la pena del bando.
Lib. I. Rub. 72.	Chi usasse nelle vestimenta robe ed ornamenti stimate di valore maggiore al prescritto	Pagava X lire (franchi 81, 46, 60).
Lib. III. Rub. 13.	Uno straniero che in Mantova commerciasse con altro straniero	Pagava XXV lib. (franchi 213, 66, 50).
Lib. III. Rub. 16.	Un cittadino che legasse società di commercio collo straniero	Pagava C sol. (franchi 40, 73, 30).
Lib. III. Rub. 35.	Il bifolco che non custodisse i buoi aggiogati, o si ponesse a sedere sopra il carro	Pagava V sol. (franchi 2, 3, 66).
Lib. III. Rub. 46.	Il rivenditore che acquistasse vittovaglie prima che fosse dato il segno prescritto	Pagava XX sol. (franchi 8, 14, 66) oltre la perdita del genere acquistato.

Statuti	Delitto	Pena
Lib. III. Rub. 47.	Chi facesse pane deficiente di peso	Pagava XII par. per ogni pane (cent. 40, 73 173).
	Chi lo facesse mal lavorato	Pagava XX sol.
	Chi lo vendesse senza apporvi il proprio bollo	Pagava XX sol.
Lib. III. Rub. 52.	Chi lordava le vie pubbliche o le scale del palazzo del Comune	Pagava X sol.
Lib. VIII. Rub. 6,	Chi scorticava carogne entro la città o presso l' abitato	Pagava XL sol. (franchi 16, 29, 32).
Lib. VIII. Rub. 6.	Chi gettasse sopra le vie immondezze prima che suonasse il segnale prefisso	Pagava XX sol.
Lib. VIII. Rub. 6.	Chi a mezzo di sotterranei condotti conduceva dall' interno delle case acque lorde su per le vie	Pagava C sol. (franchi 40, 73, 30).

N. 15.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. I. Rub. 22. De custodia carceratorum.

Statuimus quod nullus illorum qui ponantur in carcere Communis expollietur ab aliquo. Et si quis acceperit aliquod de suo, dominus Potestas ei restitui facere teneatur in duplum. Et custodes carceris non possunt auferre alicui qui erit in carcere ultra duos par. *(cent. di franc.* 6, 78 10/12*)* vel de die vel de nocte, et solum tres sol. par. *(franco* 1, 22, 10*)* pro pario bogarum, exceptis inimicis Mantuæ, quodcumque sint custodes aliquo modo vel aliqua occasione. Et cibum qui apportabitur ei dare teneatur, et si contrafecerit dominus Potestas ei auferrat C sol. par. *(franchi* 40, 73, 30*)* qualibet vice pro bamno, et Iudices dicti domini Potestatis prædicta faciant observari sacramento et pena C sol. par. Item dicimus de omnibus aliis carceratis qui custodiuntur et custodientur pro Communi Mantuæ occasione debiti vel maleficii, nisi de inimicis Communis Mantuæ qui solvat custodiam et destringantur ut videbitur domino Potestati. Et quod unus ex Iudicibus scilicet ad maleficia deputatis dominus Potestas teneatur qualibet septimana semel ire et inquirere et punire prædicta puniendo et condemnando contrafacientes qualibet vice in XL sol. par. *(fran-*

chi 16, 29, 32). Et si aliquis positus fuerit in carcere Communis Mantuæ vel alibi detentus in palacio de cætero pro maleficio quo possit condempnari quod infra mensem ex quo positus fuerit in carcere vel alibi detentus debeat condempnari, eodem modo debeat absolvi infra mensem si non fuerit inventus in culpa, nisi impediretur facto detenti. Salvo quod consuetum est fieri qui capiuntur pro guerra et debitis.

N. 16.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. I. Rub. 44. De non plangendo ad corpora mortuorum.

Statuimus quod nemo nec aliqua mulier possit sequi corpus defuncti, salvo quod defunctus sit puer minor septem annorum, nec ire debeant plangendo ad corpora mortuorum, bamno si sit milles vel domina X lib. par. (*franchi* 81, 46, 60), si popularis masculus vel femina XL sol. par. (*franchi* 16, 29, 32). Et ad exequia alicujus cadaveris non intersint nisi duo cruces cum duobus cruciferis et duo presbiteri et pro ipsis tantum fiant oblationes de singulis cereis vel candelis pæna superius denotata. Nec intrare domum cadaveris causa plangendi seu corruptum faciendi, nec etiam coram hostio domus, vel alibi palmas concutere vel clamorem ali-

quatenus facere. Et quam cito corpus fuerit ad Ecclesiam debeat dimitti sacerdotibus seppelliendum et illis tantum qui ipsum corpus portaverint qui cum corpore possint remanere donec celebrata fuerit sepoltura et corpus sepultum, ita quod nulla alia persona intret Ecclesiam, sed statim cum corpus fuerit ad Ecclesiam omnes alie persone revertantur aut ad domum defuncti, aut alia sua facta. Et ut omnia et singula in presenti statuto contenta plenius observentur unus ex ministerialibus qui ibi fuerit debeat preconare alta voce antequam sacerdos cum crucibus veniat, causa portandi cadaver ad Ecclesiam. Salvo quod cerei consorcii more solito ferri possint. Addimus quod aliqui cives civitatis Mantuæ vel districtus non possint vel debeant provocare vel invitare ad seppelliendum corpus aliquod aliquos fratres alicujus ordinis, presbiteros, vel clericos nisi solum illos ad quorum domum corpus sepeliri debeat, et illi debeant expectare corpus ad domum suam, et qui contrafecerit solvat pro bamno et qualibet vice C sol. par. (*franchi* 40, 73, 30).

N. 17.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. II. Rub. 10. Qualiter investitus ad affictum possit vendere, obbligare rem quam habet et non aliter.

Statuimus quod si aliquis investitus ad fictum voluerit vendere vel pigneri, obbligare, vel alienare rem quam habet ad investituram ad fictum, teneatur denunciare domino cui persona et quanto precio vellit vendere, alienare, nec pigneri, obbligare non possit. Et denunciatione facta domino, dominus inter tria dierum spatium si voluerit eam possit habere, et si emere voluerit habeat pro XII Imperiales (*franchi* 269, 34) minus, si vero infra terminum prædictum dominus voluerit dictus investitus eam vendere vel pigneri, obbligare possit prædicte persone, in denunciatione contente e precio ibidem expresso usque ad XXX dies sine contradictione domini dum tamen eam vendat vel pigneret personæ bonæ et sufficienti ad solvendum fictum et jus domini, et qui bene possit laborare dictam terram. Pro quo ficto et jure domini semper venditor fidejussor ipsi domino teneatur salvo ejus facto et jure. Ultra vero XXX dies non possit absque nova denunciatione. Venditione autem facta compellatur dominus eum qui emerit investire infra X dies

postquam ei denunciatum fuerit per emptorem vel venditorem. Quam denunciationem facere teneatur emptor vel venditor infra XV dies post contractum factum, alioquin cadat a jure suo, nec aliqua possessio in futurum ab emptore vel habente causam ab eo habita, prejudicet domino, nec domino currat aliqua prescriptio nec habenti causam a domino. Item non possit emphisteota vel tenens aliquid ad ductum vel fictum alicui oneri vel prestationi seu gravimini subponere, nec super ipsa nec aliquem contractum faciat inscio domino. Alioquin illud non valeat, ipso jure in prejudicium domini nec rei, et condempnetur talis emphiteota vel tenens qui talem contractum fecerit in XXV lib. par. *(franchi* 203, 66, 50 *)*. Item si dominus alienaverit directum suum sive jus percipiendi fictum vel decimum, teneatur investitus et compellatur ad voluntatem novi domini venire ad investituram et ad id solvendum sibi, secundum quod primo domino ultra XII denarios accipere de libra pro investitura. Et non liceat domino ultra XII denarios accipere de libra *(che vale il* 5 *per* 100 *del valore del fondo)* pro investitura. Si vero possessor investitus non solverit id quod debet ad terminum, induplet pro primo pro secundo pro tercio anno, et si ultra tercium annum tenuerit, non ammitat tenutam sed existimetur investitura arbitrio bonorum virorum quantum valuerit et de una quaque libra solvat domino XII Imperiales et induplet fictum, nisi remaneret ex nimia paupertate vel quod

minores, vel dementes, vel absentes essent. Item non possit emphiteota vel investitus ad fictum alium investire nec in feudum dare sine domini voluntate de eo de quo investitus est. Et si aliquis cessaverit solvere fictum vel dritum de terris et possessionibus aliquibus vel casamentis, quod dominus Potestas et ejus Iudices et alii officiales Communis Mantuæ teneantur ad voluntatem ejus cui debetur fictum vel dritum facere satisfieri et solvi de fructibus rei de qua debetur fictum vel dritum, jubendo illos fructus vel fruges capi et deponi adjudicando et dando insolutum domino justo precio ad domini voluntatem quociens petitum ab ipso fuerit. Ita quod dominus preferatur cæteris creditoribus et dotibus et legatis in fructibus et in re de qua probetur fictum vel dritum occasione ficti vel driti retenti, et quolibet tempore feriato et non feriato. Hoc addito quod de terris et possessionibus quæ comode non possunt laborari propter guerram non solvatur fictum durante guerra ita quod guerra sic noceat domino quemadmodum tenutori. Et intelligantur comode laborari non posse si terræ illius contratæ non laborant proter guerram. Quo tempore guerræ quandocumque fictum solvere non teneantur, pertineat usufructus et omne comodum dictæ terræ domino.

N. 18.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. IX. Rubr. I. Super feudis.

Qualibet persona habens, tenens vel possidens rem feudalem in civitate Mantuæ vel districtu intelligendo de districtu Mantuæ Gonzagiam et Pegognagam possit illam vendere et in solutum dare donare legare et in ea heredem instituere vel alio quocumque modo alienare cuilibet personæ subjectæ jurisdictioni Communis Mantuæ vel cum Communi et hominibus Mantuæ factiones et honera subeunti. Et etiam non condito testamento feudum sive res feudales deveniant et transeant ad succedentes ab intestato. Salvo semper in omnibus casibus supradictis jure domini etiam si non sit dictum espresse in instrumento alienationis. Si vero rem feudalem vel feudum vendiderit vel insolutum dederit creditori suo, si quidem in presentia domini emptio et venditio et dans et accipiens insolutum pro refutatione et investitura domino incontinenti solvere teneatur scilicet de una quoque libra pretj rei vendite vel insolutum date VI denar. pro parte et non plus Et dominus emptorem investire teneatur et debeat fidelitatem jurare juramento ab emptore prestando et ab eo qui recipit insolutum si alias eisdem domino non prestiterit juramentum. Si quidem in ab-

sentia domini vendiderit rem feudalem sive feudum, vel insolutum dederit, tunc emptor sive ille qui accipiet insolutum investituram a domino petere teneatur infra duos menses a tempore talis alienationis. Ei eidem domino pro investitura solvere pro una quaque libra pretii ut dictum est supra quo facta dominus investire teneatur emptorem sive eum qui acceperit in solutum fidelitatis juramento ab ipso emptore sive in solutum accipientem prestando. Si vero infra duos menses emptor vel insolutum acceptor investituram a domino non pecierit et pro investitura eidem non solverit vel non fuerit paratus solvere ab inde in antea duplum solvere teneatur ejus quod solvere debeat infra duos menses. Ita tamen quod emptor vel insolutum acceptor non cadat a jure suo ad quod duplum solvendum compellatur per dominum Potestatem pigneribus captis et persona detenta. Si autem res feudalis inexistimata detur in dotem nihil sua investitura solvatur constante matrimonio sed a matrimonio disoluto vel separato si illa res data in dotem remaneat in maritum, teneatur maritus investituram petere a domino infra terminum supradictum quando venditur. Si autem res illa redeat ad uxorem nihil pro investitura solvatur. Si vero feudum vel rem feudalem donaverit inter vivos, donatarius infra spatium duorum mensium investituram a domino petat. Et pro investitura solvat eidem domino pro una quaque libra valenciæ rei donatæ quantum est dictum supra quando ven-

litur. Si vero causa mortis donatione faciat de feudo vel de re feudali, si quidem donatarius vel legatarius vel heres institutus sit talis persona quæ ad successionem donantis vel legantis vel testatoris ab intestato veniret, dominus ipsum investire teneatur et debeat et nihil pro investitura solvatur. Si vero sit talis persona, quæ ab intestato non veniret ad successionem, tunc pro una quaque libra valenciæ rei donate definiat ut dictum est quando res donatur inter vivos. Si autem feudum vel res feudales in emphyteosim detur non intelligatur alienare sed jus petendi et exigendi fictum semper remaneat penes ipsum dantem in emphiteosim. Et omnes prædictæ consuetudines et jura feudorum valeant et locum habeant in omnibus dationibus insolutum factis per debitores sive per officiales Communis Mantuæ et in omnibus venditionibus et emptionibus factis a tempore mortis Venerabilis Patris Domini Martini bonæ memoriæ Episcopi Mantuæ, et eciam fiendis in futura. Hæc statuta loquencia de feudis facta fuerunt et formata præsentibus domino Capitaneo et approbante ipsa et Ancianis et cæteris Sapientibus in mense octobris MCCLXXXXIX indictione XII salva semper et reservata consuetudine obtenta et servata in insula Suzarie investituris quæ consuetudo talis est. Videlicet quod de una quaque bibulca quæ clausura appellatur, solvantur et solvi debeat ab emptore XXX sol. par. Mant. (*franchi* 12, 21, 99). Et de una quaque bibulca quæ clausura non dicitur XV. sol.

Mant. par. *(franchi* 6, 10, 99, 112*)* domino Curiæ Insulæ Suzariæ, vel qui preest ipsi curiæ quæ consuetudo debeat observari. Et hoc locum sibi vindicet in præteritis, præsentibus, et futuris.

N. 19.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. VIII. Rubr. 5. De aggeribus.

Ordinamus quod Judex deputatus super prædictis debeat ex officio suo aggeres districtus Mantuæ manutenere, defendere in bono statu et facere fieri et aptari et compleri et alzari ubicumque et quocumque opus fuerit. Et singulis mensibus teneatur ire et circuire cum suis notariis omnes aggeres districtus Mantuæ et videre si indigent reffectione vel melioramento, vel si expedit de novo fieri ubi necesse fuerit. Et quilibet investitus teneatur et compellatur solvere omnes talias et colectas aggerum, barbellorum et ducalium, viarum poncium, et campariorum, et omnium aliorum qui imponerentur pro pontibus de quibus esset investitus. Et teneatur in tempore innundationis aquarum ire et stare in episcopatu Mantuæ, ubi magis expedierit et eciam aliis temporibus, quibus fuerit opportunum. Item quod dictus Judex possit secum ducere de Sapientibus civitatis Mantuæ qui haberit podere suum in illis

partibus, et cum illis videre et examinare de his qui pertinent ad utilitatem aggerum et eorum uti consilio sicut sibi videbitur in omnibus supradictis. Item quod pro prædictis faciat dictus Judex accipi terras suo arbitrio ubicumque voluerit et cui arbitrio eorum quibus predicta comisit facienda. Et si aliqua rupta erit vel fiet in aggeribus districtus Mantuæ, dictus Judex faciat illam claudi ed aggerem ibi fieri, et in bono statu manutenere. Teneatur quoque dictus Judex singulis mensibus omnes habitantes in villis cujuscumque condictionis sint in contratis ubi timetur de innundatione aquarum facere laborare saltem duobus diebus super suis territoriis ad aggeres, ducalia, clavicas, pontes, et alia eciam pro ut magis fuerit opportunum. Item quod quilibet rusticus et homo cujuscumque conditionis habitans continue in villis teneatur laborare ad aggeres et ducalia, ut melius fiunt. Et nullus Ministerialis seu officialis possit vel debeat aliquo modo vel causa prædictis rusticis vangas nec zapas, nec badile nec aliquod aliud quod pertineat ad cultum terræ accipere nec impignare.

N. 20.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. VIII. Rub. 4. De ducalibus et Ducalerys.

Ordinamus quod Judex procuret fieri facere manutenere et refici ducalia, clavicas, vias, barbellos et pontes per totum districtum Mantuæ expensis habentium possessiones in contratis et locis in quibus prædicta debent fieri pro numero bibulcarum tam Ecclesiasticarum personarum, quam laycarum et singularium et universitatum in districtu Mantuæ, nulla exceptione obstante. In civitate vero secundum quod major pars vicinorum concordaret. Et dictus Judex omnia ducalia comunia Episcopatus Mantuæ et districtus faciat stare aperta et expedita ita quod aquæ libere habeant suum decursum. Et si aliquis clausisset vel aliquid fecisset propter quod decursum aquarum impediatur, faciat aperiri et omnia toli expensis impedienti, et aqua idem habeat liberum decursum. Et si ducalia de nova fiunt facienda, faciat fieri et faciat refici et cavari et purgari incipiendo semper a capite inferiori et veniente per ordinem sursum. Et nemo ad transversum ducale vadat nisi per pontes bamno XL. sol. par. (*franchi* 16, 29, 32) et restituat insuper ducale in pristinum statum. Insuper impediens aliquod ducale condemnetur in XL sol. par. et ad interesse omnium quibus nocumentum

facieret et nihilominus expedire teneatur. Et eligantur infra tria miliaria per dictum Iudicem per quemlibet vicinatum duo ducalerii consilio vicinorum et durent per unum annum tantum. Similiter extra tria miliaria eligantur ducalerii in qualibet villa, consilio consulis villæ, unus civis qui habeat facere in villa et alius rusticus qui teneatur facere fieri omnia laboreria opportuna in suis vicinatibus pertinentibus ad officium ducaleriæ. Et si opportunum fuerit quod aliqua talia imponatur causa alicujus laborerii vel negocii imponatur pro numero bibulcarum per predictos Iudices ducalerios et vicinos ita quod per eos exprimantur quantitates bibulcarum conferre debentes ad laborerium faciendum.

N. 21.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. IV. Rubr. 8. *De telis staminis.*

Ut bona et legalis draparia fiat in civitate Mantuæ statuimus et ordinamus quod quelibet persona civitatis et districtus Mantuæ tam religiosa quam secularis volens facere ministerium lanæ, pannos facere debeat modo et ordine infrascriptis. Videlicet quod debeat facere et fieri facere quod tutalanæ de lana subtili sint et esse debeant de triginta tribus portatis et quadraginta filis pro portata, et sint

et esse debeant longe quadraginta et octo bracchia et plus ad bonam et longam mensuram. Et quod tutalanæ de lana grossa sint et esse debeant de viginti sex portatis et quadraginta filis pro portata, et esse debeat longe quadraginta octo bracchia et plus ad bonam et longam mensuram. Item quod santelary de qualibet conditione sint et esse debeant de triginta tribus portatis et quadraginta filis pro portata, et sint et esse debeant longe viginti quattuor bracchia et plus ad bonam et longam mensuram. Item nec in dictis telis nec aliqua prædictarum nec drapis aliquibus tutalanæ vel santelaris vel alias cujuscumque condictionis ponere vel poni permittere nec ullo modo laborare vel laborari facere vel permitere pillum bovis alicujus condictionis vel coloris, lanam caprarum ragusium, lanam bestiarum silvestrium, nec lanam aliquam nisi de ovibus, neque tondellam, neque garzaturam aliquam forensem, excepta tamen garzatura alba de Flandia, neque pillum fullorum forensium, neque petegatias pæna et bamno ad arbitrium domini Potestatis secundum condictionem personæ et qualitatem facti. Lanam autem ovium cujuscumque condictionis sit, exceptis tondella et regusio et petegaciis, possit impune laborare unusquisque et pannis ponere. Item quod omnes infrascripti pilli regusium tondella et lanæ vetite predictæ bamniantur et bamnite esse intelligantur per Commune Mantuæ, et omnes personæ conducentes de prædictis puniantur ad arbitrium domini Potestatis.

Usque vetitarum lanarum fraudibus apercius obvietur batitores lanæ de civitate et burgis Mantuæ teneantur sub pæna et bamno arbitrio domini Potestatis non batere nec laborare de dictis pillis seu lanis vetitis et interdictis in civitate Mantuæ vel districtu. Preterea teneantur eodem bamno eciam ire ad laborandum singulis diebus ad oras ordinatas pro Communi Mantuæ, ut continetur in statutis Communis Mantuæ et fideliter laborare ita quod se non congregabunt nec vacabunt a laboreriis aliqua ora diei in damnum draperiorum. Adque inquirenda et observari facienda deputentur accusatores per dominum Potestatem pubblici vel privati sicut ei placuerit accusationibus quorum credatur, habituri medietatem condempnationum quæ excusationibus suis fient. Item teneantur fullatores salvare et custodire pannos axungiam et res draperiorum ad suas manus pervenientes occasione sui officii et hoc sub pæna restitutionis damni et plus arbitrio domini Potestatis. Item ad civitatem Mantuæ deferri non debeat per aliquam personam civem, vel forensem aliqua drapparia falsa videlicet et in qua sit aliquis de prædictis pillis nec quæ sit minus de viginti sex portatis, sub pæna comburendi dictos pannos, et condempnandi aportatorem dicti domini Potestatis arbitrio. Et ad hæc inquirenda elligantur per dominum Potestatem quatuor boni et fideles homines qui teneantur videre et examinare omnes drapos lanæ qui conducerentur ad civitatem Mantuæ antequam vendantur Et quilibet messetus denunciare debeat prædictis superstantibus

omnes conducentes pannos Mantuæ quam citius poterunt postquam sciverint aliquos conduxisse. Et qui contrafecerit cassetur a messeteria et condempnetur insuper arbitrio domini Potestatis.

N. 22.

Col seguente decreto di Ercole Cardinale Gonzaga e di Margherita Paleologa duchessa, si venne ad istituire in Mantova all'anno 1553 la corporazione degli artefici che lavoravano la seta, detti setajuoli.

HER. CAR. ET MAR.A DUC.A

Tutores Domini Ducis Mantuæ etc. — Conoscendosi per la esperienza, ottima maestra in tutte le cose, di quanta reputatione et universale utilità alli luoghi che la esercitano sia l'arte della seta, Noi che non miramo in cosa alcuna con maggior diligenza che in quello che possa esser utile et honorevole a questa città havemo a tutto nostro poter cercato di piantare in Mantova quest' arte con concedere a chi ne facesse lavoriero ampie essentioni, et fargli ogni demostratione amorevole, acciocchè uscendone la fama se inducessero tanto più facilmente le persone a venire da diverse bande a lavorarne qua. El che essendosi assai ben riuscito, et vedendo che gia ve ne sono stati addrizzati tanti

varchi di filatoy et telari quali non stanno indarno che possiamo con ragione sperare che l' arte debba farvi buon progresso Ne è parso horamai tempo per dargli perfettione di far formare gli ordini et statuti come nelle altre città con quali detta arte si habbia da governare. Di che avendo dato el carico al Mag. Marsilio di Grossi Generale Massaro di Mantova Egli visti con ogni diligentia gli ordini sopra ciò de diverse terre hautone il parere de' mercanti et altre persone experte in questo et maturamente considerato quel che se convenga all' essere così in che di presente se ritrova la cosa come a quello in che si spera di ridurla, ne ha formati gli Infrascritti capitoli. Quali per noi son stati visti et con participatione del nostro Consilio ben considerati et approbati. Per il che in Virtù delle presenti nostre le quali vogliamo che habbino forza di statuto et legge perpetua col pieno arbitrio et absoluta podestà che come Tutori tenemo in questo stato interponendo ad essi capituli l' autorità nostra li confermamo, approbamo et ratificamo Volendo et comandando che per lo avvenire sieno a pieno servati, sotto le pene ch' in essi si contengono. Et perchè è stato di bisogno per esser l' arte nuova allargare la mano in alcune cose le quali ridotta ch' ella sia al vigore che si spera si potranno tirrare a maggior perfettione Riservamo all' arbitrio nostro di poter secondo il progresso che vedremo che la facia, moderare aggiongere et minuirne quel che fia necessa-

rio all' augmento di dett' arte la quale siamo per ajutare et favorire sempre com' utile et honorevole ad ogni stato di persone. Però oltre le altre essentioni per noi particolarmente concesse et che per l' avvenire si concederanno a quelli che in questa terra verrano a farne lavoriero Concedemo generalmente per le presenti et così dichiaramo che ogni forastiero che vorrà venire per questo a stare a Mantova possa condurvi la famiglia et robbe sue liberamente et senza pagamento alcuno di datio. Et così commandiamo a tutti gli ufficiali Ducali a chi si spetta et a chi si spettarà nell' avenire che osservino et faciano osservare pienamente questa nostra ordinatione non obstante cosa alcuna in contrario. Dato in Mantova Il dì XIX. di Decembre MDXLIII.

Seguono li Capitoli etc.

N. 23.

Pax facta millesimo ducentesimo septuagesimo nono indictione septima inter Communia Veronæ, Mantuæ et Brixie.

Statuimus quod in Communia Brixie et Veronæ, strata per terram currere debeat per Pischeriam, Veronam, Brixiam; et Brixiam Veronam, quam directive currere possit, et inter Communia Brixiæ et Mantuæ strata per terram currere debeat per Godium et per campaneam Godizzoli et Montisclari,

quam directive currere possit Brixia Mantuam, et Mantua Brixiam.

Item quod dictæ stratæ debeant custodiri per Communia prædictarum civitatum expensis ipsorum Communium per X cavalcatores pro quolibet Communi, qui cavalcatores debeant habere tres capitaneos videlicet unum pro quolibet civitate, et debeant eligi dicti Capitanei et Cavalcatores per Potestates et Consules mercadandiarum ipsarum civitatum et sint dicti Capitanei eligendi mercatores et homines bonæ famæ omni suspectione carentes, qui Capitanei, et Cavalcatores custodiæ ipsarum stratarum die noctaque intendere debeant diligenter et stare, et esse in locis, quibus custodia dictarum strataram melius et utilius fieri possit, et debeant stare dicti Cavalcatores ad custodiam dictarum stratarum quantum Communibus ipsarum civitatum videbitur convenire, et nihilominus per stratam Lacus Gardæ mercatores prædictarum civitatum et districtus earundem, et alii omnes, et singuli de dictis civitatibus et districtum ipsarum, cum personis et mercadantiis et aliis rebus, quæ cum voluerint possint ire et etiam per alias stratas districtuum civitatum prædictarum.

N. 24.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. IV. Rub. 6. De bullatione mensurarum.

Facta exhaminatione per Sapientes de ponderibus et mensuris, et inventum est quod unum pense continet XXV libretas subtiles quæ faciunt quattuor libras grossas sive quattuor quartironos. Et quodlibet quartironum sive qualibet libra grossa continet sex libretas parvas et tres uncias, et a quartirono infra pondera sunt equalia pro rata diminuta usque ad libretam subtilem, et eciam usque ad duas subtiles. Unum medium pense continens duas libras grossas sive duos quartironos pensi constat ex duodecim libretis subtilibus et media. Et ad istam similitudinem debeat esse stateræ et marchy tam ad grossam quam ad minutam. Facta vere ratione de ponderibus marchii Communis Mantuæ ad cujus similitudinem fuerint pondera ad bilanciaa inventus dictus marchus est tantum XII libretarum subtilium et pondera in eo contenta et diminuta pro rata. Et eciam inventum est quod una libreta et eciam duo dicti marchi concordant cum aliis stateris. Unde statuimus quod vendentes quartironum piperis vel rei alterius ad balanzas vendant ad pensum hoc modo: quod illa pensa sit major per tres uncias quartirono marchi, sic et ab inde supra pro rata. Item invenerunt quod

pondus libretæ subtilis et mediæ libretæ et duarum libretarum concordant cum stateris et marcho pensando cum bilancys et stateris, et si quæ sit inequalitas, non est ibi curandum. Item statuimus quod pensando ad balanzam mediæ libræ grossæ marchi, addatur una uncia et media.

Nel riferire il seguente statuto abbiamo creduto opportuno di contrapporre all'antico nome dei varj paesi, ed al numero delle miglia, di che si dissero allora distare dalla città, quelle denominazioni e quelle distanze che di presente sono loro attribuite.

N. 25.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ

Lib. VII. Rub. 52. De milliariis Villarum.

De quarterio civitatis veteris.	Milliaria	*Fuori la Porta detta di S. Giorgio.*	Miglia
Ad Castrum Bonefixum	V		
Ad Bigarellum	VI	Bigarello	7
Ad Carpenetam	III	Carpeneta	5
Ad Villam novam Aderbaxij	III		
Ad Carzedolum	VI	Carzedole	6
Ad Barbaxolum	VII	Barbassolo	7
Ad Ronchum ferrarium	VIII	Roncoferraro	8
Ad Noxedolum	X	Nosedole	10 1/2
Ad Sanctum Caxanum	IX		
Ad Sustinentum	XIV	Sustinente	12 1/2
Ad Poletum	XIV	Poletto	13
Ad Sachetam	XIII	Sacchetta	11
Ad Sacham Caprianorum	XII	Sacca dei Cavriani; rovinò nelle acque del Po	
Ad Quistellum	XV	Quistello	14 3/4
Ad Casaletum	IX		
Ad Casale	IX	Casale	10
Ad Burgum novum	XV		
Ad Gubernulum	X	Governolo	9 1/2
Ad Zenevrium	IX		

De quarterio civitatis veteris.	Milliaria	*Fuori la porta detta di S. Giorgio.*	Miglia
Ad Costam	IV	Costa vecchia	4
Ad Curtaniulfum	VI	Arnolfa	6
Ad Libiolam	XV	Libiola	14
Ad Quingentolas	XV	Quingentole	17
Ad Castrum Brexanum	XVI		
Ad Roncos	XXII		
Ad Burgufrancum	XXIV	Borgofranco	22
Ad Carbonarolas	XXVI	Carbonarola	25
Ad Sermidum	XXX	Sermide	28 3/4
Ad Fenonicam	XXXII	Fellonica	31 1/2
Ad Goltarasam	XXXVIII	Stellata	37
Ad Nuvolarium	XIII	Nuvolato	16
Ad Campsomarium	IX		
Ad Formigosam	IV	Formigosa	4
Ad Parolarium	V	Parolara	8
Ad Serlinum	IV		
Ad Seravalum	XX	Serravalle	21
Ad Pernrolum	XVI		
Ad Reverem	XX	Revere	18 3/4
Ad Villam novam de Ripalta	III	Villa nuova Majardina	3 1/2
Ad Casteletum domini Gotofredi	IV	Il Casteletto	4

De quarterio Sancti Jacobi.	Milliaria	*Fuori la porta detta di Pradella.*	Miglia
Ad Castelluchum	VI	Castellucchio	6
Ad Hospitale	VIII	Ospitaletto	8
Ad Casaticum	X	Casatico	10 3/4

De quarterio Sancti Jacobi.	Milliaria	*Fuori la porta detta di Pradella.*	Miglia
Ad Marchariam	XIV	Marcaria	12
Ad Sanctum Micharlem	XI	San Michele in bosco	10 1/2
Ad Capitelum	X	Campitello	9 1/2
Ad Casamentum Spalorum	IX		
Ad Villam Pavesam	VIII		
Ad Sablonum	VIII		
Ad Arimanorum Superius	V		
Ad Sanctum Silvestrum	III	San Silvestro	3
Ad Sorzentiam	VI		
Ad Axile Superius	VI		
Ad Montenariam	IV	Montanara	3 1/2
Ad Curtatonum	III	Curtatone	3
Ad Tinatium	XII		
Ad Turrim Olæi	XI	Torre d' Olio	12
Ad Canicossam	IX	Canicossa	10 1/2
Ad Gabianam	VII	Gabbiana	7
Ad Sanctam Mariam de bosco	VII		
Ad Mangla Lupum	VII		
Ad Pratum Lambertum (1)	IV		
Ad Cleregascum	V	Cergasso	6
Ad Buscoldum	V	Buscoldo	6
Ad Scorzarolum superiorem	IX	Scorzarolo	10

(1) In una bolla pontificia data al Capitolo della Cattedrale di Mantova all' anno 1151 fra le chiese parrocchiali della città e de' borghi di Mantova nominate, è quella così accennata: *Ecclesiam extra civitatem Sanctæ Mariæ in Prato Lamberti.*

De quarterio Sancti Martini.	Milliaria	*Fuori la porta detta di Cerese.*	Miglia
Ad Sanctum Leum	IX	S. Leone	9
Ad Suzariam	XIII	Suzzara	12 1/2
Ad Bruxatassum	XIII	Brusatasso	12 3/4
Ad Sanctum Prosperum	X	San Prospero	11
Ad Ripam	XI	Riva di Suzzara	13
Ad Latebelanum	X	Tabellano	10
Ad Burgum forte	X	Borgoforte	7 1/2
Ad Torexellas	IX	Torricella	10
Ad Saviolam	VIII	Villa Saviola	10 1/2
Ad Roncorlandum	X		
Ad Pamperzutum	X		
Ad Portiolum	VIII	Portiolo	10 1/2
Ad Paraconum	VIII		
Ad Sanctum Benedictum	XII	San Benedetto	11 1/2
Ad Sanctum Sijrum	XII	San Siro	14 1/2
Ad Zotulas	XIV		
Ad Braides	X	Brede	13
Ad Bochadegandam	VIII	Boccadiganda	7
Ad Sanctum Nicolaum	VIII	S. Nicolò a Po	8 1/2
Ad Coregium Raijnerorum	VIII		
Ad Coregium illorum de Bagnolo	VIII		
Ad Coregium Sancti Jacobi	VIII	S. Giacomo a Po	9 3/4
Ad Coregium Michelorum	VIII		
Ad Coregium Cremascorum	VIII		
Ad Rabiosam	IX		

De quarterio Sancti Martini.	Milliaria	*Fuori la porta detta di Cerese.*	Miglia
Ad Coregium Mencij	VIII		
Ad Bagnolum Sancti Viti	VII	Bagnolo San Vito	7 1/2
Ad Bagnolum Sancti Blasij	VI	Bagnolo San Biaggio	5 3/4
Ad Gazium	VI	Gazzo	6
Ad Formegatam	IV		
Ad Villam novam domini Abatis	V		
Ad Grasparolas	VI		
Ad Monasteriolum	V		
Ad Balconcellum	.....		
Ad Pletulas	III	Pietole	2 1/2
Ad Ulmetam	XII		

De quarterio Majori	Milliaria	*Fuori la porta detta di Porto.*	Miglia
Ad Ripaltam	VI	Rivalta	6
Ad Rodingum	IX	Rodigo	8 1/2
Ad Motam Domini Yrigini	VIII		
Ad Sanzenescum	VIII	Sarginesco	8
Ad Gazoldum	X	Gazzoldo	11
Ad Capelam	XII	Villa Cappella	11 3/4
Ad Benedischum	XII		
Ad Cerexarias	XIII	Ceresara	13
Ad Guastum	XI	Vasto	12
Ad Cerlongum	X	Cerlongo	10 3/4
Ad Ceretam	XII	Cereta	12
Ad Voltam	XIII	Volta	13

De quarterio Majori.	Milliaria	*Fuori la porta detta di Porto.*	Miglia
Ad Caprianam	XVI	Cavriana	16
Ad Godium	VIII	Goito	10
Ad Brolum	VI	Bel brolo	6
Ad Soavum	III	Soave	4 1/2
Ad Galescum	IV		
Ad Bibianellum	III	Bibbianello	5
Ad Maximbonam	X	Massimbona	10
Ad Pozolum	XI	Pozzuolo	10
Ad Marengum	VII	Marengo	7
Ad Marmirolum	V	Marmirolo	5
Ad Silvas	IV	Bosco della Fontana	3
Ad Roverbellam	VIII	Roverbella	8
Ad Turrim domini Bonacolse	III	Torre	3
Ad Turrim tribulorum	V		
Ad Castionum Mantuanum	VIII	Castiglion Mantovano	7
Ad Paludem	V		
Ad Canedolum	VII	Canedole	6
Ad Prestinariam	VI	Prestinare	5
Ad Ulmetam	VI	Olmetto	5 1/2
Ad Grezam	VI		
Ad Muxolinam	VI	Mussolina	10
Ad Castrum Barchum	V	Parco	5
Ad Dossum Tribulorum	V	Dosso	7
Ad Fossatum	VII	Fossato	9
Ad Plubegam	XIV	Piubega	12 1/2
Ad Sanctum Martinum de Gosnago	XIV	San Martino da Gosnago	14

N. 26.

STATUTA REIPUBLICÆ MANTUÆ.

Lib. VIII. Rubr. 16. De custodia Fossati Curtatoni.

Statuimus et ordinamus pro tutiori et meliori custodia rerum intra fossatum Curtatoni conclusorum quod spinata posita super aggere sive ripa fossati de Curtatono fortis et suficiens ut nunc est perpetua sit et manuteneatur et ubi deficit reficiatur per infrascripta Communia Villarum et quemlibet ipsorum Communiam ita quod quilibet ipsorum Communium manuteneat et refficiat partem sibi assignatam, et cum staffulis terminatam cum bonis et grossis palis distantibus inter se per unum pedem tantum et cum bonis et sufficientibus columpnis de querca distantibus inter se per sex brachia tantum et contextum sufficientem de bonis viminibus et spinis. Et quod Iudex deputatus ad aggera qui nunc est et in futuro erit teneatur quolibet mense semel ire ad videndum et examinandum ipsam spinatam. Item quod Commune et homines de Curtatono teneantur et debeant custodire partes dictæ spinatæ contingentes infrascriptis villis et ravisare debeant omnis damnum dantibus. Et Corregium Cremascorum, Formegata, Corregium Raynerorum, Bagnolum Sancti Blasy, Villanova domini Abatis, Monestoriolæ, Gacium Domini Durelli, Bagnolum Sancti Viti, Ple-

tulæ, Corregium dominorum de Bagnolo, Corregium Michellorum, Scorzarolum inferius, item tenneantur. Et item quod Commune et homines Montenariæ teneantur et debeant custodire partes spinatæ spectantes ad Communia dictarum villarum, idest: Armariorum superius cum Cerexiis, Pasporolo, Borgofuro, e Laroncello, Sanctus Nicolaus de Pado, Corregium Sancti Jacobi, Axile inferius, Grasparolæ, Rabiosa, Axile superius cum Montanaria, Sanctus Silvester, Bochadegandæ. Et hoc statutum factum est die lunæ ultimo martio MCCCIX, indictione VII.

FINE

Digitized by Google

INDICAZIONE

de' titoli dei quali si è fatto argomento di discorso in quest' opera.

PARTE PRIMA

CENNI STORICI DEI VARJ GOVERNAMENTI AVUTISI IN MANTOVA DALL' EPOCA, IN CUI DOMINARONO I MARCHESI CANOSSA, FINO A QUELLA, IN CUI SIGNOREGGIARONO I GONZAGA

CAPITOLO I. — Del dominio dei Canossa . . . . Pag. 11
—— II. — Di Mantova ordinata a repubblica . . » 18
—— III. — Dei Bonacolsi . . . . . » 28
—— IV. — Dei Gonzaga . . . . . » 40
Autentici documenti per la maggior parte inediti, che si riferiscono alla prima parte di questo libro . . . » 59

PARTE SECONDA

DELLA CONDIZIONE POLITICA, MORALE, ECONOMICA DELLA REPUBBLICA DI MANTOVA.

LIBRO PRIMO

DELLA CONDIZIONE POLITICA

CAPITOLO I. — Delle leggi e della costituzione della società . . . . . » 71
§ 1. — Degli statuti . . . . . » Id.
§ 2. — Della società come costituita . . . . » 75

CAPITOLO II. — Delle relazioni politiche tra la repubblica e gli altri Stati . . . . . Pag. 77
§ 1. — A quali termini dipendeva la repubblica dall' Impero . . . . . » Id.
§ 2. — In quali relazioni si tenesse cogli altri Stati . . . . . » 81
CAPITOLO III. — Delle Magistrature e pubbliche rappresentanze . . . . . » 87
§ 1. — Del Podestà . . . . . » Id.
§ 2. — Dei Giudici . . . . . » 90
§ 3. — Di altre Magistrature civili . . . . » 93
§ 4. — Delle assemblee della repubblica . . » 98
CAPITOLO IV. — Delle corporazioni o Società degli artefici . . . . . » 104
—— V. — Delle istituzioni di Polizia a difesa dello Stato . . . . . » 109
—— VI. — Delle Milizie . . . . . » 120

LIBRO SECONDO

DELLA CONDIZIONE MORALE

CAPITOLO I. — Delle idee religiose . . . . . » 141
—— II. — Degli istituti ed opere di carità . . » 153
—— III. — Dei costumi . . . . . » 161
§ 1. — Leggi suntuarie . . . . . » 163
§ 2. — Feste pubbliche . . . . . » 166
§ 3. — Della caccia e delle pesche . . . . » 169
§ 4. — Dei divertimenti pubblici . . . . . » 171
CAPITOLO IV. — Delle scienze e delle arti . . . . . » 176
§ 1. — Delle scienze . . . . . » Id.
§ 2. — Delle arti . . . . . » 186
CAPITOLO V. — Delle pene . . . . . » 191
§ 1. — Pregi della legislazione criminale . . » 192
§ 2. — Difetti di questa legislazione . . . . » 204
3. — Cause di questi difetti . . . . . » 210

LIBRO TERZO

DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Capitolo I. — Dei varj titoli di entrata e di spese del pubblico erario . . . . . Pag. 213

§ 1. — Delle tasse proporzionate al valore dei possedimenti . . . . . » 213

§ 2. — Delle tasse personali . . . . . » 217

§ 3. — Delle tasse finanziarie . . . . . » 218

§ 4. — Proventi del Comune dalle proprietà e dai tributi . . . . . » 232

§ 5. — Proventi pubblici derivati da cause straordinarie . . . . . » 237

§ 6. — Spese ordinarie della repubblica . . » 242

Capitolo II. — Delle varie condizioni delle proprietà . » 243

§ 1. — Delle terre Censuali . . . . . » 246

§ 2. — Delle terre Vassallatiche . . . . . » 248

§ 3. — Delle terre Coloniche . . . . . » 249

§ 4. — Delle terre Locate . . . . . » 252

§ 5. — Dei Feudi . . . . . « 253

Capitolo III. — Della condizione dell' agricoltura . . » 258

§ 1. — Utilità procurate all' agricoltura a mezzo dell' acque . . . . . » 261

§ 2. — Proibizione di lasciar incolti i terreni » 264

§ 3. — Provvedimenti ad accrescer la popolazione agricola . . . . . » 266

§ 4. — Regolamenti economici sui contadini . » 267

§ 5. — Provvedimenti ai danni campestri . . » 269

§ 6. — Della guarentigia dello stato ai danni privati . . . . . » 272

§ 7. — Dei prodotti ordinarj dell' agricoltura » 274

Capitolo IV. — Della condizione dell' industria . . . » 279

§ 1. — Dell' arte del tessere e di lavorare le lane . . . . . » 280

§ 2. — Di altre professioni, e dei loro ordinamenti civili . . . . . » 288

CAPITOLO V. — Della condizione del commercio . Pag. 290
§ 1. — Degli ostacoli alla prosperità del commercio . . . . . » Id.
§ 2. — Dei favori accordati al Commercio . » 301
CAPITOLO VI. — Provvedimenti di polizia sopra la salute, la sicurezza pubblica, le fabbriche, l' annona e le donne di mala vita » 308
—— VII. — Delle monete . . . . . » 320
§ 1. Delle monete usate a' tempi della repubblica . . . . . » 320
§ 2. — Dei rapporti fra l' antica e la moderna moneta . . . . . » 324
§ 3. — Dei rapporti fra l' antica moneta ed il moderno prezzo delle derrate . . . » 327
CAPITOLO VIII. — Dei pesi e delle misure . . . . . » 340
—— IX. — A quali termini fosse circoscritto lo stato della repubblica, quali fossero le vie pubbliche, e quali i fiumi ed i principali canali d' acque . . . . » 349
§ 1. — Dei confini dello stato . . . . . » Id.
§ 2. — Delle vie principali e dei ponti . . . » 354
§ 3. — Dei fiumi e canali d' acque . . . . » 359
Autentici documenti per la maggior parte inediti, che si riferiscono alla seconda parte di questo libro . . . . . » 369

005657601

a Topografica

ATO DI MANTOVA

tempi che

eggeva a Repubblica

Occidente

Oriente

Digitized by Google

Signale
Fossa dille
Fossa

Digitized by Google